



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1260

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e
del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 1260 - XVII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1260 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 17 |
| 1.3.1. Sedute | 18 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 21 |
| 1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) | 22 |
| 1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 75 (pom.) dell'11/03/2014 | 23 |
| 1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 77 (pom.) del 18/03/2014 | 34 |
| 1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 71 (pom.) del 19/03/2014 | 44 |
| 1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2014 | 45 |
| 1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (ant.) del 25/03/2014 | 50 |
| 1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 79 (pom.) del 01/04/2014 | 51 |
| 1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 81 (pom.) del 01/04/2014 | 52 |
| 1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (ant.) del 02/04/2014 | 60 |
| 1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 83 (pom.) dell'08/04/2014 | 61 |
| 1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/04/2014 | 62 |
| 1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/04/2014 | 73 |
| 1.3.2.1.12. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 93 (pom.) del 29/04/2014 | 74 |
| 1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 91 (ant.) dell'08/05/2014 | 75 |
| 1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 14/05/2014 | 102 |

| | |
|--|-----|
| 1.3.2.1.15. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 94 (pom.) del 27/05/2014 | 103 |
| 1.3.2.1.16. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 27/05/2014 | 111 |
| 1.3.2.1.17. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 95 (pom.) del 28/05/2014 | 112 |
| 1.3.2.1.18. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (pom.) del 28/05/2014 | 125 |
| 1.3.2.1.19. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/06/2014 | 126 |
| 1.3.2.1.20. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 04/06/2014 | 127 |
| 1.3.2.1.21. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 102 (pom.) del 04/06/2014 | 134 |
| 1.3.2.1.22. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (pom.) del 10/06/2014 | 135 |
| 1.3.2.1.23. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 99 (pom.) dell'11/06/2014 | 140 |
| 1.3.2.1.24. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 100 (pom.) del 17/06/2014 | 149 |
| 1.3.2.1.25. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 102 (pom.) del 24/06/2014 | 154 |
| 1.3.2.1.26. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 103 (pom.) del 25/06/2014 | 163 |
| 1.3.2.1.27. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 104 (pom.) del 01/07/2014 | 166 |
| 1.3.2.1.28. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 115 (pom.) del 30/07/2014 | 183 |
| 1.3.2.1.29. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 116 (pom.) del 31/07/2014 | 216 |
| 1.3.2.1.30. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 118 (pom.) del 05/08/2014 | 226 |
| 1.3.2.1.31. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 122 (pom.) del 09/09/2014 | 232 |
| 1.3.2.1.32. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 171 (pom.) del 31/03/2015 | 238 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 241 |
| 1.4.1. Sedute | 242 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 244 |
| 1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 245 |
| 1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/09/2014 | 246 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 250 |

| | |
|--|-----|
| 1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014 | 251 |
|--|-----|

1. DDL S. 1260 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1260

XVII Legislatura

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

Titolo breve: *sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni*

Iter

31 marzo 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1260

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Francesca Puglisi](#) (PD)

Cofirmatari

[Valeria Fedeli](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Andrea Marcucci](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Donella Mattesini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Silvana Amati](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Bruno Astorre](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Maria Teresa Bertuzzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Claudio Broglia](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Valeria Cardinali](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Felice Casson](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Vannino Chiti](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Monica Cirinna'](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Vincenzo Cuomo](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Erica D'Adda](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Camilla Fabbri](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Nicoletta Faverio](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Elena Ferrara](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Maria Grazia Gatti](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Rita Ghedini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Paolo Guerrieri Paleotti](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Josefa Idem](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Stefano Lepri](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Sergio Lo Giudice](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)

[Doris Lo Moro](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Carlo Lucherini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Patrizia Manassero](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Salvatore Margiotto](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Claudio Martini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Giuseppina Maturani](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Pamela Giacoma Giovanna Orru'](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Venera Padua](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Giorgio Pagliari](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Annamaria Parente](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Stefania Pezzopane](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Laura Puppato](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Lucrezia Ricchiuti](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Gianluca Rossi](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Roberto Ruta](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Angelica Saggese](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Gian Carlo Sangalli](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Giorgio Santini](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Francesco Scalia](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Pasquale Sollo](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)
[Maria Spilabotte](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2014)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 21 ottobre 2014

Presentazione

Presentato in data **27 gennaio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 176 del 28 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

ASILI NIDO , SCUOLA MATERNA , ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Articoli

AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.4), LIVELLI DI ISTRUZIONE (Art.6), PROGRAMMI E PIANI (Artt.7, 11), REGIONI (Art.8), ENTI LOCALI (Artt.9, 10), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.10), TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.12), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.13), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.13)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesca Puglisi](#) (PD) (dato conto della nomina l'11 marzo 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente l'11 febbraio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 187 dell'11 febbraio 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1260

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUGLISI , FEDELI , MARCUCCI , DI GIORGI , MATTESINI , AMATI , ASTORRE , BERTUZZI , BROGLIA , CARDINALI , CASSON , CHITI , CIRINNÀ , CUCCA , CUOMO , D'ADDA , FABBRI , FAVERO , Elena FERRARA , GATTI , Rita GHEDINI , GUERRIERI , IDEM , LEPRI , LO GIUDICE , LO MORO , LUCHERINI , MANASSERO , MARGIOTTA , MARTINI , MATURANI , ORRÚ , PADUA , PAGLIARI , PARENTE , PEZZOPANE , PUPPATO , RICCHIUTI , Gianluca ROSSI , RUTA , SAGGESE , SANGALLI , SANTINI , SCALIA , SOLLO e SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2014

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini
alle pari opportunità di apprendimento

Onorevoli Senatori. -- Per assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita, la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, l'educazione prescolare deve ricevere un'attenzione particolare e l'investimento per un'offerta di servizi educativi prescolari di qualità deve essere riconosciuto come interesse generale di tutta la comunità nazionale. L'importanza dei primi anni nella vita delle persone, delle condizioni materiali e relazionali in cui lì si vive e delle esperienze che si fanno, è stata ormai accertata dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche, e dalle neuroscienze. Anche gli economisti oggi pongono l'accento sulla necessità che, in una società globalizzata, s'investa nel capitale umano garantendo a tutti un'educazione prescolare di qualità. Il cambiamento del mercato del lavoro, introdotto dall'ingresso delle donne, e il cambiamento dell'economia con l'avvento della società della conoscenza, fa dei servizi educativi all'infanzia una leva decisiva della crescita del Paese. L'intervento sul capitale umano dei bambini costituisce sia una moderna lotta alle disuguaglianze che un moderno sostegno alle donne e ai genitori.

La scelta dell'ottica «zero-sei», che ridisegna il sistema dei servizi integrati dell'infanzia e la scelta del nido quale servizio educativo, non più a domanda individuale, rappresenta sia l'assunzione piena di quei diritti da parte delle politiche pubbliche, sia le risposte a quei mutamenti.

Oggi, a fronte della crisi economica e delle modifiche della Costituzione, che hanno implicazioni molto importanti per il settore dell'educazione prescolare, è necessario avviare politiche di grande respiro costruendo percorsi sostenibili di intervento che le realizzino, nella consapevolezza che si andrà a toccare punti nevralgici dell'assetto istituzionale e politico del nostro paese.

Il testo del presente disegno di legge sul sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei anni, riprende il lavoro fatto nelle precedenti legislature dalla Senatrice Anna Serafini, che si fece promotrice di una legge di iniziativa popolare, e lo sviluppa dopo un'approfondita riflessione su ciò che sta avvenendo nei Paesi europei, a partire dall'obiettivo posto dall'Unione europea di raggiungere il 33 per cento di posti nido entro il 2010; sulle leggi precedenti, a partire dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; sulle ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di asili nido, che hanno finalmente riconosciuto la natura educativa del nido come servizio di interesse pubblico; sulla riforma del titolo V

della Costituzione; sull'eccellenza maturata nei nidi e nelle scuole dell'infanzia in Italia; sulle concrete esperienze di coordinamento delle autonomie locali, nonché su quelle maturate nelle gestioni pubbliche e private.

Già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee ha riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni e al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Obiettivo non raggiunto dal nostro Paese e dunque rinviato al 2020.

L'importante rassegna *Starting Strong* dei sistemi educativi prescolari in 20 Paesi condotta nei primi anni del nuovo secolo dall'OCSE (2006), ha sottolineato la necessità di provvedere servizi educativi di buona qualità e ha indicato alcune priorità che assumono un rilievo particolare nella situazione italiana:

- un impegno importante della cosa pubblica nel settore;
- l'inserimento della progettazione dei servizi educativi prescolari nel quadro di politiche generali a favore dei bambini e delle loro famiglie volte a combattere la povertà e l'esclusione sociale;
- l'unificazione del settore dell'educazione della prima infanzia, assicurando complementarietà delle azioni di cura e di quelle formative e continuità degli interventi rivolti ai bambini per tutto il periodo prescolare;
- la scelta di un approccio universalistico, che miri a garantire a tutti i bambini l'accesso a servizi educativi di qualità piuttosto che a rispondere ai bisogni di determinate categorie di genitori o bambini.

Questa prospettiva è stata assunta recentemente anche dalla Commissione europea che ha ribadito l'importanza di garantire l'accesso universale a servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità, perché solo così essi potranno essere efficaci nel combattere le disuguaglianze sociali e tradursi in un risparmio successivo per la società.

L'esperienza realizzata in Italia nell'ultimo mezzo secolo in applicazione delle leggi n. 1044 del 1971 e 18 marzo 1968, n. 444, ottenute dalle lotte delle donne e dei movimenti sindacali, ha mostrato come i servizi educativi prescolari, nidi e scuole per l'infanzia, costituiscano un'importante fonte di occupazione diretta e indiretta e di sviluppo economico, garantiscano il benessere attuale dei bambini e il loro futuro successo scolastico, fornisca un sostegno fondamentale per i loro genitori nell'impegno educativo e nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La crescente domanda di servizi da parte delle famiglie testimonia la diffusa percezione sociale di queste loro funzioni. Vediamo, inoltre, ogni giorno come, anche a fronte della crescente presenza di famiglie con bambini piccoli provenienti da molti altri Paesi e portatori di culture diverse, i servizi prescolari possano svolgere una funzione fondamentale a sostegno della coesione sociale e nella lotta contro l'esclusione, diventando luoghi importanti nelle città, luoghi di incontro e confronto, di partecipazione e integrazione. Anche per questo oggi le politiche per l'infanzia sono considerate in molti Paesi europei un pezzo fondamentale del *welfare* locale. Ridisegnare queste politiche all'interno di un pensiero articolato sull'organizzazione delle nostre città è una questione complessa e cruciale per la vita democratica del nostro Paese.

Oggi noi abbiamo un sistema di educazione prescolare diviso in due segmenti separati secondo l'età dei bambini e delle bambine: quello dei servizi per l'infanzia per i bambini e le bambine sotto i tre anni e quello delle scuole dell'infanzia per i bambini e le bambine fino all'obbligo scolastico. I due segmenti differiscono per la rispettiva collocazione nel settore del sociale o dell'educazione ai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale), le conseguenti competenze istituzionali regionale o nazionale, le normative distinte, le competenze professionali e le condizioni lavorative degli operatori, la riflessione pedagogica. Entrambi i segmenti sono attualmente attraversati da tensioni e spinte regressive che, dimostrando scarsa attenzione ai diritti dei più piccoli cittadini, vogliono rispondere alla domanda sociale con servizi per l'infanzia senza condizioni minime di qualità e la continua riproposizione di anticipazioni dell'accesso alla scuola dell'infanzia e primaria. I nuovi assetti istituzionali introdotti dalla modifica del titolo V della Costituzione rischiano di allargare ulteriormente il divario tra i due segmenti, ma possono anche costituire una grande occasione per

potenziare e riqualificare entrambi a livello nazionale e locale in una prospettiva unitaria.

Questo disegno di legge ha come obiettivo l'estensione dell'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale. I nidi, che si rivolgono ai bambini e alle bambine sotto i tre anni, fanno tuttora riferimento alla legge n. 1044 del 1971 istitutiva del nido, che ne affidava la programmazione e regolamentazione alle regioni e la loro costruzione e gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto, com'è noto, sia una diversificazione crescente delle normative, sia una diffusione ineguale dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia sul territorio nazionale secondo la diversa capacità degli enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale ha riconosciuto i nidi come servizi fondamentali e quindi oggetto di finanziamento da parte della fiscalità generale, ma ancor oggi i servizi per l'infanzia gravano quasi interamente sui bilanci dei comuni che li gestiscono direttamente o attraverso accordi con iniziative del terzo settore o di privati. Negli ultimi anni, a fronte delle crescenti difficoltà economiche e dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e dalle norme sull'impiego di personale, alcune amministrazioni locali hanno rivisitato gli *standard* organizzativi previsti, abbassando la qualità dei servizi gestiti direttamente o proponendo a soggetti terzi condizioni economiche non tali da garantire né i diritti dei lavoratori né un'adeguata qualità dell'offerta educativa ai bambini e alle bambine. In altri casi, si è assistito a un aumento importante delle rette richieste alle famiglie con effetti regressivi nelle percentuali di frequenza e loro conseguenze nell'economia dei territori.

Il piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, varato dalla legge 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007), ha costituito l'occasione più importante dal 1971 per rilanciare politiche statali di promozione e sostegno dei servizi per i bambini e le bambine sotto i tre anni. L'attuazione del piano, che è stato rifinanziato solo nel 2008 e 2009, ha permesso di far salire la quota di utenti che si avvale di un servizio socio educativo pubblico (in gestione diretta o indiretta degli enti locali) dal 9,5 per cento al 14 per cento. Tuttavia, le differenze territoriali sono tuttora molto ampie, tali da configurare una vera e propria questione meridionale anche in questo settore.

Per ciò che attiene la scuola dell'infanzia, l'intervento progressivo dello Stato dal 1968, aggiungendosi all'impegno degli enti locali e di soggetti privati, ha permesso di coprire tutto il territorio nazionale arrivando ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i tre e i sei anni.

Tuttavia, l'obiettivo della generalizzazione dell'accesso per tutti i bambini e le bambine in età non è stato ancora raggiunto, soprattutto a fronte della ripresa demografica in atto in alcune regioni. Anche in questo caso, permangono importanti differenze tra le diverse aree del Paese, nella diffusione delle scuole e nell'assetto organizzativo.

Le scuole gestite direttamente dallo Stato danno risposta circa al 60 per cento e quelle paritarie pubbliche, cioè gestite dai comuni, circa al 12 per cento dei bambini in età. È ancora fondamentale il contributo delle associazioni e dei privati che dà risposta a più di un quarto dell'utenza. Ma queste percentuali variano fortemente da un territorio regionale all'altro e secondo la dimensione urbana: nelle regioni meridionali la scuola dell'infanzia è assicurata soprattutto dallo Stato, mentre le scuole comunali sono molto numerose nelle grandi città sia del Nord e Centro che del Sud e soffrono anch'esse dei vincoli alla spesa pubblica e dello stato dei bilanci comunali. La necessaria razionalizzazione delle risorse pubbliche e la regionalizzazione delle competenze scolastiche apre nuove prospettive relativamente al raccordo tra i diversi livelli di governo e tra i diversi gestori per progettare interventi coerenti sul territorio, in materia di opportunità di accesso e di qualità dell'offerta.

Per entrambi i segmenti zero-tre e tre-sei, quindi, urgente:

- escludere dal patto di stabilità gli interventi pubblici relativi al loro funzionamento;
- approntare un nuovo piano straordinario per l'estensione dell'offerta e il progressivo riequilibrio territoriale fino a dar risposta ad almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, prevedendo un sostegno finanziario non solo per l'istituzione di nuovi servizi e scuole ma anche per la loro successiva gestione, ridisegnare meccanismi di finanziamento

pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, superare le disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;

-- ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, superare le disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;

-- superare le disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori.

Come richiesto da anni da ben due leggi d'iniziativa popolare e numerose sottoscrizioni, è un'esigenza prioritaria l'abolizione della definizione del nido come servizio a domanda individuale, che ha contribuito a frenare l'estensione del servizio e ha scaricato sui soggetti gestori dei servizi e sulle famiglie costi crescenti di compartecipazione alla spesa del servizio. L'identità educativa e il carattere fondamentale del nido hanno già avuto riconoscimento in alcuni atti normativi, ma il nido attende ancora una legge che lo definisca servizio di interesse generale e per tutti i bambini. Inoltre, ai nidi oggi si affiancano in molte città altri tipi di servizi per i bambini sotto i tre anni, quali le sezioni primavera e i servizi integrativi, inclusi servizi organizzati in contesto domiciliare, che hanno trovato alcune definizioni a livello nazionale ma non in forma che precluda il proliferare di altri servizi di dubbia identità e qualità.

La disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per l'infanzia e insegnanti delle scuole per l'infanzia è di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell'esperienza dei bambini.

La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l'infanzia trova riscontro nelle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, ma deve essere perseguita come elemento necessario per garantire la qualità dell'esperienza dei bambini nei servizi per l'infanzia ovunque collocati e comunque denominati. Le iniziative di formazione continua devono essere assicurate a tutto il personale dei servizi per l'infanzia comunque denominati.

La scuola dell'infanzia gode di una legislazione nazionale e di norme regionali e provinciali per il diritto allo studio, è pienamente inserita nel quadro scolastico e formativo e la qualificazione universitaria prevista per il personale docente è comune a quella richiesta per gli insegnanti della scuola primaria. Tuttavia, sono troppo rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio.

Una nuova riflessione a livello nazionale e locale per progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili.

Il potenziamento dei sistemi territoriali integrati di servizi e scuole dell'infanzia, attraverso percorsi di formazione continua degli educatori e insegnanti e l'esercizio della funzione di coordinamento pedagogico che già caratterizzano molte esperienze nel nostro Paese sono indiscussi fattori di qualità dell'offerta educativa e come tali devono essere riconosciuti.

Questo nuovo testo propone dunque un nuovo quadro normativo che:

-- sappia valorizzare l'esperienza educativa dei bambini nei primi sei anni di vita e la sua continuità ricollocandola adeguatamente nell'intero percorso di formazione nell'arco della vita;

-- definisca per tutti i servizi per l'infanzia, ivi compresi i servizi in contesto domiciliare, e per le scuole dell'infanzia le età di accesso dei bambini e le principali caratteristiche funzionali;

-- cancelli la definizione dei nidi come servizi a domanda individuale e li riconosca come servizi di interesse generale con funzione fondamentale e per tutti i bambini;

-- riconosca come principi fondamentali che assicurano la qualità dell'offerta ai bambini e alle famiglie: la partecipazione delle famiglie, l'unicità della dimensione di cura e di educazione negli interventi rivolti ai bambini, adeguati rapporti numerici tra personale educativo e bambini accolti nelle diverse fasce di età, la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tutto il

- personale educativo, la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;
- indichi i livelli essenziali di prestazione che devono essere raggiunti dai servizi prescolari stabilendo il progressivo riequilibrio tra aree territoriali;
 - identifichi le competenze dei diversi livelli istituzionali nel regolamentare, programmare, gestire e monitorare l'offerta educativa per i bambini da zero a sei anni;
 - orienti verso la costruzione di sistemi territoriali integrati di tutti i servizi educativi prescolari.

L'articolo 1 definisce oggetto e finalità e afferma che tutti i bambini e le bambine hanno diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Questi diritti sono resi esigibili attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

I servizi educativi e scolastici del sistema integrato afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia e ne definisce i principi fondamentali, tra i quali la continuità educativa, il sostegno alla funzione educativa delle famiglie, la partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi rappresentativi, l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze linguistiche, culturali, religiose, etniche, la prevenzione di conseguenze determinate da disabilità o svantaggi di origine culturale e sociale; la promozione della qualità dell'offerta educativa attraverso il coordinamento pedagogico dei servizi, la qualificazione universitaria del personale. Al comma 3 è affermata l'esclusione dei servizi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale (decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 1983, n. 131) e la conseguente esclusione dal patto di stabilità.

L'articolo 3 definisce e classifica i diversi servizi educativi per l'infanzia e li distingue dai servizi integrativi che offrono ulteriori risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo.

L'articolo 4 definisce la scuola dell'infanzia come primo livello del sistema di istruzione, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica.

L'articolo 5 traccia la continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato attraverso attività di progettazione e di formazione comuni e la promozione attraverso i comuni di poli per l'infanzia.

Il titolo II traccia i livelli essenziali e le funzioni del sistema integrato per l'infanzia.

All'articolo 6, infatti, viene posto come livello essenziale il raggiungimento del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro il 2020; la generalizzazione quantitativa e qualitativa della scuola dell'infanzia; la possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli a piedi o con mezzi pubblici la distanza tra casa e servizio.

In un successivo regolamento saranno poi definiti livelli essenziali relativi a rapporti numerici appropriati tra personale educativo e ausiliario e i bambini accolti in funzione della loro età; i requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; la formazione continua in servizio di tutto il personale; i tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento; gli *standard* strutturali e organizzativi dei servizi, con riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.

È in sede di Conferenza unificata che vengono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali, necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

I livelli essenziali stabiliti dalla presente costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.

All'articolo 7 sono definiti le funzioni e i compiti dello Stato tra cui la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2; la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato; la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi; l'attivazione di un sistema informativo.

All'articolo 8 sono definite le funzioni e i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto delle norme generali e dei principi fondamentali e dei livelli essenziali, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e l'accreditamento. Le funzioni sono anche di indirizzo, programmazione e sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale, la determinazione degli *standard* qualitativi, la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione; la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento; l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza; il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia.

All'articolo 9 sono definiti le funzioni e i compiti degli enti locali per la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza, eccetera.

All'articolo 10 viene definita la partecipazione economica delle famiglie che non può essere superiore al 20 per cento del relativo costo medio, sono garantite forme di agevolazione o di esenzione totale secondo parametri indicati dall'ISEE. Al comma 3 viene prevista quale forma di *welfare* aziendale, per sostenere l'esigibilità del diritto di andare al nido dei bambini e delle bambine, l'erogazione da parte di aziende pubbliche o private, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno figli in età tre mesi -- tre anni un *voucher* spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione diretta comunale. Tale *voucher* non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 200 euro per singolo buono. Inoltre il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.

L'articolo 11 prevede il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia che, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

L'articolo 12 traccia le necessarie abrogazioni di leggi precedenti.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolga una propria relazione biennale sullo stato di attuazione della legge al Parlamento, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 14 prevede le necessarie coperture finanziarie. Al comma 1 il costo è definito sulla base di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, di seguito denominato «sistema integrato». A tale scopo detta le norme generali e stabilisce i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si conforma ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto europeo e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, rispetto e integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.
4. I servizi educativi e scolastici del sistema integrato per l'infanzia sono aperti senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini dalla nascita ai sei anni; sono servizi di interesse generale con funzione fondamentale e accesso universale.
5. I servizi del sistema integrato per l'infanzia afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

(Caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia)

1. Il sistema integrato è costituito dai servizi per l'infanzia e dalla scuola dell'infanzia, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali. Nella loro autonomia e specificità i servizi del sistema integrato costituiscono la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per la completa attuazione dei diritti previsti all'articolo 1.
2. Il sistema integrato:
 - a*) favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini e promuove azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;
 - b*) garantisce la sinergia, la coerenza e la continuità educativa tra i diversi servizi educativi e scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria;
 - c*) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le famiglie e apertura al territorio;
 - d*) valorizza l'accoglienza e il sostegno delle diversità linguistiche, culturali, religiose ed etniche e concorre, grazie a interventi personalizzati e a una mirata organizzazione degli spazi e delle attività, a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggi culturali o sociali;
 - e*) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale.
3. I servizi per l'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e sono esenti dal patto di stabilità.

Art. 3.

(Servizi educativi per l'infanzia)

1. I servizi educativi per l'infanzia sono costituiti da:

a) nido, micronido e sezione per bambine e bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi;

b) servizi integrativi: spazio gioco per bambine e bambini, centri per bambine e bambini e famiglie; servizi in contesto domiciliare.

2. I nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi e le sezioni per bambine e bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, concorrono con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini, ne rispettano la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuovono il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Essi operano in continuità con la scuola dell'infanzia, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva e assicurano il pasto e il riposo a tutti i frequentanti.

3. I servizi integrativi offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo ai diritti delle bambine e dei bambini e ai bisogni delle famiglie. Essi comprendono:

a) gli spazi gioco per bambini, che accolgono bambini da dodici a trentasei mesi in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile fino ad un massimo di cinque ore giornaliere per bambino;

b) i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, hanno caratteristiche di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione e incontro tra gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità;

c) i servizi in contesto domiciliare o in altro spazio a ciò destinato, comunque denominati e gestiti, sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più adulti in modo continuativo.

Art. 4.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, costituisce il primo livello del sistema di istruzione; essa opera in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con la scuola primaria.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, assicura l'effettiva eguaglianza delle opportunità e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori.

Art. 5.

(Continuità del percorso educativo e poli per l'infanzia)

1. La continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato intende favorire il processo evolutivo delle bambine e dei bambini, a svilupparne identità ed autonomia in un contesto unitario in cui le diverse articolazioni del sistema integrato per l'infanzia collaborano anche attraverso attività di progettazione e formazione comuni.

2. Al fine di potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità degli interventi educativi i comuni promuovono la costituzione di poli per l'infanzia, che accolgono in un'unica struttura o in edifici contigui più servizi educativi e scolastici per bambine e bambini in età da tre mesi fino a sei anni, per condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, offrire ai bambini di diversa età esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso. Il polo per l'infanzia può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo.

TITOLO II

LIVELLI ESSENZIALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA

Art. 6.

(I livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia)

1. Lo Stato garantisce il raggiungimento dei seguenti livelli essenziali delle prestazioni relative a:

- a) l'offerta di qualificati servizi educativi per l'infanzia fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro l'anno 2020;
 - b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, garantendone la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni;
 - c) la qualificazione universitaria del personale educativo di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia;
 - d) la possibilità per tutte le bambine e tutti i bambini di coprire la distanza tra casa e servizio o scuola in tempi ragionevoli a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:
- a) i rapporti numerici appropriati tra il personale educativo, il personale ausiliario e i bambini accolti in funzione dell'età dei bambini, della tipologia e dell'orario di apertura del servizio;
 - b) gli *standard* qualitativi delle prestazioni di tutti i servizi del sistema integrato: requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; formazione continua in servizio di tutto il personale; tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;
 - c) gli *standard* strutturali e organizzativi dei servizi, in riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere delle bambine e dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 2 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali, necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.

Art. 7.

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono allo Stato le funzioni concernenti:
- a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui al comma 2;
 - b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2;
 - c) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
 - d) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
 - e) l'attivazione di un sistema informativo.
2. Lo Stato assicura l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno in attuazione del Piano di azione nazionale.

Art. 8.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'accreditamento.
2. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano le funzioni concernenti:

- a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui all'articolo 7, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;
- b) la determinazione degli *standard* relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi e dei servizi integrativi;
- c) la definizione, per quanto di competenza, degli *standard* di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
- d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione di cui all'articolo 7;
- e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;
- f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;
- g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);
- h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 9.

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, competono ai comuni, singoli o associati, le funzioni concernenti:

- a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato, in coerenza con le funzioni delineate dagli articoli 7 e 8;
- b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato, per quanto di competenza;
- c) la promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale dei servizi e di iniziative di coordinamento pedagogico e scambio nell'ambito del sistema integrato;
- d) la definizione delle modalità organizzative e del coordinamento e di tutti i servizi del sistema integrato a gestione comunale diretta o indiretta;
- e) la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato con la scuola primaria.

Art. 10.

(Partecipazione economica delle famiglie)

1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 20 per cento per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

2. I comuni garantiscono forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.

3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Ticket nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione diretta comunale. Tale «Ticket nido» non

prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono. Il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.

Art. 11.

(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione».

2. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

3. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

4. Il Piano di azione, previo parere favorevole della Conferenza unificata, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema del Piano di azione è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

e) articoli 1, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni;

f) articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

g) articolo 3, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Art. 13.

(Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Il Piano di azione prevede l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 500 milioni per l'anno 2014, in euro 700 milioni per l'anno 2015, in euro 900 milioni per l'anno 2016, in euro 1.200 milioni di euro per l'anno 2017, in euro 1.400 milioni di euro per l'anno 2018 e in euro 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.

3. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2016».
4. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2,1 per mille a decorrere dall'anno 2014».
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 28 febbraio 2015, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2 e in euro 16, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, comma 1, lettere a) e h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - b) articolo 17, comma 1, lettere d), e), g), g-bis), h) e l) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - c) articolo 26-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
 - d) articolo 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - e) articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - f) articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 giugno 2018 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone a decorrere dall'anno 2018, nella manovra di finanza pubblica, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1260
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

Titolo breve: *sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 75 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

[N. 77 \(pom.\)](#)

18 marzo 2014

[N. 71 \(pom.\)](#)

19 marzo 2014

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 78 \(pom.\)](#)

19 marzo 2014

(rinvio dell'esame)

[N. 73 \(ant.\)](#)

25 marzo 2014

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 79 \(pom.\)](#)

1 aprile 2014

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 81 \(pom.\)](#)

1 aprile 2014

(rinvio dell'esame)

[N. 80 \(ant.\)](#)

2 aprile 2014

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

| | |
|--|------------------------|
| N. 83 (pom.) 8 aprile 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizione informale |
| N. 83 (pom.) 8 aprile 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N. 84 (pom.) 9 aprile 2014 | |
| N. 85 (pom.) 9 aprile 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 93 (pom.) 29 aprile 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 91 (ant.) 8 maggio 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N. 96 (pom.) 14 maggio 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 94 (pom.) 27 maggio 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N. 97 (pom.) 27 maggio 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 95 (pom.) 28 maggio 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N. 98 (pom.) 28 maggio 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 101 (pom.) 3 giugno 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |
| N. 97 (pom.) 4 giugno 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N. 102 (pom.) 4 giugno 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi | Audizioni informali |

| | |
|--|--|
| N_98 (pom.) 10 giugno 2014 | Congiunzione di S.753 , S.1359 Adottato testo base S.1260. (rinvio dell'esame) |
| N_99 (pom.) 11 giugno 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N_100 (pom.) 17 giugno 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N_102 (pom.) 24 giugno 2014 | (rinvio dell'esame) |
| N_103 (pom.) 25 giugno 2014 | Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 luglio 2014 alle ore 12:00 |
| N_104 (pom.) 1 luglio 2014 | |
| N_115 (pom.) 30 luglio 2014 | |
| N_116 (pom.) 31 luglio 2014 | |
| N_118 (pom.) 5 agosto 2014 | |
| N_122 (pom.) 9 settembre 2014 | |
| N_171 (pom.) 31 marzo 2015 | |

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 75 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 15.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO REGGI

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Reggi, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

Il sottosegretario REGGI, nel ringraziare la Commissione, assicura che l'Esecutivo lavorerà in stretto contatto con il Parlamento, proprio al fine di valorizzare il rapporto di collaborazione tra i due organi.

PER UN AUGURIO DI PRONTA GUARIGIONE AL SENATORE LIUZZI

Il [PRESIDENTE](#) rivolge a nome della Commissione un augurio di pronta guarigione al senatore Liuzzi, che ha subito un lieve infortunio.

Si associa la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00702 della senatrice Serra sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, sottolineando che con la legge n. 296 del 2006 è stato chiuso il canale di reclutamento delle graduatorie permanenti, trasformate, appunto, ad esaurimento. Dopo aver rimarcato che tale scelta è stata più volte confermata dal Governo e dal Parlamento e risulta coerente con l'attuale sistema di reclutamento, riferisce che i casi di inserimento di docenti nelle predette graduatorie, avvenuti successivamente alla loro chiusura, sono relativi a situazioni del tutto eccezionali di soggetti che avevano precedentemente maturato legittime aspettative. Nell'ambito di questi casi rientrano l'inserimento dei docenti che si erano abilitati attraverso il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione in educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, che è stato disposto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, e concretamente realizzato con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, e l'inserimento dei docenti che si erano abilitati attraverso il secondo e il terzo ciclo del medesimo percorso di formazione, disposto dall'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e poi attuato con il decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012.

Fa presente peraltro che, in base al secondo di tali interventi normativi, i docenti interessati sono stati inseriti in una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento anziché nella terza fascia, come è invece avvenuto con il precedente decreto-legge n. 137 del 2008. La differenza tra le due soluzioni è riconducibile non solo allo scarto temporale tra i due interventi normativi (che riguardano docenti che hanno conseguito l'abilitazione in momenti diversi) ma anche alla necessità di salvaguardare il principio, ribadito peraltro dal citato articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, della chiusura delle graduatorie in questione. Sottolinea del resto come l'istituzione della fascia aggiuntiva rappresenti una forma di valorizzazione del percorso formativo dei docenti che hanno frequentato il corso abilitante negli ultimi anni di sua attivazione e che hanno conseguito l'abilitazione in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema di reclutamento, basato sul concorso pubblico e sul tirocinio formativo attivo.

Afferma dunque che il passaggio nella terza fascia dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, auspicato dagli interroganti, non può essere realizzato con il decreto di aggiornamento delle graduatorie ma richiede necessariamente un intervento normativo i cui effetti sono allo studio del Ministero. Segnala infine che le sentenze della Corte costituzionale citate nell'interrogazione non riguardano la questione in esame, ma la diversa fattispecie delle modalità di inclusione nelle

graduatorie ad esaurimento di province diverse da quella di appartenenza.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, tenuto conto che la questione è oggetto di attenzione da parte del Governo, anche se non si è ancora giunti ad una soluzione definitiva. Lamenta pertanto l'insorgere di disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati e si domanda quale possa essere in concreto l'effettivo intervento normativo evocato dal Sottosegretario.

Il sottosegretario REGGI risponde poi all'interrogazione n. 3-00577 del senatore Campanella sulla mancata erogazione delle borse per il diritto di studio presso l'Università di Palermo, sottolineando che le modalità e la tempistica del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio da parte dell'università degli studi di Palermo, competente alla relativa riscossione, all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU), sono definite attraverso accordi che vengono assunti ogni anno tra i vertici amministrativi dei rispettivi enti. Si tratta di una prassi che è da tempo in vigore tra le due istituzioni interessate e che consente all'università di regolare il trasferimento delle risorse tenendo conto delle proprie esigenze di bilancio e scongiurando situazioni di sofferenza di liquidità, a volte causate dai ritardi che si verificano nei trasferimenti statali e regionali.

Riferisce poi che le modalità di erogazione delle risorse concordate tra i due enti non hanno mai creato ostacoli al regolare svolgimento della funzione istituzionale dell'ERSU, né hanno inciso negativamente sul conferimento delle borse di studio agli studenti assegnatari. In particolare, per quanto riguarda la copertura delle borse di studio per l'anno accademico 2012-2013, comunica che le relative risorse, pari a complessivi euro 6.924.587,79, sono state integralmente trasferite e non si sono verificate situazioni di mancata assegnazione della borsa agli studenti vincitori del concorso. Per quanto attiene, invece, all'anno accademico 2013-2014, fa presente che l'università di Palermo ha quantificato le somme incassate, pari a euro 6.878.564,21, e ne ha dato notizia all'ERSU con nota del 3 febbraio 2014, rinviando ai successivi accordi la definizione delle modalità e dei tempi di versamento.

Rende peraltro noto che, a detta dell'università interessata, è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo di confronto tra le due amministrazioni al fine di tradurre la descritta prassi di erogazione delle risorse provenienti dalla tassa regionale per il diritto allo studio in un accordo formale e per eventualmente definire tempi più certi per i versamenti. Assicura conclusivamente un'attenta vigilanza da parte del Ministero e, nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione delle misure eventualmente necessarie qualora emergessero situazioni tali da prospettare un pregiudizio per il diritto allo studio degli studenti universitari.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto*), dopo aver evidenziato che sono stati da più parti segnalati numerosi casi di disagio per gli studenti, sollecita il Governo a consentire la partecipazione di rappresentanti degli studenti nelle occasioni di confronto tra la Regione e l'università, nell'ottica di permettere loro di suggerire eventuali correttivi. Si dichiara dunque parzialmente soddisfatto della risposta, atteso che una piena soddisfazione è a suo avviso condizionata dalla disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere la sollecitazione avanzata.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI** (PD) ringrazia il Presidente per aver avviato l'esame del disegno di legge in titolo, che mira ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita. Afferma infatti che l'importanza dei primi anni di vita, delle condizioni materiali e relazionali in cui si vive e delle relative esperienze è stata ormai accertata dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze. Registra tuttavia con preoccupazione l'esistenza in Italia di un forte divario, sul piano economico e sociale, che si traduce in diverse condizioni materiali e in diverse opportunità per i bambini e le bambine.

Dopo aver sottolineato inoltre il rilievo di una educazione di qualità, pone l'accento sul tasso di occupazione femminile, segnalando che al Centro-Nord, dove la copertura degli asili nidi ha pressoché raggiunto i parametri europei, si registrano buoni tassi di occupazione delle donne, mentre al Sud tali livelli sono assai bassi anche in correlazione con una insufficiente garanzia degli asili nido.

A ciò si aggiunge anche che il tasso di dispersione scolastica, insieme ai livelli di apprendimento, è condizionato dalla frequenza di un asilo nido e della scuola dell'infanzia. Rammenta peraltro che l'Italia deve ridurre la dispersione scolastica entro il 2020 dal 20 al 10 per cento.

In tale contesto giudica perciò urgente il disegno di legge, che completa un lungo percorso iniziato da una proposta di legge di iniziativa popolare fatta propria dall'allora senatrice Anna Maria Serafini, arricchita successivamente di ulteriori contenuti. Rileva infatti che anche nei comuni dove i servizi per la fascia di età 0-6 anni sono attualmente presenti, i relativi costi sono diventati insostenibili. Occorre dunque una nuova modalità di finanziamento del sistema integrato, che individui i livelli essenziali e promuova un governo pubblico. Evidenzia peraltro che attualmente nella scuola dell'infanzia sono presenti molte scuole paritarie, in gran parte gestite dai comuni, con conseguenti oneri per i bilanci degli enti locali. Fa presente inoltre che l'impegno dello Stato oppure dei comuni varia fortemente da un territorio all'altro, al punto che nelle Regioni settentrionali è molto più diffusa la scuola dell'infanzia comunale, che invece è pressoché totalmente statale nel Mezzogiorno. Nella prospettiva di assicurare le stesse opportunità a tutti i bambini e le bambine e di estendere tali servizi, il testo prevede il finanziamento di una quota capitaria da parte di Stato, Regioni ed enti locali, proprio per dare certezza di esigibilità dei predetti diritti.

Ritiene poi essenziale escludere i costi del sistema istruzione dai vincoli del Patto di stabilità, in quanto si tratta di fatto di investimenti. Si augura in proposito che tale richiesta diventi uno dei temi del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea. Tra le priorità messe in risalto dal testo, la relatrice menziona un impegno pubblico di rilievo; l'inserimento della progettazione dei servizi educativi prescolari nel quadro di politiche generali a favore dei bambini e delle loro famiglie per combattere la povertà e l'esclusione sociale; l'unificazione del settore dell'educazione della prima infanzia, garantendo la continuità educativa e un adeguato livello di preparazione del personale; la scelta di un approccio universalistico. Sottolinea inoltre l'importanza per gli enti locali di una maggiore flessibilità tra le sezioni del nido e quelle della scuola materna, allo scopo di promuovere "poli dell'infanzia".

Rimarca indi l'importanza di concepire l'asilo nido non come servizio a domanda individuale ma come diritto per ogni bambino. Nel rilevare che il provvedimento è volto anche a superare le

diversità di trattamento economico dei lavoratori del settore, si sofferma sul diritto al riposo dei bambini e sulla necessità di prevedere servizi integrativi che si affianchino agli asili e alla scuola dell'infanzia per sostenere la genitorialità. Cita al riguardo i servizi domiciliari, che devono essere provvisti di requisiti qualitativi adeguati.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che il testo è atteso da anni e sollecita lo svolgimento di un ciclo di audizioni nelle quali coinvolgere anzitutto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'Unione delle province italiane (UPI), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ed eventuali esperti, proprio per valorizzare le buone pratiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 21*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore aveva illustrato una bozza di risoluzione, allegata a quel resoconto.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), nel rimettersi alla bozza di risoluzione già illustrata, precisa che da contatti informali con il nuovo Esecutivo, sembra che quest'ultimo sia intenzionato a farsi carico della presentazione di una proposta di normativa primaria che risolva tutte le situazioni rimaste in sospeso ed evidenziate nella summenzionata bozza di risoluzione. Pare perciò che la scelta fra iniziativa governativa e iniziativa parlamentare sia risolta a favore della prima ipotesi, che del resto appare logica in quanto si tratta di un testo inevitabilmente molto tecnico.

Il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) prende atto della disponibilità del Governo e conviene sulla tecnicità della materia. Rimarca tuttavia l'esigenza che l'approfondita discussione svolta in Commissione attraverso le numerose audizioni ed il dibattito sull'atto in titolo non vada dispersa. Osserva perciò che potrebbe essere più opportuno ricorrere allo strumento della legge delega con la fissazione di principi e criteri direttivi omogenei rispetto alle risultanze del lavoro finora compiuto.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Bocchino, sottolineando come la legge delega rischi di lasciare maggiori margini di discrezionalità al Governo, mentre il disegno di legge di iniziativa governativa, a parte la forza politica di cui sarebbe investito, dovrebbe comunque essere discusso e approvato secondo le vie ordinarie dal Parlamento.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede indi al relatore due modifiche allo schema di risoluzione presentato. In particolare, propone che il divieto di cessione al produttore dei diritti connessi venga

espressamente inserito fra gli impegni al Governo di cui al paragrafo 6. Quanto poi alla distinzione fra *collecting* miste e pure, pone l'accento sul rischio che le prime configgano con l'obiettivo di tutelare gli artisti e con il summenzionato divieto di cessione dei diritti connessi. Auspica perciò una indicazione più chiara in favore delle *collecting* pure.

Risponde il relatore [MARTINI](#) (PD) il quale, relativamente alla prima richiesta, osserva che il paragrafo 6 è sostanzialmente una sintesi dei paragrafi precedenti. Per recepire la indicazione della senatrice Montevocchi si dichiara tuttavia disponibile ad inserire, all'impegno n. 6, una precisazione secondo cui l'approvazione di nuove norme primarie sulla materia dovrà avvenire sulla base degli elementi elencati al paragrafo 5. In questo modo, oltre al divieto di cessione, sarebbero compresi anche tutti gli altri punti evidenziati.

Quanto alla seconda richiesta della senatrice Montevocchi, fa presente che allo stato non vi è alcun divieto di *collecting* miste.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) suggerisce allora di integrare il secondo capoverso del paragrafo 5 con la precisazione che le *collecting* miste prevedano opportuni correttivi per evitare conflitti di interesse.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) si dichiara disponibile ad accogliere tale suggerimento e riformula conseguentemente la bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario REGGI rivolge anzitutto un indirizzo di saluto alla Commissione da parte del sottosegretario Lotti, impossibilitato a partecipare alla seduta di oggi per motivi istituzionali.

Ringrazia poi la Commissione per il difficile lavoro di analisi e ricognizione dei diversi interessi in campo e per la puntuale ricostruzione delle attuali disfunzioni.

Le modifiche normative approvate fra il 2009 e il 2012 hanno del resto reso assai problematica la transizione da un sistema monopolistico ad uno liberalizzato e la conseguente instabilità normativa ha indotto a considerare le riforme come permanentemente reversibili, impedendo una stabilizzazione del sistema.

Nel riconoscere la complessità del passaggio e l'incertezza del suo approdo, reputa tuttavia che il coinvolgimento di soggetti privati nell'attività di intermediazione sia ormai un dato acquisito, come testimoniato dalla presenza di otto società private. Occorre tuttavia evitare, prosegue il Sottosegretario, di fermarsi ad una liberalizzazione parziale o comunque inefficace. A tal fine è necessario a suo avviso distinguere con nettezza le funzioni pubbliche e mutualistiche da quelle private e commerciali, attraverso una normativa organica di settore alla cui promozione il Governo conferma senz'altro la sua disponibilità, confidando nell'essenziale supporto parlamentare e ponendosi in linea con le imminenti prescrizioni comunitarie.

In quella sede, si valuterà l'opportunità del ricorso ad un consorzio privato a vigilanza pubblica ovvero ad un'autorità garante cui affidare le funzioni pubbliche. Saranno inoltre considerate le migliori modalità per la distribuzione dei residui attivi, nonché per la gestione e tutela dei diritti degli artisti cosiddetti "apolidi". Infine, sarà fatta una riflessione sull'utilità o meno di una graduale convergenza fra il diritto d'autore e il diritto connesso.

Il Sottosegretario, nel ribadire dunque l'impegno del Governo a farsi carico di una proposta di normativa primaria per il settore, conferma altresì l'intenzione di rendere quanto prima operativo il decreto interministeriale di riordino.

Il [PRESIDENTE](#), prima di passare alla votazione, desidera ringraziare il relatore Martini per la gestione di una materia estremamente complessa, reputando che le audizioni svolte e il dibattito

sviluppatosi in Commissione abbiano contribuito in maniera determinante a chiarire gli errori del passato e a indicare la strada per un efficace riordino del settore, secondo una logica che dovrebbe più spesso contraddistinguere l'interazione tra Governo e Parlamento.

Previe dichiarazioni di voto a nome dei rispettivi Gruppi della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), favorevole, e [SIBILIA](#) (FI-PdL XVII), astenuto, e dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di risoluzione del relatore, come riformulato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni dei rappresentanti dei sindacati di FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA, e del Commissario dell'ENEA, i quali hanno consegnato alcune documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 62 (Doc. XXIV, n. 21)

Premessa

La 7ª Commissione ha esaminato approfonditamente, con molte audizioni e l'ascolto di tutti i soggetti coinvolti, la situazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori (AIE), alla luce della difficile situazione creatasi negli ultimi mesi, prendendo atto di:

- una fase di sostanziale blocco del sistema dei pagamenti - al netto di quelli assicurati dai liquidatori del vecchio IMAIE - nella transizione che deve portare il sistema a regime dopo la costituzione del nuovo IMAIE e dopo la legge di liberalizzazione del settore, con grave pregiudizio per gli aventi diritto;
- una grande diversità di posizioni e di un clima di esacerbato conflitto nelle relazioni tra le *collecting*, che è frutto in particolare delle pesanti scorie legate alla vicenda della liquidazione del vecchio IMAIE (e delle responsabilità connesse).

La Commissione ha orientato le proprie riflessioni e prese di posizione intorno ad alcuni obiettivi di

interesse generale, dai quali in ogni caso non si può prescindere.

Punto di partenza è infatti l'esigenza di far funzionare al meglio il sistema, così come definito dalla legge di liberalizzazione, traguardo che appare ad oggi seriamente impedito o ostacolato. A tale scopo è essenziale superare i motivi del contenzioso e dare nuove certezze a tutti gli operatori, nel presupposto che dalla liberalizzazione non si torna indietro, mentre occorre rimuovere gli ostacoli al suo pieno e corretto funzionamento, mettendo al primo posto le irrinunciabili esigenze degli aventi diritto (AIE).

1. La procedura di liquidazione del vecchio Imaie

La Commissione ha interrogato, nel corso delle audizioni, i liquidatori del vecchio IMAIE, ricevendo tutte le informazioni sulla procedura in corso e sulle iniziative prese per dare la massima soddisfazione possibile agli aventi diritto. Il quadro rappresentato evidenzia che si è "sostanzialmente esaurita l'attività di contrattualizzazione e di recupero delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009" e che "la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1°.1.2008-14.7.2009".

L'obiettivo è quello di "completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014". Alla data odierna, dice infine la relazione dei liquidatori, "le disponibilità liquide (depositi bancari e gestioni) della procedura ammontano a complessivi 99 milioni di euro circa". Pur comprendendo che i liquidatori operano sotto l'egida del Tribunale di Roma, appare importante che il Governo agevoli il loro compito, in modo che i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto.

2. L'approvazione del decreto interministeriale di riordino

Essenziale sarà - in pari tempo - l'approvazione del decreto interministeriale di riordino della materia. L'adozione del provvedimento, costruito con un ampio quanto faticoso coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, può consentire di risolvere alcuni problemi rilevanti, anche se non tutti. Gli aspetti più importanti normati dal decreto saranno infatti:

- la definizione, in prima applicazione, delle figure di artista primario e comprimario, indispensabile per "poter effettuare la ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto in presenza di criteri differenti adottati dalle diverse società di *collecting*". Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, interpellato già nel luglio 2013, ha fortemente caldeggiato il varo di "una disciplina transitoria e sperimentale che preveda, per un periodo iniziale di tempo, l'impiego di definizioni valide per tutti gli operatori, al fine di favorire il pacifico avvio delle contrattazioni";
- la libertà delle imprese accreditate a concludere accordi sulle modalità e le condizioni più utili a favorire un'equa e celere ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti. La disposizione implicitamente sancisce la necessità di rispettare il principio generale per cui l'individuazione dell'intermediario abilitato ad incassare i compensi spetta all'artista che conferisce mandato ad una *collecting* e non al produttore o utilizzatore che deve versare i compensi (audio e video). Sarà peraltro inserita una clausola di salvaguardia, in caso di mancato accordo fra intermediari, a vantaggio dei comprimari, che rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione attuale;
- l'inclusione nel perimetro della liberalizzazione dei compensi per copia privata spettanti agli AIE, insieme all'inserimento di una disposizione transitoria che assegna alle imprese accreditate una quota dei compensi per copia privata, per gli anni 2012-13, proporzionale al numero dei mandati espliciti di ogni *collecting*;
- il principio dell'interoperabilità delle banche dati possedute da ogni associazione, con l'introduzione di sanzioni per chi non adempie all'obbligo di comunicare i dati relativi alle

interpretazioni degli artisti;

- il concetto che il criterio contabile della competenza è elemento discriminante per l'individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è effettuata la comunicazione di accreditamento. Sulla decorrenza si sono manifestate forti contrarietà, che hanno portato alcuni soggetti a ricorrere all'Antitrust. Il Dipartimento per l'editoria ha avviato uno specifico approfondimento con l'Autorità garante, nel quadro del più ampio confronto già in essere su eventuali profili anticoncorrenziali di accordi recentemente conclusi;
- l'assenza di qualunque strumento di rappresentanza obbligatoria per gli AIE che non hanno conferito mandato ad alcuna impresa accreditata, determinando di fatto la decadenza della rappresentanza obbligatoria del nuovo IMAIE, ma raccogliendo al tempo la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore affinché "venga monitorata con attenzione la situazione degli artisti che, per varie ragioni sociali o economiche (ad esempio perché maturano annualmente compensi di importo limitato), non siano informati della liberalizzazione dalle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi".

3. La prospettiva occupazionale dei dipendenti del nuovo Imaie

In questo quadro di transizione si aggiunge un nuovo, delicato problema: la situazione dei lavoratori del nuovo IMAIE, resa critica dall'avvio della procedura di licenziamento decisa dal consiglio di amministrazione dell'Ente. Al di là delle cause riferibili allo stallo del mercato dell'attività di intermediazione, che produce anche per il nuovo IMAIE un momento particolarmente critico dal punto di vista economico-finanziario, viene in evidenza in questa vicenda la contraddizione insita nella doppia scelta compiuta dal Legislatore nel giro di pochi anni: nel 2010 si è registrata la conferma nel nuovo IMAIE della funzione generalista e mutualistica, comprensiva del carico dei lavoratori e, nel 2012, si è avviata la liberalizzazione del settore, con conseguente messa in mora della funzione del nuovo IMAIE appena confermata.

La Commissione ritiene che il Governo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, debba seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, anche in considerazione del fatto che la stessa norma istitutiva dell'Ente indica tra le finalità quella di "garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali". È indispensabile al riguardo fare una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato potrà considerarsi a regime, anche considerando il fatto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggerite se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti.

La questione della tutela dei lavoratori dipendenti ha ovviamente una portata generale e riguarda il personale di tutte le *collecting*. È auspicabile, e andrà in ogni caso monitorato, che un corretto sviluppo del mercato liberalizzato possa creare nuovi posti di lavoro. Non è ovviamente ragionevole attendersi una rilevante crescita occupazionale, ma le dinamiche competitive potrebbero spingere gli operatori ad adoperarsi per potenziare l'attività di riscossione e la gamma dei servizi offerti ai soci, ottenendo per questa via un aumento, per quanto lieve, del numero complessivo di occupati del settore.

Inoltre, ove ciò si rendesse necessario, diverse *collecting* hanno dichiarato nelle audizioni la disponibilità ad assorbire parte del personale del nuovo IMAIE.

4. Le questioni che rimangono aperte

A valle degli aspetti legati all'attenta gestione della fase di transizione in corso, è doveroso segnalare al Governo e al Parlamento che rimangono aperte alcune importanti questioni, sulle quali proseguire l'attività istituzionale ed associativa di tutti i soggetti coinvolti. Si possono segnalare, come esempio, le seguenti problematiche:

- come risolvere in via definitiva la condizione dei cosiddetti "apolidi", gli AIE che non

conferiscono mandato ad alcuna *collecting*? Va qui considerata la raccomandazione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore che "venga monitorata con attenzione la situazione di artisti che non siano informati della liberalizzazione delle imprese accreditate, al fine di accertare che non vengano lasciati senza adeguata rappresentanza e, quindi, senza protezione dei propri interessi";

- occorre pensare al necessario superamento della situazione che vede, nel settore della musica, la coincidenza tra produttori e riscossori, il che determina un'anomalia operativa e il possibile determinarsi di un concreto conflitto d'interessi;
- bisogna evitare il costituirsi di condizioni di *dumping* sindacale, di una competizione non ben regolata tra le varie *collecting*, con il rischio di un danno diretto proprio per gli aventi diritto, così come va scongiurato il determinarsi di situazioni in cui siano gli utilizzatori a "scegliersi" le *collecting* cui pagare i compensi, secondo una concezione distorta della liberalizzazione;
- occorre andare in tempi rapidi alla costituzione di un consorzio di *collecting*, che coordini le attività, detenga la banca-dati e renda fluido il funzionamento del mercato.

Questo coordinamento va fatto in via volontaria e paritaria, distinguendo i ruoli di arbitro e giocatore, e puntando ad un'ottimizzazione del sistema. Se non fosse possibile raggiungere un accordo tra *competitor* circa la creazione del consorzio, la funzione di controllo del mercato potrebbe essere affidata ad una autorità indipendente già esistente, quale ad esempio una sezione specializzata dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come peraltro auspicato in molte sedi istituzionali.

5. L'esigenza di nuove norme primarie per governare la transizione

La complessiva riflessione svoltasi sulla situazione dei diritti connessi ha fatto emergere alcune criticità di fondo del sistema, che è giusto aver presente per poter operare al meglio in questo delicato settore. Esemplificando:

- è in arrivo, in tempi stretti, una direttiva europea sulla materia, la quale sembra voler spingere verso una ampia liberalizzazione, sicuramente dei diritti per l'uso *on line* ma, in senso generale, anche per l'attività tutta. Le autorità italiane dovranno ovviamente tenerne conto, anche solo per dire - ove si verificasse che è questa la verità - che noi il passo l'abbiamo già fatto;
- è opportuno pensare ad una più ampia ed articolata riforma dell'assetto dell'intero settore, valutando l'opportunità che siano ammesse *collecting* "pure", ossia composte di soli artisti o soli produttori oppure - come sta accadendo adesso - anche *collecting* "miste". In quest'ultimo caso, tuttavia, occorrerebbero opportuni correttivi volti ad evitare potenziali conflitti di interesse. Tale riflessione potrebbe essere completata alla luce dell'effettivo andamento delle dinamiche del mercato liberalizzato, una volta assorbita la prima applicazione sia della normativa sui requisiti minimi sia del decreto attuativo di riordino;
- si evidenzia la stridente differenza che viene a determinarsi tra la situazione del diritto d'autore e quella del diritto connesso: del tutto "monopolistico" il primo (concentrato nella responsabilità della SIAE), liberalizzato in modo non del tutto regolato il secondo. L'incongruenza patente di questa situazione determina uno squilibrio sistemico che necessita una seria valutazione da parte del Governo e del Parlamento;
- è richiesta una messa a punto della diversità di situazione dei vari settori (in particolare musica e video), che probabilmente richiede una separazione (o articolazione) della gestione per tipologia di spettacolo, come succede in altre parti d'Europa e del mondo;
- va introdotto il divieto di cessione ai produttori del diritto connesso, a tutela e garanzia della parte più debole contrattualmente, obiettivo da tempo invocato dai rappresentanti di tutte le *collecting* degli AIE;
- va eliminata, ove venissero abrogate le previsioni normative che attribuiscono in esclusiva al nuovo IMAIE particolari finalità di natura mutualistica o pubblicistica di carattere generale nei confronti dell'intera categoria degli AIE, la vigilanza pubblica oggi esistente. Essa diventerebbe un

fattore negativo fuori quadro nel nuovo contesto;

- occorre definire un livello più adeguato, nel senso di una loro elevazione, delle sanzioni a carico degli utilizzatori che non effettuano il versamento dei compensi spettanti agli AIE, atteso che la questione non è risolvibile sulla base della fonte normativa che legittima il decreto di riordino.

Un intervento legislativo organico e coerente a livello di normativa primaria è più che mai opportuno. Il decreto di riordino non opera e non potrebbe operare infatti che all'interno del perimetro definito dal quadro normativo vigente nel 2010, superato dalla successiva liberalizzazione. La Commissione dichiara pertanto la sua piena disponibilità a lavorare concretamente sul tema, sia misurandosi su un'organica proposta legislativa del Governo sia assumendosi l'onere di un'iniziativa in prima persona.

6. Impegni al Governo

Alla luce del quadro suesposto, la Commissione impegna il Governo:

1. a mettere in atto tutti gli sforzi possibili per agevolare il compito dei liquidatori affinché i diritti acquisiti vengano garantiti al più presto;
2. ad intervenire, anche con l'adozione di una specifica norma primaria, affinché il residuo attivo della liquidazione (circa 99 milioni di euro) sia ripartito tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi sulla base di criteri di rappresentanza effettivi e sostanziali;
3. a dare piena attuazione al decreto di riordino, tenendo conto delle eventuali segnalazioni in materia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e a verificare costantemente l'evolversi della situazione;
4. nell'esercizio dell'attività di vigilanza, a seguire con attenzione le vicende dei dipendenti del nuovo IMAIE, svolgendo una valutazione più accurata della situazione una volta che il mercato sarà a regime, tenuto conto che le problematiche economiche potrebbero essere parzialmente alleggerite se venisse introdotto un sistema sanzionatorio efficace a carico degli utilizzatori inadempienti nelle comunicazioni e/o nei pagamenti;
5. a valutare l'opportunità di affidare la funzione di controllo ad un'autorità indipendente già esistente, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo circa la creazione del consorzio;
6. a sostenere l'approvazione di nuove norme primarie sulla materia, sulla base delle indicazioni elencate nel paragrafo 5, in quanto non è possibile procedere solo mediante decreti o accordi tra le parti su un terreno non chiaramente definito.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 77 (pom.) del 18/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 18 MARZO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO ANGELA D'ONGHIA

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Angela D'Onghia, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nel ringraziare la Commissione, manifesta piena disponibilità ad instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con la Commissione, che sarà ancor più fattivo nel momento in cui saranno conferite le rispettive deleghe ai Sottosegretari.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-00677 della senatrice Serra sul fenomeno del bullismo nelle scuole, ricordando che fin dall'emanazione del decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, recante risorse e strumenti di supporto per il personale scolastico, l'azione del Ministero per il contrasto al bullismo si è svolta in maniera costante e decisa. Ricorda in proposito i progetti realizzati nell'ambito del piano nazionale "Più scuola meno mafia", vale a dire i progetti *Open Eyes* e *Nausicaa*, con la realizzazione di sportelli per l'aiuto alle vittime di casi di bullismo e *cyber bullismo*; il progetto *Tabby*, approvato nel quadro del programma Daphne III 2007-2013, grazie al quale sono stati prodotti materiali didattici per gli studenti e un manuale destinato agli insegnanti in materia di valutazione della minaccia di *cyber bullismo* nei giovani; il progetto "*Safer Internet-Generazioni Connesse*" per un uso consapevole di *internet*, mediante la creazione del portale URP *Social*, primo social telematico realizzato da una pubblica amministrazione per la discussione e l'approfondimento di temi comprendenti anche il *cyber bullismo*.

Riferisce poi che altre iniziative sono in corso di studio e valutazione, tra cui la riorganizzazione degli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, nei quali potrebbero essere inserite figure professionali adeguate a fornire una consulenza iniziale ai soggetti vittime di discriminazioni.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità vittime di episodi di bullismo, richiama gli atti generali in materia di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e di organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, vale a dire la direttiva del 27 dicembre 2012 e la relativa circolare applicativa del 6 marzo 2013. Precisa infatti che detta direttiva, introducendo l'area dello svantaggio scolastico nell'ambito dei BES, che ricomprende anche i soggetti coinvolti a diverso titolo nel fenomeno del bullismo, prevede l'elaborazione di nuovi strumenti utili alla personalizzazione e alla flessibilità degli interventi didattici e psicopedagogici.

Rende altresì noto che anche i Centri territoriali di supporto hanno ampliato le proprie competenze all'area dei BES, attraverso una riorganizzazione della rete regionale e una più efficace interazione con le componenti attive sul territorio nei processi di inclusione scolastica. Ricorda, a tal proposito, che il decreto ministeriale n. 821 dell'11 ottobre 2013 ha previsto lo stanziamento di euro 1.159.222 per il potenziamento della rete dei suddetti centri.

Per quanto riguarda gli strumenti forniti al personale docente e non docente per contrastare il fenomeno in esame, segnala in conclusione che il citato decreto ministeriale n. 821 del 2013 prevede lo stanziamento di 400.000 euro per il rafforzamento delle competenze dei docenti che operano nelle aree ad alto rischio socio-educativo.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) afferma preliminarmente che il fenomeno del bullismo e del *cyber bullismo* emerge in maniera preoccupante dall'analisi della quotidianità. Avrebbe gradito pertanto maggiori chiarimenti sulle risorse stanziare per la formazione del personale, sottolineando con preoccupazione che il *cyber bullismo* rappresenta un problema rilevante che troppo spesso lascia disarmati i docenti. Lamenta altresì la scarsa attenzione ai casi di disabilità, evidenziando come gli insegnanti non riescano sempre a gestire i casi di bullismo.

Sollecita dunque un'azione più concreta da parte del Ministero, tanto più che dette situazioni mostrano una struttura sociale drammatica, e si dichiara insoddisfatta della risposta.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-00711 della senatrice Petraglia sui permessi sindacali del personale a tempo determinato del comparto scuola, precisando

che il chiarimento reso dall'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in ordine alla titolarità delle prerogative sindacali per il personale scolastico non di ruolo, è in linea con l'indicazione che sulla medesima questione ha fornito l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Comunica infatti che secondo l'ARAN, sia dalla disciplina del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, sia da quella del contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 24 luglio 2003 e del 29 novembre 2007, emerge la volontà delle parti di prevedere, quale requisito soggettivo per la fruizione delle prerogative sindacali, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale assunto, a parere della citata Agenzia, è anche dimostrato dalla circostanza che, per assicurare la titolarità delle prerogative sindacali ai docenti e al personale ATA di ruolo che decidano di assumere un incarico a tempo determinato in altro ordine o grado d'istruzione, è stato necessario prevedere una deroga espressa a tale principio. La deroga in questione è prevista dagli articoli 36 e 59 del citato contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 29 novembre 2007 e successivamente è stata inserita anche all'articolo 8, comma 5, del contratto nazionale quadro del 9 ottobre 2009 concernente la ripartizione delle prerogative sindacali.

Riferisce dunque che, a parere dell'ARAN, la necessità di introdurre una deroga espressa per il personale a tempo determinato nasce proprio dalla consapevolezza che la normativa dei contratti quadro non consente la fruizione dei permessi, distacchi o aspettative sindacali per tale personale.

Fa presente, infine, che analogo quesito era stato già posto da altri uffici periferici, a cui l'Ufficio di gabinetto del Ministro ha risposto in maniera analoga.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto si sarebbe aspettata un chiarimento sulla possibilità di veder riconosciuti appieno i diritti sindacali degli insegnanti a tempo determinato. Il fatto che il quesito sia stato posto anche in altri contesti testimonia a suo giudizio che non è stata ancora trovata una soluzione in grado di rispettare la prerogativa costituzionale relativa all'esercizio dei diritti sindacali. In ultima analisi tiene a precisare che l'assunzione di incarichi a tempo determinato spesso non è frutto di una scelta volontaria.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto*) la quale domanda alla relatrice se il testo preveda la possibilità di introdurre percorsi nuovi di apprendimento per fronteggiare le disabilità, come sta accadendo in alcune scuole. Si tratta infatti di metodi sperimentali in grado di colmare il

deficit di alcuni bambini in merito alla percezione della terza dimensione. Afferma infatti che la mancanza di esperienza può far venir meno alcune facoltà cognitive, compromettendo perciò l'apprendimento.

In una breve interruzione il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) invita a non criminalizzare l'uso delle tecnologie che possono, a suo avviso, essere integrative e non sostitutive delle esperienze percettive.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) manifesta fin d'ora il suo pieno favore sul disegno di legge, sollecitando però maggiore attenzione sulla continuità didattica, specie nei confronti dei bambini con disabilità. Ritene peraltro che le metodologie di apprendimento e di integrazione possono diventare effettive solo nel momento in cui si avvia un finanziamento serio di tale segmento. Si augura dunque una collaborazione reale da parte del Ministero.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*), riservandosi di intervenire successivamente in sede di replica, fa notare che tanto i *deficit* e le disabilità, quanto i fenomeni di deprivazione causati da condizioni di estrema povertà possono essere recuperati se si interviene in età precoce. Il disegno di legge ha dunque l'obiettivo di assicurare pari opportunità a tutti nella piena fruizione del diritto di apprendimento. Riconosce comunque l'esistenza di buone pratiche, soprattutto in alcuni comuni del Centro-Nord, che vanno diffuse anche mediante la formazione continua del personale, dietro lo stanziamento di risorse adeguate.

Sottolinea inoltre la necessità di realizzare l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura degli asili nido e di generalizzazione della scuola dell'infanzia, proponendo comunque di avviare un ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati e dei diversi livelli di governo coinvolti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO SCALFAROTTO

Il [PRESIDENTE](#) saluta il sottosegretario Scalfarotto che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione, ringraziandolo per la disponibilità a seguire l'Atto del Governo n. 82.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero ([n. 82](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ricorda che il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno al settore editoriale, alleggerendo l'onere finanziario derivante dal sistema di contribuzione diretta. In questo contesto sono state dettate anche nuove disposizioni per il segmento dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, ora esplicitamente abrogati. Precisa dunque che i destinatari della nuova disciplina sono le imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all'estero da almeno tre anni o che curano pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni.

Nel richiamare il parere a suo tempo reso dalla 7ª Commissione sul predetto decreto-legge n. 63, segnala che in quella occasione fu condivisa la *ratio* del decreto che, da un lato, interveniva tempestivamente per mantenere in attività i soggetti interessati e, dall'altro, avviava una riforma del sistema.

Rileva poi che durante l'esame parlamentare fu introdotto anche l'articolo 1-*bis* esplicitamente rivolto ai periodici italiani pubblicati all'estero, di cui il provvedimento in titolo è attuativo, con lo scopo fra l'altro di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiane. Per far ciò, in linea con la normativa primaria di carattere generale - prosegue la relatrice - si intende anzitutto svolgere una selezione rigorosa dell'accesso alle risorse, specificando i potenziali destinatari. In secondo luogo, i criteri di riparto sono parametrati in proporzione al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno, al numero di pagine pubblicate e di copie vendute e diffuse nell'anno solare. Segnala in particolare che, per l'accertamento delle copie vendute, al fine della presentazione delle domande di contributo sono previste due modalità di attestazione: la certificazione formale attraverso una specifica società di revisione oppure la documentazione semplificata mediante copia delle fatture, che però prevede una riduzione del 30 per cento delle risorse.

Si sofferma poi sull'articolo 4, concernente i requisiti e i criteri per i periodici editi all'estero, valutando positivamente i criteri per l'attribuzione dei contributi, nonché il tetto massimo di due periodici dello stesso editore per il quale il contributo può essere richiesto.

Illustra successivamente le norme di competenza, che attengono agli articoli 5 e 6. Con riferimento all'articolo 5, relativo al riparto dei contributi tra gli aventi diritto, fa presente che le risorse vanno per il 70 per cento ai periodici editi all'estero e per il 30 per cento ai periodici editi in Italia ma venduti all'estero. Fa notare inoltre che all'interno di queste quote sono indicate precise sottoripartizioni, nell'ambito delle quali il 20 per cento è distribuito in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare.

Descrive indi l'articolo 6, rivolto invece ad una terza categoria di beneficiari, che rappresentano un ulteriore segmento rispetto ai periodici editi all'estero e a quelli editi in Italia ma venduti all'estero. Si tratta infatti dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, cui è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 5. Al riguardo condivide l'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui tale articolo 6, trattando una quota di riserva, dovrebbe logicamente precedere l'articolo 5. Fa presente comunque che le risorse sono ripartite in parti uguali e il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, che il Consiglio di Stato suggerisce di richiamare specificatamente.

Preannuncia dunque la volontà di esprimere osservazioni favorevoli, sottoponendo tuttavia alcuni rilievi alla 1ª Commissione con riferimento alle indicazioni del Consiglio di Stato, a partire dalla

collocazione dell'articolo 6. In seconda battuta, in relazione alla Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione al contributo, invita ad accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato circa la modifica del *quorum* per la validità delle riunioni, onde assicurare un corretto funzionamento dell'organo.

In ultima analisi, concorda con l'esigenza, parimenti manifestata dal Consiglio di Stato, di rubricare l'articolo 7 "norme transitorie e finali", dato che in esso è normata anche la fase di prima applicazione del provvedimento stesso.

Nel dibattito interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) la quale esprime dubbi sulla reale possibilità che i 2 milioni di euro stanziati possano costituire una risposta efficace all'evoluzione del settore, attualmente in crisi. Si domanda inoltre se tali forme di aiuto possano davvero configurare un "volano" dell'immagine dell'Italia all'estero o se invece servano iniziative di tipo diverso. Ravvisa peraltro il persistere di una certa logica assenzialista, ritenendo altresì assai confuso il criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c). Manifesta infine preoccupazione per il testo, preannunciando l'intenzione di esprimere un orientamento contrario.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto*) sollecita il rappresentante del Governo a dare maggiori dettagli sulle modalità con cui sono stati allocati in precedenza i fondi e sui relativi beneficiari. Ciò può consentire a suo giudizio una verifica del raggiungimento degli scopi previsti dalle norme.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto*) chiede quali siano le ragioni che inducano le imprese editrici a non presentare una certificazione formale della tiratura.

Il senatore [RUBBIA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ritenere assai modeste le cifre stanziati, si interroga sulla possibilità che tali forme di finanziamento vengano sostenute da fondazioni privati invece che dallo Stato, onde concentrare le risorse su priorità di altra natura.

Il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che senza dubbio potrebbero essere coinvolti anche i privati per ampliare l'offerta, fermo restando che per le comunità italiane all'estero alcuni organi di stampa possono rappresentare un modo per tener viva l'identità nazionale e cementare il senso di inclusione. Sebbene il contributo pubblico sia esiguo, egli ritiene dunque che esso debba essere mantenuto.

In merito alla certificazione, che rappresenta a suo giudizio uno strumento di garanzia, si domanda se non possano essere coinvolte anche le nostre rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero nello svolgimento di tale attività.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) la quale osserva anzitutto che la scelta del finanziamento è stata compiuta a suo tempo dal legislatore e dunque ora si tratta di definire i criteri per il riparto di tali contributi, il cui ammontare è comunque definito di anno in anno. Ritiene peraltro che l'assegnazione di risorse pubbliche possa essere percepita secondo una logica assistenziale oppure come una opportunità. Al riguardo precisa comunque che la quota di fondi ripartita in parti uguali, secondo il meccanismo cosiddetto "a pioggia", è residuale mentre la maggior parte è legata a precisi parametri.

Sottolinea altresì che la stessa quota di riserva, pari al 3 per cento, rappresenta un limite assai stringente che impone necessariamente una selezione. Afferma inoltre che la somma massima di 2 periodici per ogni casa editrice promuove un criterio di rilevanza ed evita possibili disfunzioni.

Nel richiamare infine le considerazioni del Consiglio di Stato, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Replica a sua volta il sottosegretario SCALFAROTTO, rimarcando che il provvedimento si limita ad attuare la legislazione già vigente. Consegna comunque alla Commissione un elenco dei fondi erogati con riguardo all'anno 2011, secondo la normativa precedente. Segnala poi che alcuni periodici sono editi in Paesi in cui non esistono società in grado di fare la certificazione delle tirature, tenuto conto che per il 70 per cento le risorse sono destinate a riviste edite all'estero e solo per il 30 per cento sono destinate a riviste edite in Italia e diffuse all'estero. È stato dunque introdotto un meccanismo premiante per gli editori che si sforzano comunque di presentare delle attestazioni formali. Pone peraltro l'accento sul fatto che le nostre comunità maturano un senso di appartenenza anche grazie a tali pubblicazioni.

Rivendica comunque la previsione di requisiti stringenti, applicati da una specifica commissione che in effetti valuta solo riviste con un'anzianità almeno triennale e una periodicità almeno trimestrale.

In merito all'ammontare del finanziamento, conferma che solo il 10 per cento del contributo viene ripartito indistintamente, mentre il 90 per cento è collegato a precisi parametri.

Relativamente alla scelta di stanziare risorse pubbliche per tale settore, ritiene che ciò rappresenti una precisa prerogativa del legislatore, fermo restando che anche i privati possono sostenere le pubblicazioni all'estero.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti [\(n. 85\)](#)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) dichiara di voler posticipare la propria esposizione introduttiva successivamente allo svolgimento di alcune mirate audizioni che possano rendere più chiara la scelta fatta dal Governo in merito al meccanismo di attribuzione delle risorse premiali. Afferma infatti che le modalità di riparto non sono sufficientemente motivate nel provvedimento in titolo, che peraltro definisce sia i criteri quanto la distribuzione stessa delle risorse.

Riconosce comunque che l'Esecutivo ha dato seguito ad una condizione posta a suo tempo dalla Commissione circa la presentazione dell'atto ad inizio anno, onde evitare i ritardi verificatesi in precedenza.

Le audizioni sono ancor più necessarie, prosegue la relatrice, per comprendere in che misura è stato attuato lo spirito del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal recente "decreto Istruzione", secondo cui i criteri per l'attribuzione dei fondi premiali si dovevano basare tanto sui risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) quanto sulla presentazione di specifici

progetti. Nel ravvisare l'assenza di tale secondo criterio, sollecita la Commissione ad assumersi la responsabilità di una breve posticipazione dell'esame, pur comprendendo che si tratta di fondi attesi dagli enti, non potendosi prescindere da una chiara definizione nei criteri.

Il senatore [RUBBIA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) afferma che i fondi premiali sono fondamentali per la ricerca. Ritiene comunque indispensabile una verifica successiva all'assegnazione delle risorse, onde conoscere in che modo esse sono spese per l'attuazione dei progetti iniziali.

Reputa inoltre che la scarsa capacità dell'Italia di ottenere fondi europei rappresenti un campanello d'allarme che impone anche una revisione della struttura dei finanziamenti nazionali.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto*) condivide la richiesta della relatrice, rimarcando che la normativa vigente impone l'adozione di un decreto non regolamentare per la definizione dei criteri di assegnazione. Ravvisando pertanto la mancata elaborazione di tale decreto, lamenta che i criteri vengano definiti in maniera diversa di anno in anno. Coglie poi l'occasione per precisare che i presidenti degli enti di ricerca auditi nell'ambito dell'affare assegnato n. 235 hanno sollevato diverse criticità circa le modalità di riparto dei finanziamenti premiali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta, puntualizzando che ne sarà informato il Ministro, e ipotizza comunque la possibilità di audire il direttore generale per la ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha reso nota la sua disponibilità ad essere audito il prossimo 10 aprile alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'Affare assegnato enti pubblici di ricerca (Atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni

dei rappresentanti italiani dello European Research Council (ERC) e della European Space Agency (ESA), i quali hanno consegnato delle documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

- il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno al settore editoriale, alleggerendo l'onere finanziario derivante dal sistema di contribuzione diretta;
- in questo contesto sono state dettate anche nuove disposizioni per il segmento dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, ora esplicitamente abrogati;
- i destinatari di tali misure sono le imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all'estero da almeno tre anni o che curano pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni;

richiamato il parere che la 7ª Commissione esprimesse sul predetto decreto-legge n. 63, nel quale si condivideva la *ratio* del decreto che, da un lato, interveniva tempestivamente per mantenere in attività i soggetti interessati e, dall'altro, avviava una riforma del sistema;

tenuto conto che durante l'esame parlamentare fu introdotto anche l'articolo 1-*bis* esplicitamente rivolto ai periodici italiani pubblicati all'estero, di cui il provvedimento in titolo è attuazione, con lo scopo di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiane;

rilevato altresì che, in linea con la normativa primaria di carattere generale, si intende svolgere una selezione rigorosa dell'accesso alle risorse, parametrando i criteri di riparto al numero di effettive uscite documentate nel corso dell'anno, al numero di pagine pubblicate e di copie vendute e diffuse nell'anno solare;

preso atto che per l'accertamento delle copie vendute al fine della presentazione delle domande di contributo sono previste due modalità di attestazione: la certificazione formale attraverso una specifica società di revisione oppure la documentazione semplificata mediante copia delle fatture, che però prevede una riduzione del 30 per cento delle risorse;

quanto all'articolo 4, concernente i requisiti e i criteri per i periodici editi all'estero, valutati positivamente in generale i criteri per l'attribuzione dei contributi, nonché il tetto massimo di due periodici dello stesso editore per il quale il contributo può essere richiesto;

esaminate le norme di competenza, relative:

- all'articolo 5, concernente il riparto dei contributi tra gli aventi diritto, secondo cui le risorse vanno per il 70 per cento ai periodici editi all'estero e per il 30 per cento ai periodici editi in Italia ma venduti all'estero. All'interno di queste quote sono indicate precise sottoripartizioni, nell'ambito delle quali il 20 per cento è distribuito in ragione della diffusione presso le comunità italiane all'estero e dell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell'anno solare;
- all'articolo 6, rivolto ad una terza categoria di beneficiari, che rappresentano un ulteriore segmento rispetto ai periodici editi all'estero e a quelli editi in Italia ma venduti all'estero. Si tratta infatti dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, cui è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all'articolo 5;

valutato il parere del Consiglio di Stato;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. con riferimento alla Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione al contributo, tenuto conto della sua elevata composizione, si invita a recepire i suggerimenti del Consiglio di Stato circa la modifica del *quorum* per la validità delle riunioni, onde assicurare un corretto funzionamento dell'organo;
2. quanto alla decurtazione delle somme per la mancata presentazione della certificazione sulla tiratura e sulle vendite, di cui all'articolo 3, si invita a valutare l'opportunità di attribuire alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi in cui non operano società di certificazione il compito di certificazione, onde non penalizzare impropriamente testate editoriali incolpevoli;
3. in merito alla collocazione dell'articolo 6, concernente la disciplina della quota di riserva, si condivide l'assunto del Consiglio di Stato per cui detta norma dovrebbe logicamente precedere l'articolo 5. Inoltre, sempre all'articolo 6, si ritiene opportuno richiamare specificatamente i criteri di cui all'articolo 5 che fungono da parametro massimo per stabilire il contributo assegnato al singolo periodico;
4. si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rubricare l'articolo 7 "norme transitorie e finali", dato che in esso è normata anche la fase di prima applicazione del provvedimento stesso.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 71 (pom.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71
MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 78 (pom.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
78^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero ([n. 82](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - rammenta il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) conferma lo schema di parere illustrato nella seduta di ieri, dichiarando di aver recepito lo spunto suggerito dal senatore Liuzzi circa il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche all'estero nei Paesi in cui non operano società di certificazione. Ha altresì soppresso il riferimento alla possibilità di destinare i fondi non attribuiti per ampliare la platea dei beneficiari, atteso che essi comunque devono rispondere a precisi requisiti.

Il seguito dell'esame è sospeso.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO FRANCESCA BARRACCIU

Il **PRESIDENTE** rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Francesca Barracciu, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00620 del senatore Liuzzi sulla situazione del teatro Carlo Felice di Genova rammentando anzitutto che il Teatro percepiva un contributo previsto dalla legge finanziaria 2004, pari a 2,5 milioni di euro. A tal proposito riferisce che la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, trovandosi nelle condizioni previste all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, in quanto impossibilitata a far fronte a debiti certi ed esigibili da parte di terzi, con una nota del 6 dicembre 2013, ha comunicato formale adesione alla procedura di cui al medesimo articolo 11 e ha presentato formale richiesta di anticipazione a valere sul comma 9 della già citata disposizione, allo scopo di far fronte alla grave emergenza finanziaria.

Comunica dunque che l'istruttoria è attualmente in corso e, per il suo completamento, nel rispetto della normativa di riferimento, è stata recentemente richiesta dall'Amministrazione una documentazione integrativa. Dopo aver precisato che le citate disposizioni intendono conferire al settore nuova spinta propulsiva al fine di superare lo stato di crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività lirico-sinfoniche, giudica infine prematuro pronosticare la validità del piano di risanamento definitivo e l'entità del conseguente, eventuale contributo che potrà essere individuato a favore del Teatro Carlo Felice di Genova.

Il senatore **LIUZZI** (*FI-PdL XVII*) rileva che la materia risulta alquanto complessa e si compiace che essa sia attualmente all'attenzione del Governo, che ha inaugurato un filone virtuoso tentando di superare lo stato di crisi in cui versano le Fondazioni lirico-sinfoniche. Afferma inoltre che tale settore rappresenta una fucina di talenti e di nuove esperienze creative e si augura che il Dicastero metta in atto azioni positive.

Con riferimento specifico all'interrogazione, precisa tuttavia che negli ultimi anni è stato corrisposto al Teatro Carlo Felice un contributo di 1,5 milioni di euro in luogo del finanziamento di 2,5 milioni di euro a suo tempo stanziato. Ciò ha comportato una difficile situazione per il Teatro che,

a differenza di altri enti come l'Accademia di Santa Cecilia, non ha potuto proseguire nell'attività programmata. Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero ([n. 82](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso poc'anzi.

Per dichiarazione di voto sullo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice prendono la parola, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [CENTINAIO](#) (*LN-Aut*) e Manuela [SERRA](#) (*M5S*), contrari, nonché a titolo personale i senatori [BOCCHINO](#) (*Misto*) e [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*), i quali esprimono la rispettiva astensione.

Anche la senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto*) annuncia la propria astensione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputato GALAN. - Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-PdL XVII*) il quale esprime vivo sostegno

sul disegno di legge, assai atteso dalla città di Vicenza. Segnala tuttavia un refuso nel testo laddove viene citata piazza della Signoria quale luogo in cui è situata la Basilica Palladiana, precisando che in realtà si tratta di piazza dei Signori. Rimette dunque alla Commissione la valutazione circa una eventuale modifica del testo che - riconosce - comporterebbe una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Il relatore [CONTE](#) (NCD) tiene a precisare che l'errore è stato compiuto durante la fase emendativa in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale segnalazione, di cui informerà senz'altro il presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole Galan. Fa presente altresì che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del seguito della discussione e dell'eventualità di una modifica del testo, che occorre comunque a suo avviso correggere. Informa inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Franco Gallo a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TOCCI](#) (PD) riferisce che l'Esecutivo ha designato il professor Franco Gallo quale presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, date le sue indiscusse qualità di studioso. Il professor Gallo è infatti uno dei massimi esperti di diritto tributario e ha ricoperto con onore numerosi incarichi istituzionali e di Governo. Egli gode pertanto di una stima generalizzata, in conseguenza delle sue doti di imparzialità e di indipendenza di giudizio. Si augura pertanto che la Commissione si esprima favorevolmente e all'unanimità su tale proposta.

Si procede indi alla votazione, alla quale partecipano i senatori Laura [BIGNAMI](#) (Misto), [BOCCHINO](#) (Misto), [BONAIUTI](#) (FI-PdL XVII), Valeria [CARDINALI](#) (PD) (in sostituzione del senatore Zavoli), [CENTINAIO](#) (LN-Aut), [CONTE](#) (NCD), Rosa Maria [DIGIORGI](#) (PD), [Elena FERRARA](#) (PD), Josefa [IDEM](#) (PD), [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), [MARCUCCI](#) (PD), [MARIN](#) (FI-PdL XVII), [MARTINI](#) (PD), [MINEO](#) (PD), Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL), Francesca [PUGLISI](#) (PD), Manuela [SERRA](#) (M5S), [SIBILIA](#) (FI-PdL XVII) e [TOCCI](#) (PD).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Franco Gallo è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che i rappresentanti della FLC CGIL, della CISL Scuola e della UIL Scuola, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (ant.) del 25/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73
MARTEDÌ 25 MARZO 2014

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 79 (pom.) del 01/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79
MARTEDÌ 1 APRILE 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 274 (ABBZIA
DI S. SALVATORE A SETTIMO, IN RIVA D'ARNO) E IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 1260 (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 81 (pom.) del 01/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 1 APRILE 2014
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti [\(n. 85\)](#)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 marzo scorso.

Il ministro Stefania GIANNINI comunica che è in corso un approfondimento sul provvedimento in titolo e dunque chiede un breve rinvio dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta e rinvia conseguentemente il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il Ministro ha esposto le linee programmatiche del Governo relative al suo Dicastero, con riferimento alla scuola. Le dà quindi la parola con riguardo ai settori dell'università e della ricerca.

Il ministro Stefania GIANNINI, nel riallacciarsi a quanto già esposto nella precedente seduta, pone anzitutto l'accento sulla semplificazione a suo avviso necessaria anche nel settore dell'università, che soffre da troppi anni di una stratificazione molto complessa di norme, nonostante la legge n. 240 del 2010 avesse l'intento di inaugurare una nuova fase nella *governance*, nei meccanismi del finanziamento, nel reclutamento e nella valutazione. Al riguardo, ritiene che, da un lato, la legge n. 240 abbia delegato a numerosi interventi di vario rango ordinamentale e amministrativo la concreta applicazione delle norme e, dall'altro, non si è trattato di un testo consolidato che ha abrogato quello che c'era prima, con il risultato che risultano ancora in vigore leggi assai risalenti, talvolta mai applicate. Cita, come esempio di complessità, le procedure dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), in occasione delle quali sono stati presentati numerosi ricorsi, con conseguente rallentamento dei meccanismi di assunzione mediante concorso sebbene dal 2008 non fossero più stati banditi concorsi. Il risultato di ciò è l'anzianità del corpo docente e una diminuzione complessiva, fra il 2008 e il 2013, del 15 per cento dei professori a seguito del mancato *turn over*. A ciò si aggiunge che il numero dei docenti e il rapporto studenti/docenti sono tornati sui livelli di inizio anni 2000, con pessime previsioni per i prossimi anni, in cui si verificheranno ulteriori fuoriuscite. Altro esempio di

complessità dell'attuale sistema riguarda la formulazione dei criteri per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): nel confermare quanto esposto durante la presentazione della Relazione 2013 dell'Agenzia, reputa indispensabile scongiurare il rischio che essa diventi un controllore *ex ante*, mentre occorre potenziarne il ruolo di valutatore *ex post*. In questo contesto, rende nota la sua volontà di procedere ad azioni di semplificazione di almeno tre tipi: una semplificazione normativa sui meccanismi di accreditamento didattici di ogni ciclo, con conseguente spostamento degli obblighi nella rendicontazione *in itinere* ed *ex post*, in modo che le università conoscano prima su quali parametri, soprattutto di efficacia, saranno valutate; una semplificazione finanziaria, cosicché gli atenei virtuosi possano praticare una politica di bilancio che sia pienamente autonoma, impiegando anche risorse esterne al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), con lo scopo di conseguire gli obiettivi che si sono dati nell'ambito degli indirizzi ministeriali e declinando le proprie capacità di intervento sulle specificità dei territori; una semplificazione nel reclutamento, al fine di accelerare i processi di ricambio e renderli più spediti. A tale ultimo riferimento, fermi restando il monitoraggio dell'ANVUR e gli obblighi di bilancio, giudica prioritario avviare una sorta di "liberazione" del reclutamento, che deve tornare ad essere primaria responsabilità dei singoli atenei. Ritiene dunque che gli abilitati debbano essere assunti con procedure snelle, simili a quelle della chiamata diretta, con piena responsabilità degli organi di governo dell'ateneo, sulla base del modello spagnolo, i quali, anche grazie a un ulteriore perfezionamento della valutazione della qualità della ricerca (VQR), devono entrare in un'ottica di premialità e penalizzazione. Chiarisce infatti che la valutazione con premi e penalizzazioni rappresenta l'antitesi dei tagli lineari. Nell'attesa che si concluda il primo e il secondo ciclo dell'ASN, afferma che successivamente, anche alla luce dell'esito di tali tornate, si compierà una riflessione sul sistema attuale.

Precisa peraltro che detti interventi di semplificazione impongono la possibilità concreta di programmare le risorse, tanto più che la variabile tempo è inevitabilmente il punto cruciale del futuro del sistema universitario in quanto spesso conta di più la prevedibilità delle risorse rispetto alla mera quantità.

Assicura perciò fin d'ora il suo impegno affinché la consistenza di qualunque finanziamento relativo al sistema universitario, al netto di interventi specifici dovuti a norme ineliminabili, sia su base pluriennale, almeno triennale. Propone pertanto la fissazione di una data entro cui concludere tutte le procedure relative alla ripartizione delle risorse finanziarie e alle assunzioni, ipotizzandola al 31 marzo di ciascun anno. Prospetta altresì la possibilità che il decreto sulla ripartizione del FFO limiti i vincoli a poche voci che caratterizzino la politica d'indirizzo del Ministero, mentre il resto dovrà essere a disposizione degli organi dell'ateneo, coniugando così autonomia e reale capacità di programmazione, tanto più che gli atenei sono già chiamati a presentare una programmazione triennale al Dicastero.

Sempre sulla stessa falsa riga, occorre a suo giudizio programmare anche le politiche per il merito e per il diritto allo studio, rendendo quest'ultimo davvero effettivo, eliminando espressioni contraddittorie come "idoneo ma senza borsa" le quali testimoniano che lo Stato non è in grado di garantire un diritto chiave per l'emancipazione personale e sociale.

Evidenzia inoltre l'esigenza di far ripartire la Fondazione per il merito, attraverso la quale avvicinare il mercato del lavoro agli studenti migliori per consentire alle imprese di intercettare i talenti e agli studenti di avere percorsi preferenziali per il sostegno del percorso di studi e l'ingresso nel mercato del lavoro. Collegata a ciò è, a suo avviso, la questione dei prestiti d'onore, uno strumento già praticato con successo in altri Paesi che ella intende diffondere anche in Italia, in un'ottica di parallelismo, non di sostituzione o supplenza, rispetto al diritto allo studio. Precisa infatti che mentre il diritto allo studio deve rappresentare la base di garanzia per tutti gli studenti capaci e meritevoli in stretta correlazione con il reddito, il prestito deve esser concepito come un sostegno meritocratico, a condizione che il sistema dei prestiti, appoggiandosi ad un Fondo di garanzia, sia complessivamente meno gravoso per gli studenti.

Focalizza indi l'attenzione sul tema delle risorse finanziarie a disposizione di studenti, laureati e

dottorandi, richiamando il caso degli specializzandi di medicina per i quali si registra un crollo del numero di borse. Riferisce in merito che è in corso di definizione una *road map* chiara con le Regioni per semplificare l'attuale procedura e assicurare in futuro una rilevazione realistica e puntuale del fabbisogno nazionale di medici. Coglie peraltro l'occasione per informare che prima dell'estate sarà bandito il concorso nazionale ? per titoli e prove ? per l'accesso alle scuole di specializzazione, che avrà luogo realisticamente intorno a metà ottobre.

Si sofferma poi sull'orientamento, rilevando il basso numero di laureati in Italia e l'elevato tasso d'abbandono fra primo e secondo anno della laurea triennale, che talvolta è indice di scelte sbagliate. Ritene dunque prioritario orientare gli studenti sia dei licei che degli istituti tecnici non solo sui corsi di laurea di oggi, ma anche sui nuovi mestieri di domani.

Altro nodo centrale per qualificare l'autonomia dell'università, prosegue il Ministro, è la valutazione. In proposito, sottolinea la necessità di definire chiaramente gli ambiti di intervento dell'ANVUR e quelli del Dicastero, tenuto conto che l'Agenzia deve concentrarsi più sulla valutazione e sull'accREDITamento, affinando le proprie metodologie, anche in una prospettiva di adeguamento degli *standard* di qualità con quelli europei, mentre il Ministero deve assumersi la responsabilità di intervenire, anche in maniera dura, sui corsi che non rispondono ai requisiti richiesti. Occorre infatti individuare parametri più flessibili relativamente alla programmazione pluriennale e gli strumenti valutativi esistenti devono diventare più dinamici, a cominciare dalla VQR, il cui ruolo da quest'anno è diventato decisivo per la ripartizione di ben quattro quinti della quota premiale. Sottolinea quindi l'esigenza di predisporre uno strumento valutativo correlato con la programmazione triennale che, al tempo stesso, sia in grado di monitorare *in itinere* il comportamento delle università; ciò significa evidentemente la disponibilità di una banca dati per il sistema sulla cui realizzazione assicura l'impegno del Dicastero.

Fa presente altresì che sebbene il raggiungimento dell'eccellenza sia misurato dall'ANVUR, esso non dipende da questa valutazione, anche perchè esistono ambiti ancora non chiaramente valutabili come l'eccellenza nel settore della didattica. Nel ravvisare perciò la mancanza di una reale competizione in questo campo, reputa opportuno favorire percorsi di formazione d'eccellenza, in cui incentivare la qualità della formazione specialistica e il suo raccordo con il mondo del lavoro, in modo da combinare in maniera virtuosa autonomia e valutazione.

Si sofferma poi in particolare sulla valutazione delle discipline umanistiche, che non può a suo avviso essere ricondotta in modo forzoso ai criteri quantitativi e bibliometrici caratteristici delle discipline scientifico-tecnologiche: rivendica pertanto l'importanza, a tutti i livelli, di salvaguardare la specificità delle scienze umane e sociali, considerando peraltro che in altri contesti, come quello anglosassone, sono stati introdotti parametri qualitativi.

Enfatizza inoltre la stretta connessione tra la buona programmazione, la sana semplificazione e la corretta valutazione, nella consapevolezza che l'università non è estranea rispetto al contesto entro cui si trova ad operare. Alla vigilia del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'Italia deve proporre innovazioni forti in merito ad alcuni pilastri della formazione e della ricerca, incentivando anche l'apertura del sistema universitario verso l'Europa ad esempio attraverso la mobilità degli studenti e dei ricercatori, anche mediante i nuovi strumenti europei come *Erasmus-plus*, i bandi Marie Curie e i *grant* dell'*European Research Council* (ERC), che sono uno degli strumenti fondamentali del "pilastro" sull'*Excellent Science* di *Horizon 2020*. Parimenti, bisogna puntare a suo giudizio sull'apertura verso nuove metodologie della formazione, mettendo a frutto esperienze d'eccellenza che già esistono nel nostro Paese, nonché sull'apertura nei confronti del mondo dell'impresa e dell'autoimprenditorialità, nella prospettiva occupazionale, fruendo anche di appositi flussi di finanziamento europei come la *Garanzia Giovani* e i fondi strutturali.

Rileva comunque che l'internazionalizzazione deve prevedere una drastica semplificazione degli strumenti attualmente esistenti per la mobilità e favorire "la circolazione dei cervelli", anche per ciò che attiene alla questione dei visti destinati a studenti e ricercatori, i quali sono sottoposti a lungaggini burocratiche eccessive. Ricorda poi le origini del progetto *Erasmus*, che è stato uno degli strumenti più

importanti con cui è stato trasmesso ai giovani il senso di una Europa "terra delle opportunità" e che quindi ora occorre rilanciare. In tal senso ipotizza la previsione di una sorta di "*Erasmus curriculare*" in virtù del quale i mesi di *Erasmus* rientrerebbero a pieno titolo nel *curriculum* di studi degli studenti. Evidentemente, se ciò andasse in porto, il Ministero dovrebbe aggiungere opportuni finanziamenti premiali.

Sul piano dell'innovazione delle metodologie didattiche, servono le condizioni perché le istituzioni di formazione superiore pubblichino molte più *open educational resources* di quanto non abbiano fatto finora. Giudica altresì necessario rivedere il materiale didattico digitale, anche al fine di aumentare la visibilità internazionale del sistema educativo italiano, ritenendo poi auspicabile l'apertura verso i cosiddetti *massive online courses* (MOOC), quanto meno per alcuni corsi di studio.

Caldeggia indi i corsi universitari che prevedono insegnamenti in lingua inglese, anche per rendere il sistema di istruzione superiore, università e ricerca più attrattivo nei confronti dei Paesi esteri. Nel ritenere sterile la competizione tra lingua madre e lingua inglese, ritiene indispensabile superare le difficoltà che alcuni atenei incontrano nel proporre la didattica interamente in inglese.

Accenna poi brevemente alla possibilità di un pieno e immediato riconoscimento dei titoli nonchè all'apertura verso l'impresa, che comporta la ricerca di risorse di provenienza diversa rispetto a quella pubblica.

Passa quindi ad esaminare un'altra priorità a suo avviso decisiva per il Paese, quella della ricerca, che può costituire il terzo pilastro per il nostro futuro. Applicando anche in questo campo i principi di semplificazione, programmazione, valutazione ed apertura, segnala la necessità di dare concretezza agli interventi volti a semplificarne le procedure, nel quadro del Programma nazionale della ricerca (PNR) e delle sinergie tra impiego dei fondi strutturali e competizione per i fondi di *Horizon 2020*. Si tratta infatti di circa 60 miliardi di euro che vanno ad assommarsi al portafoglio settennale della nuova programmazione europea che sfiora gli 80 miliardi di euro complessivi.

Nel rilevare con preoccupazione come, nonostante queste disponibilità, l'innovazione stenti a decollare, rammenta che nella media degli ultimi cinque anni la quota italiana di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL è inferiore alla media europea e a quella dei principali Paesi industriali, collocandosi al diciannovesimo posto su 23 Paesi considerati. Pur segnalando le notevoli differenze a livello regionale, ravvisa uno scarso coordinamento tenuto conto che il PNR è un contenitore di interventi espressi da numerosi enti vigilati sia dal Ministero dell'istruzione, dell'università sia da altri Ministeri, a cui si aggiungono le università e tanti portatori di interesse. Sebbene ciò testimoni un tangibile interessamento nel settore ricerca, afferma che la programmazione è complessa e, senza un reale coordinamento, spesso può risolversi in una associazione puramente meccanica di indirizzi di spesa. La semplificazione deve dunque essere compiuta su più livelli: una semplificazione finanziaria, in cui le risorse devono confluire in un piano finanziario della ricerca unico; una semplificazione gestionale, in base alla quale razionalizzare i soggetti che operano intorno al mondo della ricerca e il numero degli enti pubblici di ricerca; una semplificazione normativa, nella quale regolamentare alcuni processi omogenei nell'emanazione dei bandi evitando asimmetrie, specie in vista dell'avvio dei nuovi interventi sui Programmi operativi nazionali (PON) della nuova programmazione europea 2014-2020.

Ella lamenta poi l'incapacità di assicurare una programmazione ciclica e regolare dei fondi, pur essendoci strumenti normativi del tutto idonei allo scopo. L'Italia sconta infatti - a suo avviso - una cronica incapacità di assegnare cifre stabili nei relativi capitoli di bilancio, a causa di tagli imprevedibili operati attraverso la legge di stabilità, con il risultato di una perdurante incertezza.

Il Ministro si sofferma indi sulla programmazione dei fondi comunitari che avrà un impatto per i prossimi 7 anni in linea con l'8° Programma Quadro europeo, *Horizon 2020*. Al riguardo, nel rilevare che l'Italia si colloca solo al 16° posto a livello europeo come capacità innovativa del tessuto imprenditoriale, comunica con rammarico che per questo ciclo l'Italia avrà a disposizione solo 1,7 miliardi, pari a circa la metà delle risorse disponibili nello scorso ciclo.

Quanto alle risorse alternative, ella cita il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e i

Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) che, a valere sul FIRST, finanziano la ricerca di base. In proposito, ella riferisce che attualmente il FIRST è alimentato esclusivamente dai fondi originariamente destinati ai PRIN. Nel 2013 il FIRST è stato pressoché unicamente dedicato al finanziamento di bandi innovativi per i giovani: oltre 48 milioni di euro per il finanziamento di specifici interventi atti a garantire il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori. Il Ministro rimarca peraltro che il Fondo può essere analogamente rifinanziato per il 2014, ma che comunque l'orizzonte temporale è sempre troppo limitato.

Dopo aver accennato al Fondo per l'agevolazione alla ricerca (FAR), destinato alla ricerca industriale, non più rifinanziato dal 2010, ella ribadisce quindi l'esigenza di coordinare l'attività dei 24 enti di ricerca attualmente esistenti, nell'ambito di una politica strategica del Paese che sappia rispondere alle prospettive di *Horizon 2020* e dei fondi strutturali.

Nel rinviare alla relazione scritta per le successive considerazioni su questo profilo tematico, il Ministro si sofferma indi sulla valutazione, affermando che l'attività dell'ANVUR dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti della ricerca pubblica ed incidere, mediante criteri e parametri specifici, sull'assegnazione di quote crescenti del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE). In particolare, la valutazione deve mirare al raggiungimento di *standard* di qualità e di competitività rispetto ai quali il Ministero deve esercitare una compiuta politica d'indirizzo, tenuto anche conto delle priorità dell'Esecutivo e dei principali *stakeholders* nel settore.

Per quanto attiene alla valutazione di specifici progetti di ricerca di base ed industriale presentati a fronte di specifici bandi, il Ministro ritiene fondamentale continuare nell'opera di allineamento alle migliori procedure di valutazione a livello europeo attraverso la valorizzazione del meccanismo della *peer review*.

Passando al tema dell'apertura, reputa che debba essere incoraggiata la mobilità dei ricercatori all'interno degli enti e fra gli enti e le università, con appositi incentivi; inoltre, preannuncia l'intenzione di continuare a proporre lo specifico finanziamento delle chiamate dirette, che rappresentano a suo avviso un istituto importante per promuovere la qualità degli enti di ricerca.

Soffermandosi in particolare sull'Agenzia spaziale italiana (ASI), pone l'accento sull'esigenza di assicurarle quanto prima una *governance* stabile e competente attraverso il meccanismo del *search committee*, in nome del carattere strategico della politica spaziale anche nel consesso internazionale.

Dopo aver accennato alla tematica dei lanciatori VEGA, rinvia nuovamente, per motivi di tempo, alla relazione scritta, intendendo dedicare l'ultima parte del suo intervento al settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM). Al riguardo, nell'esprimere rammarico per la scarsa attenzione dedicata al comparto negli ultimi anni da parte di una politica a volte inopinatamente distratta, rammenta che gli studenti nel complesso sono più di 80.000, mentre i docenti sono approssimativamente 5.400. La mobilità internazionale, le iniziative promozionali, i premi testimoniano una grande vivacità di alcune istituzioni, incluse quelle private, cui tuttavia non corrisponde una adeguata funzionalità organizzativa. Ad esempio, il reclutamento è bloccato da un quindicennio, con il risultato di un elevatissimo tasso di precariato e di conflittualità, con commissariamenti frequentissimi.

Alla autonomia, che in linea di principio dovrebbe accostare il modello AFAM a quello universitario, corrisponde del resto una forte centralizzazione nella distribuzione delle risorse, nella nomina degli organi e financo nel reclutamento.

A fronte di questa situazione, che rischia oramai di far definitivamente collassare questo settore, il Ministro assicura dunque il proprio impegno sulle quattro voci già indicate come fondamentali per gli altri settori: la semplificazione, la programmazione, la valutazione e l'apertura.

Prima di tutto, la *governance* del sistema va profondamente rivista e vanno definiti i rispettivi poteri degli organi di indirizzo e di quelli gestionali, rivedendo il rapporto fra rappresentanza didattica da un canto, vertice politico e vertice amministrativo dall'altro.

Va poi affrontato il riordino dei canali di immissione in ruolo e di abilitazione; la distribuzione delle risorse, nel mondo AFAM così come per la scuola e l'università, non dovrebbe più avvenire secondo

criteri storici, bensì dovrebbe essere correlata alle dimensioni e alle attività degli istituti.

In materia di valutazione, reputa opportuno adottare criteri rigorosi, fornendo precise regole per l'accreditamento *ex ante* e la valutazione *ex post* dei corsi di studio. Inoltre, andranno seguiti parametri fissi e riconosciuti anche a livello internazionale, con particolare riguardo per le numerose istituzioni private che chiedono il riconoscimento legale.

Infine, un sistema aperto di Accademie e Conservatori deve contemplare, a suo giudizio, forme di mobilità che prevedano lo scambio di esperienze della docenza ma anche l'ingresso di talenti dall'estero che portino nuova linfa nei nostri istituti.

Nel concludere il proprio intervento, il Ministro tiene a sottolineare l'importanza di definire un corretto rapporto fra istruzione musicale di base, che dovrebbe a suo avviso essere sempre più integrata nella didattica scolastica, e formazione universitaria, da affidare interamente al sistema delle Accademie e dei Conservatori.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione svolta e rinvia il dibattito ad altra seduta. Comunica altresì che il testo integrale delle dichiarazioni del Ministro sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che i rappresentanti del Gruppo nazionale Nidi infanzia, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento al disegno di legge in titolo, hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (ant.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 83 (pom.) dell'08/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83
MARTEDÌ 8 APRILE 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00813 della senatrice Montevicchi sulla situazione degli studi cinematografici di Cinecittà, premettendo che detti studi sono di proprietà di Istituto Luce ? Cinecittà S.r.l., società a totale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui diritti del socio sono esercitati, ai sensi della legge n. 111 del 2011, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La gestione degli studi di Cinecittà è affidata alla società Cinecittà Studios S.p.a., nella quale Istituto Luce-Cinecittà detiene una partecipazione del 20 per cento, mentre l'80 per cento del capitale è di soci privati. Nel ripercorrere i rapporti giuridici che legano la società pubblica Istituto Luce Cinecittà S.r.l. al gestore Cinecittà Studios S.p.a., menziona l'esistenza: di un contratto di locazione immobiliare, della durata di 9 anni, con facoltà di rinnovo e con scadenza il 31 luglio 2017; di un contratto di licenza del marchio "Cinecittà" a titolo oneroso, con scadenza parametrata al contratto di locazione immobiliare, che assegna a Cinecittà Studios la gestione commerciale del marchio, per le attività connesse con gli studios, mentre la protezione legale del marchio resta al proprietario Istituto Luce ? Cinecittà; di un contratto di sviluppo immobiliare, che prevede la costruzione, a carico di Cinecittà Studios, di una

serie di fabbricati direttamente strumentali per il rilancio commerciale ed il potenziamento degli *studios*. Specifica comunque che gli spazi e gli edifici costruiti verranno concessi, a titolo oneroso, per un periodo di 39 anni, al gestore Cinecittà Studios S.p.a., mentre alla scadenza del termine torneranno di proprietà del socio pubblico Istituto Luce ? Cinecittà S.r.l.

Dà indi conto delle modifiche organizzative realizzate da Cinecittà Studios, che ha trasferito in affitto i rami d'azienda relativi al laboratorio digitale / *post* produzioni e allo sviluppo e stampa di pellicole alla società privata Deluxe; ha trasferito il ramo d'azienda "mezzi tecnici" alla società privata Panalight; ha attivato gli accordi di solidarietà per i lavoratori in capo a Cinecittà Studios per il reparto scenografie e teatri di posa.

Assicura dunque che il Ministero è consapevole della grave difficoltà economica in cui versano gli Studios e si sta adoperando per il rilancio di Cinecittà, soprattutto nella prospettiva di attrarre produzioni internazionali e di salvaguardare l'occupazione e le professionalità del settore, nonché di riqualificare l'area, mantenendone l'irrinunciabile vincolo di destinazione. Riferisce infatti che è in corso la revisione del tetto agli investimenti per il *tax credit* fissato dall'attuale legislazione, con l'obiettivo di combattere le delocalizzazioni all'estero di produzioni cinematografiche e televisive. Si stanno inoltre studiando forme di accordo con altri soggetti, pubblici ed istituzionali, per aumentare l'utilizzazione a scopo commerciale dei teatri di Cinecittà e costituire attività di interesse generale, da svolgersi all'interno di Cinecittà, finalizzate alla realizzazione di un polo per l'audiovisivo per attività espositive, anche permanenti, di formazione, di valorizzazione della cultura e delle arti espressive italiane e del *made in Italy* in genere. Sottolinea comunque che per tali attività resterà centrale il controllo del Ministero sul complesso immobiliare di Cinecittà, da esercitarsi indirettamente tramite la propria controllata Istituto Luce ? Cinecittà S.r.l., escludendo qualsiasi trasferimento di immobili - tra l'altro vincolati all'esplicita attività cinematografica ed industriale - a favore di Fintecna S.p.a.

In relazione alle attività condotte a salvaguardia dei lavoratori di Cinecittà, fa presente che il Ministero ha favorito ed ha partecipato ad una serie di incontri tra l'azienda ed i rappresentanti dei lavoratori, creando le condizioni per la sottoscrizione degli accordi di solidarietà e di riorganizzazione dei reparti laboratorio e mezzi tecnici. Comunica altresì che l'Amministrazione sta promuovendo degli incontri tra le parti volti a trovare una soluzione al problema, generatosi nello scorso mese di marzo, relativo alla restituzione (per effetto della scadenza contrattuale) del ramo d'azienda "laboratorio di sviluppo e stampa" da parte della De Luxe alla Cinecittà Digital Factory S.r.l. con probabile ricorso alla cassa integrazione per i trentanove lavoratori coinvolti. Annuncia in proposito che il Ministero sta favorendo una trattativa con un primario *broadcaster* nazionale, interessato ad operazioni di *joint venture* con altri archivi pubblici, per la costituzione di entità che possano operare la digitalizzazione, la catalogazione, il restauro e la conservazione dei propri archivi audiovisivi, mediante l'auspicato reimpiego di detti lavoratori interessati dalle procedure di cassa integrazione.

Quanto all'utilizzo del marchio "Cinecittà", fa presente che esso è concesso, a titolo oneroso, da Istituto Luce ? Cinecittà a Cinecittà Studios. Al riguardo, sottolinea l'esistenza di uno stretto collegamento contrattuale e, quindi, anche funzionale, con il contratto di locazione immobiliare per cui il soggetto tenuto alla valorizzazione del marchio è il medesimo tenuto all'esercizio degli studi tanto più che la durata dei due contratti è la stessa. Fa notare del resto che il marchio Cinecittà mantiene e prolunga nel tempo riconoscibilità ed identità ? e quindi valore ? soltanto se strettamente connesso con l'attività cinematografica svolta negli stabilimenti di Via Tuscolana. Nega pertanto che i ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale costituiscano un detrimento del marchio.

Relativamente ai rapporti tra Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. e Cinecittà Studios, rende noto che, a partire dal 2013, sono state sollevate da parte del locatario Cinecittà Studios una serie di contestazioni connesse, principalmente, allo stato di manutenzione e di agibilità dei fabbricati locati e alla necessità di sottoporre gli *studios* ad investimenti di ingente valore economico, a carico del proprietario. Su tale presupposto, ma anche per le conseguenze di una forte crisi di settore che ha visto crollare le produzioni cinematografiche e televisive, Cinecittà Studios ha richiesto al locatore Istituto Luce ? Cinecittà S.r.l. una rinegoziazione di alcuni elementi dell'attuale contratto di locazione, sospendendo

cautelativamente il pagamento del canone dovuto. A fronte di ciò, conclude il Sottosegretario, Istituto Luce ? Cinecittà S.r.l. ha contestato fermamente le richieste avanzate, rivendicando il rispetto degli obblighi contrattuali, primo fra tutti il pagamento del canone di locazione, mentre il Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, sta promuovendo ogni utile iniziativa che consenta i necessari investimenti ricercando, per quanto possibile, forme di accordo che, a difesa dei livelli occupazionali, evitino l'utilizzo di misure che possano portare al blocco delle attività.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, lamentando che nonostante si siano succeduti svariati impegni da parte dei Ministri pro-tempore, non è stato ancora realizzato alcun progetto di valorizzazione dell'area e manca un cronoprogramma degli interventi. Sollecita pertanto il Dicastero a rendere pubblico, non appena possibile, il suddetto progetto, nel rispetto del principio di trasparenza.

Si dichiara altresì stupita dal richiamo nella risposta ad altre due questioni, a suo avviso perniciose, quali l'uso del marchio e il pagamento del canone di locazione, su cui si riserva di presentare ulteriori interrogazioni. Nell'evidenziare recenti dichiarazioni del ministro Franceschini sulla vicenda, auspica che i lavoratori e la comunità di riferimento siano messi in condizioni di partecipare alla costruzione di tale progetto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00573 del senatore Campanella sulla salvaguardia di villa Valguarnera a Bagheria (Palermo) è rinviato alla settimana prossima, su richiesta dell'interrogante.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) ([n. 274](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice Montavecchi ha illustrato uno schema di risoluzione conclusiva, pubblicato in allegato a quel resoconto.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), anche all'esito di un ulteriore approfondimento, illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, pur condividendo lo spirito del testo illustrato, che si colloca per certi versi in linea con la posizione del Dicastero, chiede un ulteriore rinvio per valutare meglio la nuova proposta.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) concorda con la richiesta di rinvio, onde svolgere un approfondimento anche rispetto al contenuto delle audizioni.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la calendarizzazione dell'affare sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenuto conto che la settimana prossima la Commissione dovrà esaminare il Documento di economia e finanza (DEF) e avviare l'esame del disegno di legge n. 1430 (decreto-legge sul regolare svolgimento dei servizi scolastici).

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S), nel prendere atto della richiesta di rinvio, chiede tuttavia che la procedura si concluda la settimana prossima, tenuto conto che essa è in corso già da diverse settimane.

Il senatore **LIUZZI** (FI-PdL XVII), nel condividere l'approccio della risoluzione, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni generali sul metodo di lavoro della Commissione in merito ad obiettivi condivisi come la salvaguardia dei beni culturali. Evidenzia infatti l'esigenza che si compia una riflessione sulle emergenze storico-architettoniche di cui ciascuno è portatore, alla luce dei diversi territori di provenienza, in quanto nel panorama nazionale esistono molti monumenti che necessitano di un recupero. Sottolinea peraltro l'inopportunità di una gerarchia di beni oggetto di attenzione da parte delle istituzioni, suggerendo di elaborare un elenco dei siti meritevoli di interventi, anche per dare un segnale al Paese.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'avvio dell'affare assegnato in titolo è stato deciso all'unanimità in Ufficio di Presidenza e pertanto occorre concluderlo in tempi rapidi. Tiene tuttavia a precisare di preferire questioni di interesse nazionale, pur nella consapevolezza che il caso della Badia di Settimo è stato riportato nel dibattito generale a seguito del sopralluogo dell'allora ministro Bray e di un ravvivato interesse dell'opinione pubblica. Nel condividere comunque l'importanza di intervenire a sostegno del recupero del patrimonio culturale, invita dunque ad un approfondimento su iniziative che rivestono un valore per l'intero Paese.

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) giudica positivamente la proposta del senatore Liuzzi, sottolineando comunque che il caso della Badia di Settimo rappresenta un modello alternativo per sperimentare forme alternative di recupero e di finanziamento e dunque ha in sé un respiro nazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), all'esito del confronto svoltosi ieri in Commissione con il ministro Stefania Giannini, illustra uno schema di parere favorevole con condizione che trae spunto da uno degli scenari prefigurati dallo stesso Ministro per superare le criticità dell'atto in titolo, connesse ad una redazione non del tutto corrispondente alla normativa vigente.

Ricorda infatti che l'atto si basa prevalentemente sui risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e in misura inferiore sui progetti realizzati dagli enti negli anni 2011-2012 secondo dati storicizzati, non essendo stato predisposto uno specifico bando per l'anno 2013.

Sottolinea altresì di aver intrapreso un dialogo con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, e in particolare con la relatrice Capua, al fine di elaborare un testo sostanzialmente condiviso, che indicasse al Ministro una linea di intervento univoca. La scelta è stata pertanto quella di procedere con sollecitudine all'assegnazione dei fondi per il 2013 vista la situazione di sofferenza degli enti, pur rilevando criticamente le gravi anomalie del provvedimento. Ciò, a condizione di avviare con sollecitudine, e con il sostegno dello stesso Ministro, una modifica legislativa del meccanismo di distribuzione della quota premiale nella prospettiva di consentire, già dal 2014, che essa sia aggiuntiva rispetto al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), che si ponga rimedio alla eterogenea classificazione degli enti sottoposti a valutazione e che si adottino criteri validi a regime.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto), che ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per l'interlocuzione con la Camera dei deputati. Condivide dunque lo schema di parere della relatrice anzitutto in quanto reca una precisa condizione al Governo, con particolare riferimento alla necessità di avere fondi aggiuntivi - su cui del resto il Ministro si è detta favorevole - e all'urgenza di una revisione legislativa del sistema di attribuzione della quota premiale, a suo giudizio non più procrastinabile.

Ribadisce peraltro di giudicare del tutto opinabile la modalità di redazione del provvedimento, che è stata fonte di anomalie e meritava a suo avviso un ritiro dell'atto. Tuttavia, a fronte della richiesta dei presidenti degli enti di non ritardare ulteriormente l'assegnazione delle risorse tanto più che su di essi già grava il ritardo nella distribuzione dei fondi 2012 per motivi a loro non imputabili, precisa che il suo voto favorevole è motivato dal senso di responsabilità e dal pieno affidamento nei confronti degli impegni assunti formalmente dal Ministro.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) dà atto alla relatrice di aver compiuto un'ottima sintesi delle posizioni emerse e prende atto con favore della posizione espressa dal Ministro in Commissione. Alla luce di ciò dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) giudica encomiabile il lavoro della relatrice, lamentando come il provvedimento testimoni un modo di procedere non coerente, tale da mortificare la bontà della ricerca. Ribadisce pertanto la richiesta al Governo di sostenere modifiche legislative nel senso di valorizzare la qualità della ricerca.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il parere favorevole con una condizione proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che il rappresentante di Legacoopsociali, audito oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, ha consegnato una documentazione anche a nome di Federsolidarietà e di AGCI Solidarietà, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dell'Associazione Gruppo 2003 per la ricerca scientifica e di ROARS-*Return on Accademy Research*, i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **PUGLISI** (PD) chiede di concludere anticipatamente i lavori della Commissione, per consentire ai membri del suo Gruppo di partecipare ad importanti riunioni del suo schieramento.

Non essendoci obiezioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 274

1. Premessa

La 7ª Commissione, nel solco tracciato dall'articolo 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ha intrapreso l'esame di un affare inerente l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci).

Il contesto di riferimento dell'esame è evidentemente costituito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato il punto d'arrivo di un percorso di riforma e riorganizzazione normativa della materia tracciando parametri e condizioni per una più efficace protezione del patrimonio culturale. Tale protezione è ancor più necessaria se si considera la continua esposizione del patrimonio culturale a rischi di ogni tipo e se si intende migliorarne la fruizione da parte dei cittadini: spesso, infatti, i beni culturali finiscono per essere oggetto di abbandono o di rapina, se non addirittura ostaggio di soggetti cui non interessa in alcun modo, a prescindere dal loro valore intrinseco, il loro valore sociale.

Il dato generale più preoccupante è la scarsa consapevolezza che un bene culturale non è un semplice oggetto artistico ed estetico a sé stante (un monumento, una statua, una costruzione, un quadro e via enumerando) ma un organismo complesso che vive di una propria vita in osmosi col contesto nel quale è inserito, tanto che, se tale contesto ? che è intermediazione e filtro con l'ambiente circostante ? viene umiliato e degradato, anche il monumento muore.

2. La storia del bene oggetto di esame

L'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata a ragione un bene emblematico ed esemplare per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Essa fu fondata alla fine del primo millennio dell'era cristiana su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, fu affidata da Gregorio IX nel 1236 ai monaci cistercensi, raggiungendo il suo massimo splendore fra il XIII e il XVII secolo. Munita di possenti fortificazioni nel XIV secolo, essa divenne punto strategico tra la via Pisana, l'asse cadolingio della via Francigena e l'Arno.

Dopo aver attraversato periodi di decadenza e aver subito assedi terribili riuscì a risollevarsi divenendo nuovamente centro promotore di arte e cultura: essa viene considerata a tutt'oggi uno fra i siti culturali più importanti d'Europa e rappresenta una testimonianza unica del monachesimo cristiano medievale, riuscendone a racchiudere e riassumere compiutamente l'esperienza lungo l'arco di dieci secoli. Per ragioni di prossimità geografica, economiche, ma anche storiche e culturali, le vicende della Badia furono strettamente legate al destino di Firenze nel suo ruolo, all'epoca, di capitale della manifattura e della finanza: snodo per lo stoccaggio del frumento, fu ? come s'è accennato ? fortificata e difesa, contribuì in modo decisivo alla bonifica della piana circostante, aprì e vigilò strade di scorrimento riuscendo, nel medesimo tempo, a riformare e a far geminare diversi altri monasteri e promuovendo, con intelligenza illuminata e vastità di respiro internazionale, lo scambio culturale e lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

Purtroppo, a far tempo da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana (1747-1792),

nell'ambito di un quadro di risanamento delle finanze del Granducato, la proprietà fu smembrata: furono destinati alla vendita a famiglie private gli ambienti monastici monumentali, con buona parte delle terre? con l'eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro ? dando origine così a una insistita e diffusa perdita d'identità del territorio circostante. Ad oggi risulta dunque che un terzo del monumento è di proprietà della Curia, mentre i restanti due terzi sono di proprietà di privati.

3. Il lento degrado e i tentativi di conservazione

Nonostante l'azione di tutela (anche a difesa del vincolo paesaggistico) di istituzioni e associazioni locali (prima fra tutte quella degli «Amici della Badia di Settimo», fondata nel 1996, che ha avuto il merito di far rivivere nel tessuto locale la memoria storica del luogo contribuendo alla sua salvaguardia), sull'Abbazia si sono accaniti ? nel corso delle diverse epoche ? numerosi agenti patogeni che ne hanno decretato l'odierno stato di significativo degrado: smembramento e svendita del patrimonio terriero e di manufatti artistici, destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente incompatibili e discariche, dequalificazione del tessuto sociale, cancellazione di presidi scolastici e toponomastici, estinzione delle botteghe artigiane, piani di edilizia puramente speculativi, destinazioni per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica, devastazione del sistema naturale di scorrimento delle acque.

La torre della Badia, vero e proprio ago d'una bussola della memoria, è, verso Campi Bisenzio, oscurata ? non solo materialmente ma anche metaforicamente ? dalle ciminiere dell'inceneritore di S. Donnino, che tanto inquinamento e danno ha portato in queste terre: prova ulteriore, se se ne avvertisse il bisogno, dell'incapacità di saper coniugare impresa e beni culturali, attività industriali e paesaggio, lavoro e rispetto dell'ambiente.

Da più parti è stata segnalata l'esigenza di un recupero *in toto*, data l'importanza strategica del sito nel quadro del patrimonio regionale. Al principio del secolo scorso il Ministero dei beni culturali avviò alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria, che tuttavia non furono completati a causa del precipitare della situazione internazionale. Durante la seconda Guerra mondiale l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta pesanti stravolgimenti furono realizzati con interventi provvisori per destinazioni d'uso funzionali a banali attività ricreative. Dagli anni Settanta, molti dei terreni monastici rimasti integri e coltivati dai nuovi proprietari sono stati ceduti o espropriati per la realizzazione di vari piani di edilizia residenziale e popolare fino a cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento da ogni versante, eccetto una piccola porzione ora vincolata dallo Stato. A partire invece dal 1996, si sono succedute ? in concomitanza con l'alternarsi di diversi Governi e Ministri, qual frutto di un interessamento positivo ? diverse meritorie iniziative volte al recupero integrale del sito, che tuttavia, a cavallo tra il 1999 e il 2001, si sono limitate a operazioni di restauro circoscritte alla parte di proprietà ecclesiastica del bene, che dunque solo parzialmente hanno potuto rallentare e tamponare lo stato di degrado, tanto più che le cattive condizioni della parte privata si ripercuotono ora negativamente anche sulla parte a suo tempo restaurata.

Nel 2007 l'attenzione delle Istituzioni si è nuovamente rivolta alla Badia e ha dato vita anzitutto alla creazione di una Fondazione, costituita dalla parrocchia e dalla diocesi, che ha avuto finora il compito di elaborare proposte di valorizzazione. In aggiunta a ciò, dal 2012 si sono svolti numerosi tavoli tecnici interistituzionali, con lo scopo principale di riunificare l'integrità storica del bene; in questo contesto è stata definita una proposta di valorizzazione da parte della diocesi ed è stata compiuta una stima da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse occorrenti per l'acquisto della parte privata, che ammontano a circa 2,7 milioni di euro, a cui dovrebbero sommarsi circa 15 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, in vista di un nuovo intervento si potrebbe ipotizzare l'impiego delle maestranze che già hanno lavorato sul bene, onde mettere a frutto l'esperienza e le abilità acquisite nel precedente restauro della parte pubblica.

Quanto alla gestione, nell'ambito della proposta di valorizzazione sono state prospettate varie ipotesi che vanno dal rispetto della vocazione iniziale della Badia (con il reinsediamento di una comunità monastica), alle attività di tipo artigianale (con la creazione di un impianto di erbe officinali), fino ad utilizzi come foresteria (per gli allievi della vicina Scuola superiore della magistratura). Altre iniziative potrebbero peraltro riguardare l'inserimento del bene nelle cosiddette vie dei pellegrini, in un contesto internazionale, sempre rispettando il valore etico-culturale dell'Abbazia.

L'impegno ad agire in maniera sollecita, più volte dichiarato dai Ministri *pro tempore* per i beni e le attività culturali che si sono succeduti, è stato da ultimo riconfermato dall'interesse dell'ex ministro Bray, giunto in visita alla Badia di Settimo nel settembre del 2013, anche se finora non è stato dato alcun seguito ai progetti ipotizzati.

4. gli impegni al Governo

Considerate le vicende che hanno interessato il sito, la Commissione, affermando l'esigenza di:

- A. recuperare l'integrità della Badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in nome non solo d'una operazione meramente estetica ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro d'inestimabile pregio;
- B. definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere ? al fine di evitare una perdita irreparabile ? un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
- C. rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito in un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della promozione culturale con particolare riguardo per giovani e anziani;
- D. lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sulla eventuale destinazione del bene,

impegna il Governo:

- a) a convocare entro due mesi tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio e le organizzazioni della società civile e locale ? con particolare riferimento alla fondazione già costituita a far tempo dal 2008 dalla parrocchia e dall'Arcidiocesi, nonché a quelle facenti parte del tavolo interistituzionale già avviato ? per confermare e integrare la bozza di progetto inerente l'acquisizione della parte della Badia ancora di proprietà privata e, conseguentemente, provvedere e procedere alle opere finalizzate a restauro, valorizzazione, destinazione e gestione unitaria del complesso, garantendo in ogni caso la fruibilità pubblica del bene;
- b) ove sia stato definito quanto previsto alla lettera a), a:
 - 1. partecipare al soggetto giuridico ? sulla base della fondazione già esistente di cui alla lettera a) e della comunità locale ? che sarà incaricato della valorizzazione e della gestione;
 - 2. prevedere una rappresentanza delle organizzazioni della società civile e locale nell'ambito del soggetto giuridico di cui al punto 1;
 - 3. concorrere all'acquisto della parte della Badia in possesso di privati per poterne ricostituire l'unità;
 - 4. vigilare sul mantenimento dell'integrità del bene e sulla sua destinazione a beneficio del pubblico;
 - 5. concorrere alle iniziative per il coinvolgimento delle comunità locali e per il reperimento delle risorse, compreso il *crowd funding*;
 - 6. concorrere agli oneri per il restauro e curarne l'esecuzione;

7. realizzare quanto stabilito e previsto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 85**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che esso è destinato a finanziare in maniera premiale gli enti di ricerca sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 213 del 2009, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 104 del 2013;

considerato che, secondo la vigente normativa, la quota premiale deve essere ripartita tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

rilevato criticamente che i parametri utilizzati per il riparto attengono in larghissima parte ai risultati della VQR per il periodo 2004-2010 nonché, in misura assai inferiore, alla valutazione dei progetti riferiti agli anni 2011-2012 secondo dati storicizzati, mentre non è stato emanato alcuno specifico bando per i progetti riferiti al 2013;

lamentato il mancato rispetto della normativa vigente, frutto di un'interpretazione adottata in sede attuativa non del tutto esatta delle norme citate, che comunque risente di forti limiti, quali:

- la sottrazione della quota premiale dal Fondo ordinario (FOE), mentre invece le risorse per la premialità dovrebbero essere aggiuntive;
- la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle risorse, al punto che i risultati potrebbero non essere sempre attuali;
- l'eterogeneità della classificazione degli enti sottoposti a valutazione, che include impropriamente sia le Agenzie, sia gli enti di ricerca in senso stretto, sia gli istituti di specializzazione scientifica e culturale;
- la diversità dei criteri di anno in anno adottati per la distribuzione dei finanziamenti premiali, che non consente agli enti di programmare la rispettiva attività;

valutate attentamente tanto le proposte elaborate dal Ministro per superare le criticità dell'atto in titolo, quanto la situazione di sofferenza degli enti a fronte di un eventuale ritardo nell'assegnazione dei finanziamenti connesso alla rielaborazione dell'atto;

preso atto che i tempi tecnici per la rinnovazione dell'atto a seguito dell'emanazione di uno specifico bando per valutare i progetti, secondo quanto indicato dal Ministro, causerebbero uno slittamento quasi di un anno;

considerato l'impegno formalmente assunto dal Ministro in Commissione a sostenere una sollecita modifica della normativa vigente sul sistema di distribuzione dei fondi premiali a partire dal 2014;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

pur rilevando le gravi anomalie dell'atto, si reputa prioritario procedere all'assegnazione delle risorse riferite al 2013, ferma restando la necessità, non più procrastinabile, di rivedere a livello legislativo il meccanismo di riparto della quota premiale in modo da assicurare, già dal 2014, il carattere aggiuntivo delle risorse, una corretta classificazione degli enti sottoposti a valutazione, nonché un'univoca elaborazione di criteri validi a regime.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6)*

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 93 (pom.) del 29/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93
MARTEDÌ 29 APRILE 2014

Presidenza del Vice Presidente
[SIBILIA](#)

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 91 (ant.) dell'08/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1430\)](#) **Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto. Fa presente altresì che la relatrice Puglisi intende presentare due nuovi emendamenti, l'1.22 e il 2.4, pubblicati in allegato al presente resoconto, rispetto ai quali potrà essere fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

In sede di articolo 1, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto*) illustra l'1.2 che fissa una data certa per la conferma in ruolo dei vincitori del concorso. Sollecita peraltro il Governo a rinnovare la procedura concorsuale entro tempi prestabiliti che a suo giudizio potrebbero essere parametrati alla conclusione dell'anno scolastico in corso. La proposta emendativa disciplina anche l'ipotesi di mancato

espletamento del concorso entro le tempistiche previste, prevedendo l'attribuzione dell'incarico di dirigente scolastico agli attuali facenti funzioni. Ciò nella prospettiva di limitare l'attuale situazione, a suo avviso anomala, e di rispettare il ruolo della magistratura, in ossequio al principio della separazione dei poteri.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) dà conto del nuovo emendamento 1.22 che riepiloga i contenuti delle proposte emendative presentate dagli altri Gruppi e tiene conto delle istanze sollevate durante le audizioni. Lo spirito della proposta è pertanto di salvaguardare la continuità della dirigenza didattica, di rispettare le sentenze della magistratura che impongono la rinnovazione del concorso, nonché di dare certezza a coloro i quali sostengono delle prove concorsuali.

Nel dettaglio fa presente che la prima modifica agisce direttamente sul comma 1 e mira a garantire lo svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico anche nel caso in cui la nuova procedura concorsuale si concluda ad anno scolastico iniziato, proprio per rispondere all'esigenza della continuità.

Il secondo gruppo di modifiche è costituito invece da commi aggiuntivi strettamente connessi tra loro, in quanto da un lato consentono l'avvio di nuovi concorsi con le modalità innovative previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 quanto meno nelle regioni in cui non ci sono idonei e, dall'altro, stabiliscono una quota riservata in sede di prima applicazione per i soggetti vincitori o idonei di concorsi annullati in sede giurisdizionale, per i soggetti che hanno un contenzioso pendente legato a precedenti bandi, nonché per i soggetti che attualmente svolgono le funzioni di presidi incaricati. Si prevede altresì che il nuovo bando, da bandire entro il 31 dicembre 2014, tenga conto, tra i titoli valutabili, dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico. Ritiene pertanto che attraverso tale emendamento si possa sanare tutto il pregresso, ponendo fine ai contenziosi in atto, e avviare le nuove modalità di selezione a regime. Tiene comunque a precisare che la figura del dirigente scolastico non deve essere intesa esclusivamente come quella di un *manager* pubblico ma deve tener conto nel suo ruolo di guida di una comunità didattica.

I restanti emendamenti e ordini del giorno presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2, la relatrice [PUGLISI](#) (PD) illustra il nuovo emendamento 2.4 che mira a tutelare i dirigenti scolastici della Campania e della Sicilia, nelle quali non è ancora disponibile una convenzione CONSIP, dalle pressioni per l'aggiudicazione delle gare. Infatti la proposta fa sì che le scuole possano rinnovare gli attuali contratti svolti dalle imprese che stanno assicurando il servizio di pulizia in attesa della stipula della convenzione CONSIP.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto) illustra l'ordine del giorno n. 1 che affronta la problematica delle pulizie delle scuole in un'ottica di lungo termine. Dopo aver ricordato che lo stesso ministro Stefania Giannini, in sede di replica al dibattito sulle dichiarazioni programmatiche, ha ammesso che l'articolo 2 del decreto-legge in esame di fatto non affronta il problema a regime, delinea due diverse soluzioni che potrebbero verificarsi. In primo luogo si potrebbe proseguire nell'affidamento dei servizi di pulizia a ditte esterne previa stipula delle convenzioni-quadro CONSIP, che indubbiamente determinano dei risparmi. In seconda battuta, lo scenario a suo giudizio preferibile è di procedere ad una progressiva internalizzazione del servizio, salvaguardando anche i profili occupazionali. Nel richiamare i dati forniti da alcuni soggetti auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene infatti che l'obiettivo del contenimento della spesa non sia stato completamente raggiunto, in quanto il ricorso a ditte esterne, mediate dall'intervento della CONSIP, non ha consentito una riduzione della spesa tale da rendere preferibile l'impiego di personale esterno, rispetto a quello interno. Propone pertanto di sostituire gradualmente l'esternalizzazione con l'affidamento di incarichi al personale esistente nelle ditte, che potrebbe anche essere trasferito all'interno del personale ATA.

I restanti emendamenti e ordini del giorno presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a martedì, 13 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.22 e 2.4 della Relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 95](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito il prospetto di tutti i contributi erogati dal Dicastero agli enti di competenza per il 2013, che fa seguito ad un precedente elenco già consegnato alla Commissione nella precedente legislatura. Ricorda in proposito di aver sollecitato tanto l'ex ministro Bray quanto l'attuale ministro Franceschini a rendere tale informazione alla Commissione, in modo che essa possa avere un quadro generale della distribuzione delle risorse pubbliche. Ringrazia pertanto l'Amministrazione dei beni culturali per aver positivamente risposto a tale richiesta, precisando che sul documento fornito la Commissione svolgerà un approfondimento in una apposita sede.

Afferma altresì che rinnoverà l'analogo invito già rivolto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché la Commissione venga messa a conoscenza anche della ripartizione dei fondi agli enti vigilati da quel Dicastero.

La relatrice [DLGIORGIO](#) (PD), nel prendere atto con soddisfazione della consegna di tale importante documento alla Commissione, sottolinea la rilevanza del provvedimento in titolo, che ripartisce le risorse destinate agli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Riallacciandosi alle affermazioni del Presidente, rammenta a sua volta che in più occasioni la Commissione non è stata in grado di disporre di un quadro certo dei finanziamenti attualmente erogati. Ciò anche in conseguenza delle diverse leggi *ad hoc* che hanno finanziato alcuni enti specifici senza che poi fosse compiuta una verifica sull'utilità di tali contributi. Nel rilevare pertanto che la situazione appare tuttora confusa, reputa opportuno un approfondimento di merito, che imposti una metodologia diversa basata su nuovi criteri di valutazione onde delineare un contesto certo e credibile.

Rivendicando il ruolo di verifica e controllo della Commissione, ricorda poi che in questa sede occorre esprimere un parere obbligatorio su un riparto di circa 10 milioni di euro, che rappresenta comunque un provvedimento dovuto rispetto alla legislazione vigente, la quale individua con puntualità i

beneficiari in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001. In proposito ritiene peraltro maturi i tempi per una riflessione su tale tabella, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava solo a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa, onde ricondurre a unità il finanziamento, senza che fosse però svolto alcun tipo di vaglio critico. Si tratta ora a suo giudizio di intraprendere una sfida importante, anche nell'ottica di un riequilibrio tra i territori.

Sollecita quindi l'Esecutivo a compiere una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, all'incirca prima della pausa estiva, in modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente. Ribadisce peraltro la necessità di un metodo diverso, ritenendo inopportuna la corresponsione di cifre irrisorie a svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali. Al riguardo suggerisce di demandare alcuni compiti alle Regioni, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali.

Quanto al merito della ripartizione proposta che, ribadisce la relatrice, è disciplinata per legge e quindi non lascia alcun margine di manovra discrezionale né al Governo né al Parlamento, ella ne illustra l'articolazione in due gruppi di contributi: un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali) e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa; un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo).

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Federazione italiana scuole materne (FISM), dell'Associazione culturale pediatri (ACP) e della Federazione italiana medici pediatri (FIMP), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) dispone la convocazione immediata di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1430](#)

Art. 1

ORDINI DEL GIORNO

G/1430/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,
premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata ? in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi ? per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

le problematiche messe in campo presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, e fermo restando l'obbligo giuridico e civile del rispetto della legge e di dare compiuta applicazione a quanto deciso nel merito dal Consiglio di Stato, è comunque paradossale e

iniquo pensare di protrarre il blocco delle assunzioni dei nuovi dirigenti scolastici senza soluzione di continuità a fronte di numerosi contenziosi sempre risorgenti che puntualmente scandiscono l'espletamento delle prove concorsuali;

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è infatti un vasto contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»,

impegna il Governo:

a prevedere una profonda revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, ma anche del restante personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e ai direttori dei servizi generali e amministrativi;

a elaborare una riforma dei parametri e dei criteri di reclutamento, basati su prove che ? pur sulla base dei risultati delle verifiche espletate ? tengano conto non solo dei *curricula* degli aspiranti, ma dell'attitudine e delle qualità gestionali e umane che occorrono per espletare le mansioni previste dal ruolo che si è chiamati a ricoprire.

G/1430/3/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata ? in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi ? per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è un contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»;

le problematiche evidenziate dal provvedimento in esame presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, data anche la differenza nella casistica dei diversi ricorrenti: in primis fra coloro che sono stati immessi in ruolo e coloro invece che sono risultati idonei prima che le procedure concorsuali venissero annullate,

impegna il Governo:

a prevedere una eventuale revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici che prevenga possibili contenziosi;

a elaborare apposite e differenziate procedure di rinnovazione concorsuale, tenendo conto delle misure, anche di carattere normativo, adottate in casi analoghi e nel rispetto della pronuncia del Consiglio di Stato sulle modalità con cui rinnovare il concorso in oggetto.

EMENDAMENTI

1.1

MAZZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)*. ? 1. Al fine di consentire agli uffici scolastici regionali di rinnovare le fasi del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i seguenti criteri:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono stati assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei nel concorso di cui al comma 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 1, sia quelli inseriti nell'allegato n. 2, e non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di aggiornamento sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico relative al periodo intercorso dalla data di pubblicazione della graduatoria e quindi sostengono una prova scritta su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di aggiornamento. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso predetto. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio ed un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi alla prova orale e, se superata, vengono immessi nella graduatoria in coda ai candidati di cui al comma 1, lettere a) e b)».

1.2

BOCCHINO

Al comma 1 sostituire le parole: «all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale» con le seguenti: «al 31 agosto 2014».

Conseguentemente all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono attribuire a partire dal 1° settembre 2014 per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che abbiano ricoperto la funzione di dirigenti scolastici a seguito di procedura concorsuale successivamente annullata per effetto di pronunce giurisdizionali e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura stessa. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».

1.22

PUGLISI, RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: "rinnovazione della procedura concorsuale" aggiungere le seguenti: "e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico".

Inoltre, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono soppresse le seguenti parole: ', che deve

avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo'.

2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, e ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico."

1.3

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in base al quale i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sono confermati nei rapporti di lavoro precedentemente instaurati e con la titolarità delle sedi alle quali risultano assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.4

[DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di un'apposita procedura concorsuale secondo i seguenti criteri:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminatoria rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

1-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 1-bis regola altresì le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1-bis».

1.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di una rinnovata procedura concorsuale che tenga conto dei seguenti criteri:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminatoria rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

1-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 1-*bis* regola anche le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera *b)* del comma 1-*bis*».

1.6

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per prevenire eventuali contenziosi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento di un'apposita procedura concorsuale secondo i criteri stabiliti di seguito:

a) i candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) i candidati risultati idonei in procedure concorsuali successivamente annullate per effetto di pronunce giurisdizionali sono ammessi ad un breve corso intensivo di formazione, in esito alla frequenza positiva del quale sostengono una prova scritta su uno degli argomenti oggetto del corso, non eliminatoria rispetto alla successiva prova orale, consistente nella discussione dell'elaborato.

1-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 1-*bis* regola anche le modalità di attribuzione del punteggio finale e il coordinamento con gli esiti della rinnovazione delle procedure per i candidati diversi da quelli di cui alla lettera *b)* del comma 1-*bis*».

1.7

[CANTINI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [PETRAGLIA](#), [GRANAIOLA](#), [MATTESINI](#), [FEDELI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di consentire all'ufficio scolastico regionale per la Toscana di rinnovare le fasi locali del concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri ivi stabiliti.

1-ter. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della del presente decreto prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova orale con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle

quali sono assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Toscana del concorso di cui al comma 1 risultati idonei, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sono chiamati a frequentare un corso di formazione sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico e sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova orale, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

1-quinquies. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui al comma 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione».

1.8

LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di porre rimedio al contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, nonché di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma *1-quater*, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo *1-sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

1-quater. La procedura concorsuale di cui al comma *1-ter*, da espletarsi su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma *1-septies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio, in coda ai soggetti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'inserimento in graduatoria e l'assunzione sono disposti esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

1-quinquies. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali, dopo i soggetti di cui al comma *1-quater*, della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio

2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V dell'11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V del 15 luglio 2010.

1-sexies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un breve ed intensivo corso di formazione nazionale, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto in coda, dopo i soggetti di cui ai commi *1-quater* e *1-quinquies*, alle graduatorie regionali ad esaurimento della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015-2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella Regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

1-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi *1-quinquies* e *1-sexies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi *1-quater*, *1-quinquies* e *1-sexies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici previste per le procedure dei commi da *1-quater* a *1-sexies*, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 per i soggetti di cui al comma *9-bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

1-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexies* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

1-nonies. A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 1-ter che abbia superato, con esito positivo, la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1-quater, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

1-decies. Il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dai seguenti: "La validità di dette graduatorie regionali permarrà fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti. Il corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili. Resta fermo quanto previsto dai commi da 8-bis a 8-octies"».

1.9

[LIUZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dai seguenti: "La validità di dette graduatorie regionali permarrà fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti. Il corso-concorso di cui al comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili"».

1.10

[CERVellini](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 1-quater del presente articolo, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti.

1-quater. La prova di cui al comma *1-bis* e la procedura di cui al comma *1-ter* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2, e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. Al secondo periodo del comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti," sono sostituite dalle seguenti: "La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,"»

1.11

[BUEMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma *1-quater*, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo *1-sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti.

1-quater. La prova di cui al comma *1-bis* e la procedura di cui al comma *1-ter* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2, e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. Al secondo periodo del comma *1-bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti," sono

sostituite dalle seguenti: "La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,"».

1.12

BUEMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4ª serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011.

1-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono da individuarsi in quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014-2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedura di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e del fondo di cui all'articolo 4 comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare i nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.13

DI GIORGI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti che hanno partecipato a tutte le fasi di concorsi banditi a seguito del decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 disciplinante il concorso, per esami e

titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, e che, al 28 febbraio 2014, prestano servizio con contratti di dirigente scolastico, possono sostenere una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

1-ter. La prova di cui al comma 1-bis deve essere ultimata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di svolgimento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto.

1-quater. All'attuazione della sessione speciale di cui al comma 1-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

1.14

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.15

[MARINELLO](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [CONTE](#), [MANCUSO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire i principi di equità e di parità di trattamento, con riferimento alla disciplina di cui al comma 1, i soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione ai concorsi a posti di dirigente scolastico indetti rispettivamente con il decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, 4 serie speciale, del 26 novembre 2004, e con il decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico) in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

1.16

[PEZZOPANE](#), [TOMASELLI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti, in

funzione della disponibilità di posti in organico, in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

1.17

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico e secondo criteri da determinarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti».

1.18

[SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [GIBIINO](#), [GUALDANI](#), [MANCUSO](#), [MARINELLO](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti non in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi sostengono una prova scritta non eliminatória su uno degli argomenti svolti durante il corso, seguita dalla discussione della stessa in sede orale, con attribuzione di un voto unico. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti (in funzione della disponibilità di posti in organico) in coda ad una delle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite delle assunzioni autorizzate anno per anno ai sensi delle disposizioni vigenti. All'attuazione delle procedure di cui al presente comma, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

1.19

[PELINO](#), [LIUZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi soggetti sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione selettivo, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.20

[TOMASELLI](#), [PEZZOPANE](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi soggetti sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione selettivo, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.21

[MARINELLO](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [CONTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e l'affidamento dei candidati nelle situazioni di rinnovazione di fasi concorsuali in seguito ad annullamento giurisdizionale, i candidati che abbiano superato tutte le fasi previste dal bando della procedura invalidata e che siano rimasti esclusi a seguito della ripetizione della valutazione, sono inseriti in calce nelle graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, laddove, in relazione a provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, siano preservati gli esiti della prova orale sostenuta e della prova preselettiva, qualora abbiano frequentato con successo il corso relativo al periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 17 del decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, in esito al quale dovranno necessariamente produrre una relazione scritta soggetta a valutazione da parte di apposita commissione nominata dall'ufficio scolastico regionale».

1.0.1

[LIUZZI](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Stabilizzazione delle procedure di assunzione)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

"1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola,

che assicuri l'invarianza finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

1.0.2

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al testo unico delle leggi sulla scuola in materia di concorsi per titoli ed esami)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997";

d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».

1.0.3

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini per la revisione delle procedure concorsuali e modifiche al testo unico)

1. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "con regolamento adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 1° gennaio 2015". Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva";

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

"8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.";

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi";

d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati».

1.0.4

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini per l'accesso alle GAE dei «congelati SSIS»)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 ? 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

1.0.5

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Congelati SSIS)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 ? 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

1.0.6

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini per l'iscrizione in GAE ? SSIS e chiusura IV fascia)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 ? 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009-2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012-2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito"».

1.0.7

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini per l'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Organi collegiali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2015";
- b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "e delle attribuzioni in materia di istruzione

previste dalla normativa vigente".

2. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6 e 7 limitatamente alle parole: "e dei nuovi organi collegiali e locali" sono abrogati;

b) l'articolo 2, comma 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario".

3. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI».

1.0.8

[LIUZZI](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione azienda ? scuola)

1. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44».

1.0.9

[LIUZZI](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abilitati e supplenze)

1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), a personale abilitato non inserito

nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali».

1.0.10

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Semplificazione delle procedure di attivazione
dei percorsi di abilitazione)*

1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: "previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" sono soppresse».

1.0.11

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Docenti di sostegno)

1. Le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un'unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.

2. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

3. I concorsi di cui all'articolo 400 del testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno».

1.0.12

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scioglimento della riserva per il concorso docenti)

«1. Al fine di limitare il contenzioso pendente inerente la partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 ? pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 ? si procede alla nomina, nell'ambito e nei limiti del contingente di posti assegnato dal bando di concorso, anche delle seguenti tipologie di candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede

giurisdizionale, che abbiano superato tutte le prove previste dal bando, secondo l'ordine di punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva di merito del predetto concorso:

a) soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, erano già di ruolo in altra regione o classe di concorso;

c) candidati in possesso del titolo di laurea, costituente titolo di insegnamento ai sensi del decreto ministeriale 39 e 22 conseguito successivamente ai termini di presentazione delle domande di partecipazione al IX ciclo SSIS bandito con decreto del Ministro dell'università e ricerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclo dei percorsi di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del predetto decreto all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui le predette procedure di abilitazione non siano ancora terminate, la riserva è sciolta positivamente in subordine al conseguimento dell'abilitazione al termine del succitato primo ciclo».

1.0.13

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Requisiti di accesso ai concorsi)

1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 ? pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 ? e non risultati nel novero dei vincitori, è riconosciuto il titolo di abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti».

1.0.14

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Buoni lavoro per i docenti)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per ogni categoria"».

1.0.15

[LIUZZI](#)

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diplomati magistrali)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato».

Art. 2

ORDINI DEL GIORNO

G/1430/1/7

BOCCHINO

La 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 1430 (Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014,
n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico)
premessò che:

l'articolo 2 del decreto-legge prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1º aprile e comunque non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia dai medesimi raggruppamenti d'impresa che li assicurano alla data del 31 marzo 2014;

visto che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha trasferito allo Stato alcune competenze svolte dagli enti locali (comuni e province) e tra queste i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie svolte nelle scuole elementari e materne e negli Istituti secondari superiori a partire dal 1º gennaio 2000;

da allora allo Stato sono stati trasferiti i dipendenti (bidelli) impegnati nelle attività trasferite, ma sono stati anche trasferiti gli oneri per i contratti (appalti storici) in essere e quelli per i soggetti LSU attraverso la stipula di nuovi appalti con imprese appaltatrici che hanno assunto alle proprie dipendenze gli ex LSU;

per tali servizi, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale; sono stati così accantonati per l'anno scolastico 2010-2011 n. 11.857 posti di collaboratori scolastici;

l'intenzione, quindi, del Legislatore era quella di coprire il costo delle esternalizzazioni delle pulizie con i risparmi derivanti dalla mancata assunzione di quei 11.857 collaboratori scolastici;

considerato che:

negli anni successivi alle disposizioni legislative sopra citate si è assistito inequivocabilmente ad un netto peggioramento della qualità del servizio di pulizia ed ausiliare nonché a sempre più gravosi costi per il bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 ha successivamente disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, avrebbero dovuto approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;

tenuto conto, inoltre, che:

l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 sopra citato. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2013-2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012-2013;

il 23 aprile 2014 il sottosegretario Reggi è intervenuto in 7ª Commissione del Senato segnalando che nell'anno scolastico trascorso sono stati impiegati circa 600 milioni di euro per l'espletamento dei servizi di pulizia nelle scuole, mentre a seguito dell'aggiudicazione delle gare CONSIP, per l'attuale anno scolastico, sono stati spesi circa 300 milioni di euro. La riduzione dei costi ha dunque immediatamente comportato la perdita del posto di lavoro per circa 12.000 LSU per i quali il Governo ha voluto proporre una soluzione strutturale che salvaguardasse tanto i lavoratori quanto le scuole. Per addivenire a tale soluzione è stato necessario giungere ad un accordo sindacale, che ha

coinvolto i Dicasteri dell'istruzione e del lavoro da un lato, le imprese e i sindacati dall'altro, al fine di riconvertire il personale per impiegarlo nei lavori di piccola manutenzione delle scuole. Tale accordo si è perfezionato il 30 marzo scorso e per questo si è prevista la proroga di un mese disposta dal disegno di legge n. 1450, con il quale si è consentito di continuare nello svolgimento dei servizi di pulizia in attesa di una diversa soluzione;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1450 ha previsto, altresì, una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche, quantificata dal sottosegretario Reggi in circa 450 milioni di euro;

rilevato inoltre che:

l'organizzazione e la strutturazione delle esternalizzazioni delle pulizie nelle scuole non ha prodotto gli effetti previsti e sperati né dal punto di vista della qualità del servizio né da quello del contenimento della spesa comportando anzi nocumento sia ai lavoratori delle ditte appaltatrici sia alle istituzioni scolastiche messe duramente in difficoltà in termini di qualità e continuità del servizio;

per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, invece, è maggiormente auspicabile assumere gli 11.800 lavoratori ATA attraverso un graduale ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ed entro l'anno scolastico 2017-2018. Il Governo, con proprio regolamento, potrebbe prevedere una deroga rispetto ai titoli di accesso necessari al profilo ATA al fine di poter inserire i lavoratori ex LSU delle ditte appaltatrici in considerazione delle competenze ed abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno prestato servizio evitando l'espulsione dal lavoro dei soggetti impiegati da almeno 5 anni prestati consecutivamente e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego prevedendo per i rimanenti lavoratori percorsi formativi volti a garantirne l'occupabilità;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di sostituire al meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari ulteriori e diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, tenuto conto che le deroghe di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1450 al tetto di spesa previste all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 vengono coperte per un importo pari a 20 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).

G/1430/4/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

almeno a far tempo dall'anno 2000 si è diffusa ed è stata viepiù consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica amministrazione;

in particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, tale politica è basata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera per l'appunto al servizio della pubblica amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate ? e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio ? costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso, col presente provvedimento si dispone una ulteriore proroga al 31 agosto del 2014 dopo che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 aveva disposto la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, e dopo che i termini erano slittati al 31 marzo con il decreto cosiddetto «Salva Roma» (art. 19, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non è attiva la convenzione Consip, possano continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che attualmente già svolgono i servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

considerato tuttavia che:

dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza della 7ª Commissione permanente del Senato, tenutesi in data 24 aprile scorso, è da più parti emerso che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip notevoli sono state le criticità riscontrate sia sul versante occupazionale del personale delle imprese di pulizia, sia sulla qualità dei servizi di pulizia delle scuole interessate, generando pertanto una serie cospicua di problematiche sia sotto il profilo dei costi per il bilancio dello Stato sia sulla qualità dei servizi erogati;

la politica legata alle convenzioni Consip rischia di precarizzare sempre più tanto i lavoratori socialmente utili (LSU) che vengono all'uopo impiegati (essendo state decurtate le risorse a essi destinate) quanto il personale ATA giacché, a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità nel triennio 2009-2011 (per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

EMENDAMENTI

2.4

PUGLISI, RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: "dell'anno scolastico" con le seguenti: "delle attività didattiche nell'anno 2014" e le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre"

Inoltre, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La quota di euro 150 milioni, posta a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è destinata all'acquisto da luglio a dicembre 2014, di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali. L'utilizzo di tali risorse è definito in coerenza con le finalità del Fondo stesso con successiva delibera del CIPE che stabilisce anche le modalità e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative statali e della tipologia degli interventi, il cui importo unitario non deve essere inferiore a 7.000 euro.
2-ter. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis acquistando il relativo servizio dai raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

2-quater. La somma di cui al comma 2-*bis* è ripartita tra le province in proporzione alla differenza tra il limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, a 98, e il fabbisogno per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari fissato prima dell'accordo del 14 giugno 2011 stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito ai contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

2.1

[DI GIORGI, ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di individuare entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio sono effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

2.2

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, saranno effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

2.3

[CENTINAIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui al comma 2, riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce una normativa che disciplina definitivamente la materia e non comporta riduzione dell'organico del personale ausiliario».

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 14/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.15. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 94 (pom.) del 27/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
94^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno ([n. 304](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [SERRA](#) (M5S), la quale sottolinea l'importanza di un'adeguata preparazione degli insegnanti sulle problematiche della disabilità. Lamenta infatti che nelle scuole si alternano diversi insegnanti di sostegno che purtroppo spesso non riescono a proseguire gli anni successivi con gli stessi alunni, determinando un forte pregiudizio in termini di continuità didattica e metodologica. Ciò pregiudica anche la realizzazione di un compiuto sistema di integrazione e mortifica il lavoro svolto.

Pone dunque l'accento anzitutto sul tema del reclutamento di tale personale, su cui l'Esecutivo dovrebbe a suo giudizio intervenire in maniera sollecita. Nel rilevare come gli insegnanti siano assai vicini alle problematiche dei ragazzi, invoca nuovamente l'esigenza di continuità, da garantire quanto meno per i tre anni della scuola dell'infanzia e i cinque anni della scuola primaria.

La procedura in esame consente dunque, a suo avviso, di avviare un approfondimento su uno degli aspetti vitali della scuola, nella consapevolezza dell'autonomia scolastica. In proposito, chiede di

svolgere alcune audizioni onde conoscere l'opinione degli esperti e avanzare possibili soluzioni.

Lamenta peraltro che alcuni genitori siano costretti a togliere i propri figli con disabilità da scuola a causa dell'assenza di insegnanti in grado di sostenere il loro percorso educativo, sottolineando pertanto la necessità di superare tali disfunzioni. In ultima analisi ritiene che l'approfondimento possa essere utile anche rispetto al disegno di legge n. 1260 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni) e alle proposte legislative in materia di autismo.

Il **PRESIDENTE** sollecita tutti i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione, che potranno essere discusse in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00828 della senatrice Bignami sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento ricordando che essa può essere operata soltanto attraverso un intervento legislativo. La normativa vigente ha disposto infatti, all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, dalle quali è escluso ogni successivo ed eventuale inserimento.

Rammenta indi che l'ultima riapertura, in via del tutto eccezionale, è stata disposta dal Legislatore con l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha introdotto la IV fascia aggiuntiva, cui potevano accedere determinate categorie di personale in possesso di abilitazione conseguita fino all'anno accademico 2010-2011.

La limitazione a tale anno accademico, sottolinea il Sottosegretario, rappresenta una previsione coerente con l'introduzione del nuovo sistema sulla formazione iniziale dei docenti e con l'avvio del tirocinio formativo attivo sancito dal decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Dopo aver precisato che le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per le nomine a tempo indeterminato nella misura del 50 per cento dei posti disponibili ai sensi dall'articolo 399 del Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, il Sottosegretario pone infine in luce che il Ministro, nelle sue linee programmatiche, ha sottolineato la necessità di predisporre misure nei confronti dei precari all'interno di "organici funzionali" che permettano una migliore gestione delle supplenze e un aumento dell'offerta formativa. Ritiene pertanto che si valuteranno in tale ambito le soluzioni più idonee per tutelare le aspettative dei docenti che hanno ottenuto e che otterranno l'abilitazione attraverso i percorsi formativi previsti dalla normativa vigente.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, sollecitando l'Esecutivo a dare una soluzione chiara ed equa per tutti i soggetti che si collocano, a diverso titolo, nelle posizioni descritte.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde poi all'interrogazione n. 3-00713 della senatrice

Petraglia sull'attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) in tutte le Regioni, evidenziando come l'Amministrazione abbia adottato specifiche misure per dare soluzione alle questioni emerse durante le operazioni di avvio di tali percorsi.

In particolare, si è adoperata affinché i PAS potessero consentire la partecipazione della più ampia platea possibile di aspiranti, tenuto conto delle difficoltà che i singoli atenei, in alcuni casi, hanno incontrato nell'organizzazione dei corsi anche a causa della presenza di un numero eccessivo ovvero, più spesso, esiguo di richiedenti l'abilitazione per alcune classi di concorso.

Il problema è stato risolto attraverso l'istituzione di corsi *on-line* organizzati dall'Università Roma-Tre. A seguito di una apposita convenzione stipulata dall'Università in data 24 aprile 2014 con la competente Direzione generale del Ministero e il Centro per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti di scuola secondaria del citato Ateneo, con decreto del Rettore del 7 maggio scorso è stato infatti emanato il bando per l'iscrizione ai suddetti percorsi abilitanti speciali *on-line* cui possono presentare domanda, tra gli altri, i candidati provenienti dall'intero territorio nazionale, ammessi a partecipare a classi di concorso non attivate dalle università della propria regione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2014-2017, il Sottosegretario riferisce che il relativo decreto è stato adottato in questi giorni per evitare ritardi che potrebbero compromettere il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Dando seguito a una recente sentenza del Consiglio di Stato, il provvedimento prevede, tra l'altro, che vengano inseriti in seconda fascia i diplomati magistrali.

Inoltre, per tutelare la posizione di coloro che conseguiranno l'abilitazione per la scuola secondaria nel corso del triennio di validità delle graduatorie, è stato disposto che ogni anno si aprano due "finestre", per l'inserimento in seconda fascia di chi ha acquisito nel frattempo l'abilitazione attraverso i tirocini formativi attivi, i percorsi abilitanti speciali e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. In attesa di una delle due finestre, i nuovi abilitati permarranno in terza fascia, ma verrà loro attribuita, al momento del conseguimento del titolo di abilitazione, la precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze.

La senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SEL*) si dichiara soddisfatta della risposta, tenuto conto che occorre anzitutto garantire le stesse opportunità sull'intero territorio nazionale. Reputa dunque che l'avvio del corso *on-line* possa offrire una soluzione praticabile, interrogandosi comunque sulle conseguenze in tema di costi. Si augura poi che il Dicastero dia una risposta adeguata ad entrambe le categorie di insegnanti abilitati attraverso i TFA e i PAS.

Fa notare infine che troppo spesso i tempi assai dilatati per acquisire le risposte alle interrogazioni presentate rendono quasi superflui gli atti di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-00935 della senatrice Elena Ferrara sulla normativa in materia di percorsi abilitanti per gli insegnanti dei conservatori di musica, ricordando che la questione è stata affrontata più volte in sede di risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo, che richiedevano - come l'attuale - una particolare valorizzazione del diploma accademico di secondo livello conseguito presso i conservatori di musica. In particolare, si richiede che per i docenti che hanno ottenuto l'abilitazione attraverso tali percorsi venga prevista un'apposita graduatoria preordinata all'immissione in ruolo.

Rifacendosi a quanto già affermato nelle precedenti occasioni, il Sottosegretario conferma peraltro che, con la legge n. 296 del 2006, è stato chiuso il canale di reclutamento delle precedenti graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che questa scelta, più volte ribadita dal Governo e dal Parlamento, è coerente con l'attuale sistema di reclutamento.

Ciò premesso, rammenta che con l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 è stata istituita una fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento destinata ad alcune specifiche categorie di docenti, tra i quali coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella classe A077 attraverso i suddetti

percorsi abilitanti, negli anni dal 2008-2009 al 2010-2011. Si è trattato di un intervento di carattere eccezionale, a fronte della chiusura delle graduatorie, volto proprio a salvaguardare la specifica posizione di coloro che avevano conseguito il titolo abilitante negli ultimi anni di attivazione dei relativi percorsi professionali.

La fissazione dell'anno accademico 2010-2011 come termine ultimo per il conseguimento del titolo, ai fini dell'inserimento nella fascia aggiuntiva, prosegue il Sottosegretario, è coerente con l'introduzione del nuovo sistema di reclutamento basato sul concorso pubblico e con l'avvio del tirocinio formativo attivo, disciplinato dal decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva al predetto termine, non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, l'immissione in ruolo si consegue dunque secondo le regole generali, attraverso il superamento di un concorso pubblico.

Nelle more, il conseguimento dell'abilitazione dà diritto alla sola inclusione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. A tale proposito, il Sottosegretario precisa conclusivamente che sono state avviate le procedure per il loro aggiornamento triennale 2014-2017 prevedendo, tra l'altro, una nuova tabella di valutazione con punteggi differenziati per i titoli di abilitazione conseguiti negli ultimi anni, tenendo conto sia della durata di ciascun percorso che della selettività dell'accesso allo stesso.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) osserva che i corsi di didattica della musica nei Conservatori hanno rappresentato in un certo senso una eccezione rispetto al normale percorso. Nel ritenere comunque incoerente l'attuale assetto, riporta la preoccupazione degli attuali frequentanti in merito al futuro inserimento lavorativo. Afferma altresì che tanto i Conservatori quanto i docenti di didattica della musica invocano maggiore chiarezza, tenuto conto che occorre assicurare più organicità tra formazione, abilitazione e reclutamento. Si dichiara quindi insoddisfatta della risposta, sollecitando infine il Ministero ad assicurare un più assiduo confronto con tale comparto.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [IDEM](#) (PD), la quale premette che nel provvedimento vi sono norme di carattere trasversale, che impattano anche sulle competenze della 7a Commissione, e disposizioni più strettamente attinenti le materie della 7a Commissione medesima.

Tra il primo gruppo di norme, ossia quelle trasversali, menziona l'articolo 8, i cui commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni. Fa presente che la definizione legislativa di "amministrazioni pubbliche" include, per quanto compete alla 7a Commissione, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, che sono dunque soggetti interessati dalle disposizioni in esame. Il comma 4

dispone poi che le amministrazioni pubbliche realizzino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014, il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali. Illustra indi il comma 5, concernente le sole amministrazioni dello Stato, che demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, durante il quale la quota di risparmio fissata per lo Stato è resa indisponibile e non spendibile; successivamente, in caso di mancata adozione o "inefficacia" di tale decreto, si applicano comunque le misure di razionalizzazione recate dall'articolo 50 del decreto-legge. Quest'ultimo - prosegue la relatrice - si ricollega infatti agli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 8, connessi alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, prevedendo una sorta di "clausola di salvaguardia". Esso stabilisce pertanto che, nelle more della emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio, sono accantonate e rese indisponibili, ai fini di una successiva riduzione, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e servizi di ciascun Ministero, secondo importi determinati nell'allegato C. Per i comparti di riferimento, ella sottolinea anzitutto che sono escluse da tali accantonamenti (e conseguenti decurtazioni) le spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; tuttavia, il Ministero dell'istruzione contribuirà a tali previsioni con una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e pari a 9,4 milioni di euro tanto nel 2015 quanto nel 2016 (considerato che l'importo di risparmio è fissato in maniera netta per il 2014 e "a decorrere dal 2015"), mentre il Ministero dei beni culturali scontrerà una riduzione pari a 5,9 milioni di euro per il 2014 e a 8,9 milioni sia per il 2015 che per il 2016.

Dopo aver brevemente dato conto del comma 8 dell'articolo 8, segnala altresì l'articolo 14, comma 1, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Precisa in proposito che il divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca si applica se nell'anno la spesa complessiva per tali incarichi ha superato la seguente soglia: il 4,2 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni di euro; l'1,4 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Puntualizza comunque che restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per tali incarichi, quali dettate dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Illustra inoltre il comma 2 dell'articolo 14 secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto. Riepiloga dunque il meccanismo, analogo a quello sopra descritto per gli incarichi di consulenza, le cui soglie sono: il 4,5 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni di euro; l'1,1 per cento, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Nel rilevare che anche in questo caso restano ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per siffatti contratti, riferisce che secondo il comma 4 gli incarichi e i contratti in corso devono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per assicurare l'osservanza dei limiti di spesa. Segnala peraltro che il successivo articolo 47 impone anche alle province, ai comuni e alle città metropolitane la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Un'altra norma di carattere trasversale, prosegue la relatrice, è l'articolo 16 che, al comma 1, impone anzitutto un obiettivo di risparmio pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata ad un

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In merito, rammenta che le modalità con cui procedere a tali risparmi sono quelle della legge di stabilità 2014 e prevedono un accantonamento di risorse per ciascun Ministero, ad esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Evidenzia quindi positivamente che l'Esecutivo in carica sembra aver ribadito la scelta, a suo tempo fatta dal Governo Letta, di escludere i comparti della conoscenza dalle riduzioni di risorse. Dà poi conto del comma 4, che autorizza l'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, per un lasso temporale compreso tra la data di conversione del decreto-legge e il 15 luglio 2014, termine ottemperato anche mediante la sola trasmissione degli schemi di regolamento ai Ministri della semplificazione e dell'economia. Rileva peraltro come per tali regolamenti il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo, difformemente dalla disposizione di carattere generale dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 ma in analogia all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, che avviò il processo di riorganizzazione ministeriale. Fa notare altresì criticamente che anche in questo caso, come nel suddetto decreto-legge n. 95, non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento, solitamente invece richiesto nei casi di riordino e più volte invocato proprio dalla 7ª Commissione. Ricorda altresì che il ministro Franceschini, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva preannunciato che - in occasione della nuova riorganizzazione del Dicastero di competenza - si sarebbe svolta un'azione di riordino tanto della spesa quanto delle strutture, tenuto conto che occorre eliminare circa 32 posti di dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza di incidere anche sulle sovrintendenze. Il successivo comma 6 concerne gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri "nelle more di un'organica revisione" della loro disciplina e stabilisce una riduzione del 20 per cento, per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio.

Delinea inoltre i contenuti dell'articolo 24, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2). In proposito, osserva che il comma 3, lettera a), relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni statali, introduce l'obbligo di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente, sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Trattandosi di una modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, pare a suo avviso vivere, di quest'ultimo, la previsione che fa salve le specifiche disposizioni riguardanti, tra gli altri, anche il Ministero per i beni e le attività culturali per settori determinati di competenza.

Illustra quindi la norma che attiene strettamente alle competenze della 7ª Commissione, l'articolo 48, relativo all'edilizia scolastica. Il comma 1 non considera, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tenuto conto che i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014, fa presente che quest'ultimo termine è fissato antecedentemente alla scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame (23 giugno), per cui potrebbe essere a suo giudizio opportuno stabilire una tempistica diversa che tenga conto quanto meno della conversione in legge.

Il comma 2 - evidenzia la relatrice - prevede l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del

Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto "decreto del fare"). L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.

Coglie indi l'occasione per ripercorrere le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura, a partire proprio dal summenzionato articolo 18 del "decreto del fare", che ha disposto un finanziamento complessivo di 460,5 milioni di euro, articolato in tre diversi stanziamenti: fino a 300 milioni di euro che, nel triennio 2014-2016, l'INAIL deve destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici (comma 8); 10,5 milioni per il triennio 2014-2016, ai fini della predisposizione del piano suddetto, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico (comma 8-bis); 150 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (comma 8-ter).

Inoltre, per la realizzazione degli interventi a carattere edilizio, rammenta che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. A livello operativo, sottolinea che gli enti locali hanno presentato alle regioni i progetti esecutivi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili e le regioni hanno presentato al Ministero le corrispondenti graduatorie, rese esecutive per tutte le regioni, ad eccezione della Puglia, per la quale, a causa di una sospensione della graduatoria da parte dell'autorità giudiziaria, le risorse sono state ripartite successivamente. Evidenzia inoltre che, nel caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, le risorse assegnate potevano essere revocate; tuttavia, tale termine è stato prorogato in via generale al 30 aprile 2014 dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014 (A.S. n. 1450), su cui la 7ª Commissione ha espresso di recente parere favorevole. Ricorda infatti, come riferito anche dal ministro Stefania Giannini, che dei 692 interventi finanziabili in base alle graduatorie fornite dalle Regioni, alla vigilia della scadenza del termine del 28 febbraio risultava l'affidamento dei lavori solo per 207 progetti, per un totale di 35,7 milioni di euro, vale a dire una ridotta quota-parte rispetto ai 150 milioni di euro stanziati.

Dopo aver brevemente richiamato altre norme che impattano sulla materia, segnala infine che lo scorso 6 febbraio 2014 è stato siglato un Accordo in Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali per avviare il nuovo Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (SNAES), con la finalità di accertare la consistenza e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e di fornire una base per le funzioni programmatiche di settore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che i rappresentanti dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani (ANPE) e dell'Associazione pedagogisti educatori italiani (APEI), auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché i rappresentanti del Forum Famiglie, dell'Associazione genitori scuole cattoliche (AGESC), del Coordinamento genitori democratici (CGD) e del Movimento italiano genitori (MOIGE), auditi lo scorso 14 maggio sempre con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.16. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 27/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 95 (pom.) del 28/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00872 del senatore Cotti ed altri sulla costruzione di un parcheggio interrato presso le mura fortificate di Cagliari. Al riguardo, considerato che il compendio è di particolare interesse storico-architettonico ed è stato sottoposto a plurimi provvedimenti di tutela monumentale e paesaggistica, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Cagliari e Oristano è stata convocata dal Comune di Cagliari alla Conferenza di servizi del 12 dicembre 2012, al fine di acquisire le valutazioni di competenza, ai sensi della Parte II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sul progetto pubblico comunale di realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano con contestuale sistemazione a verde delle aree esterne di superficie e restauro di una parte delle mura fortificate prospiciente il sito interessato.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, la Soprintendenza ha rilasciato un parere preliminare con condizioni.

In particolare la Soprintendenza ha riconosciuto che l'intervento comunale, in un'area baricentrica di collegamento tra la città murata di Castello ed il sottostante quartiere di Stampace,

aveva anche l'obiettivo di salvaguardare ed anzi valorizzare la torre trecentesca scoperta recentemente, realizzando, all'interno del volume vincolato, due distinti ascensori, il più possibile slegati dalle murature storiche, ed il completo restauro tanto degli ambienti interni quanto della cortina muraria esterna.

Il parere della Soprintendenza, prosegue il Sottosegretario, era quindi molto minuzioso e condizionato alla realizzazione di numerose indagini e al rispetto di dettagliate prescrizioni anche di natura archeologica nonché alla previsione di misure di valorizzazione delle mura cinquecentesche e degli aspetti di rilevanza paesaggistica.

Successivamente all'acquisizione dei pareri resi nella richiamata Conferenza di servizi, il Consiglio comunale di Cagliari adottava una delibera in variante al "Piano di sistemazione degli spazi verdi circostanti il Castello", approvando il quadro economico ed autorizzando il relativo programma pubblico di spesa.

In conseguenza della suddetta delibera consiliare, il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari ha emanato, il 28 dicembre 2012, il bando di gara relativo all'affidamento dell'appalto integrato complesso per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori necessari.

A proposito di tale bando di gara, il Sottosegretario segnala che l'Amministrazione comunale ha successivamente integrato agli atti concorsuali una serie di documenti assenti o incompleti al momento della Conferenza di servizi, così come richiesto dalla Soprintendenza all'atto del rilascio del parere preliminare.

Ella riferisce altresì che, visto il rilevante interesse pubblico attuale e concreto alla protezione del contesto storico paesaggistico, al momento il Ministero resta in attesa di conoscere gli esiti della gara d'appalto e di poter quindi esaminare la relativa progettazione esecutiva, unitamente alle varie relazioni geologiche, allo scopo di verificare, ai sensi della Parte II e III del Codice dei beni culturali, la compatibilità delle opere proposte con gli indubbi valori culturali e paesaggistici richiamati dall'onorevole interrogante e meritevoli di salvaguardia.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce che il Ministero, attraverso l'operato della propria Soprintendenza, non ha rilasciato alcun provvedimento autorizzatorio definitivo, ma solo un parere preliminare favorevole a condizione che siano recepite nel progetto esecutivo precise prescrizioni ed in particolare: che vengano predisposte, in sede di progettazione esecutiva, una congrua indagine geologica che garantisca l'integrità del patrimonio culturale interessato dal progetto, nonché un'approfondita indagine archeologica; che siano prodotte adeguate foto simulazioni che evidenzino le caratteristiche dell'intervento relativamente alle aperture dei varchi carrabili nelle mura storiche, alla sistemazione a verde del cosiddetto parco, ai vani delle uscite degli ascensori.

Per quanto riguarda la richiesta di indagine archeologica, precisa peraltro che le mura post medievali di via del Cammino Nuovo non sono interessate da vincoli, ma poiché si tratta di opere pubbliche ricadenti nell'ambito delle norme di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stata comunque attivata la procedura di valutazione preventiva che prevede la presentazione del progetto preliminare corredato dalla relazione per la valutazione dei rischi.

Poiché la relazione ha evidenziato fondate probabilità di rinvenimenti di preesistenze sia relativamente alla prima frequentazione del sito (necropoli di età romana) che nelle fasi successive, caratterizzate dalla sovrapposizione delle opere di fortificazione realizzate dal XIII al XVIII secolo, la Soprintendenza archeologica di Cagliari ha espresso il proprio nulla osta al progetto preliminare condizionandolo alla prosecuzione, in sede di progetto esecutivo, delle verifiche archeologiche ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, da effettuarsi sulla base di un apposito accordo con l'Amministrazione civica per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione così come stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 96, nonché alla individuazione, nel medesimo progetto, di somme da destinare a ricerche specialistiche, restauri, apparati didattici, oltre ad idonei spazi per la conservazione ed i trattamenti preliminari dei reperti eventualmente rinvenuti.

Assicura conclusivamente che le preoccupazioni dell'interrogante sono condivise dalla

Sovrintendenza e dal Comune, fermi restando gli obiettivi di vivibilità e di mobilità della città, e ribadisce che non sono state rese autorizzazioni definitive, nel presupposto che la situazione risulta tuttora sotto controllo.

Il senatore [COTTI](#) (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che senza dubbio fornisce un quadro esauriente e rassicura circa l'assenza di un'autorizzazione definitiva. Ritiene tuttavia che le mura storiche, pur non essendo oggetto di vincoli, abbiano un rilievo notevole in quanto su di esse si colloca il basamento del quartiere di Castello, di origini duecentesche. Afferma pertanto che l'opera creerà indubbi problemi e sarà bloccata per motivi tanto geologici quanto archeologici, soprattutto in quanto non sono stati compiuti gli approfondimenti necessari.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo - d'intesa con l'interrogante - ha chiesto di rinviare l'interrogazione n. 3-00812 della senatrice Montevectchi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 95](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [DLGIORGIO](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato, ribadendo la necessità di una revisione complessiva dei finanziamenti, che preveda anche un coinvolgimento degli enti locali. Nel ringraziare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di aver aggiornato l'elenco dei finanziamenti a vario titolo erogati ad enti e istituti culturali, lamenta peraltro che in altri casi le Commissioni parlamentari non sono altrettanto informate e rivolge pertanto un appello al Governo nel suo complesso per una maggiore trasparenza. Nel ribadire l'esigenza di una riflessione sull'attualità dei destinatari, domanda le motivazioni in base alle quali il Festival dei Due Mondi è compreso all'interno del primo gruppo di destinatari mentre il Festival Pucciniano rientra nel secondo gruppo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*), richiamando i precedenti pareri espressi dalla Commissione negli anni scorsi, deplora il mancato recepimento, da parte del Governo, delle condizioni

a suo tempo manifestate, pur a fronte di provvedimenti giudicati altrettanto negativamente. Anche lo scorso anno, infatti, è stata fortemente criticata la scarsa trasparenza dello schema di decreto, tanto che sono state inserite nel parere approvato specifiche condizioni relative alla pubblicità e all'esigenza di nuovi criteri, proprio su impulso del Gruppo Movimento 5 Stelle di cui egli faceva parte.

Lamenta altresì il mancato confronto con il Governo, parimenti sollecitato in occasione del precedente riparto, finalizzato ad evitare finanziamenti "a pioggia". Pur condividendo perciò la scelta di inserire delle condizioni anche nello schema di parere all'esame, invoca un'azione più decisa da parte della Commissione, magari attraverso l'approvazione di un parere negativo motivato dall'indisponibilità del Governo ad accogliere le sollecitazioni degli organi parlamentari.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) suggerisce di inserire, tra le condizioni, l'esigenza di istituzionalizzare la trasmissione alle Camere dei risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente, di modo che ciò non sia rimesso alla discrezionalità dell'Esecutivo in carica.

Chiede altresì che il Governo riferisca tempestivamente in Commissione sulla richiesta verifica dei destinatari delle risorse, al fine di compiere l'auspicata riflessione sui contributi pubblici, come a suo tempo chiesto anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il parere al Governo ha natura obbligatoria ma non vincolante, ferma restando la responsabilità politica dell'Esecutivo nel dare attuazione o meno agli indirizzi espressi dal Parlamento.

La relatrice [DLGIORGIO](#) (PD), recependo i suggerimenti avanzati, inserisce le condizioni nn. 3 e 4 relative, la prima, all'istituzionalizzazione della buona prassi di trasmettere i dati riguardanti le procedure di concorso dell'anno precedente, e la seconda all'opportunità di riferire quanto prima dinanzi alle Commissioni parlamentari circa i beneficiari dei contributi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, preve astensioni a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), [CENTINAIO](#) (LN-Aut) e Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni come riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [IDEM](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato, segnalando in particolare la necessità di includere anche le province tra i beneficiari dell'articolo 48, data la competenza di queste ultime sulla messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) condivide l'osservazione n. 3 inerente le province, sottolineando che anche nella riforma degli organi di governo di area vasta, in corso di attuazione, permangono in capo a detti enti le competenze sull'edilizia scolastica delle scuole secondarie, come peraltro richiesto durante l'esame in Senato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede di integrare l'osservazione sull'edilizia scolastica, legandola non solo ai tradizionali parametri di ordine pubblico e sicurezza ma lasciando spazio anche a modifiche strutturali coerenti con nuovi approcci educativi. Nel richiamare in proposito recenti esperienze innovative, reputa opportuno tener presente le nuove necessità formative, che impongono un ripensamento degli spazi.

Auspica inoltre che tale provvedimento possa rappresentare un'occasione per rilanciare l'anagrafe dell'edilizia scolastica al fine di compiere una mappatura completa degli edifici.

Domanda altresì al Governo se intenda rendere possibile la devoluzione dell'8 per mille dell'IRPEF anche ad operazioni concernenti l'edilizia scolastica.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) svolge alcune riflessioni di carattere più generale, ancorate agli obiettivi di competitività e giustizia sociale del decreto-legge. In proposito giudica riduttivo che per rilanciare il Paese si preveda esclusivamente, per il comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un aumento del fondo dedicato all'edilizia scolastica. Reputa invece prioritario l'investimento sui settori della conoscenza, che vivono una situazione di reale emergenza come dimostrano ad esempio il basso numero di laureati e di ricercatori nonché l'elevata dispersione scolastica.

La Commissione dovrebbe perciò a suo giudizio esortare il Governo ad intervenire in maniera più incisiva, sollecitandolo ad affrontare in maniera netta tali temi, con l'obiettivo di investire sul capitale umano su cui purtroppo si sono verificati in passato pesanti tagli.

Chiede perciò alla relatrice di integrare il parere in tal senso.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) giudica valido lo schema di parere, sottolineando che il patto di stabilità rappresenta il vero punto dolente per gli enti locali. Ritiene tuttavia che la Commissione possa essere più decisa indirizzando il Governo verso un sostegno importante ai settori di riferimento, a suo giudizio strategici per rilanciare il Paese.

Prende brevemente la parola la senatrice [PUGLISI](#) (PD) la quale segnala che l'esclusione dal patto di stabilità delle spese relative all'edilizia scolastica consentirà tanto interventi di manutenzione quanto azioni più innovative, nel senso indicato dalla senatrice Montecvecchi, in connessione con nuove modalità didattiche e di apprendimento. Raccogliendo gli spunti del senatore Bocchino suggerisce quindi di inserire un'osservazione volta a sollecitare l'Esecutivo affinché, durante il semestre europeo, vengano rivisti i vincoli del patto di stabilità escludendo totalmente le spese per l'istruzione, che dovrebbero essere ritenute un investimento.

Il sottosegretario TOCCAFONDI si impegna a verificare il tema della destinazione dell'8 per mille anche all'edilizia scolastica. Dopo aver enfatizzato la finalità positiva dell'articolo 48, comma 1, per allentare il patto di stabilità, segnala che il comma 2 stanziava ulteriori risorse attraverso il CIPE. In merito all'osservazione n. 3 condivide che anche le province siano coinvolte benché esse stiano vivendo un momento di passaggio.

La relatrice [IDEM](#) (PD) giudica condivisibili le osservazioni avanzate, affermando che troppo spesso le risorse stanziare non riescono ad essere effettivamente erogate, anche per problemi di natura burocratica. Accoglie pertanto i rilievi posti e riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, preve astensioni delle senatrici [SERRA](#) (M5S) e [PETRAGLIA](#) (Misto-SEL) e dei senatori [CENTINAI](#) (LN-Aut) e [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni come riformulato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Associazione professionale e sindacale (ANIEF), auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

apprezzato che l'atto giunge alle Camere assai più tempestivamente rispetto allo scorso anno;

valutato con favore che il riparto è superiore del 5,3 per cento rispetto all'anno scorso, passando da circa 9,6 milioni di euro a 10,4, pure restando tuttavia fortemente sottodimensionato rispetto al passato;

preso atto che le risorse sono destinate a beneficiari individuati con puntualità in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001 e che dunque non sussiste, in questa sede, alcun margine di discrezionalità nella scelta dei soggetti;

considerato che i contributi sono articolati in due gruppi:

- un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali) e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa;
- un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo);

manifestato compiacimento per la conferma da parte del Ministero della scelta, adottata negli ultimi due anni, di trasmettere alle Camere i risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente (in questo caso 2013), riservandosi di trasmettere i dati 2014 non appena disponibili;

ritenuto necessario che l'Esecutivo compia una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, prima della pausa estiva, in modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente;

giudicato opportuno introdurre un metodo diverso, evitando la corresponsione di cifre irrisorie a svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali;

valutata comunque positivamente la recente trasmissione dell'elenco dei contributi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga agli enti vigilati, con riferimento all'anno 2013, che fa seguito ad un precedente elenco riferito all'annualità 2011;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene non più rinviabile una riflessione sulla tabella dei beneficiari dell'atto in titolo, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa onde ricondurre a unità il finanziamento, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione di merito. Si reputa invece

necessario compiere un vaglio critico sull'effettiva attività degli enti finanziati, anche al fine di un riequilibrio tra i territori;

2. considerato che, successivamente al riordino operato nel 2001, diverse leggi *ad hoc* hanno poi finanziato altri enti specifici, si rende opportuno un ulteriore approfondimento di merito, che imposti una metodologia omogenea basata su efficaci criteri di valutazione validi per tutti i diversi canali di finanziamento, idonei delineare un contesto certo e credibile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

apprezzato che l'atto giunge alle Camere assai più tempestivamente rispetto allo scorso anno;

valutato con favore che il riparto è superiore del 5,3 per cento rispetto all'anno scorso, passando da circa 9,6 milioni di euro a 10,4, pure restando tuttavia fortemente sottodimensionato rispetto al passato;

preso atto che le risorse sono destinate a beneficiari individuati con puntualità in una tabella annessa alla legge n. 448 del 2001 e che dunque non sussiste, in questa sede, alcun margine di discrezionalità nella scelta dei soggetti;

considerato che i contributi sono articolati in due gruppi:

- un primo gruppo destinato a tre fondi generali da attribuire a seguito di bandi e conseguente valutazione (per convegni culturali e pubblicazioni di rilevante interesse, nonché edizioni nazionali anteriori alla legge n. 440 del 1997; per premi e sovvenzioni a scrittori, editori, librai, grafici e traduttori; per le biblioteche non statali) e a 5 importanti istituzioni culturali (Festival dei Due Mondi di Spoleto, Centro per il restauro, La Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma), che ricevono risorse anche da altri capitoli di spesa;
- un secondo gruppo destinato a un altro fondo generale da ripartire a seguito di bando e valutazione (per gli archivi privati di notevole interesse storico) e ad altre 12 importanti istituzioni culturali (Ufficio di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival Pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Università di architettura di Venezia per la formazione specifica in campo teatrale, Museo del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo);

manifestato compiacimento per la conferma da parte del Ministero della scelta, adottata negli ultimi due anni, di trasmettere alle Camere i risultati delle procedure di concorso dell'anno precedente (in questo caso 2013), riservandosi di trasmettere i dati 2014 non appena disponibili;

ritenuto necessario che l'Esecutivo compia una verifica sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari, prima della pausa estiva, in modo da permettere alla Commissione di avviare proposte e integrazioni alla normativa vigente;

giudicato opportuno introdurre un metodo diverso, evitando la corresponsione di cifre irrisorie a

svariati istituti culturali, senza neanche un coinvolgimento delle autonomie territoriali, le quali hanno una conoscenza più approfondita delle realtà locali;

valutata comunque positivamente la recente trasmissione dell'elenco dei contributi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo eroga agli enti vigilati, con riferimento all'anno 2013, che fa seguito ad un precedente elenco riferito all'annualità 2011;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene non più rinviabile una riflessione sulla tabella dei beneficiari dell'atto in titolo, risalente ormai a 13 anni fa, che si limitava a raccogliere precedenti autorizzazioni di spesa onde ricondurre a unità il finanziamento, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione di merito. Si reputa invece necessario compiere un vaglio critico sull'effettiva attività degli enti finanziati, anche al fine di un riequilibrio tra i territori;
2. considerato che, successivamente al riordino operato nel 2001, diverse leggi *ad hoc* hanno poi finanziato altri enti specifici, si rende opportuno un ulteriore approfondimento di merito, che imponga una metodologia omogenea basata su efficaci criteri di valutazione validi per tutti i diversi canali di finanziamento, idonei delineare un contesto trasparente, certo e credibile;
3. si giudica indispensabile istituzionalizzare la buona prassi di comunicare ogni anno alle Camere i risultati delle procedure di concorso svolte nell'anno precedente relativamente ai fondi distribuiti a seguito di bandi;
4. si chiede che, prima dell'estate, il Governo riferisca in Commissione circa gli esiti della sollecitata verifica sull'effettiva attualità dei beneficiari dei contributi inseriti nella tabella, onde avviare un proficuo confronto con il Parlamento finalizzato ad eventuali modifiche normative.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso reca alcune norme trasversali, che impattano comunque sui settori di interesse, tre cui:

- l'articolo 8, i cui commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni tra cui sono inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, che sono dunque soggetti interessati dalle disposizioni in esame;
- l'articolo 8, comma 4, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche realizzano una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014, il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali;
- l'articolo 8, comma 5, concernente le sole amministrazioni dello Stato, secondo cui gli obiettivi di riduzione di spesa sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando che la quota di risparmio fissata per lo Stato è resa indisponibile e non spendibile; successivamente, in caso di mancata adozione o "inefficacia" di tale decreto, si applicano comunque le misure di razionalizzazione recate dall'articolo 50 del decreto-legge. Per i comparti di riferimento, si sottolinea anzitutto che sono escluse dagli accantonamenti (e conseguenti decurtazioni) le spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; tuttavia, il Ministero dell'istruzione contribuirà a tali

previsioni con una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e pari a 9,4 milioni di euro tanto nel 2015 quanto nel 2016 (considerato che l'importo di risparmio è fissato in maniera netta per il 2014 e "a decorrere dal 2015"), mentre il Ministero dei beni culturali sconterà una riduzione pari a 5,9 milioni di euro per il 2014 e a 8,9 milioni sia per il 2015 che per il 2016;

- l'articolo 14, comma 1, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

- l'articolo 14, comma 2, in base al quale, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto;

- l'articolo 16 che, al comma 1, impone anzitutto un obiettivo di risparmio pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando un accantonamento di risorse per ciascun Ministero, ad esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»;

- l'articolo 16, comma 4, che autorizza all'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio (deliberati in Consiglio dei ministri), sui quali il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo, mentre non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

- l'articolo 24, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2);

giudicato positivamente poi l'articolo 48 relativo all'edilizia scolastica, in virtù del quale:

- non si considerano, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

- è prevista l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

rilevato altresì con favore che sono state numerose le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura, con l'obiettivo di avviare un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 16, si sollecitano le Commissioni di merito a ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento concernenti la riorganizzazione dei

Ministeri, solitamente richiesto nei casi di riordino e più volte invocato proprio dalla 7ª Commissione. Ciò anche al fine di conoscere quale sarà la struttura centrale e periferica delle Amministrazioni di riferimento, tanto più che il ministro Franceschini, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva preannunciato che - in occasione della nuova riorganizzazione del Dicastero di competenza - si sarebbe svolta un'azione di riordino tanto della spesa quanto delle strutture, tenuto conto che occorre eliminare circa 32 posti di dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza di incidere anche sulle sovrintendenze;

2. in merito all'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, stabilita dall'articolo 48, si segnala che i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014. Al riguardo, si osserva che quest'ultimo termine è antecedente alla scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame (23 giugno), per cui si reputa opportuno stabilire una tempistica diversa che tenga conto quanto meno della conversione in legge;

3. si reputa necessario inserire anche le province tra i destinatari dell'articolo 48, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie, prevedendo un innalzamento del limite di spesa ivi previsto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1465

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso reca alcune norme trasversali, che impattano comunque sui settori di interesse, tre cui:

- l'articolo 8, i cui commi 1, 2 e 3 concernono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni tra cui sono inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, che sono dunque soggetti interessati dalle disposizioni in esame;
- l'articolo 8, comma 4, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche realizzano una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2,1 miliardi di euro per il 2014, il concorso al quale è ripartito tra Stato ed enti territoriali;
- l'articolo 8, comma 5, concernente le sole amministrazioni dello Stato, secondo cui gli obiettivi di riduzione di spesa sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fermo restando che la quota di risparmio fissata per lo Stato è resa indisponibile e non spendibile; successivamente, in caso di mancata adozione o "inefficacia" di tale decreto, si applicano comunque le misure di razionalizzazione recate dall'articolo 50 del decreto-legge. Per i comparti di riferimento, si sottolinea anzitutto che sono escluse dagli accantonamenti (e conseguenti decurtazioni) le spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; tuttavia, il Ministero dell'istruzione contribuirà a tali previsioni con una diminuzione delle spese per beni e servizi pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e pari a 9,4 milioni di euro tanto nel 2015 quanto nel 2016 (considerato che l'importo di risparmio è fissato in maniera netta per il 2014 e "a decorrere dal 2015"), mentre il Ministero dei beni culturali scontrerà una

riduzione pari a 5,9 milioni di euro per il 2014 e a 8,9 milioni sia per il 2015 che per il 2016;

- l'articolo 14, comma 1, secondo cui, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
- l'articolo 14, comma 2, in base al quale, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - ad eccezione delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale - non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale dell'amministrazione che stipula in contratto;
- l'articolo 16 che, al comma 1, impone anzitutto un obiettivo di risparmio pari a 240 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando un accantonamento di risorse per ciascun Ministero, ad esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»;
- l'articolo 16, comma 4, che autorizza all'adozione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri (inclusi gli uffici di diretta collaborazione) nella forma di decreti del Presidente del Consiglio (deliberati in Consiglio dei ministri), sui quali il parere del Consiglio di Stato è previsto come meramente facoltativo, mentre non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- l'articolo 24, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2);

giudicato positivamente poi l'articolo 48 relativo all'edilizia scolastica, in virtù del quale:

- non si considerano, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- è prevista l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

rilevato altresì con favore che sono state numerose le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura, con l'obiettivo di avviare un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 16, si sollecitano le Commissioni di merito a ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento concernenti la riorganizzazione dei Ministeri, solitamente richiesto nei casi di riordino e più volte invocato proprio dalla 7ª Commissione. Ciò anche al fine di conoscere quale sarà la struttura centrale e periferica delle Amministrazioni di riferimento, tanto più che il ministro Franceschini, in sede di dichiarazioni programmatiche, aveva

preannunciato che - in occasione della nuova riorganizzazione del Dicastero di competenza - si sarebbe svolta un'azione di riordino tanto della spesa quanto delle strutture, tenuto conto che occorre eliminare circa 32 posti di dirigenti di seconda fascia, con la conseguenza di incidere anche sulle sovrintendenze;

2. in merito all'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, disposta dall'articolo 48, si segnala che i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 giugno 2014. Al riguardo, si osserva che quest'ultimo termine è antecedente alla scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame (23 giugno), per cui si reputa opportuno stabilire una tempistica diversa che tenga conto quanto meno della conversione in legge;

3. si reputa necessario inserire anche le province tra i destinatari dell'articolo 48, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie, prevedendo un innalzamento del limite di spesa ivi previsto;

4. si auspica infine che il Governo metta al centro dell'imminente semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea l'esigenza di sottrarre al patto di stabilità tutti i finanziamenti destinati all'istruzione, alla formazione e alla ricerca, e più in generale al capitale umano, considerando che essi rivestono inequivocabilmente il carattere di investimento anziché di spesa.

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (pom.) del 28/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 101 (pom.) del 03/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101
MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235 (ENTI PUBBLICI DI RICERCA) E ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 04/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(344\)](#) **DE POLI.** - *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

[\(1009\)](#) **Venera PADUA ed altri.** - *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

[\(1073\)](#) **Magda Angela ZANONI.** - *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio la discussione generale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Replica indi la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), la quale dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono evidenziate le tre esigenze principali emerse nel dibattito: la formazione permanente degli operatori sotto il profilo della pedagogia speciale, la continuità didattica dei docenti e la rete fra scuola, famiglia e sanità.

Sottolinea altresì che l'osservazione n. 3 si riferisce alla necessità di sensibilizzare tutte le componenti del mondo scolastico, ivi comprese ad esempio le famiglie dei compagni di classe dei ragazzi con disturbi autistici, mentre l'osservazione n. 4 evidenzia l'importanza di una comunicazione fluida fra operatori.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) ringrazia la relatrice per aver recepito tutti i profili di interesse emersi nel dibattito e da lei stessa sottolineati. Chiede tuttavia di aggiungere un'ulteriore osservazione relativa alla continuità didattica dei docenti di sostegno.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) rileva come le prime due osservazioni abbiano carattere generale, mentre le successive trattino tematiche più specifiche. Suggerisce quindi di trasformare le osservazioni nn. 1 e 2 in condizioni, stante il loro rilievo strategico ai fini dell'impianto complessivo del provvedimento.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) accoglie i suggerimenti avanzati e riformula lo schema di parere precedentemente illustrato in un nuovo testo, con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) a nome del suo Gruppo, il quale coglie l'occasione per porre l'accento sull'esigenza che lo Stato si faccia carico anche di interventi di natura economica in favore delle famiglie con bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, e previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni della relatrice Elena Ferrara.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00812 della senatrice Montevicchi sul progetto di valorizzazione del parco della rimembranza di Modena, precisando che il "Parco delle Mura" è stato realizzato a partire dal 1913, per iniziativa dell'Amministrazione locale, sull'area lasciata libera dalla demolizione delle mura urbane cinquecentesche, sul modello delle *promenades* cittadine di ispirazione napoleonica. Ripercorre indi la storia dell'opera, ricordando che, dopo un'interruzione imposta dalla Prima guerra mondiale, i lavori vennero portati a termine nel 1919, con la realizzazione del viale delle Rimembranze. Il completamento del Parco - puntualizza il Sottosegretario - è dunque precedente all'emanazione della circolare n. 73 del 1922 del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Lupi. Fa presente inoltre che, a partire dagli anni Cinquanta, una lunga serie di trasformazioni ha modificato sostanzialmente

l'immagine e il ruolo urbano del Parco: all'impianto delle prime giostre e dei primi chioschi che attrezzarono la passeggiata già negli anni Cinquanta, ha fatto seguito la costruzione di alcuni condomini residenziali proprio a ridosso dell'area verde, che venne poi suddivisa in quattro settori dall'apertura di tre nuove strade di collegamento tra i viali longitudinali.

Evidenzia dunque che di fatto oggi il Parco è stretto longitudinalmente tra una circonvallazione trafficata ed una strada di traffico di quartiere, è diviso in quattro porzioni da strade anche con attraversamento semaforico ed è caratterizzato in particolare nell'area sud da un diffuso disordine e degrado dei vialetti, delle aiuole, degli elementi di arredo, da pavimentazioni in asfalto, cemento e materiali incongrui, prato erboso consunto, cespugli e alberi. Segnala altresì che i dieci chioschi presenti a partire dagli anni Cinquanta nel corso del tempo si sono espansi, appropriandosi di parte di terreno, costruendo disordinate pavimentazioni, aggiungendo strutture precarie e contribuendo in maniera sostanziale a degrado ed incuria.

Riferisce quindi che le prime richieste di autorizzazione per la realizzazione o modifica dei chioschi avanzate presso la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Modena risalgono alla metà degli anni Novanta e sin da allora si è postulata "l'opportunità di un piano quadro di intervento evitando questioni poste singolarmente e in successione".

Rende noto poi che nel gennaio 2004 il Comune di Modena ha trasmesso il progetto di "Riqualificazione del parco delle Rimembranze", che tuttavia non è stato realizzato. Nel luglio 2008 il Comune di Modena ha redatto un nuovo progetto finalizzato anche a porre rimedio alle situazioni di degrado e disordine funzionale in cui versava il Parco. Quest'ultimo progetto prevede la realizzazione di 11 chioschi, in parte nello stesso sedime di quelli esistenti secondo un modello modulare. Sottolinea in proposito che la Soprintendenza ha espresso il proprio parere favorevole subordinato al rispetto dell'assetto storico del Parco, in quanto esso nacque a seguito dell'abbattimento della cinta rinascimentale "in forma di parco a passeggiata e di viali a piante verdi e tappeti erbosi."

Delinea pertanto i contenuti del suddetto progetto, in cui è individuato il Chiosco Tipo, rispetto al quale la Soprintendenza ha richiesto che le opere di finitura fossero preventivamente stabilite mediante l'approvazione di campionature e ha chiarito che le strutture portanti dovevano rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa antisismica. Precisa inoltre che in un continuo e costante rapporto, fatto anche di sopralluoghi congiunti, il Comune e la Soprintendenza hanno adattato il progetto alle varianti necessarie sotto il profilo della tutela archeologica preventiva e monumentale del Parco, così che la sua riqualificazione andasse di pari passo alla realizzazione di quanto progettato con l'obiettivo, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale di Modena, di ristabilire le relazioni tra il luogo, le trasformazioni avvenute nel corso degli anni e le attese future della società locale. Rileva in particolare che il progetto doveva essere fondato su una adeguata capacità d'interpretazione critica dell'esistente, per consentire di valutare la legittimità delle trasformazioni aprendosi al ventaglio delle innovazioni compatibili con il valore del luogo.

Comunica altresì che, per valutare la qualità del progetto ed evitare pareri soggettivi, si è ricorso a regole che hanno determinato un percorso metodologico delle scelte nel rispetto dell'esistente e della sua reinterpretazione creativa contemporanea. Pur consapevole delle polemiche in corso nell'ambito della comunità locale, il Sottosegretario non ritiene quindi di poter ravvisare, nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Bologna, elementi di conflitto con il luogo e la sua reale consistenza di area tutelata. Invita invece a cogliere lo sforzo progettuale di compattare e ridurre i nuovi chioschi, posizionandoli in maniera ragionata all'interno del Parco, in modo da preservare le emergenze e le aree di maggior qualità.

In conclusione, afferma che l'intervento mira piuttosto a conferire una logica di sistema ad un insieme disomogeneo e disordinato di attrezzature preesistenti, aggiunte al Parco senza alcun criterio unificatore e, soprattutto, senza alcuna sicurezza antisismica in una zona classificata come "zona 3", teoricamente quindi "con pericolosità sismica bassa". Ricorda però che anche Mirandola ebbe la stessa classificazione e nonostante ciò subì vittime e gravi danni nel terremoto di due anni fa.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritiene del tutto inadeguata la risposta, sul piano semantico dei contenuti. Nel dichiararsi perciò completamente insoddisfatta, manifesta estremo stupore per il silenzio del Ministero sull'avvenuto sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari nonché sull'accertamento del *fumus* del reato, a seguito di un ricorso presentato e ritiene che si stia compiendo un'operazione invasiva su un Parco tutelato ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dopo aver menzionato brevemente i contenuti di un ulteriore ricorso presso la Corte di cassazione, ribadisce la storia del Parco della Rimembranza e stigmatizza l'intervento avviato su di esso, ispirato a suo giudizio su logiche meramente clientelari e commerciali, in evidente contrasto con le disposizioni del Codice.

Si sarebbe dunque aspettata dal Ministero quanto meno informazioni aggiuntive sui provvedimenti giudiziari in atto, nonché una presa di coscienza degli errori commessi, a suo giudizio assai gravi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti dell'Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), del Movimento di cooperazione educativa (MCE), della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA) e dei Sindacati funzione pubblica, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato o preannunciato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 344-1009-1073

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

preso atto che occorre affrontare in modo corretto il tema del vasto spettro dei soggetti autistici;

condiviso l'obiettivo di assicurare il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo, diffondendo anzitutto la cultura della diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

valutato che tramite la formazione di base e quella permanente dovrebbe essere estesa la conoscenza degli aspetti più comuni dei soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in modo che si apra un confronto tra tutti coloro che si prendono cura del bambino oltre alla famiglia, come peraltro previsto dai gruppi di lavoro per *l'handicap* presso le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi;

giudicato essenziale incentivare la cultura dell'inclusione, a partire dall'ambito scolastico, onde accompagnare il bambino con problematiche di tipo autistico in un percorso di continuità da un ordine di scuola ad un altro, e favorire momenti di formazione ancor prima dell'avvio dell'inserimento;

esaminato il contenuto delle tre proposte legislative, anche alla luce del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato dalla 12ª Commissione quale base per il seguito dell'*iter*;

tenuto conto che l'articolo 5 del testo unificato concerne, tra l'altro, la promozione della formazione sulle metodologie d'intervento educativo degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico, formazione che deve prevedere l'acquisizione di competenze inclusive tali da non chiudere in un binomio l'insegnante specializzato (di "sostegno") ed il bambino;

ritenuto che la scuola, e in particolare il lavoro svolto dagli insegnanti, si configura quale intervento educativo e formativo inserito a tutti gli effetti nel progetto terapeutico e psico-educativo;

rilevata l'importanza della realizzazione concreta in ambito sanitario dei servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro di tipo autistico per tutto il ciclo della vita;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nel concordare con l'obiettivo della formazione, si ritiene però che essa debba essere rivolta a tutti gli insegnanti e non solo a quelli che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico (i quali accederebbero a corsi più approfonditi sul piano tecnico-metodologico), atteso che tutte le discipline concorrono al consolidamento di buone prassi educative potenzialmente utili per il sostegno agli alunni autistici;
2. si reputa peraltro che l'obiettivo della formazione, complessivamente intesa, debba essere perseguito più propriamente dallo Stato, anziché essere affidato alle competenze delle Regioni e delle Province autonome, anche per evitare disomogeneità sul territorio nazionale. Si ricorda, a titolo esemplificativo, che la legge n. 170 del 2010 in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, all'articolo 7, comma 2, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione delle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione;

3. si invita la Commissione di merito ad inserire nel testo attività di sensibilizzazione di tutte le componenti del mondo scolastico, le quali possono essere coinvolte a vario titolo nel proficuo inserimento di alunni con disturbi dello spettro autistico;
4. si reputa fondamentale che le unità funzionali multidisciplinari vengano costituite con tempestività per evitare ulteriori ritardi, in numero sufficiente da garantire alle famiglie di fruire dei servizi senza gravi disagi dettati dagli spostamenti. In proposito, si suggerisce che le stesse abbiano un qualificato sostegno dall'«équipe» di cura dove possano essere identificati uno/due operatori di riferimento a cui genitori e gli insegnanti possano rivolgersi periodicamente e/o nel momento in cui sorgano problemi di difficile gestione;
5. nella prospettiva di supportare le famiglie e le persone con disturbi dello spettro autistico, si ritiene che l'«équipe» di cura, in un'ottica integrata tra sanità, assistenza e scuola, debba tendere costantemente al miglioramento al fine di garantire sempre la qualità della vita del soggetto autistico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 344-1009-1073

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

preso atto che occorre affrontare in modo corretto il tema del vasto spettro dei soggetti autistici;

condiviso l'obiettivo di assicurare il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo, diffondendo anzitutto la cultura della diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;

valutato che tramite la formazione di base e quella permanente dovrebbe essere estesa la conoscenza degli aspetti più comuni dei soggetti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in modo che si apra un confronto tra tutti coloro che si prendono cura del bambino oltre alla famiglia, come peraltro previsto dai gruppi di lavoro per l'«handicap» presso le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi;

giudicato essenziale incentivare la cultura dell'inclusione, a partire dall'ambito scolastico, onde accompagnare il bambino con problematiche di tipo autistico in un percorso di continuità da un ordine di scuola ad un altro, e favorire momenti di formazione ancor prima dell'avvio dell'inserimento;

esaminato il contenuto delle tre proposte legislative, anche alla luce del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato dalla 12ª Commissione quale base per il seguito dell'iter;

tenuto conto che l'articolo 5 del testo unificato concerne, tra l'altro, la promozione della formazione sulle metodologie d'intervento educativo degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico, formazione che deve prevedere l'acquisizione di competenze inclusive tali da non chiudere in un binomio l'insegnante specializzato (di «sostegno») ed il bambino;

ritenuto che la scuola, e in particolare il lavoro svolto dagli insegnanti, si configura quale intervento educativo e formativo inserito a tutti gli effetti nel progetto terapeutico e psico-educativo;

rilevata l'importanza della realizzazione concreta in ambito sanitario dei servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro di tipo autistico per tutto il ciclo della vita;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nel concordare con l'obiettivo della formazione, si ritiene però che essa debba essere rivolta a tutti gli insegnanti e non solo a quelli che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico (i quali accederebbero a corsi più approfondito sul piano tecnico-metodologico), atteso che tutte le discipline concorrono al consolidamento di buone prassi educative potenzialmente utili per il sostegno agli alunni autistici;
2. si reputa peraltro che l'obiettivo della formazione, complessivamente intesa, debba essere perseguito più propriamente dallo Stato, anziché essere affidato alle competenze delle Regioni e delle Province autonome, anche per evitare disomogeneità sul territorio nazionale. Si ricorda, a titolo esemplificativo, che la legge n. 170 del 2010 in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, all'articolo 7, comma 2, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione delle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

- a) si invita la Commissione di merito ad inserire nel testo attività di sensibilizzazione di tutte le componenti del mondo scolastico, le quali possono essere coinvolte a vario titolo nel proficuo inserimento di alunni con disturbi dello spettro autistico;
- b) si rileva l'esigenza di accompagnare i bambini con problematiche di tipo autistico in un percorso di continuità da un ordine di scuola ad un altro, assicurando la stabilità degli operatori di pedagogia speciale loro dedicati;
- c) si reputa fondamentale che le unità funzionali multidisciplinari vengano costituite con tempestività per evitare ulteriori ritardi, in numero sufficiente da garantire alle famiglie di fruire dei servizi senza gravi disagi dettati dagli spostamenti. In proposito, si suggerisce che le stesse abbiano un qualificato sostegno dall'*équipe* di cura dove possano essere identificati uno/due operatori di riferimento a cui genitori e gli insegnanti possano rivolgersi periodicamente e/o nel momento in cui sorgano problemi di difficile gestione;
- d) nella prospettiva di supportare le famiglie e le persone con disturbi dello spettro autistico, si ritiene che l'*équipe* di cura, in un'ottica integrata tra sanità, assistenza e scuola, debba tendere costantemente al miglioramento al fine di garantire sempre la qualità della vita del soggetto autistico.

1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 102 (pom.) del 04/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

1.3.2.1.22. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 98 (pom.) del 10/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
98^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1260, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 753 e 1359 e rinvio)

Prosegue l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 4 giugno scorso con riferimento al disegno di legge n. 1260.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD), nel rilevare che si è concluso il ciclo di audizioni relative al disegno di legge n. 1260, comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 753 e 1359 che sono simili al testo a sua firma rispetto all'obiettivo di intervenire sui servizi relativi al segmento 0-6 anni. Propone perciò di abbinare l'esame dei predetti disegni di legge al seguito dell'esame del

disegno di legge n. 1260.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 753, riferisce che esso prospetta l'adozione di un piano straordinario di interventi sui servizi socio educativi e sugli asili nido, mentre il disegno di legge n. 1359 muove dalle stesse premesse dell'Atto Senato n. 1260, descrivendo la grave crisi in cui versano i Comuni anche nelle Regioni dove la percentuale di copertura del servizio educativo di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni ha raggiunto gli obiettivi europei. Le finalità delle proposte di legge sono dunque analoghe, prosegue la relatrice, tanto che per quanto attiene alla fascia di età 0-3 anni viene chiamato in causa lo Stato proprio per conseguire il massimo di copertura prescritto dall'Unione europea.

Con riferimento al disegno di legge n. 1359, paventa peraltro dubbi circa il riparto di competenze alla luce del Titolo V vigente.

Propone pertanto di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1260, in quanto esso ha un approccio sistematico, condiviso da molte associazioni e organizzazioni di settore, ferma restando la possibilità di intervenire attraverso la potestà emendativa. Al riguardo preannuncia ad esempio l'intenzione di recepire, attraverso la presentazione di appositi emendamenti, le indicazioni degli altri due testi in merito all'integrazione dei bambini con disabilità, sollecitate anche nel corso di diverse audizioni.

Sulla proposta di abbinamento dell'esame dei disegni di legge nn. 753 e 1359 al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1260, nonché sull'adozione del disegno di legge n. 1260 quale testo base per il prosieguo dell'*iter*, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00993 della senatrice Petraglia sulle procedure per la presentazione delle domande per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, precisando che il numero ufficiale delle domande inoltrate per il triennio 2014-2015/2016-2017 ammonta a 154.398. Assicura quindi che alla pubblicazione delle graduatorie si provvederà, come nei precedenti trienni, in tempo utile per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Riferisce in particolare che, secondo gli uffici competenti, la pubblicazione avverrà entro la fine del mese di luglio o al massimo entro la prima settimana di agosto. In proposito, fa presente che gli adempimenti degli uffici preposti non si limitano alla sola presa in carico delle istanze, ma anche alle complesse procedure di controllo dei dati inseriti e di verifica e validazione delle dichiarazioni rese dagli aspiranti.

Quanto al mancato utilizzo della procedura informatica per le domande di iscrizione e aggiornamento delle graduatorie di istituto, sottolinea che non è stato possibile pianificare tale procedura con il "fornitore dei sistemi informativi" poiché i tempi per l'attivazione della stessa non risultavano compatibili con l'esigenza di garantire il regolare e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), nel ringraziare per la celerità della risposta, si dichiara parzialmente insoddisfatta atteso che una parte del sistema organizzativo è evidentemente ancora incompleta. Ciò dimostra a suo giudizio che l'apparato amministrativo non è pronto per garantire appieno la semplificazione avviata. Mette in luce infine che spesso per l'aggiornamento delle graduatorie vengono utilizzati anche gli ATA, i cui contratti in molti casi durano solo fino a fine giugno.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1410\)](#) **BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) riferisce che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione industria sul disegno di legge in titolo, che risulta abbinato nella sede di merito al disegno di legge n. [1110](#). Premesso di voler svolgere alcune considerazioni generali sull'importanza del comparto aerospaziale e della elaborazione di una relativa politica, tiene anzitutto a sgombrare il campo dall'idea assai diffusa per cui esso riguarda solo la difesa nazionale. Ipotizzando infatti di disattivare tutti i satelliti ad oggi operanti, prefigura una crisi del settore dei trasporti per il venir meno delle funzioni di geolocalizzazione, nonché la sospensione delle attività collegate all'osservazione della terra, al monitoraggio dell'atmosfera e all'analisi del sottosuolo. Si avrebbe pertanto il rischio di essere esposti a problematiche tali da minacciare l'intera civiltà e non potrebbero proseguire gli studi sul clima e sul tempo, con pregiudizio anche per la pianificazione delle attività quotidiane.

A ciò si aggiungerebbe anche l'interruzione di tutti i sistemi di comunicazione, imponendo perciò un isolamento tra i cittadini. Occorre dunque non solo conoscere a fondo il rilievo delle attività aerospaziali ma anche fare in modo che l'Italia acquisisca un ruolo di *leadership* nei vari segmenti che caratterizzano il comparto. Non è a suo giudizio sufficiente lanciare un generico messaggio circa il carattere strategico dello spazio se esso non è collegato alla consapevolezza di poter creare nuovi posti di lavoro, di costituire un'economia competitiva su scala europea e di rappresentare il settore con il più alto tasso di innovazione tecnologica. Il comparto, prosegue il relatore, consente del resto di realizzare anche gli strumenti operativi per implementare singole politiche nazionali.

Nel lamentare la scarsa attenzione che la politica ha dimostrato per il settore aerospaziale nel primo anno dell'attuale legislatura, sottolinea come un rinnovato interesse sia purtroppo emerso in coincidenza con gli scandali che hanno coinvolto i vertici dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). A ciò hanno fatto seguito alcune manifestazioni politiche lo scorso aprile nonché la calendarizzazione, in Commissione industria, dei disegni di legge nn. 1410 e 1110.

Segnala peraltro l'urgenza di intervenire nel quadro del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, tanto più che a dicembre si riuniranno i Ministri europei competenti per definire la politica dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Augurandosi che l'Italia elabori in vista di

quell'incontro una propria politica aerospaziale definita, pone in luce i temi prospettati dall'ESA, che riguardano i lanciatori, la stazione spaziale internazionale e la nuova *governance* dell'Agenzia stessa. Quest'ultima, precisa, ha chiesto espressamente all'Italia una nuova cooperazione, anche tenuto conto delle sfide aperte e delle grandi missioni planetarie in corso in via di realizzazione.

Dopo aver evidenziato le numerose ditte italiane coinvolte in tali progetti, fa presente che i due testi all'esame della 10^a Commissione sono speculari tra loro, ma solo il n. 1410 prevede il parere della 7^a Commissione. Fa notare infatti che il disegno di legge n. 1110 pone la politica aerospaziale in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, cercando così di assicurare una visione strategica e unitaria del comparto che ha sempre sofferto di un'eccessiva frammentazione. Il testo propone infatti l'istituzione di un comitato interministeriale dedicato all'aerospazio.

Il disegno di legge n. 1410, al contrario, istituisce un comitato parlamentare per lo spazio che ha un ruolo consultivo *ex post* e in alcuni casi vincolante. Tale proposta legislativa collocherebbe l'Italia al pari di altri Paesi europei in cui sono presenti analoghi comitati parlamentari. In proposito, coglie l'occasione per riferire sulla partecipazione al Laboratorio preparatorio della XVI Conferenza interparlamentare europea sullo spazio, tenutasi a Tolosa lo scorso aprile. Nel rammentare che l'Italia ha ospitato tale evento nel 2000 e nel 2007, prefigura la possibilità che una prossima edizione della Conferenza si svolga in Italia entro la fine della legislatura in corso. Sottolinea poi la necessità di promuovere la cooperazione in Europa, il dialogo costante tra i Paesi e il sostegno dei reciproci sforzi compiuti. Puntualizza altresì che il tema principale dell'evento di Tolosa è stato il legame tra spazio e crescita, nell'ottica di diffondere tra il pubblico europeo una maggiore consapevolezza delle implicazioni dell'aerospazio. In ultima analisi, dopo aver riferito che la sessione plenaria della predetta Conferenza si terrà in Francia il prossimo ottobre, preannuncia la presentazione di uno schema di parere sul disegno di legge n. 1410 che tenga conto delle considerazioni sovra avanzate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato n. 304 (disabilità nella scuola e continuità didattica degli insegnanti di sostegno) ha svolto oggi l'audizione di esperti, i quali hanno consegnato documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione anche la documentazione consegnata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel corso dell'audizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolta la settimana scorsa in merito all'esame dell'affare assegnato n. 235 (enti pubblici di ricerca).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.23. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 99 (pom.) dell'11/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2014
99^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parliamentary Committee for Space**

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, nel quale dichiara di aver recepito alcune delle sollecitazioni pervenute per le vie brevi.

Il sottosegretario TOCCAFONDI manifesta un orientamento favorevole rispetto allo schema di parere illustrato dal relatore.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ringrazia il relatore per aver accolto alcuni suggerimenti avanzati e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00595 della senatrice Montevecchi, con la quale si chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intenda adottare per il rispetto del patrimonio storico-artistico dell'area di Russi, in provincia di Ravenna, individuata come idonea per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da combustione a biomasse.

A tale proposito, riferisce che la vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2008 quando la società PowerCrop S.p.A. presentava alla regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un polo per le energie rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo n. 378 del 2003, nel comune di Russi. La proposta progettuale interessava una vasta area dell'ex Zuccherificio Eridania S.p.A, ormai in disuso, tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nelle vicinanze dell'area d'insediamento sono infatti ubicate la Villa e la Chiesa di San Giacomo, immobili tra i più significativi e prestigiosi del territorio emiliano-romagnolo e di non minore importanza nel più vasto scenario culturale nazionale. Il loro rilevante interesse storico-artistico fu riconosciuto, già all'inizio del XIX secolo, con successive notifiche del febbraio e dell'aprile del 1912 ai sensi della legge n. 364 del 1909, ed il provvedimento di tutela è ancora valido ed operante in virtù di quanto disposto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La procedura di valutazione di impatto ambientale si concludeva nel febbraio 2011, con il parere contrario dell'Amministrazione dei beni culturali alla localizzazione dell'impianto, espresso nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dalla regione Emilia-Romagna.

Il parere, ampiamente articolato, si fondava sulla constatazione che il nuovo impianto avrebbe comportato la realizzazione di volumetrie di forte impatto visivo rispetto alla storica Villa-Residenza di campagna dei Rasponi, sita nelle vicinanze, con esiti fortemente deterrenti per le visuali dello storico complesso. La nuova opera avrebbe dunque inciso in modo negativo sui valori culturali del bene tutelato, il cui apprezzamento non poteva essere circoscritto al perimetro della tutela, ma investiva le aree contermini, il cui carattere agricolo disteso sulla pianura costituisce la cornice storica della Villa sei-settecentesca.

Concluso il procedimento, la Giunta regionale si esprimeva tuttavia positivamente, con delibera n. 395 del marzo 2011, ritenendo non vincolante il parere espresso dalla Amministrazione.

Avverso la delibera regionale presentavano ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna le associazioni Italia Nostra, WWF, nonché organizzazioni non governative, Onlus e singoli cittadini, chiedendone l'annullamento e comunque la sospensiva.

Poco prima della sentenza, in data 26 marzo 2012, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, ai fini della salvaguardia dell'integrità del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo e delle loro condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, emanava un puntuale provvedimento ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali.

Contro tale provvedimento di tutela indiretta veniva presentato ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna da diversi cittadini. Il TAR non si è ancora pronunciato al riguardo. Contemporaneamente Italia Nostra ed altri soggetti presentavano in data 27 aprile 2012, avverso il provvedimento di vincolo indiretto, ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con decreto dirigenziale n. 858 del 14 ottobre 2013 il Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee decretava l'inammissibilità dell'impugnativa per alcuni ricorrenti e l'infondatezza del ricorso per l'Associazione Italia Nostra.

Ritornando ora all'intervento previsto per la realizzazione del polo energetico, il TAR Emilia-Romagna, Sezione II, con la sentenza n. 570 dell'11 aprile 2012, accoglieva il ricorso presentato e annullava la delibera regionale.

La sentenza del TAR veniva però impugnata davanti al Consiglio di Stato dalla PowerCrop s.r.l. e da Eridania-Sadam S.p.A. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 662 dell'11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso annullando la decisione dal Tribunale di primo grado e, per l'effetto, ripristinava l'efficacia della delibera regionale.

Al fine di chiarire la posizione di questo Ministero nella vicenda, e con specifico riferimento alle competenze ad esso spettanti, il Sottosegretario rammenta che era in discussione, sostanzialmente, l'interpretazione di quanto previsto dall'articolo 14.9, lettera c), delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 14.9, lettera c), delle Linee guida limita infatti l'esercizio dei poteri del Ministero dei beni culturali, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, ai poteri prescrittivi previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che attribuisce al Dicastero un parere vincolante onde assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti dal Titolo I della Parte Terza del Codice, relativa ai beni paesaggistici.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha perciò evidenziato che l'articolo 152 sopra richiamato deve applicarsi in relazione ai beni paesaggistici disciplinati dalla Parte terza Codice dei beni culturali e del paesaggio e non ai beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del medesimo Codice, come sono appunto il Palazzo Rasponi e la Chiesa di San Giacomo.

Pertanto il parere dell'Amministrazione dei beni culturali nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, espletato tramite la Conferenza di Servizi, non doveva essere inteso vincolante, come aveva invece sostenuto il TAR dell'Emilia-Romagna.

Il Sottosegretario ribadisce da ultimo che non risulta invece ancora pubblicata la decisione del TAR Emilia Romagna sul ricorso presentato avverso il provvedimento in data 26 marzo 2012 con il quale la competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, ha dettato prescrizioni a tutela delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo.

L'Amministrazione resta pertanto in attesa di quest'ultima decisione del giudice amministrativo, alla luce della quale si augura che la questione potrà trovare una definitiva soluzione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) esprime profondo sconcerto per la risposta, ricordando di aver manifestato analogo stupore a fronte della lacunosa risposta proferita la scorsa settimana dal sottosegretario Ilaria Borletti dell'Acqua circa un'altra sua interrogazione, relativa al Parco della Rimembranza di Modena. Anche oggi, come la volta precedente, non emergono dati importanti circa

le vicende giudiziarie in corso. Precisa infatti che lo scorso gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza con cui ha accolto il ricorso della società PowerCrop, aspetto che pare sottaciuto nella risposta data dal Sottosegretario. Chiede pertanto di avere dati più puntuali, lamentando inoltre che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna aveva espresso già nel 2011 parere negativo circa la localizzazione dell'impianto, mentre nel 2012, presso lo studio legale Morello-Pittalis-Roversi Monaco, si è raggiunto un accordo tra le parti sfociato poi in un decreto emesso dallo stesso Direttore regionale il 27 marzo 2012. Stigmatizza dunque che tale provvedimento ricalchi in sostanza le sollecitazioni di coloro i quali volevano realizzare la centrale di produzione di energia accanto ad un bene che dal 1975 attende il relativo progetto di valorizzazione. Rileva peraltro criticamente come ad oggi la tutela di tale complesso storico-artistico sia in mano ad associazioni di cittadini.

Dichiarandosi pertanto totalmente insoddisfatta della risposta, preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo volto a conoscere le modalità di approfondimento all'interno degli Uffici del Ministero, nonché una nuova interrogazione finalizzata a conoscere le ragioni sottese al cambiamento del parere espresso dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, in via del tutto eccezionale, chiede la parola per precisare che nella risposta si dava puntualmente conto della pronuncia del Consiglio di Stato emessa nel febbraio 2014, a dimostrazione che l'ufficio legislativo ha ricostruito nel dettaglio la vicenda, nel rispetto degli interroganti. Precisa altresì che il parere non è stato modificato ma è stato espresso ai sensi dell'articolo 152 del Codice dei beni culturali così come previsto dalla normativa vigente. Rivendica pertanto che è stato compiuto un lavoro approfondito e respinge qualsiasi affermazione che metta in dubbio la trasparenza nella ricostruzione resa.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) prende brevemente la parola per riconoscere che l'informazione relativa alla pronuncia del Consiglio di Stato è stata effettivamente resa. Dopo aver evidenziato di aver presentato domanda di accesso agli atti, ribadisce tuttavia che il contenuto della risposta non corrisponde a suo giudizio alla realtà e conferma perciò la sua insoddisfazione. Rammenta infine che l'ex Ministro dei beni culturali aveva a suo tempo espressamente richiesto al Segretario generale del Dicastero di occuparsi personalmente della vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri. - Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, ora assegnato in sede deliberante a seguito della richiesta della Commissione, aveva già iniziato il suo *iter* in sede referente, tanto che in quella sede si era proceduto anche all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso. In quella sede era altresì giunto il parere della Commissione affari costituzionali, che avanzava due precise condizioni, recepite negli emendamenti 2.2 e 2.3 a sua firma. Propone pertanto di acquisire tutte le fasi procedurali già svolte e comunica che è stato ora espresso anche un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

In sede di articolo 1, il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) esprime un orientamento contrario sull'ordine del giorno n. 1, invitando il firmatario a ritirarlo, così come il connesso emendamento 1.1. Analogamente invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario, precisando che l'orientamento prevalso presso la Camera dei deputati è quello di restringere l'ambito delle professioni dei beni culturali.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

L'ordine del giorno n. 1 e l'emendamento 1.1 decadono per assenza del proponente.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) il quale sollecita una modifica del parere testè espresso, giudicando non convincenti le ragioni sottese alla decisione dell'altro ramo del Parlamento di restringere l'ambito dei professionisti dei beni culturali. Al riguardo, afferma che la non esclusività delle attività svolte da tali professionisti nel settore dei beni culturali non osti al loro inserimento negli albi previsti dal disegno di legge. Rileva peraltro che detti professionisti rappresentano figure innovative in tale campo e dichiara fin d'ora che intende porre in votazione l'emendamento su cui preannuncia un convinto voto favorevole.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), pur riconoscendo le competenze di tali figure amministrativo-manageriali legate ai beni culturali, conferma che essi non svolgono attività prevalenti in tale settore. Pertanto, il loro inserimento negli albi disciplinati dal disegno di legge avrebbe l'effetto di includere un numero indefinito di persone, contrariamente all'approccio emerso in prima lettura, volto invece a privilegiare l'esclusivo riferimento alle professionalità specifiche dei beni culturali.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) giudica singolare la posizione del Governo che non riconosce la dignità di profili professionali legati a percorsi universitari ben definiti. Dichiarò comunque il voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, da parte della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Risulta altresì respinto l'emendamento 1.3, mentre è approvato all'unanimità l'articolo 1, nel testo

trasMESSO dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 2, il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) invita a ritirare l'emendamento 2.1, altrimenti il parere è contrario, raccomandando invece l'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3 che - ribadisce - recepiscono le condizioni espresse dalla 1ª Commissione.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), in relazione all'emendamento 2.2, chiede di espungere l'attributo "maggiormente" riferito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) precisa che l'espressione "organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative" è stata approvata dalla Camera dei deputati e corrisponde alla *ratio* di coinvolgere solo quelle associazioni che hanno un'adeguata base di rappresentanza.

Poiché gli emendamenti da lui presentati intendono conclusivamente recepire le condizioni della 1ª Commissione, preferisce non modificarne il testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 2.2 e 2.3, l'articolo 2 come modificato, nonché il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Associazione nazionale per la scuola della Repubblica, con riferimento all'atto in titolo, ha inviato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1410

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesse che:

il comparto aerospaziale rappresenta una realtà variegata e complessa da ogni punto di vista (progettuale, produttivo, gestionale, finanziario), sulla quale convergono le attività di numerosi enti di ricerca pubblici e privati, nonché svariate attività industriali italiane o a partecipazione italiana caratterizzate generalmente da altissimi livelli di ricerca e innovazione;

tali attività coinvolgono sia imprese di grandi dimensioni sia piccole e medie imprese (PMI);

le attività aerospaziali hanno assunto ormai una rilevanza di primo piano nella realtà quotidiana dei Paesi industrializzati e non: basti considerare le ricadute relative ai soli ambiti del trasporto, della sicurezza, delle telecomunicazioni o della meteorologia qualora, per ipotesi, si spegnessero anche per un solo giorno tutti i satelliti in orbita intorno alla Terra;

quali macro-categorie tecnologiche, correlate al settore aerospaziale, si intendono in via riassuntiva: navigazione/geolocalizzazione; osservazione della Terra/clima; esplorazione dello spazio/scienza; trasporto; tecnologie/operazioni; telecomunicazioni;

a ognuna di tali categorie corrispondono ampi e variegati filoni di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale, che rendono la materia di pertinenza anche della 7ª Commissione;

considerato che:

a fronte di un importante coinvolgimento dell'Italia in campo finanziario (grande contributore all'Agenzia Spaziale Europea-ESA), in campo industriale (ad esempio, Finmeccanica e controllate), nonché nel campo della ricerca scientifica correlata, la situazione italiana aerospaziale necessita di continua e grandissima attenzione parlamentare, anche in considerazione delle vicende che hanno di recente interessato l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e degli imminenti e importanti appuntamenti del 2014, fra i quali il semestre europeo e la riunione dei Ministri competenti sull'ESA (cosiddetta "ministeriale ESA"), di seguito dettagliate;

l'Italia - che sta per assumere la Presidenza del Consiglio europeo - è stata esortata dall'ESA, su iniziativa del suo direttore generale, ad affrontare durante il semestre di presidenza, con impegno e autorevolezza, il tema della cooperazione tra le istituzioni europee e la stessa ESA. A tal fine il Governo ha nominato l'astronauta ESA italiano Luca Parmitano, recentemente rientrato da una lunga missione sulla Stazione spaziale, "ambasciatore" della Presidenza, proprio per sottolineare l'importanza che l'Italia vuole dare a questo settore;

la "ministeriale ESA" è prevista per dicembre 2014 e i temi principali su cui l'Agenzia si concentrerà per preparare la meglio la riunione sono costituiti da: i lanciatori, la Stazione spaziale internazionale e l'evoluzione delle relazioni UE-ESA relative alla *governance* dello spazio in Europa;

l'Italia deve arrivare a questi appuntamenti con una politica spaziale ben definita, avviata sia nelle sue linee strategiche generali sia in quelle tattiche-implementative, perché solo in tal modo potrà acquisire autorevolezza e credibilità sui tavoli internazionali e aumentare la competitività scientifica e industriale, con positive ricadute sul ciclo economico interno. Governo e Parlamento si dovranno pertanto dotare di tutte strutture di indirizzo e di controllo atte ad assicurare la definizione e il compimento della politica spaziale sopradescritta;

considerato infine che:

il disegno di legge n. 1410 prevede la costituzione di un Comitato parlamentare per lo spazio che ponga in essere, con l'aiuto di uno *Scientific Advisory Board* formato da personalità scientifiche di altissimo rilievo, una serie di attività di monitoraggio e controllo sulle implementazioni delle politiche aerospaziali espresse dal Governo, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi, esprimendo pareri, raccomandazioni e formulando conclusioni, in alcuni casi vincolanti, sull'andamento di tali attività;

il Comitato, nel quale saranno rappresentati tutti i Gruppi, richiamerà tutte le forze in Parlamento a prendere posizione sulla politica aerospaziale, promuovendo il dibattito in sede parlamentare sugli stessi temi, rimarcandone l'importanza e la trasversalità;

il disegno di legge in esame prevede inoltre, all'articolo 2, la necessità che il Comitato compia verifiche anche su quelle attività dell'ASI e delle industrie di settore volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo, ambiti di pertinenza della 7ª Commissione. Ciò viene giudicato positivamente proprio per le ricadute di tali attività sulla formazione delle nuove leve di ricercatori, imprenditori, tecnici e lavoratori qualificati del settore, nonché per sviluppare la curiosità e mantenere alto l'interesse del grande pubblico e l'informazione a esso dedicata;

il disegno di legge n. 1410 è stato calendarizzato in sede referente presso la 10ª Commissione, congiuntamente con il disegno di legge n. 1110, a esso complementare, che prevede l'istituzione di un Comitato ministeriale per le attività di alta direzione, indirizzo governativo e coordinamento delle politiche concernenti il settore aerospaziale. Il combinato disposto dei due disegni di legge nn. 1110 e 1410 riporta ai massimi livelli istituzionali la politica aerospaziale e ne sancisce la sua valenza strategica e multi-disciplinare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a dar corso sollecitamente all'eventuale ciclo di audizioni e alla discussione del disegno di legge, onde concluderne tempestivamente l'esame, tenuto conto dell'urgenza connessa agli imminenti appuntamenti internazionali sopramenzionati, ai quali l'Italia ha il dovere e l'onere di giungere adeguatamente preparata.

1.3.2.1.24. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 100 (pom.) del 17/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e Reggi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-00853 della senatrice Serra circa la tardiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di selezione di un ricercatore a tempo determinato da parte dell'Università telematica "Unitelma Sapienza", seppur preceduta dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale, con fissazione della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione sul sito (contro i trenta giorni previsti dalla legge). A giudizio dell'interrogante, ciò avrebbe infatti precluso ad alcuni potenziali interessati la partecipazione alla selezione, in violazione di principi di trasparenza dell'azione amministrazione e delle disposizioni normative che regolano i pubblici concorsi.

Al riguardo il Sottosegretario afferma anzitutto che la specialità del sistema di reclutamento in ambito universitario non consente l'applicazione delle disposizioni generali sui termini per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni, quali l'articolo 4, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Né, sotto tale profilo, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2014, n. 240, che, al comma 2, disciplina le modalità di scelta dei ricercatori a tempo determinato, ha offerto precise indicazioni, lasciando all'autonomia regolamentare delle università l'individuazione dei

termini di presentazione delle candidature, pur sempre nel rispetto dei generali canoni di ragionevolezza e proporzionalità che permeano qualsiasi attività amministrativa.

Nell'ambito di tale sfera di autonomia, "Unitelma Sapienza" ha adottato, con decreto rettoriale n. 5 del 14 febbraio 2014, un apposito regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, stabilendo, all'articolo 3, comma 2, che "il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di reclutamento è fissato in 30 giorni. Per comprovati motivi di urgenza, da indicare nel provvedimento di attivazione della procedura, detto termine potrà essere ridotto fino ad un massimo di 15 giorni".

In applicazione della facoltà di deroga all'ordinario termine di trenta giorni, l'Università ha pertanto deliberato di ridurre al minimo consentito il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissandolo in 15 giorni e facendolo decorrere dalla data di pubblicazione sul sito che precede di 6 giorni quella nella Gazzetta ufficiale, e ha indicato nel bando, ai sensi del regolamento, le ragioni di urgenza, connesse alle scadenze previste dal sistema "Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento - AVA", ai fini del raggiungimento dei requisiti di docenza necessari per ottenere l'accREDITamento dei corsi di studio per il prossimo anno accademico 2014-15.

Il bando è stato così pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2014 e in data 25 marzo 2014 l'Università "Unitelma Sapienza" si è adeguata all'obbligo di pubblicità in Gazzetta Ufficiale, inserendo un apposito avviso facente rinvio agli atti già pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Sul punto, il Sottosegretario rimarca che il Ministero, con diverse circolari di cui dà puntualmente conto, ha più volte richiamato l'attenzione delle Università sulla necessità di dare ampia pubblicità alle procedure di selezione e di reclutamento e lo stesso legislatore è appositamente intervenuto (articolo 49, comma 1, lettera m), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), integrando le previsioni dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge n. 240, che prevedono la pubblicazione dei bandi in Gazzetta ufficiale, senza fissare, tuttavia, un termine massimo per l'adempimento, né, soprattutto, una decorrenza di tale termine.

Nel caso specifico, il comportamento dell'Università, seppur censurabile sotto il profilo della tempistica, non può dirsi dunque contrario alla legge, in quanto gli adempimenti previsti dalla normativa, ivi comprese le disposizioni regolamentari specifiche emanate dall'Università, sono stati rispettati. Quindi, con riguardo alla prima questione sollevata nell'interrogazione, il Ministero non ravvede elementi di gravità tali per poter sollecitare una rettifica del bando.

Con riferimento al secondo tema, in cui si chiede una sollecitazione agli Atenei per un più puntuale rispetto delle norme sulle procedure di reclutamento, assicura invece che il Ministero provvederà a richiamare l'attenzione dei competenti Uffici sulla necessità di ribadire quanto già espresso in precedenti circolari, anche nel rispetto della nuova previsione normativa.

Segnala, infine, che è nelle intenzioni del Ministro rivedere complessivamente il sistema di reclutamento, anche nella direzione di una maggiore trasparenza ed imparzialità delle procedure.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta e delle puntualizzazioni fornite, sottolineando che occorre garantire la trasparenza nelle procedure descritte. Nel rilevare comunque che i tempi stabiliti da tale università sono stati eccessivamente ristretti senza alcuna apparente motivazione, riconosce che in virtù del principio dell'autonomia tale modalità di procedere non è giuridicamente censurabile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARTINI](#) (PD) segnala che il disegno di legge n. 1429, assunto quale base dell'esame nella Commissione affari costituzionali, reca norme di competenza della 7ª Commissione per ciò che attiene alla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, laddove viene definito il riparto di competenze fra Stato e Regioni. In proposito fa presente che tuttavia è in corso un approfondimento nella sede di merito che porterà presumibilmente ad una modifica di tali disposizioni. Propone perciò fin d'ora di rinviare l'espressione del parere alla luce dell'andamento dei lavori nella 1a Commissione, onde conoscere meglio l'assetto che si va delineando proprio in merito al Titolo V.

Passa comunque ad illustrare il contenuto delle disposizioni di competenza, che si suddividono a suo giudizio in due gruppi: da un lato vengono infatti modificate le norme vigenti della Costituzione relative al regionalismo differenziato, di cui all'articolo 116, comma terzo della Costituzione, e, dall'altro, si incide sulla distribuzione della potestà legislativa perciò che attiene all'istruzione, ai beni culturali e allo sport.

Con riferimento al primo aspetto sottolinea che l'articolo 25 del disegno di legge in titolo sopprime proprio il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente - che includono anche istruzione, ricerca scientifica e valorizzazione dei beni culturali - e nelle materie esclusive statali inerenti l'istruzione e la tutela dei beni culturali può essere attribuita maggiore autonomia alle Regioni. Ritiene però che l'eliminazione della possibilità di un regionalismo differenziato non sia totale in quanto il successivo articolo 26, comma 3, del testo in esame - nell'abrogare la competenza concorrente - stabilisce al contempo che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa, in materie o "funzioni" di competenza esclusiva statale, possa essere delegato a una o più Regioni anche su loro richiesta.

Sul piano del riparto di competenze osserva anzitutto l'introduzione del concetto di "funzione" accanto a quello di "materia", che recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui in molti settori esiste una sorta di "materia-funzione", ad esempio laddove sussiste un compito di natura trasversale che lo Stato deve comunque perseguire. Dopo essersi soffermato sulla distinzione tra il concetto di norme generali e quello di principi fondamentali, ripercorre brevemente le pronunce della Corte costituzionale sulla definizione di norme generali sull'istruzione, attualmente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando come sul tema sia in atto una profonda discussione tra le Regioni. Precisa altresì che, nel testo costituzionale vigente, alla potestà legislativa concorrente spetta "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e formazione professionale", demandata alla competenza esclusiva regionale. Sul punto, prosegue il relatore, l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge n. 1429 conferma l'attribuzione dell'istruzione e formazione professionale alla competenza esclusiva regionale della quale fa parte anche "l'organizzazione in ambito regionale dei servizi scolastici", salva l'autonomia delle scuole. In proposito osserva che nella sede di merito sono stati presentati diversi emendamenti volti, alternativamente, ad ampliare la potestà esclusiva statale ovvero quella esclusiva regionale.

Rammenta altresì che la "ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi" fanno attualmente parte delle materie di competenza concorrente, soppresse dalla

proposta in esame. Nel testo proposto, pare dunque che lo Stato si riappropri della materia della ricerca, nonostante l'espressione "programmazione strategica", utilizzata per definire gli ambiti di potestà legislativa esclusiva statale, lasci intendere solo la fissazione di indirizzi da parte statale senza escludere interventi operativi da parte delle Regioni, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente giurisprudenza.

Quanto ai beni culturali e allo sport, segnala che l'eliminazione della competenza legislativa concorrente ha come effetto principale il venir meno della distinzione, attualmente esistente, tra la "tutela dei beni culturali", attribuita esclusivamente allo Stato e la "valorizzazione dei beni culturali", condivisa tra Stato e Regioni. Rammenta peraltro che nell'attuale potestà legislativa concorrente rientrano anche la promozione e l'organizzazione di attività culturali nonché l'ordinamento sportivo.

Riferisce invece che l'articolo 26, comma 2, del disegno di legge n. 1429 assegna allo Stato la "materia-funzione" dei beni culturali, nonché le "norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo". Anche in questo caso, segnala che è in corso un dialogo con le Regioni per ridisegnare la potestà legislativa esclusiva loro spettante, trattandosi peraltro di materia ancora in via di definizione.

Con riferimento all'ordinamento sportivo, ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale materia la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive riconoscendo la facoltà dello Stato di determinare i principi di carattere generale della materia, che attualmente rientra nella competenza concorrente. Poiché nel testo proposto si assegna alla potestà esclusiva statale la definizione delle "norme generali sull'ordinamento sportivo", il relatore ipotizza che tale definizione ricalchi in maniera sostanziale, seppur non formale, l'attuale assetto di competenze, nel senso che lo Stato sarà in ogni caso chiamato a definire la cornice di riferimento. Secondo questa impostazione, potrebbe pertanto mantenere una sua valenza l'attuale qualificazione, operata dalla giurisprudenza costituzionale, dei principi generali dell'ordinamento sportivo. In conclusione, ribadisce la proposta di rinviare l'espressione del parere al fine di comprendere gli indirizzi che la 1ª Commissione elaborerà proprio sugli aspetti sopra descritti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del Relatore, convenendo con l'esigenza di esprimere un parere che non venga di fatto superato dalle decisioni assunte nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Enti pubblici di ricerca ([n. 235](#))

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il [PRESIDENTE](#), nel rilevare che si è concluso il ciclo di audizioni deciso dalla Commissione, comunica che i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei Consorzi interuniversitari di ricerca, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della

Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) *Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) *BITONCI ed altri. - Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, pur essendosi concluse le audizioni sui provvedimenti in esame, l'Associazione Bologna Nidi e il Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della sua scuola hanno inviato documentazioni che saranno comunque rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.25. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 102 (pom.) del 24/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00829 del senatore Bocchino sulla onerosità dei corsi abilitanti per gli insegnanti, ricordando anzitutto che i percorsi abilitanti speciali (PAS) e i tirocini formativi attivi (TFA) non rientrano nell'ordinaria offerta formativa deliberata annualmente dagli atenei e vengono organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Non si tratta, quindi, della formazione relativa ai docenti già in servizio e posti alle dipendenze del Ministero, per i quali la formazione è evidentemente assicurata attraverso altri strumenti con specifiche risorse. I percorsi TFA e PAS sono invece attivati dalle università e dalle istituzioni AFAM sulla base del fabbisogno formativo degli insegnanti e dell'offerta formativa degli atenei per ogni classe di abilitazione, ma non seguono la consueta procedura di definizione dell'offerta formativa universitaria.

Richiedono, pertanto, uno sforzo organizzativo delle università che si sovrappone, in un'ottica di servizio al Paese, alla normale erogazione dell'attività didattica sui corsi di laurea, comportando costi aggiuntivi per docenza e strutture.

Riguardo all'aspetto economico sollevato nell'interrogazione, ed in particolare l'articolo 5 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, il quale prevede che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, il Sottosegretario invita a tener conto che, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), dello stesso decreto, il limite del 20 per cento si riferisce esclusivamente alle entrate contributive derivanti dai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Tale limite non può, quindi, essere applicato nel caso specifico, trattandosi di servizi formativi aggiuntivi che prevedono il rilascio di un titolo abilitante il quale diventa requisito di accesso per la partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola.

Tuttavia, l'Amministrazione si è adoperata affinché fosse agevolata la frequenza degli interessati ai corsi. L'articolo 6 del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 2013 specifica infatti che le lezioni si tengono, in linea di massima, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, con possibilità di concentrare le attività, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e all'organizzazione di fasi intensive, nei periodi di sospensione delle lezioni. Ciò per favorire coloro che sono impegnati in attività di supplenze annuali ma che vogliono comunque conseguire il titolo abilitativo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) si dichiara insoddisfatto della risposta, secondo cui i TFA e PAS non rientrano nell'offerta formativa delle università, né in quella in servizio del personale già assunto. In questo modo detti corsi restano in una sorta di "terra di nessuno" e, coerentemente, chi li frequenta non viene supportato né economicamente né organizzativamente. Non va tuttavia dimenticato che si tratta di corsi piuttosto impegnativi, che si articolano nell'arco di 4-6 mesi con lezioni di 4-5 ore al giorno. In questo modo, si creano evidenti disparità fra chi se li può permettere, da un punto di vista economico e lavorativo, e chi invece non può farlo. Sollecita pertanto il Governo a riconoscerne la valenza formativa e, conseguentemente, ad agevolarne la frequenza da parte dei docenti.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde poi all'interrogazione n. 3-00912 della senatrice Blundo sul restauro della chiesa della Laetana di L'Aquila, precisando anzitutto che le iniziative relative alla "conservazione" del patrimonio coinvolto dal sisma del 6 aprile 2009, nonché l'attività di ricostruzione, sono tornate alla gestione ordinaria in forza dell'articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza.

La caratteristica di tale provvedimento è di avere istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico ("con il compito prioritario di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ed effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo"), e di aver affidato al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate ai processi di ricostruzione e di sviluppo.

La precedente scelta emergenziale, all'indomani del sisma, aveva invece posto in capo a un Vice Commissario anche la titolarità ad operare per la messa in sicurezza, necessaria e indifferibile, del patrimonio culturale. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella sua articolazione regionale, si era adoperato in un'attività di programmazione dei restauri, che purtroppo però non poteva contare su risorse straordinarie poiché l'emergenza determinatasi, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati avevano dato particolare riguardo ad altre priorità. Ella informa comunque che sul finire del 2010 è stato possibile avviare le "Verifiche della vulnerabilità sismica" del patrimonio in consegna all'Amministrazione, al massimo e più accurato livello (LV3).

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 ha poi previsto la cessazione dell'attività del Vice commissario delegato relativa ai beni culturali - dunque già qualche mese prima della fine dell'emergenza generale - individuando nella Direzione regionale il soggetto

titolato a guidare, con gestione ordinaria pur garantendo velocità nell'azione, la progettazione e i lavori sui beni culturali dei centri storici monumentali. Al riguardo, il Sottosegretario comunica che la Direzione regionale ha perfezionato e chiuso tutti i protocolli d'intesa che fanno capo a donazioni di Stati esteri, come ad esempio quello relativo alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, basato sulla cooperazione italo-francese. Si è chiuso inoltre il restauro della Chiesa di San Giuseppe, grazie al contributo del Kazakistan, mentre sono in fase d'esecuzione i cantieri di Palazzo Ardinghelli e della Chiesa di San Gregorio, con la donazione russa, e della parrocchiale di Onna, che fa capo alla Germania.

È stato altresì redatto un programma novennale, concordato anche con la Curia per quanto riguarda i beni ecclesiastici, in cui è ben delineato il quadro degli interventi prioritari di restauro, sulla base di alcuni criteri fondamentali, come l'ubicazione dei monumenti nel cosiddetto "asse centrale" e nei cosiddetti "quarti", ovvero quegli isolati complessi della città storica che sono alla base dell'individuazione degli "aggregati" ai fini della progettazione coordinata, del contributo o indennizzo, della facilitazione della cantierabilità e della gestione logistica.

La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, prosegue il Sottosegretario, pone del resto i beni di interesse storico-culturale tra i settori prioritari e consente di finanziare e di avviare il restauro di oltre venti edifici nell'intera area colpita dal sisma.

Sono pertanto 98 gli interventi che la Direzione regionale, con le relative Soprintendenze, nella filiera delle competenze, sta curando dalla fine della gestione commissariale, mediante una strategia molto articolata e concertata che ha consentito di sciogliere parecchi nodi tecnico-amministrativi e di incrementare l'attività di conservazione del patrimonio culturale.

Per quanto riguarda, segnatamente, il complesso edilizio di proprietà privata, denominato Istituto FMA, comprendente la chiesa della Lauretana, il Sottosegretario riferisce che nell'aprile dello scorso anno il funzionario responsabile della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di L'Aquila ha esperito un sopralluogo congiunto con gli architetti incaricati dalla proprietà della redazione del progetto di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

Nel corso di tale visita ispettiva si è preso atto del livello di danno sismico accusato dalla struttura nel suo insieme.

In particolare, la chiesa, che risale alla seconda metà del XIX secolo e insiste parzialmente sul sito dell'antica chiesa titolata a S. Lorenzo di Pizzoli "intramoenia" della quale si leggono ancora all'esterno le tracce delle fondazioni, una monofora trilobata a tutto sesto con marcate sguinciature, tutta in pietra locale concia, ed un marcapiano, pur esso in pietra concia locale, presenta all'interno il crollo della volta che copriva la prima campata della nave, costituita da mattoni in foglio, e lesioni diffuse che hanno provocato in alcune zone la perdita degli intonaci moderni che hanno lasciato però a vista più antichi intonaci che, in alcuni casi, parrebbero decorati.

Il resto del complesso edilizio, con struttura portante tutta in cemento armato, esula dalle competenze del Ministero in quanto non sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio poiché realizzato negli anni Sessanta dello scorso secolo e con tecniche e materiali non interessanti né dal punto di vista culturale né formale.

Per quanto attiene invece lo stato delle opere d'arte mobili che la chiesa conservava, il Sottosegretario comunica che le due pale d'altare di fattura recentissima sono conservate al riparo da qualsiasi causa di degrado.

Dopo il summenzionato sopralluogo congiunto, il Ministero non ha peraltro più avuto notizie ufficiali in merito. Da notizie assunte per le vie brevi, direttamente dalla Soprintendenza competente presso gli architetti presenti al sopralluogo e dai legali rappresentanti della proprietà, è risultato che il progetto di riparazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare è ancora in corso di redazione.

Proprio in ragione di tale circostanza, non è possibile determinare le somme necessarie al recupero del complesso né le tempistiche previste dalle specifiche norme. Il progetto potrà peraltro individuare le modalità di "separazione" strutturale tra la chiesa ed il resto del compendio immobiliare.

Con riferimento infine alla nota conclusiva relativa alla presunte "lungaggini burocratiche relative alla ricostruzione degli immobili di interesse culturale e religioso siti nel centro storico dell'Aquila", si precisa che gli Uffici sul territorio stanno procedendo dal 2011 con regolarità e costanza - in ossequio alle disposizioni dettate dalle ordinanze per la ricostruzione - all'esame dei progetti di competenza per immobili di edilizia privata dichiarati di interesse culturale. In proposito, invita a consultare il sito della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per averne chiara contezza. Nell'elenco delle chiese che saranno restaurate da qui al 2021 non compare tuttavia la chiesa oggetto dell'interrogazione poiché la Curia non ha ritenuto di inserirla nella programmazione novennale dianzi menzionata.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ringrazia per l'esauriente approfondimento reso rispetto alla gestione in corso. Pone tuttavia l'accento sugli arresti effettuati di recente che coinvolgono anche i soggetti incaricati di inserire detta chiesa tra i beni culturali da tutelare. Considerato che tuttora i lavori sono sospesi, si augura un impegno del Governo sulla questione, anche nell'ottica di separare la parte storica del bene dal restante edificio. Reputa infatti preoccupanti le iniziative commerciali che taluni vorrebbero svolgere nei pressi del bene. Si dichiara conclusivamente parzialmente insoddisfatta, atteso che nonostante la risposta sia alquanto dettagliata, non è stata data una soluzione soddisfacente alla vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno, nel corso della quale si era svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, su iniziativa del relatore, la Commissione aveva deciso di attendere la presentazione degli emendamenti da parte dei relatori onde conoscere, le linee di modifica al testo presentato dal Governo. In proposito segnala che uno degli emendamenti dei relatori verte sul riparto di competenze in materia di beni culturali, ripristinando la distinzione fra tutela (rimessa alla competenza statale) e valorizzazione (assegnata alla competenza esclusiva regionale). In proposito rende nota l'intenzione di presentare un subemendamento, che si augura venga sottoscritto anche dagli altri Gruppi, al fine di reintrodurre anche l'attività di valorizzazione dei beni culturali fra le competenze statali, onde rendere omogenea l'offerta a livello nazionale, ferma restando la potestà legislativa regionale sui beni di pertinenza. Comunica quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori in 1ª Commissione scade domani alle ore 12. Dichiara infine aperta la discussione generale.

Nel dibattito prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) il quale, raccogliendo l'indicazione del Presidente circa i subemendamenti, domanda quali siano i tempi per l'espressione del parere da parte della 7ª Commissione. Tiene peraltro a precisare che, nel disegno di legge, oltre alle norme sul titolo V, vi sono altre parti di interesse con riferimento alla nomina di un certo numero di senatori da parte del Presidente della Repubblica per meriti scientifici, artistici e culturali. Nella consapevolezza che il numero di tali senatori nominati è oggetto di modifica negli emendamenti presentati dai relatori, segnala che sulla questione si è registrata una condivisibile campagna di stampa volta a valorizzare il connubio tra scienza e politica nell'interesse del Paese.

Comunica dunque di aver presentato dei subemendamenti alle proposte dei relatori, cercando di includere l'Accademia dei Lincei nella definizione dei candidati alla nomina presidenziale. Si augura pertanto che anche di tale aspetto si tenga conto in occasione dell'espressione del parere.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) fa presente di aver a suo tempo presentato un emendamento che includeva la definizione di norme generali sugli asili nido tra le competenze statali, nel rispetto dei compiti regionali. Si riserva quindi di approfondire le proposte emendative dei relatori, preannunciando eventualmente la presentazione di un apposito subemendamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Enti pubblici di ricerca ([n. 235](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Bocchino ha dato conto delle audizioni svolte. Nel dichiarare pertanto aperta la discussione generale, si augura che la procedura possa concludersi rapidamente, sì da fornire quanto prima elementi utili al Governo per il riassetto del settore. Al riguardo, ricorda infatti che il ministro Stefania Giannini si è dichiarata disponibile ad attendere la conclusione dei lavori della Commissione onde valutarne gli indirizzi, prima di porre mano al riordino.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) la quale valuta positivamente l'analisi sin qui svolta, da cui è emersa chiaramente la necessità di intervenire nel settore della ricerca. Evidenzia peraltro che tale comparto ha bisogno a suo giudizio di essere autonomo, anche attraverso un Ministero *ad hoc* o, in subordine, un Dipartimento della Presidenza del Consiglio, poiché i temi della ricerca non riescono a trovare una priorità all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dopo aver ricordato che il momento migliore per la ricerca si è registrato allorquando essa era gestita da un Dicastero separato, ribadisce l'ipotesi di creare un Dipartimento specifico, anche nell'ottica di un coordinamento fra le competenze delle diverse Amministrazioni.

Sottolinea inoltre che gli enti, attraverso la procedura in corso, hanno percepito l'attenzione del Parlamento e dunque attendono l'elaborazione di soluzioni. Ritiene del resto che dal lavoro svolto sono emerse delle linee di indirizzo tali da poter individuare i filoni prioritari di intervento. Al riguardo non condivide affatto l'assimilazione degli enti pubblici di ricerca al comparto ministeriale, in quanto non tiene conto della loro specificità.

Enfatizza altresì l'esigenza di un confronto celere con il Ministro, specialmente sugli aspetti legati ai finanziamenti e ai meccanismi di erogazione delle risorse. Reputando inoltre percorribile l'ipotesi di istituzione di un'apposita Agenzia, di cui comunque dovrebbero essere ben definite a suo avviso le finalità, invita a focalizzare l'attenzione su due elementi essenziali: le risorse e il personale. A tale ultimo riferimento invoca un cambiamento di tendenza volto a favorire le assunzioni di giovani, su cui auspica peraltro un forte impegno dell'Esecutivo. Dopo aver ricordato che alcuni anni fa si è consentita una cospicua immissione di giovani ricercatori, ribadisce la necessità di dare fiducia e prospettive di lavoro alle nuove generazioni di alto livello, senza che siano costrette a lasciare l'Italia.

Avviandosi alla conclusione ritiene che, all'esito del confronto col Ministro, potrà essere elaborato un disegno di legge che tenga conto di tutte le indicazioni e i suggerimenti emersi in questa sede.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) giudica assai utile il confronto con gli enti pubblici di ricerca, i quali hanno legittimamente dimostrato un atteggiamento di estremo orgoglio rispetto al lavoro compiuto, da cui discende la rivendicazione di maggiore autonomia e di sburocratizzazione dei processi, soprattutto riferiti alla valutazione e al reperimento di risorse. Afferma del resto che detti enti non si percepiscono come un comparto tradizionale della pubblica amministrazione, proprio in quanto rappresentano un grande fattore di innovazione. Sollecita quindi il Governo affinché realizzi un'azione di semplificazione, onde non soffocare l'autonomia del comparto.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) ritiene che la procedura in corso abbia rappresentato una delle più importanti occasioni di presa di coscienza da parte del Parlamento delle istanze del settore. Nel ringraziare pertanto il relatore e il Presidente per il sostegno all'iniziativa, fa notare che l'attenzione dimostrata dal Legislatore ha già diffuso un clima positivo tra i ricercatori, fino ad ora assai sfiduciati a causa delle politiche negative subite nel corso degli anni. Precisa peraltro che l'attività di *policy analysis* compiuta dalla Commissione dovrebbe rappresentare il modo normale di legiferare, preceduto da occasioni di ascolto.

Lamenta poi che nelle ultime quattro Legislature ciascun Ministro *pro tempore* abbia deciso di modificare le regole del settore, con effetti a suo giudizio assolutamente negativi. Si augura pertanto che l'attuale Ministro abbia ben chiaro quali siano le criticità del comparto, tra le quali menziona anzitutto il blocco del ricambio generazionale, a suo avviso assai grave. In proposito afferma che la crescita della conoscenza avviene proprio attraverso lo scambio tra il maestro e i suoi allievi; laddove non ci sono più giovani a cui tramandare il sapere, si ha l'effetto di inaridire quel filone di ricerca, con conseguente desertificazione intellettuale. Sollecita pertanto l'Esecutivo a risolvere tale emergenza eliminando le norme a suo giudizio insensate che limitano fortemente il *turn over*. Suggerisce al contrario di imporre un vincolo *budgetario* agli enti assegnando loro delle risorse prestabilite la cui gestione deve essere però lasciata all'autonomia del comparto, tanto più che la ricerca è un'attività complessa, non standardizzata ed imprevedibile.

Un ulteriore aspetto critico, prosegue, è rappresentato dalla "cappa burocratica" che sovrasta tali istituzioni, a dimostrazione di un errore di prospettiva. Occorre invece a suo giudizio separare gli enti pubblici di ricerca dal resto del pubblico impiego e attribuire loro un'area contrattuale specifica.

Deplora inoltre la presa del potere da parte delle burocrazie ministeriali, che di fatto predominano rispetto ai ricercatori, al punto che gli enti sono diventati uffici amministrativi alle dipendenze dei Ministeri di riferimento. In proposito stigmatizza la totale assenza di una politica della ricerca che

dovrebbe essere il frutto della concertazione di tutte le politiche pubbliche a vario titolo interessate, le quali attualmente sono invece di competenza di molteplici Amministrazioni. Ciò mortifica la creazione di forme di coordinamento di alto livello.

Si dichiara comunque consapevole dell'esigenza di ripensare le funzioni di alcuni enti, a patto che ciò avvenga secondo una logica scientifica e non meramente burocratico-ministeriale. Nel richiamare con disappunto gli esiti a suo avviso disastrosi degli accorpamenti realizzati negli ultimi decenni, pone l'attenzione sui settori strategici del futuro, quali la scienza della vita, la scienza della materia e la scienza dell'informazione. Al riguardo rileva criticamente in tali settori l'Italia non possa contare su alcun ente di riferimento anche a causa delle scelte compiute in passato. Concorda peraltro con l'idea di creare una struttura di coordinamento, purché sia affidata ad esperti scientificamente competenti.

Un altro nodo critico del comparto, prosegue, è rappresentato dall'eccessiva separatezza tra università ed enti di ricerca. Nel rispetto delle autonomie di ciascun segmento, ritiene che gli enti abbiano bisogno di attrarre i giovani talenti presenti nell'università e al contempo possano offrire le infrastrutture necessarie per svolgere la ricerca. Segnala del resto che l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ha da sempre sperimentato tale forma di successo, difendendo pertanto la propria peculiarità dal potere burocratico ministeriale.

Afferma inoltre che esistono alcuni enti posti a presidio dell'interesse generale come ad esempio l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dalla cui autonomia e autorevolezza possono derivare positivi effetti per l'intera comunità. Ritiene infatti che i disastri del terremoto de L'Aquila si sarebbero potuti contenere se la comunità dei vulcanologi fosse stata più libera di esprimersi, mentre invece essa è finanziata, e dunque controllata, dalla Protezione civile. Analogamente, la vicenda di Stamina è stata causata a suo giudizio anche dalla scarsa attenzione mostrata nei confronti dell'autorevole comunità scientifica che si è espressa sulla questione, così come il cosiddetto "suicidio" di alcuni territori - tra cui menziona la Terra dei fuochi e Taranto - deriva anche dall'assenza di un'autorità ambientale forte. Reputa infine che tali enti debbano essere concepiti come istituti terzi, al pari di un'*Authority*, a cui garantire piena libertà scientifica e corrispondere una forte legittimazione, in modo che essi siano in grado di dirimere le diverse questioni che di volta in volta si presentano.

Il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente Marcucci e il relatore Bocchino per aver proposto e condotto la procedura informativa in titolo, che mette la Commissione in condizione di esprimersi su un argomento di così grande importanza come l'assetto della ricerca in Italia. Dalle numerose audizioni svolte è emerso peraltro un quadro pressoché disastroso della situazione attuale, ancorché costellato dall'eroismo personale di tanti operatori appassionatamente dediti al loro lavoro.

Nel concordare con le considerazioni svolte dalla senatrice Di Giorgi e dal senatore Tocci, rivolge pertanto un accorato appello al Governo affinché ponga la ricerca scientifica, tanto pubblica quanto privata, in cima alle priorità con cui intende affrontare la crisi emergenziale del Paese, in un'ottica di autonomia e rispetto per uno dei comparti più delicati per lo sviluppo del Paese.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) si unisce a sua volta all'apprezzamento per le considerazioni avanzate dai senatori Tocci e Rosa Maria Di Giorgi. In particolare, condivide la sollecitazione a predisporre un disegno di legge organico che dia un assetto razionale al comparto. Inoltre, concorda pienamente sulla separazione che deve caratterizzare i rapporti tra politica e scienza, riservando a quest'ultima la massima autonomia, e si oppone a qualsiasi forma di burocrazia ritenendo che la politica debba limitarsi a creare una rete adeguata a consentire lo sviluppo degli enti pubblici e privati di ricerca.

Aggiunge peraltro alcune considerazioni relative alla valutazione, atteso che i risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) si sono finora dimostrati inadeguati. Le regole attuali non consentono infatti di far emergere il merito,

verso il quale bisognerebbe indirizzare le risorse, purtroppo scarse in termini assoluti. Inoltre, invita a valorizzare non solo l'eccellenza più immediata ed attuale, ma anche quella che si è sviluppata nel tempo, realizzando solo ora i suoi frutti.

Insiste infine affinché non vi siano ingerenze politiche nella scelta dei vertici della ricerca e si augura un tempestivo assorbimento di tutti i precari onde porre fine a condizioni di lavoro davvero mortificanti, che stimolano la fuga dei nostri cervelli.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) il quale ringrazia tutti i commissari per gli interessanti spunti di riflessione offerti. Rileva indi che dalle 32 audizioni svolte e dalla discussione generale testé conclusa emerge chiaramente l'attesa di un intervento coraggioso da parte della politica, dal punto di vista finanziario ma non solo. Fra l'altro, si riferisce ad un piano straordinario di assunzioni, all'assorbimento del precariato che, in questo comparto, raggiunge livelli sconosciuti anche nella Pubblica amministrazione, alla stipula di contratti che assegnino ai ricercatori strumenti di tutela analoghi a quelli degli altri lavoratori.

Si augura quindi che il Governo condivida l'esigenza di affrontare il problema con coraggio, preannunciando fin d'ora che la risoluzione che si accinge a sottoporre al voto della Commissione recherà indicazioni piuttosto impegnative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 17 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti di *Save the children*, auditi lo scorso 3 giugno sui provvedimenti in esame, hanno trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.26. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 103 (pom.) del 25/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2014
103^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

In discussione generale prende la parola la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD), la quale ringrazia la relatrice per il lavoro finora svolto, dichiarando di condividere i principi ispiratori del disegno di legge n. 1260 essendone anche cofirmataria. Riconosce altresì che nelle numerose audizioni svolte sono emerse alcune criticità, esposte con onestà intellettuale dai diversi soggetti coinvolti, sulle quali si potrà aprire una riflessione in fase emendativa.

Ritiene peraltro che il disegno di legge n. 1260 costituisca un grande passo in avanti, fermo restando che esiste una estrema varietà di situazioni sicché il sistema integrato di educazione e istruzione deve essere sufficientemente flessibile per produrre una effettiva sinergia tra i differenti percorsi.

Nell'ottica di migliorare il testo su alcuni aspetti, suggerisce infine di fare emergere ancor più il problema della genitorialità, tenuto conto occorre mettere in condizione le famiglie di rapportarsi alle scuole nel patto educativo.

Il senatore [CONTE](#) (*NCD*), nel dare atto a sua volta alla relatrice di aver svolto un ampio approfondimento, manifesta soddisfazione per la previsione, nel disegno di legge n. 1260, di un unico segmento formativo per la fascia 0-6 anni, tenuto conto che attualmente esistono due livelli differenti riferiti da un lato agli asili e dall'altro alla scuola dell'infanzia.

Fa notare peraltro che la situazione si presenta alquanto diversificata sul territorio nazionale specialmente laddove esiste una elevata percentuale di scuole paritarie, come nel Settentrione, e una più massiccia presenza nelle scuole statali, come nel Sud Italia. Nel ritenere che il disegno di legge n. 1260 possa rappresentare un'utile guida anche per le Regioni, reputa difficile che si garantisca la copertura del servizio pubblico entro il 2020. Invita comunque a considerare che, dal punto di vista educativo e didattico, la presenza di scuole paritarie pubbliche e private costituisce una risorsa da non sottovalutare. Rileva peraltro criticamente che molte di queste scuole versano in difficoltà economiche e spesso corrispondono stipendi inferiori ai minimi previsti. A ciò va aggiunto che in casi frequenti non tutte le strutture paritarie riescono a garantire l'inserimento dei bambini con disabilità. In proposito, nel richiamare i contenuti dell'affare assegnato n. 304, sottolinea come una precoce identificazione del disagio possa rendere migliore il recupero. Nel constatare che le scuole paritarie vivono una condizione diversa dalle scuole statali anche sul piano del contingente dei docenti di sostegno, sollecita conclusivamente la creazione di garanzie anche per tali istituti.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) invita a focalizzare l'attenzione sull'aspetto della continuità didattica, con particolare riferimento ai docenti di sostegno e, richiamandosi alle affermazioni del senatore Conte, lamenta a sua volta che spesso le scuole paritarie non accolgono i bambini diversamente abili, con grave nocumento per le famiglie.

Apprezzando l'ampio respiro del disegno di legge n. 1260, enfatizza poi il ruolo insostituibile della famiglia anche nella scuola e ribadisce l'esigenza di un'adeguata formazione degli insegnanti, nella prospettiva di assicurare *standard* elevati di professionalità. Rileva infatti criticamente come negli asili nido sussista un'estrema varietà di figure professionali che bisognerebbe disciplinare.

Evidenzia inoltre che l'accompagnamento dell'attività educativa tra famiglie ed insegnanti deve essere un ponte biunivoco, al fine di instaurare un dialogo continuo anche ad esempio sul tema dell'alimentazione. Conclude auspicando il raggiungimento di giusti equilibri tra tutti gli aspetti a livello nazionale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) ritiene che il disegno di legge n. 1260 delinei un quadro completo del settore e apprezzi la fissazione a livello nazionale di parametri minimi. Osserva poi che il testo sembra avallare il cosiddetto "sistema delle tre gambe" di cui fanno parte le scuole statali, le scuole paritarie comunali e le scuole paritarie private. Pone dunque l'accento sul carattere variegato della realtà nazionale, considerato che in alcune Regioni prevale il settore pubblico mentre in altre prevale quello privato, fermo restando che non sempre l'offerta raggiunge le aspettative. Sollecita perciò un aumento dei servizi proprio in quelle Regioni attualmente sotto la media nazionale.

Manifesta poi la preoccupazione che attraverso il disegno di legge n. 1260 si finisca per stravolgere realtà consolidate, causando il proliferare di scuole private nei territori in cui attualmente prevale il settore statale, se pur in misura non soddisfacente. Al riguardo fa notare che le scuole paritarie hanno numerose problematiche che occorre a suo avviso affrontare in questa fase, anche con riferimento al tema dei contratti dei docenti.

Afferma altresì che, a fronte del rifiuto di alcune strutture paritarie di accettare bambini con disabilità, sono stati presentati ricorsi contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

che non ha corrisposto le spese che detti istituti dovevano affrontare per i docenti di sostegno.

Avviandosi alla conclusione, si augura un confronto sui temi suesposti, ribadendo le proprie perplessità sulle possibili conseguenze del disegno di legge n. 1260 in termini di incentivazione del privato in misura non consona con gli obiettivi del testo stesso.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, essendoci altri iscritti a parlare, la discussione generale si concluderà martedì prossimo.

Su proposta della relatrice **PUGLISI** (PD), la Commissione conviene di fissare fin d'ora a giovedì 10 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1260, già assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato n. 304 (Disabilità nella scuola e continuità didattica degli insegnanti di sostegno) ha svolto oggi l'audizione di esperti del settore, i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.27. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 104 (pom.) del 01/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
104ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BOCCHINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

In discussione generale prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) la quale suggerisce di includere nella scuola dell'infanzia anche l'insegnamento di una lingua straniera, considerato che tuttora l'offerta è lasciata all'iniziativa dei singoli istituti e svolta da personale non sempre adeguatamente formato. Afferma del resto che il segmento 3-6 anni è quello in cui si sviluppa più facilmente il bilinguismo e dunque potrebbe essere avviato l'apprendimento di una lingua in forma di gioco, anche in base alle richieste delle famiglie e non esclusivamente limitato all'inglese.

Analoghe considerazioni motiverebbero a suo giudizio lo studio di uno strumento musicale proprio in tale fascia di età, anche per individuare i talenti e dare uguali opportunità a tutti i bambini.

Reputa poi prioritario consentire la scelta di metodi educativi diversi nella scuola pubblica, tenuto conto che spesso l'offerta è maggiore tra le scuole paritarie e/o private. In ultima analisi sollecita una riflessione sulle connessioni tra il disegno di legge n. 1260, assunto a base dell'esame, e la riforma costituzionale in discussione (Atto Senato n. 1429) per quanto attiene alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII) si congratula con la relatrice per l'approfondimento compiuto, esprimendo altresì apprezzamento per l'alta qualità delle testimonianze rese alla Commissione durante le audizioni. In linea perciò con quanto è emerso nelle sedi informali, esprime un giudizio positivo sul provvedimento, che tende ad ampliare l'offerta formativa rivolgendosi ad una fascia di età in cui vengono assorbiti al massimo gli *input* somministrati ai bambini.

Ritiene peraltro che l'abbassamento dell'età per l'accesso a tali servizi possa corrispondere ad un interesse delle famiglie, che sempre più hanno la necessità di corrispondere ai propri figli un'istruzione in grado di cogliere lo spirito dei tempi e di interpretare i numerosi stimoli registrati. Rileva infatti criticamente che, ove ciò non si verifichi, si realizza un'istruzione "polverizzata", non in condizione di preparare i bambini alla scuola primaria. Conclude manifestando apprezzamento per il testo e augurandosi che esso possa ulteriormente essere migliorato per portare i benefici attesi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale.

In sede di replica interviene la senatrice [PUGLISI](#) (PD), la quale rivolge un ringraziamento a tutti i Commissari per la partecipazione assicurata durante le fasi di audizione e per il contributo al dibattito, di cui condivide molti suggerimenti. Preannuncia fin d'ora l'intenzione di migliorare il testo attraverso la fase emendativa, dichiarandosi perciò disponibile a valutare le proposte che saranno avanzate, tenuto conto tuttavia che l'articolato è atteso da tempo dagli operatori del settore.

Sottolinea comunque che il disegno di legge n. 1260 consente di realizzare un grande passo in avanti, mettendo poi in risalto le positive conseguenze derivanti dall'istituzione di un unico coordinamento pedagogico nel sistema integrato, grazie al quale si verifica un proficuo scambio tra gli operatori per far sì che gli elementi di didattica integrativa diventino patrimonio comune. Ciò è infatti a suo giudizio il senso di un "sistema integrato" che non comporta l'immediata statalizzazione dell'offerta, ma anzi punta alla compartecipazione tra le scuole statali e le paritarie pubbliche e private. Precisa peraltro che occorre garantire una continua formazione del personale in servizio anche attraverso la collaborazione tra le scuole e le facoltà di scienze della formazione primaria, nella prospettiva di incrementare la qualità.

In relazione al legame tra i disegni di legge nn. 1260 e 1429, riferisce di aver presentato un subemendamento agli emendamenti dei relatori al testo di riforma costituzionale, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato sia la competenza sugli asili nido sia quella sul diritto allo studio, proprio per non generare sistemi di godimento dei diritti variegati sul territorio nazionale. Fa notare del resto che il testo a sua firma tenta di rendere effettivo il diritto all'educazione e all'istruzione. Avviandosi alla conclusione rivendica con soddisfazione che la formulazione del testo è "nata dal basso", in quanto trae spunto da tutte le istanze avanzate dagli operatori di un mondo che ha a cuore i diritti delle bambine e dei bambini.

Replica a sua volta il sottosegretario REGGI che concorda sull'affermazione per cui il disegno di legge n. 1260 riesce ad intercettare un bisogno proveniente dal basso, in particolare dalle famiglie e dagli enti locali. La proposta legislativa ha infatti l'ambizione di trasformare un servizio a domanda individuale in un diritto, anche per valorizzare le qualità dei bambini.

Condivide altresì le considerazioni della senatrice Montevercchi circa l'apprendimento della lingua e della musica, atteso che si tratterebbe di competenze acquisite più facilmente in quella fascia di età.

Reputa inoltre che il testo potrebbe costituire un valido strumento per contrastare la dispersione scolastica e appianare le diversità presenti nel Paese sul piano del godimento dei diritti. Ritiene infatti che tale aspetto vada affrontato in maniera non frammentata, proprio nell'ottica di un "sistema integrato" come citato nel testo. A tale ultimo riferimento, afferma che laddove la qualità è elevata non sussistono differenze tra gestione pubblica e privata, tanto più se si istituisce un'unica regia. In questo quadro, ritiene che non emergerebbero conflitti tra pubblico e privato purché siano garantiti dei livelli minimi.

Conclude richiamando l'impegno del Governo, già espresso dal ministro Giannini in sede di dichiarazioni programmatiche, ad inserire un piano straordinario per l'infanzia all'interno del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea. In tal senso riferisce che nel settennio 2014-2020 le risorse saranno calibrate in relazione agli impegni assunti e si dichiara disponibile ad un confronto anche in fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha fissato al prossimo giovedì 10 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1260, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1541\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CONTE](#) (NCD) osserva preliminarmente che le numerose norme del decreto-legge n. 91 sono rivolte in gran parte all'agricoltura, all'ambiente e alle imprese. Tra esse, si colloca l'articolo 9, inserito nel Capo II dedicato fra l'altro all'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, che investe le competenze della 7ª Commissione in quanto reca interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari.

Al riguardo, riferisce che il comma 1 prevede l'utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto "Fondo Kyoto", a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l'efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso. Fa presente poi che detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo.

Sempre a valere sul predetto "Fondo Kyoto", ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province

o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari. Nel rilevare in proposito che detto comma, a differenza del comma 1, non menziona l'edilizia relativa all'AFAM, rammenta che l'istituzione di tali fondi è stata spesso utilizzata dagli enti locali per derogare al patto di stabilità.

I commi da 5 a 8, prosegue il relatore, dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione. Gli interventi sugli edifici scolastici e universitari devono infatti essere tali da conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo. Qualora non si raggiunga tale livello di miglioramento nel consumo energetico, viene revocato il finanziamento, la cui durata non può superare i venti anni per gli interventi e dieci anni per l'analisi e il monitoraggio e il cui singolo importo è fissato dal comma 7. Si stabilisce inoltre che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell'istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari. Richiamandosi a quanto registrato in occasione dei decreti "valore cultura" e "scuola", il relatore rileva tuttavia criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; sollecita pertanto anche in questo caso l'Esecutivo a rispettare i tempi per l'adozione dei decreti previsti. Evidenzia infine che il comma 10 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull'edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** fa presente che la 7ª Commissione è chiamata ad approvare due relazioni alla 14ª Commissione sui disegni di legge in titolo, concernenti rispettivamente la "legge di delegazione europea" e la "legge europea", definizioni previste dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012. Avverte pertanto che si procederà congiuntamente nell'illustrazione dei due testi e nel dibattito, salvo poi mettere in votazione due distinte relazioni.

Prende atto la Commissione.

Il relatore **LIUZZI** (FI-PdL XVII) illustra anzitutto il disegno di legge n. 1519, ricordando che la legge di delegazione europea reca tra l'altro disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, nonché disposizioni che autorizzano l'Esecutivo a recepire le direttive per

via regolamentare.

Rammenta altresì che nel corso del 2013 è stata già approvata l'ordinaria legge di delegazione europea (la n. 96 del 2013), su cui la 7a Commissione ha approvato una relazione favorevole il 12 giugno 2013. Tuttavia poichè il Governo ha riscontrato, nello stesso anno, esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentivano di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2014, ha presentato nel novembre 2013 il disegno di legge in titolo, esercitando la facoltà, prevista dall'articolo 29, comma 8, della legge n. 234, di presentare al Parlamento nel corso dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al «secondo semestre» dell'anno.

Riferisce infatti che, in virtù della mancata approvazione, nella XVI legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, è stato necessario approvare celermente la legge di delegazione europea 2013 e non è stato possibile ampliare il novero delle numerose deleghe legislative conferite con la medesima legge. Nel corso dell'anno 2013, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento, sono state tuttavia pubblicate ulteriori direttive, molte delle quali necessitano di

Pag. 2

recepimento con norme di rango primario e recano un termine che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea. Fa presente pertanto che il provvedimento conferisce al Governo le deleghe legislative necessarie per recepire al più presto detti atti dell'Unione europea ed evitare il ritardo nell'adeguamento, che condurrebbe inevitabilmente all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Venendo alle parti di interesse per la 7a Commissione, sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione di direttive elencate negli allegati A e B, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della summenzionata legge n. 234. Dopo aver brevemente sintetizzato i contenuti delle suddette norme, fa presente che nell'allegato A è menzionata la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in scadenza il 18 luglio 2015. Detta direttiva mira ad aggiornare la normativa dell'Unione, risalente al 2003, in merito alle possibilità di utilizzare i documenti prodotti dagli enti pubblici, anche tenuto conto che le normative di molti Stati risultano poco chiare e non uniformi. Afferma dunque che questa disciplina investe le competenze della 7a Commissione nella misura in cui: da un lato, esclude dall'applicazione della direttiva tutti i documenti su cui i terzi detengono diritti di proprietà intellettuale, nonchè i documenti in possesso di istituti di istruzione e ricerca, scuole e università; dall'altro, include nell'ambito di applicazione le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi, che detengono molte risorse documentali sul settore pubblico, che possono essere fruite anche attraverso la digitalizzazione. La direttiva recita infatti nelle premesse che le raccolte del patrimonio culturale possono essere una base per i prodotti a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale di riutilizzo nei settori della formazione e del turismo. Sono invece escluse dall'applicazione della direttiva altre istituzioni culturali - come teatri, teatri lirici, compagnie di ballo e orchestre - sia in quanto fanno più propriamente parte delle "arti dello spettacolo", sia in quanto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale. Nell'aggiornare la normativa includendo appunto le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi - prosegue il relatore - la direttiva specifica che detti enti non sono tenuti ad indicare, in caso di decisione negativa sulle richieste di riutilizzo dei loro documenti, chi sia l'eventuale titolare del diritto intellettuale o il licenziante dal quale l'ente stesso ha ottenuto il materiale.

Segnala inoltre che le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi possono applicare dei corrispettivi in denaro per il riutilizzo dei documenti in misura anche superiore ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, valutando in

proposito i prezzi indicati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

Sottolinea poi la ridefinizione delle norme sugli accordi di esclusiva per la digitalizzazione delle risorse culturali, in virtù della quale l'eventuale diritto di esclusiva non dura più di dieci anni. Qualora esso superi tale lasso temporale, la durata del diritto è sottoposta a riesame l'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Nel caso di accordo per la concessione di un diritto esclusivo, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate, resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.

Passando all'esame del disegno di legge n. 1533, il relatore ripercorre brevemente i contenuti della legge europea ai sensi della legge n. 234 del 2012, ricordando che anche in questo caso il Parlamento ha già approvato la legge europea 2013 (la n. 97 del 2013), con la quale è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, promossi dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno effettivamente dato origine a procedure di infrazione. Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, riferisce dunque che il Governo ha nuovamente fatto ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario per l'Italia di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile in corso.

Invita quindi a focalizzare l'attenzione sull'articolo 1, riscritto dall'Assemblea della Camera dei deputati mediante l'approvazione dell'emendamento 1.600, diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. La relazione governativa presentata presso l'altro ramo del Parlamento specifica infatti che la Commissione europea ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla normativa nazionale e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). L'articolo 1 novella pertanto l'articolo 5 della legge n. 398 del 1989 sulle borse di studio per il perfezionamento all'estero, accogliendo prioritariamente i rilievi della Commissione europea ed eliminando quindi il riferimento alla cittadinanza italiana per la partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

Precisa peraltro che, in virtù dell'emendamento 1.600 approvato in prima lettura, l'articolo 1 è stato altresì riscritto al fine di aggiornare la disciplina prevista, risalente al 1989, rispetto alle modifiche legislative intercorse in tempi più recenti. Si deduce quindi a suo giudizio un maggiore allineamento delle nuove previsioni con la disciplina di cui alla legge n. 240 del 2010 (cosiddetta "riforma Gelmini" sull'università).

Segnala in particolare che è stata modificata la modalità di svolgimento del concorso per l'attribuzione delle predette borse di studio, che si svolge "presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale" e non più "per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico".

Parallelamente, menziona la nuova procedura di definizione delle modalità di svolgimento del concorso, stabilite ora con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ed emanate con decreto del rettore. Da' conclusivamente conto degli aggiornamenti alla formazione delle commissioni giudicatrici, formate non più da "professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario" e di cui potevano far parte i ricercatori confermati, ma composte da "professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con la qualifica di professore ordinario, che le presiede".

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - aveva avuto inizio il dibattito, fermo restando che su proposta del relatore la Commissione aveva convenuto sull'esigenza di attendere la presentazione nella sede di merito degli emendamenti dei relatori in quanto presumibilmente modificativi anche delle parti di competenza.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), nel precisare che la votazione degli emendamenti in Commissione affari costituzionali è iniziata ieri, preannuncia per domani un aggiornamento della sua esposizione introduttiva che tenga conto del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni secondo le proposte emendative dei relatori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Enti pubblici di ricerca ([n. 235](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, su cui sollecita la più ampia riflessione da parte di tutti i Commissari. Nel riconoscere la complessità del tema affrontato, fa presente che una parte dello schema di risoluzione dà conto delle audizioni e del dibattito svolto.

Rammenta altresì che, d'intesa col presidente Marcucci, si era convenuto di procedere alla votazione la settimana prossima, onde lasciare ampi margini di approfondimento a tutti i Commissari. Segnala tuttavia che il ministro Stefania Giannini è orientata a riformare il settore in tempi brevi e che occorre quindi concludere con sollecitudine la procedura affinché ella possa tenerne nel debito conto gli esiti, così come del resto si è impegnata a fare.

Egli si sofferma indi sugli aspetti a suo avviso più rilevanti della bozza di risoluzione, concernenti gli impegni rivolti al Governo, che definisce coraggiosi dal punto di vista sia finanziario che delle prospettive di riforma, ricordando peraltro che la procedura si focalizzava su cinque ambiti tematici su cui si sono espressi tutti gli auditi.

Con riferimento al sistema di finanziamento, sottolinea la necessità di prevedere un piano straordinario

di finanziamento del settore pubblico di ricerca per allinearsi anche agli obiettivi di *Horizon 2020*, incrementando le risorse di circa 400 milioni di euro all'anno per un settennio, con uno sforzo a suo avviso impegnativo ma fondamentale. In proposito ritiene altresì prioritario superare la fase di programmazione annuale per giungere ad una programmazione triennale, allineata ai principali documenti programmatici fra cui il Piano nazionale della ricerca. Solo in tal modo a suo avviso può essere garantita agli enti la stabilità delle loro attività.

In merito allo stato giuridico dei ricercatori, ritiene imprescindibile la definizione di uno *status* specifico, dichiarando poi di aver accolto i suggerimenti secondo cui l'estrema sindacalizzazione di tutti gli aspetti della professione non rappresenta necessariamente una posizione positiva, tenuto conto che attualmente la figura del ricercatore è soggetta a contrattazione.

Quanto alla creazione di un Sistema nazionale della ricerca, giudica necessario superare la frammentarietà ora esistente fra i diversi enti e centralizzare gli indirizzi strategici in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, affiancata da un Comitato interministeriale per la ricerca per la definizione delle linee generali. A ciò dovrebbe peraltro aggiungersi una struttura tecnica cui affidare compiti di vigilanza e coordinamento nonché una vera e propria Agenzia che gestisca i finanziamenti, in raccordo con le *best practices* europee e internazionali. Nel richiamare positivamente il modello rappresentato dallo *European Research Council* (ERC), sottolinea che la predetta Agenzia dovrebbe essere un organo indipendente e autonomo e assicurare la distribuzione dei finanziamenti su base meritocratica.

Un altro aspetto di rilievo, prosegue il Presidente relatore, è lo scorporo degli enti pubblici di ricerca dalla Pubblica amministrazione come richiesto a più riprese da pressoché tutti gli enti. Afferma infatti che essi dovrebbero godere di uno statuto speciale e di regole più snelle rispetto al comparto pubblico, altrimenti ne viene lesa l'autonomia.

Circa la valutazione, precisa di aver recepito i commenti dei rappresentanti degli enti secondo cui la valutazione della qualità della ricerca (VQR) condotta dall'ANVUR non è del tutto ottimale in quanto non prende in considerazione l'attività strumentale e di servizi. Sollecita perciò una revisione di tale meccanismo valutativo proprio per tener conto in larga parte anche di tali segmenti di attività svolta dagli istituti di ricerca.

In conclusione, si dichiara disponibile a recepire i suggerimenti che emergeranno in questa fase, auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa già il prossimo martedì.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 235

La Commissione,

premesso che:

gli enti pubblici di ricerca (EPR) sono, insieme alle università, i pilastri fondamentali su cui poggia la ricerca pubblica in Italia sicché, considerata la valenza strategica della ricerca e dell'innovazione per un Paese, il Parlamento ha il preciso obbligo di creare le migliori condizioni

affinché gli EPR possano operare senza difficoltà;

purtroppo però, di fatto, gli EPR sono considerati un'appendice del tutto marginale del comparto della pubblica amministrazione da un lato e dell'università dall'altro, con il risultato che azioni strategiche e coordinate spesso non assumono la giusta priorità nelle agende dei lavori parlamentari e governativi;

nel corso della XVI legislatura, il settore della ricerca in Italia è stato oggetto di un'indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera, deliberata il 7 aprile 2009 e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 30 marzo 2011. Secondo tale documento, "gli interventi legislativi degli ultimi anni, adottati al fine di innescare processi virtuosi di semplificazione e ottimizzazione, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Le principali criticità, che derivano dalla progressiva riduzione delle risorse, ma soprattutto dalla mancanza di una strategia capace di coinvolgere tutti i potenziali attori, a livello nazionale e locale, impediscono il decollo e l'attrattività del sistema, che rappresenta un volano della crescita del Paese. E', dunque, necessario razionalizzare e semplificare le norme, concentrare e coordinare programmi, interventi e risorse disponibili, superando i limiti vigenti nell'erogazione dei finanziamenti, favorire l'autonomia responsabile delle strutture di ricerca e l'investimento privato, intervenire sul rapporto ricerca-sistema produttivo. Infine, il percorso di qualificazione e ottimizzazione del sistema deve essere costantemente monitorato e valutato, mutuando modalità e strumenti anche dalle migliori esperienze internazionali";

le audizioni della indagine conoscitiva della XVI legislatura si sono svolte in un periodo compreso fra il maggio del 2009 ed il marzo del 2010, mentre il decreto legislativo di riordino degli EPR (n. 213) reca la data del 31 dicembre 2009. E' chiaro dunque che l'indagine conoscitiva portata avanti dalla Camera dei deputati ha rappresentato una situazione pre-riforma ormai datata di 4 anni e richiede perciò un aggiornamento alla luce dei cambiamenti che sia il sistema dell'alta formazione e della ricerca sia il sistema paese hanno sperimentato durante questo intervallo di tempo. Vista l'ampiezza e la portata della riforma del decreto legislativo n. 213 del 2009, i tempi sono infatti ormai maturi per fare un momento di riflessione, un bilancio della riforma stessa, individuarne criticità e positività ed attuare le dovute manovre correttive;

la Commissione ha ritenuto necessario riportare il tema della ricerca nuovamente sotto i riflettori del dibattito parlamentare, ed è quanto mai opportuno che questo sia seguito da una risoluzione, cioè da un preciso atto di indirizzo al Governo, cosa che invece non è avvenuta a conclusione dell'indagine conoscitiva della precedente legislatura, atteso che detta procedura termina per definizione con l'elaborazione di un documento sostanzialmente ricognitivo;

il Governo attualmente in carica ha manifestato, tramite varie comunicazioni sia a mezzo stampa sia con interventi in Commissione, la volontà di intervenire con provvedimenti normativi al fine di mettere ordine nel comparto della ricerca, ed in particolare negli EPR, ma solo dopo la conclusione di questo affare assegnato, al fine di recepire le indicazioni della Commissione;

una delle critiche più accese che è stata rivolta al Governo in occasione del riordino degli EPR del 2009 è stata quella di non aver interpellato le parti oggetto della riforma, i ricercatori, i tecnici, il mondo delle imprese e tutte le persone che, a vario titolo, collaborano con gli EPR e con il settore della conoscenza;

ritiene che il Parlamento debba giocare un ruolo fondamentale sia di "ascolto" che di "indirizzo" e proprio in quest'ottica ha effettuato, nell'ambito del presente affare assegnato, un ampio programma di audizioni, 32 in tutto, coinvolgendo gli EPR vigilati dal Ministero dell'istruzione,

università e ricerca (MIUR), quelli vigilati da altri Ministeri, sindacati ed associazioni di categoria, reti e libere associazioni di personale (tra cui anche quelle dei lavoratori precari) e organizzazioni internazionali. Sono altresì intervenuti la Conferenza dei rettori universitari, l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e Confindustria.

I soggetti auditi sono stati invitati ad esprimere le proprie considerazioni su cinque temi ritenuti dalla Commissione particolarmente rilevanti:

1. **Finanziamento alla ricerca.** Qualità e quantità dei finanziamenti pubblici. Finanziamenti privati. Ricerca di base e ricerca applicata: vi è reale distinzione?
2. **Status giuridico dei ricercatori.** I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che si trovino nelle università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di progressione della carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?
3. **Sistema Nazionale della Ricerca.** Gli EPR come Pubblica Amministrazione. Il problema del precariato. Fare sistema fra università e EPR. Dottorati.
4. **Valutazione della ricerca.** La valutazione della qualità della ricerca (VQR), che ha riguardato le università e gli enti, rispecchia le specificità degli EPR? Come collegarla ai finanziamenti premiali?
5. **Governance ed altri aspetti della riforma degli EPR.** Difficoltà gestionali ed operative incontrate. E' realmente assicurata l'autonomia degli EPR? E' assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e consultivi degli EPR?

I 5 temi sono evidentemente e profondamente correlati fra di loro e la loro distinzione è stata solo una guida per i soggetti auditi.

Al termine delle audizioni, il relatore Bocchino ha predisposto una griglia sintetica, depositata agli atti della Commissione, delle posizioni di tutti gli auditi sui summenzionati temi, di cui qui di seguito si dà una rassegna tematica con particolare riferimento alle opinioni maggiormente condivise:

per quanto riguarda il tema "**Finanziamento della ricerca**", l'auspicio di investimenti pubblici maggiori per la ricerca è stato quasi unanime da parte degli auditi, ma regna un'atmosfera di rassegnazione ed impotenza. Il raggiungimento degli obiettivi Horizon 2020 (fra cui un rafforzamento dell'impegno pubblico, fino a portarlo allo 0,7 per cento del rapporto fra investimenti pubblici in ricerca e PIL) è ritenuto una condizione imprescindibile per assicurare competitività nel settennio, anche se appare impegnativa. Altresì, forti sono le richieste da parte degli auditi di stabilità e programmazione pluriennale dei fondi (3 o 5 anni), richieste che sembrerebbero accoglibili più facilmente e a breve termine. Sono state poi manifestate forti critiche sui Progetti bandiera e soprattutto sui fondi premiali, che vengono accantonati dal Fondo ordinario degli enti (FOE) e indi ridistribuiti, non costituendo quindi risorse aggiuntive e subendo pesantemente l'eterodirezione del MIUR. Gli auditi hanno infine denunciato la percezione che l'Italia voglia fare delle risorse a valere sui fondi comunitari un sostitutivo dell'impegno pubblico statale, meccanismo ritenuto pericoloso che implicherebbe, tra le altre cose, un'ulteriore eterodirezione degli interventi strategici (con conseguente perdita di autonomia);

per quanto riguarda il tema "**Status giuridico dei ricercatori**", la maggior parte degli auditi si è

soffermata sulla disomogeneità di *status*, trattamento, diritti e doveri dei ricercatori nei comparti dell'università (non contrattualizzati), degli EPR (soggetti al CCNL della ricerca) e del privato, vista generalmente come un problema serio che aumenta la frammentarietà e rende difficoltosa la mobilità. La situazione nell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è ancor più paradossale, in quanto il personale in servizio è diviso in due diversi comparti (non contrattualizzati provenienti da ex-Osservatori e contrattualizzati CCNL preesistenti o provenienti da ex-istituti CNR inglobati in INAF). Tale dicotomia è uno dei motivi per i quali vi è un'anomala e più sfavorevole sproporzione fra ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dentro l'INAF rispetto a tutti gli altri EPR e le corrispondenti posizioni universitarie, tanto più che le recenti procedure di progressione di carriera sono state bloccate da contenziosi amministrativi del personale non contrattualizzato escluso. Sindacati e universitari hanno peraltro espresso contrarietà ad applicare lo *status* giuridico universitario agli EPR ed hanno suggerito regole di mobilità per favorire l'interscambio. La Carta europea dei ricercatori risulta variamente recepita. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI) e l'Unione italiana del lavoro (UIL), nelle loro rispettive audizioni, hanno annunciato la predisposizione di una proposta per la realizzazione di uno statuto della ricerca unico, che affronti i temi dei principi, dello stato giuridico, del trattamento economico, delle aree scientifiche, del reclutamento, della progressione carriera e della mobilità. E' generalmente unanime l'opinione che la politica di reclutamento è fondamentale per la qualità; si chiede dunque più autonomia, uno snellimento delle procedure, il superamento delle piante organiche, l'abolizione immediata del blocco del *turnover* e limiti solo di *budget*. Diversi soggetti auditi hanno poi rimarcato il fatto che la piaga del precariato negli EPR è più grave che nel privato o nel resto della Pubblica amministrazione. Hanno chiesto, quindi, un piano straordinario di assunzioni ed a regime ricorso solo a contratti a tempo determinato (TD) + *tenure-track* (misura già prevista dall'istituto contrattuale in vigore), a scapito di assegni di ricerca, borse di studio ed altre forme contrattuali che presentano tutele di gran lunga inferiori ai contratti a TD. E' stato evidenziato, infatti, che il ricorso a tali forme contrattuali sfavorevoli al lavoratore (che si configura come un vero abuso, peraltro già sanzionato dall'UE), è stato favorito dal combinato disposto della contrazione dei finanziamenti e dal blocco delle assunzioni. L'Istituto italiano di tecnologia ha segnalato anche come forma contrattuale molto attrattiva quella del Co.Co.Pro di durata quinquennale con contributi previdenziali ed assicurativi. Molti soggetti auditi hanno infine posto l'accento sull'imminente scadenza dei pervasivi assegni di ricerca quadriennali non rinnovabili ex legge n. 240 del 2010, che causeranno a breve un devastante problema occupazionale negli EPR non senza ricadute su tutte le attività;

per quanto riguarda il tema "**Sistema nazionale della ricerca**", tutti gli auditi hanno riferito due problematiche che ritengono gravissime e che inficiano l'efficienza del sistema ricerca in Italia: la frammentazione degli EPR in svariati Ministeri vigilanti e la non completa indipendenza del comparto ricerca da quello della Pubblica amministrazione. Si reputa invece necessaria una qualche forma di coordinamento che renda possibile una visione strategica comune all'atto della definizione della politica della ricerca, delle priorità e dell'allocatione dei finanziamenti. Tre le tipologie di soluzioni proposte, in ordine di apparente gradimento:

- 1) istituzione di una Agenzia nazionale della ricerca (sul modello francese, suggerita ad esempio nelle audizioni del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'INAF e del Gruppo 2003), che si interfacci direttamente con la Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente, i soggetti auditi hanno sottolineato l'assoluta necessità che tale Agenzia sia adeguatamente dotata di finanziamenti aggiuntivi rispetto al volume attuale e che sia coadiuvata da un *board* scientifico di altissimo livello;
- 2) cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Molto articolata la proposta di USB PI Ricerca al riguardo, che ha illustrato una proposta sull'istituzione del Sistema nazionale degli EPR e di un Dipartimento per il coordinamento della ricerca pubblica presso la Presidenza del Consiglio, con

compiti di programmazione a medio e lungo termine, un nuovo dispositivo di finanziamento ordinario e comunitario, una definizione del modello di funzionamento degli EPR e lo sviluppo di una legislazione che assicuri la terzietà degli EPR;

3) istituzione del Ministero per la ricerca (a tal proposito alcuni soggetti auditi hanno citato come positiva l'esperienza del MURST del ministro Antonio Ruberti).

Per quanto riguarda l'assimilazione alla Pubblica amministrazione, essa è ritenuta lesiva dell'autonomia fondamentale degli EPR e gravemente limitante nelle procedure, sia in quelle di reclutamento, sia in quelle di ordinaria amministrazione, come ad esempio gli acquisti. Molti soggetti auditi hanno segnalato le difficoltà che hanno i laboratori nell'acquisizione di beni e servizi attraverso le procedure standardizzate della PA, ribadendo come spesso le offerte ricevute tramite questi canali non sono compatibili con le richieste. Hanno chiesto invece di optare per un sistema più flessibile e basato sull'autonomia responsabile. In merito ad eventuali ipotesi di accorpamento fra EPR, i soggetti auditi vi hanno fatto pochi cenni, e sempre in tono sfavorevole. A seguito anche del dibattito svolto in Commissione, è emersa la necessità che le eventuali esigenze di razionalizzazione del numero degli EPR debbano essere affrontate solo dopo che sia stato posto in essere l'imprescindibile coordinamento inter-ministeriale nelle forme e nei modi già esposti. A tal proposito, è stato messo in evidenza come gli accorpamenti e le soppressioni già avvenute in passato (sono state citate, tra le altre, la chiusura dell'Istituto nazionale di fisica della materia INFN, l'inglobamento dell'INRAN nel CRA, dell'ISPESL nell'INAIL, dell'ISAE nel ISTAT/MEF e la fusione di alcuni istituti del CNR con gli Osservatori astronomici), a fronte di un modesto o nullo risparmio, abbiano generato una notevole serie di problemi gestionali, operativi, perdita di autonomia, depauperamento delle attività di ricerca in alcuni settori e, non da ultimo, problemi occupazionali. Emerge perciò forte e chiara l'esigenza di non ripetere gli errori del passato. Alcuni degli EPR auditi hanno dichiarato infine che le loro attività non si configurano di fatto come quelle di un vero e proprio ente pubblico di ricerca, pur essendo annoverati fra gli EPR vigilati dal MIUR (Agenzia spaziale italiana e Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

per quanto riguarda il tema "**Valutazione degli EPR**", tutti i soggetti auditi ritengono che la valutazione è parte fondamentale di un sistema sano ed è stato ripetutamente fatto riferimento alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 completata dall'ANVUR nel luglio 2013. Secondo molti dei soggetti auditi, tra i quali la stessa ANVUR (come dichiarato dal presidente Fantoni nell'incontro del 12 marzo 2014), la parte della VQR relativa agli EPR è tuttavia sub-ottimale, perché essa valuta solo le attività di ricerca scientifica e non le attività strumentali e/o di servizio, attività che in varia misura sono presenti in tutti gli EPR, anche in quelli vigilati dal MIUR. Molti auditi hanno poi rivolto critiche alla VQR degli EPR anche per la parte relativa alla valutazione della ricerca scientifica, esprimendo un giudizio che va da un generico "migliorabile" a proposte di ristrutturazione complessiva basate sul modello inglese, dove non si usano indici bibliometrici, non si fanno *rankings* e le università di diverse macroregioni non competono fra loro (ad esempio, audizione Gruppo ROARS). Alcuni auditi hanno invece suggerito il metodo *peer-review* e, soprattutto, quello delle *visiting committees* (commissioni itineranti di esperti internazionali esterni), sulle quali anche l'ANVUR si è dichiarata favorevole ma che non ha potuto usare a causa dei vincoli legislativi. Dalle audizioni è altresì scaturita una generale e condivisa atmosfera di seria preoccupazione per il modo in cui si lega la VQR ai meccanismi di distribuzione dei fondi premiali degli EPR. A tal proposito, la norma contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 2013 è troppo vaga ed ha generato un acceso dibattito sia interno agli EPR sia nelle competenti Commissioni parlamentari in sede di prima applicazione, con il decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 85) nell'aprile di quest'anno, a seguito del quale il

Ministro, convocato in un'audizione *ad hoc*, si è dichiarato favorevole ad un intervento legislativo. Si segnala infine che gli EPR non soggetti alla vigilanza del MIUR non sono valutati dall'ANVUR ed hanno meccanismi di valutazione propri e differenti tra loro. Tra questi, l'Istituto italiano di tecnologia si avvicina maggiormente a *standard* internazionali, avendo meccanismi di *peer-review*, visite ai siti e un comitato tecnico-scientifico formato da stranieri;

per quanto riguarda il tema "**Governance ed altri aspetti della riforma Gelmini**", è stato rilevato dalle audizioni che il decreto di riordino n. 213 del 2009 sembra aver generato una situazione piuttosto variegata per quanto riguarda gli organi di *governance* degli EPR. Vi sono EPR che vantano una forte elettività dei membri dei propri organi, in alcuni casi estesa addirittura ai ruoli apicali, ed una discreta partecipazione del personale. Di norma, questo è percepito positivamente ed auspicato laddove non presente perché ritenuto segnale di autonomia responsabile e terzietà, nonché di indipendenza dalla politica. Del resto, è stato evidenziato che basterebbe semplicemente dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del CCNL 2006-2009, secondo cui gli EPR dovrebbero favorire la presenza dei ricercatori negli organi di governo e nei consigli scientifici, o ulteriori organi elettivi a carattere consultivo. Di contro, vi sono EPR che presentano poche o nulle componenti elettive o di personale interno negli organi di *governance*. I meccanismi per i quali si sono generate queste differenze non sono del tutto chiari. La natura più marcatamente "funzionale" di alcuni EPR, specialmente (ma non solo) quelli non vigilati dal MIUR ma da altri Ministeri, pone poi un problema maggiore di terzietà, in quanto è stato evidenziato che spesso questi EPR svolgono delle attività che li configurano come vere e proprie *authority* in alcuni settori, esponendoli ad un rischio maggiore di condizionamento da parte della politica o più in generale di situazioni conflittuali con il rispettivo Ministero vigilante. Tali rischi si sono concretizzati, a parere di alcuni soggetti auditi, in un vero e proprio tentativo di "agenzificazione" di alcuni EPR non vigilati dal MIUR (ad es. ISFOL e, in parte, ISPRA, come è emerso nel corso dell'audizione di Rete Ricerca Pubblica). Vista la varietà di situazioni createsi, si ritiene opportuno un intervento a garanzia dell'autonomia e terzietà di tutti gli EPR, in concomitanza con le proposte avanzate nel tema "Sistema nazionale della ricerca". Tra i casi particolarmente negativi, è stato segnalato quello dell'ENEA, commissariato da ben 5 anni ed ancora in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge istitutiva 23 luglio 2009, n. 99, che ponga in essere tutti gli organi di controllo, con gravissime ripercussioni sull'operatività e sul patrimonio tecnico e scientifico accumulato dall'ente nel corso degli anni precedenti.

Considerato infine che:

nel documento "*Potenziare l'istruzione e il capitale umano*", prodotto nel 2013 dai dieci saggi nominati dal Presidente della Repubblica, essi individuano lo "*stato giuridico dei ricercatori degli EPR*" come strumento essenziale per "*consentire una totale mobilità anche temporanea dei ricercatori tra EPR e università*", valutando che ciò "*consentirebbe di creare in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei un Sistema nazionale della ricerca*";

nelle linee programmatiche illustrate nel giugno 2013 dall'allora Ministro dell'istruzione, università e ricerca Carrozza, nonché nell'Atto di indirizzo dello stesso Ministro per l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2014, è stata sottolineata l'assoluta necessità di creare un efficiente Sistema nazionale della ricerca che garantisca "*mediante una stretta collaborazione tra Ministeri a vario titolo competenti un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla ricerca*", e che l'Atto di indirizzo prosegua invitando a procedere con "*il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e la definizione dello status giuridico del personale degli EPR*", assicurando nel contempo "*al ricercatore la gestione diretta e autonoma dei fondi acquisiti e la loro portabilità in casi di mobilità*";

nelle linee programmatiche illustrate nell'aprile 2014 dall'attuale Ministro dell'istruzione, università e ricerca Giannini è stato rimarcato che *"gli strumenti di programmazione a disposizione del MIUR sono tendenzialmente deboli, mirando più al coordinamento che ad una efficace politica d'indirizzo"*. Il Ministro si è soffermata anch'essa sul Sistema nazionale della ricerca, per la realizzazione del quale occorre *"rendere efficace il coordinamento degli enti di ricerca e tra questi e le università semplificando le norme che oggi ne ostacolano il colloquio e la collaborazione reale"*, e ha ribadito che la programmazione non deve riguardare i soli EPR vigilati dal MIUR ma deve anche prevedere *"un raccordo strutturale con gli altri enti di ricerca che non dipendono dal MIUR, eventualmente attraverso la forma stabile di un Coordinamento nazionale degli enti di ricerca"* e che *"c'è bisogno di un nuovo strumento programmatico agile ma, soprattutto, c'è bisogno di un livello stabile di risorse su base pluriennale con cui alimentare la ricerca di base e applicata"*;

in data 2 giugno 2014, la Commissione europea ha presentato il documento programmatico di sintesi "Semestre europeo 2014: raccomandazioni specifiche per Paese. Costruire la crescita" (COM (2014) 400), che contiene un quadro valutativo generale dell'UE, nel quale si precisa che *"Per risultare competitiva a livello mondiale e rispondere alle aspettative dei cittadini, l'UE nel suo complesso deve investire maggiormente nella R&S, nell'innovazione, nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze, nelle politiche attive per il mercato del lavoro, nell'energia, nei trasporti e nell'economia digitale"*;

sulla base delle audizioni svolte nell'ambito di questo affare assegnato, della discussione generale avvenuta in seno alla Commissione, delle linee programmatiche espresse dai Governi della legislatura in corso, nonché dell'orientamento della Commissione europea, si ritiene dunque opportuno affrontare al più presto le criticità emerse con provvedimenti legislativi ad ampio respiro miranti al rilancio, alla semplificazione, al coordinamento ed all'internazionalizzazione della ricerca;

la Commissione impegna il Governo ad intraprendere tutte quelle iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni), definendo allo stesso tempo, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Tali indirizzi e priorità strategiche devono essere individuate da una cabina di regia posta in capo alla Presidenza del Consiglio, così come dettagliato nel punto 10;
2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;
3. a rifinanziare, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori;
4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE), riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti "progetti premiali", ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi

almeno il 2 per cento della quota parte del FOE loro assegnato, con valutazione esclusivamente *ex-post* da parte dell'ANVUR. Il riparto del FOE dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive non sia inferiore a quella precedente;

5. a dedicare alla premialità una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli enti su base triennale e allineata al riparto del FOE di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell'ente stesso fatta dall'ANVUR, sulla base della valutazione dei progetti PRIN interni di cui al punto 3, e sulla base della valutazione delle attività dei neo assunti;

6. all'abolizione di ogni limite sul *turnover* già dal 2015, all'abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo "a *budget*", introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di *budget* e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;

7. a sviluppare una cornice comune per i ricercatori ed i tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta e garantire altresì il recepimento della *Carta europea dei ricercatori* ed il documento *European Framework for Research Careers*, ed in particolare la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riporti i livelli di precariato dall'attuale valore medio del 50 per cento almeno alla soglia del 20 per cento, riallineandolo quindi ad altri settori occupazionali, peraltro recentemente sanciti dalla normativa dei contratti di lavoro temporaneo;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da incentivare gli enti stessi, anche con provvedimenti a carattere fiscale, a ridurre progressivamente il ricorso a forme contrattuali di lavoro temporaneo a basse tutele dei lavoratori (quali, a puro titolo di esempio, gli assegni di ricerca e le borse di studio), quando l'oggetto dei contratti siano le attività di ricerca e sviluppo rientranti nel Piano di attività dell'ente, sancendo in questi casi il ricorso al contratto di lavoro di ricercatore a TD, con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure-track*);

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una *governance* del sistema della ricerca al livello della Presidenza del Consiglio che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi

che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici enti. Tale *governance* unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

a. la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti, tramite la costituzione di un Comitato interministeriale della ricerca (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio, che sviluppa gli atti di indirizzo e le priorità strategiche. Il Comitato è supportato da una Consulta della ricerca, costituita da esperti internazionali del settore della ricerca su base curricolare. La Consulta mantiene i rapporti con i Consigli scientifici degli EPR, i Dipartimenti universitari e le associazioni di industriali, ed elabora le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche da sottoporre al Comitato interministeriale. Il CIR è altresì supportato da un Dipartimento per il coordinamento della ricerca presso la Presidenza del Consiglio con poteri di vigilanza normativa ed amministrativa degli EPR, che deve assicurare fra l'altro la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure, la trasparenza e la pubblicità delle azioni del CIR, nonché fornire alle Amministrazioni tutti gli elementi per l'aggiornamento della programmazione;

b. la gestione degli strumenti di finanziamento, tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR, autonoma, dovrebbe non solo essere dotata dell'intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l'ANR di finanziamenti suppletivi rispetto all'inviluppo finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, così come delineato nel punto 1;

c. i soggetti attuatori delle politiche di ricerca, cioè il sistema unitario degli EPR, delle università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi generali delineati dal CIR e declinati nel PNR. Conseguentemente, il MIUR dovrà essere trasformato in Ministero dell'istruzione ed alta formazione (MIAF) e le competenze relative alla ricerca dell'attuale MIUR così come quelle degli altri Ministeri dovranno essere trasferite alla Presidenza del Consiglio;

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex-ante* ed il rafforzamento di quelli *ex-post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell'ANVUR specifiche per gli EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell'attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali e non degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. ad adottare tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli

rispetto alla nuova cornice delineata da questa risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello *status* giuridico dei ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di *governance* unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più ampia partecipazione dei ricercatori e tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi enti;

14. a recepire le proposte della Carta europea dei ricercatori e del documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*.

La Commissione impegna altresì il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

- a. risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica, che vede il personale di questo ente diviso fra ricercatori provenienti da ex-Osservatori astronomici aventi lo *status* giuridico dei ricercatori e professori universitari, e ricercatori provenienti da ex-Istituti CNR ad indirizzo astronomico con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente *status* giuridico universitario di optare per il nuovo *status* giuridico previsto da questa risoluzione o per il regime contrattualizzato;
- b. ampliare immediatamente, e prima che cominci ad andare in scadenza, l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista l'attuale mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale urgenza ed emergenza che, a fronte di una brusca interruzione del contratto, vedrebbe gli assegnisti avere basse probabilità di un'opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, sicché già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, sottraendo ai progetti di ricerca già avviati dei ricercatori altamente specializzati e contribuendo così al deprecabile fenomeno della cosiddetta "fuga di cervelli" o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;
- c. porre fine entro e non oltre il 31 dicembre 2014 al commissariamento dell'ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di *governance* e consultivi dell'ente;
- d. a riconoscere la diversa natura degli enti che sono impropriamente riconosciuti come EPR, in particolare l'Agenzia spaziale italiana ed il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ed a prevedere l'adozione di misure di *governance*, vigilanza, finanziamento e valutazione più appropriate e rispondenti alle rispettive missioni.

1.3.2.1.28. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 115 (pom.) del 30/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario REGGI risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-00725 presentata dai senatori Airola e Bocchino, sull'operato della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari di prima e seconda fascia per il settore 12/E2 (Diritto comparato).

Dopo aver escluso che lo specifico caso prospettato possa avere ricadute sulle future procedure di abilitazione scientifica nazionale, in quanto l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, in corso di conversione, ha modificato la disciplina nell'ottica della semplificazione delle procedure e della certezza dei criteri di valutazione, egli si sofferma analiticamente sui singoli punti evidenziati nell'interrogazione.

In relazione alle modalità di individuazione dei commissari, specifica che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 prevede espressamente che le commissioni vengano sorteggiate con apposita procedura e che la valutazione della qualificazione scientifica dei commissari spetti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in base ai parametri indicati all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012.

Il sistema d'individuazione dei commissari, pertanto, è connotato da una preventiva fase di accertamento della qualificazione scientifica volta a selezionare i migliori studiosi del settore di

riferimento, tanto che vengono inclusi nella lista dei sorteggiabili esclusivamente degli aspiranti commissari in possesso dei prescritti requisiti.

Per quanto attiene allo svolgimento delle riunioni al di fuori dei locali dell'università sede della procedura, la normativa di riferimento (articolo 8, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222) prevede, in un'ottica di snellimento e semplificazione, che la commissione possa fra l'altro avvalersi di strumenti telematici di lavoro. *A fortiori* non pare possa ritenersi irregolare il comportamento di una commissione che, in alcune limitate circostanze, si sia riunita in un luogo fisico diverso dalla sede universitaria. Nel caso di specie, il presidente della commissione ha del resto puntualizzato che la deroga allo svolgimento delle riunioni nella sede preventivamente individuata ha perseguito evidenti esigenze organizzative e di risparmio di spesa.

In ordine ai criteri di valutazione e ai giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, nel verbale n. 1, relativo alla prima riunione svoltasi nei giorni 13 e 14 maggio 2013, del quale è stata data tempestiva pubblicazione da parte del responsabile del procedimento in modo da tutelare le posizioni giuridiche dei candidati, sono stati indicati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 76 del 2012, gli adempimenti espletati dalla commissione stessa.

Il presidente della commissione ha precisato, in particolare, che sono stati confermati, per la maggior parte, i criteri e i parametri indicati dal citato decreto, salvo integrare le indicazioni relative alle pubblicazioni che i candidati dovevano presentare per la valutazione. Ha, altresì, fatto presente che lo schema omogeneo adottato dalla commissione per i giudizi individuali ha consentito di svolgere una valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati sulla base di tutti i criteri e parametri adottati con il verbale n. 1.

Con particolare riguardo ai suddetti criteri, il Sottosegretario rileva inoltre che il giudice amministrativo non ha ravvisato contrasti con la disciplina di settore e li ha considerati essenzialmente in linea con il margine di discrezionalità che la commissione possiede.

Egli conclude quindi affermando che il Ministero, considerato come si sono svolte le procedure, non ritiene opportuno assumere le iniziative proposte dagli interroganti.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta che non giustifica a sufficienza le argomentazioni rese e non dà conto delle scelte operate dalla Commissione valutatrice. Augurandosi che i criteri vengano modificati onde renderli più circostanziati, ritiene che l'ampiezza della discrezionalità delle commissioni di valutazione non garantisca adeguatamente la selezione. Rileva infatti criticamente come, con le regole attuali, i commissari possono avere titoli inferiori ai candidati oggetto di valutazione.

Pur prendendo atto della posizione del giudice amministrativo, reputa assai grave che coloro i quali non possono permettersi un ricorso finiscano di fatto per dover subire delle ingiustizie.

Il sottosegretario REGGI risponde indi all'interrogazione n. 3-00985 presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori sulla situazione in cui versano le scuole di determinate zone della Sardegna caratterizzate da una bassa concentrazione demografica, richiedendo per tali zone iniziative finalizzate sia a rivedere i criteri per la formazione delle classi sia a promuovere una concertazione con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di ridisegnare un sistema educativo orientato a una maggiore integrazione con il territorio e più attento alle competenze culturali e professionali degli utenti.

Al riguardo, il Sottosegretario sottolinea che il Ministero da tempo dedica a questo tema una specifica attenzione, dimostrata anche dal fatto che le istruzioni degli uffici centrali sulla distribuzione del personale docente, impartite annualmente, richiamano espressamente l'opportunità di riservare particolare attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali.

Anche il progetto "Aree interne", ricordato nell'interrogazione, al quale partecipa fra gli altri il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è finalizzato al rilancio economico e sociale di dette zone, valorizzando in esse i servizi essenziali, soprattutto in materia di istruzione, salute e

mobilità. La realizzazione di questo progetto potrà fornire dunque l'occasione per elaborare specifiche iniziative, volte a definire nuovi criteri di distribuzione del personale scolastico che rafforzino i presidi educativi delle aree in questione.

Il Sottosegretario riconosce poi che, in Sardegna, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo spopolamento di molte zone dell'interno, come confermato dal competente Ufficio scolastico regionale. Inoltre, a seguito dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state adottate misure di contenimento della spesa pubblica che hanno determinato una riduzione della consistenza organica, confermata anche ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, mentre i criteri generali per la costituzione di classi e l'assegnazione delle risorse restano fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Egli assicura tuttavia che, al momento della definizione dell'organico di fatto per il prossimo anno scolastico 2014-2015, di cui iniziano in questi giorni le operazioni, le esigenze specifiche di alcuni territori, tra cui quello di Bonorva, verranno adeguatamente valutate dal competente Ufficio scolastico regionale sia attraverso l'utilizzo di eventuali economie, sia attraverso l'assegnazione di risorse aggiuntive, come d'altra parte è avvenuto, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, negli ultimi anni.

Avviandosi alla conclusione, afferma peraltro che solo una più capillare opera di razionalizzazione della rete scolastica a livello regionale, in sinergia con l'ammodernamento degli edifici e con il potenziamento del sistema dei trasporti, può contribuire ad un più efficiente utilizzo delle risorse e alla definizione del problema, che coinvolge tutte le aree più svantaggiate.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, sottolineando che la situazione della scuola di Bonorva risulta alquanto particolare, atteso che essa era nata per offrire una possibilità professionale ai giovani di quel territorio. La soppressione dell'istituto o gli eventuali accorpamenti a fini di risparmio di spesa hanno pertanto l'effetto di causare ulteriori danni per il territorio in termini di diminuzione delle *chances* di formazione, con ripercussioni anche sul fenomeno dell'emigrazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno ([n. 304](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice Serra ha illustrato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Poiché i Capigruppo non hanno ancora fatto pervenire proprie valutazioni alla relatrice in merito al predetto schema di risoluzione, propone di rinviarne l'esame a domani, tanto più che l'Esecutivo ha manifestato l'intenzione di voler compiere un ulteriore approfondimento. Ciò, nella prospettiva di giungere all'approvazione dello schema di risoluzione sempre nella giornata di domani.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio. Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative presentate, pubblicate in allegato, riferite al disegno di legge n. 1260, già assunto come testo base.

Comunica poi che il senatore De Poli ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.14, 1.17 e 6.46 a prima firma del senatore Di Biagio e che i senatori Pepe e Maurizio Romani nonché le senatrici Bencini e Mussini hanno sottoscritto gli emendamenti 2.27 e 11.6 a prima firma della senatrice Bignami.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1.

In sede di articolo 1, i senatori [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) e [DLBIAGIO](#) (PI) danno per illustrate le rispettive proposte emendative.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) dà conto dell'emendamento 1.18 che introduce una precisazione riferita all'uguaglianza di opportunità tra bambine e bambini.

Con l'emendamento 1.22 la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) specifica che i servizi educativi e scolastici sono indirizzati alle bambine e ai bambini dai tre mesi ai sei anni e non dalla nascita ai sei anni, atteso che il periodo più adeguato per l'ingresso al nido si colloca a suo avviso dopo i tre mesi.

Illustra altresì l'emendamento 1.23 puntualizzando che detti servizi devono essere liberi, inclusivi e competitivi. Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice [PUGLISI](#) (PD), fa presente che il termine "competitivi" è riferito alla necessità di garantire un'offerta variegata.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 1 si danno per illustrati.

In sede di articolo 2 il presidente [MARCUCCI](#) (PD) dà per illustrate le proprie proposte emendative.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.3 che preserva il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie non statali, nel quadro della legge n. 62 del 2000. Dopo aver brevemente dato conto dell'emendamento 2.4 illustra l'emendamento 2.8 puntualizzando la necessità che si tenga conto delle scelte dei genitori, tanto più che nell'età di accesso al nido deve esserci un dialogo ancor più costante tra la scuola e le famiglie. Illustra indi l'emendamento 2.14, sostanzialmente connesso al precedente, nel quale si specifica che deve essere mantenuta una certa flessibilità nei contatti tra i genitori e gli educatori. Soffermendosi sull'emendamento 2.32, sottolinea l'esigenza di assicurare la qualità non solo del personale educativo ma anche di quello insegnante e dà per illustrate le restanti proposte emendative a sua firma.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 2 con cui ha voluto puntualizzare che la funzione educativa deve essere anzitutto affettiva, in considerazione della particolare fascia di età di riferimento. Evidenzia altresì la necessità di non trascurare l'aspetto ludico, in quanto l'apprendimento per tali bambini è fatto soprattutto di gioco.

La senatrice [DI GIORGI](#) (PD) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dà conto in particolare del 2.13, precisando che attualmente la libertà di scelta delle famiglie circa i modelli educativi da impartire è soddisfatta attraverso strutture diverse da quelle statali. Si augura perciò che la diversificazione dell'offerta formativa possa caratterizzare anche la scuola statale. Dà infine per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore [CONTE](#) (NCD), illustrando l'emendamento 2.42, segnala la particolare situazione di alcune Regioni in cui le scuole dell'infanzia paritarie non statali sono presenti in misura massiccia e pertanto ne deve essere adeguatamente riconosciuto il ruolo.

Il senatore [LIUZZI](#) (FI-PdL XVII), nel dare per illustrati gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sull'emendamento 2.45 volto a specificare che i servizi per l'infanzia hanno anzitutto una finalità educativa.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3 la senatrice [SERRA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 3.3, che specifica il riferimento alle cosiddette "sezioni primavera", 3.4, che ribadisce l'esigenza di mettere a disposizione centri ludici con spazi aperti, 3.6, che sottolinea il carattere protetto dei servizi in contesti domiciliari, nonché 3.16 riguardante le esenzioni dal patto di stabilità. Dà per illustrate le restanti proposte emendative.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.7 che privilegia lo sviluppo della personalità in luogo di quella della identità. Con l'emendamento 3.11 si fa emergere invece la realtà in via di affermazione degli asili familiari.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 si danno per illustrati.

In merito all'articolo 4, il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) precisa che l'emendamento 4.1 introduce una migliore formulazione del comma 1. Dà indi per illustrato l'emendamento 4.9.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) puntualizza che la proposta 4.2 menziona espressamente il sistema delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, mentre la 4.5 ribadisce l'esigenza di rispettare le scelte dei genitori. Con l'emendamento 4.12 si rimarca infine la necessità di assicurare l'effettiva uguaglianza delle opportunità in ossequio all'orientamento educativo dei genitori.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) fa presente che l'emendamento 4.6 ha lo scopo di garantire la gratuità dell'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia, analogamente all'emendamento 4.7 della senatrice Petraglia. Rileva poi che gli identici emendamenti 4.10 a sua firma, 4.9 e 4.8 mirano ad arginare la dispersione scolastica. Dopo aver a sua volta sottolineato l'importanza di tener conto dell'orientamento educativo dei genitori, come previsto dall'emendamento 4.14, dà brevemente conto del 4.18 e del 4.21 che in particolare supera le contraddizioni della legge n. 62 del 2000 definendo il ruolo dei gestori delle scuole pubbliche non statali.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 4 precisando che il 4.11 introduce l'aspetto della formazione sociale mentre il 4.17 arricchisce l'orientamento dei genitori menzionando anche i riferimenti civici e sociali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

In sede di articolo 5 la senatrice [SERRA](#) (*M5S*) fa presente che le proposte emendative a sua firma attengono in senso ampio alle modalità educative.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto in particolare del 5.12 che sopprime l'erroneo riferimento alla scuola primaria contenuto nel comma 2. In proposito segnala infatti che gli istituti comprensivi menzionati nel testo già includono anche le scuole primarie. Dà infine per illustrati gli altri emendamenti presentati.

I restanti emendamenti all'articolo 5 si danno per illustrati.

Con riferimento all'articolo 6, il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) dà per illustrate le proprie proposte emendative, sottolineando tuttavia di ritenere preferibile l'espressione utilizzata dall'emendamento 6.3 rispetto al testo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) illustra gli emendamenti dal 6.5 al 6.8 che incidono sul livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia in termini di popolazione e territori interessati. Nella consapevolezza dell'onerosità delle proposte emendative, segnala una discrepanza nel disegno di legge laddove non garantisce la copertura del servizio per il segmento 0-3 anni, pur enunciando l'obiettivo di assicurare il diritto all'educazione e alla formazione. Riconosce comunque che la soglia del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni rappresenta un obiettivo europeo ma invoca uno sforzo ulteriore per far sì che l'Italia superi tale traguardo e ambisca a diventare *leader* nel settore.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) dà conto in particolare dell'emendamento 6.12, recante una precisazione formale al testo, nonché del 6.15, con cui si sottolinea la necessità di un percorso di studio idoneo e adeguato all'educazione per quanto riguarda il personale educativo. Segnala altresì che l'emendamento

6.25, relativo alla possibilità di coprire le distanze tra casa e scuola in tempi ragionevoli, prevede la presenza eventuale di genitori o educatori negli eventuali mezzi di trasporto appositamente predisposti. L'emendamento 6.28, prosegue, attiene invece alla ripartizione del numero di educatori rispetto alle diverse fasce di età. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, comunica che si proseguirà nell'illustrazione degli emendamenti presentati nella seduta già convocata domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione al termine della seduta plenaria di domani giovedì 31 luglio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1260](#)

G/1260/1/7

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

La 7ª Commissione,

premesso che:

il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento» affronta una pluralità di aspetti relativi all'educazione dell'infanzia dalla nascita fino ai sei anni;

numerosi sono gli aspetti di rilievo ed i punti focali trattati dal provvedimento in titolo, così come emerso anche dalle numerose audizioni di esperti, svolte durante l'esame di Commissione, con riferimento al disegno di legge, tra cui:

a) la valorizzazione dell'esperienza educativa dei bambini nei primi sei anni di vita e la sua continuità;

b) la definizione, per tutti i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, delle età di accesso dei bambini e delle principali caratteristiche funzionali;

- c) il riconoscimento degli asili nido come servizi di interesse generale;
- d) il riconoscimento dei seguenti principi fondamentali che assicurano la qualità dell'offerta ai bambini e alle famiglie: partecipazione delle famiglie, unicità della dimensione di cura e di educazione negli interventi rivolti ai bambini, adeguati rapporti numerici tra personale educativo e bambini accolti nelle diverse fasce di età, qualificazione a livello universitario e formazione continua di tutto il personale educativo, collegialità del lavoro educativo e coordinamento pedagogico;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di prestazione che devono essere raggiunti dai servizi prescolari stabilendo il progressivo riequilibrio tra aree territoriali;
- f) l'identificazione delle competenze dei diversi livelli istituzionali nel regolamentare, programmare, gestire e monitorare l'offerta educativa per i bambini da zero a sei anni;
- g) l'orientamento verso la costruzione di sistemi territoriali integrati di tutti i servizi educativi prescolari;

considerato che:

gli aspetti trattati dal disegno di legge di cui in premessa sono senza dubbio alcuni rilevanti e necessari, ma nel contempo è altrettanto necessario inserire previsioni normative anche di rango secondario riguardanti:

I. l'uguaglianza delle prestazioni minime su tutto il territorio nazionale;

II. una chiara definizione che sancisca la differenza tra «sistema integrato» e «scuola privata» al fine di non creare erronee interpretazioni della norma in via di approvazione;

III. la necessità dell'inserimento dello studio di una seconda lingua straniera nel percorso d'apprendimento che si vuol normare con il disegno di legge in esame. A tal riguardo si ritiene opportuno rendere possibile la creazione di gruppi di studio e/o lavoro differenti a seconda delle lingue straniere più richieste, magari prevedendo una composizione minima di 10 bambini per gruppo, salvaguardando al contempo lo studio delle lingue richieste dalle minoranze;

IV. la capacità di rispondere positivamente ed esaurientemente le richieste dell'utenza di apprendimento delle materie artistiche e musicali, ovvero la flessibilità dell'istituto all'applicazione del cosiddetto «metodo Montessori»;

impegna il Governo a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta al recepimento delle importanti indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, soprattutto nella fase di emanazione degli atti conseguenti all'approvazione del disegno di legge in titolo.

Art. 1

1.1

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Sistema nazionale degli asili nido*) 1. Gli asili nido, aventi finalità assistenziali ed educative, costituiscono servizio alla persona e al Paese in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, in linea di continuità sia con la scuola dell'infanzia che con quella primaria.

2. Il sistema nazionale degli asili nido costituisce, funzionalmente, parte integrante della scuola unitaria di base, di cui al decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254.

3. I servizi dell'infanzia e la scuola dell'infanzia costituiscono, nel territorio, sistema integrato, con finalità educative e assistenziali nel rispetto delle competenze in materia spettanti agli enti locali e alle Regioni.

4. Lo Stato assicura l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, in attuazione del piano d'azione nazionale».

1.2

[SANTINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cognitivo, ludico e affettivo» con le seguenti: «affettivo, ludico e cognitivo» e dopo le parole: «il diritto» aggiungere le seguenti: «di avere una famiglia.».

1.3

[DLBIAGIO, DE POLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.4

[FAVERO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.5

[BRUNI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «in osservanza dell'articolo 30, primo comma, della Costituzione».

1.6

[BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il terzo anno della scuola dell'infanzia costituisce il primo anno della scuola dell'obbligo. Il servizio educativo è erogato da docenti sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia in possesso di specifica abilitazione. Il numero è stabilito annualmente con decreto ministeriale, tra coloro che diano disponibilità a transitare nei ruoli organici della scuola statale. Nulla varia, per le assistenti».

1.7

[SANTINI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sistema integrato dei servizi», aggiungere le seguenti: «di cura».

1.8

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione» con le seguenti: «della scuola dell'infanzia».

1.9

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione» con le seguenti: «della scuola dell'infanzia».

1.10

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, DIGIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tra tre mesi e sei anni» con le seguenti: «dalla nascita ai sei anni».

1.11

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi», aggiungere le seguenti: «degli articoli 33, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 34, primo comma, della Costituzione, nonché»

1.12

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi», inserire le seguenti: «degli articoli 33, commi primo, secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 34, primo comma, della Costituzione, nonché»

1.13

[BRUNI](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.14

[DLBIAGIO, DE POLI](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.15

[FAVERO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» inserire le seguenti: «, dell'articolo 33, terzo comma, e».

1.16

[BRUNI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini» e sopprimere le parole: «valorizzazione della differenza di genere».

1.17

[DLBIAGIO, DE POLI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini» e sopprimere le parole: «valorizzazione della differenza di genere».

1.18

[SERRA](#)

Al comma 3, dopo la parola: «opportunità» aggiungere le seguenti: «tra bambine e bambini».

1.19

[SANTINI](#)

Al comma 4, dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «di cura».

1.20

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «scolastici del sistema integrato » con le seguenti: «la scuola».

1.21

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, MUSSINI, BIGNAMI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «scolastici del sistema integrato» con le seguenti: «la scuola».

1.22

[BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla nascita» con le seguenti: «dai tre mesi».

1.23

[BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «liberi, inclusivi e competitivi».

Art. 2

2.1

[MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il sistema integrato è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, gestiti dai comuni o in convenzione, e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali».

Consequentemente, al comma 3, dopo la parola: «servizi» aggiungere la seguente: «educativi».

2.2

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il sistema integrato è costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle scuole d'infanzia, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali».

2.3

[BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'infanzia» inserire le seguenti: «offerto dalle scuole

dell'infanzia statali e paritarie afferenti al sistema nazionale dell'istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62,».

2.4

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «primaria» con la seguente: «privilegiata».

2.5

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «processi di educazione e istruzione» con le seguenti: «processi di educazione, istruzione e cura all'affettività».

2.6

[DLGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il sistema integrato:

a) garantisce la sinergia, la coerenza e la continuità educativa tra i diversi servizi educativi e le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria;

b) valorizza l'accoglienza e il sostegno delle diversità linguistiche, culturali, religiose ed etniche e concorre, grazie a interventi personalizzati e a una mirata organizzazione degli spazi e delle attività, a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggi culturali o sociali;

c) favorisce l'armonizzazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini e promuove azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;

d) prevede la partecipazione delle famiglie alla condivisione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le famiglie e apertura al territorio;

e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo universitario in relazione ai diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente in servizio di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale».

2.7

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «funzione educativa» con le seguenti: «funzione educativo-affettiva».

2.8

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle scelte dei genitori».

2.9

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «tra i diversi servizi educativi e scolastici» con le seguenti: «tra i diversi servizi ludici, educativi e scolastici».

2.10

[SANTINI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «servizi» aggiungere le seguenti: «di cura,».

2.11

[DLGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria» con le seguenti: «le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria».

2.12

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola

primaria» *con le seguenti*: «le scuole dell'infanzia che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria».

2.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) garantisce la possibilità di scelta delle famiglie dell'educazione delle bambine e dei bambini;».

2.14

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, garantendo il mantenimento della flessibilità dei contatti e degli incontri con le famiglie».

2.15

[LEPRI](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione e verifica degli obiettivi educativi anche attraverso specifici organismi rappresentativi, nonché la loro collaborazione nello svolgimento di parti del servizio, a complemento e senza sostituire il personale educativo e in apertura al territorio;».

2.16

[DI GIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «condivisione».

2.17

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «definizione» con la seguente: «condivisione».

2.18

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi» con le seguenti: «attraverso l'istituzione di spazi ludico-interattivi, nonché attraverso specifici organismi rappresentativi».

2.19

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovendo attività di supporto alla genitorialità».

2.20

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il consolidamento degli organi collegiali della scuola dell'infanzia di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.21

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il consolidamento degli organi collegiali della scuola dell'infanzia di cui agli articoli 44, 45, 46 e 47 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

2.22

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1999, n. 233, e dalla legge 10 marzo 2000, n. 62».

2.23

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «religiose ed etniche», con le seguenti: «nel rispetto del principio della laicità dello Stato riconosciuto dal combinato disposto degli articoli 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione».

2.24

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a prevenire o limitare le conseguenze» con le seguenti: «a tutelare, prevenire e limitare le conseguenze».

2.25

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «o limitare» con le seguenti: «e limitare».

2.26

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale, fatta salva la specifica disciplina legislativa e contrattuale delle scuole dell'infanzia statali e parificate».

2.27

[BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PEPE](#), [BENCINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale con qualificazione universitaria in ambito educativo o pedagogico e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualificazione universitaria in ambito educativo o pedagogico del personale di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia».

2.28

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la qualità dell'offerta educativa» con le seguenti: «la qualità dell'offerta ludico-educativa».

2.29

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «e docente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «personale educativo» inserire le seguenti: «e docente».

2.30

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente».

2.31

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «e docente».

2.32

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «educativo» aggiungere le parole: «ed insegnante».

2.33

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «dotato di titolo di studio universitario, in relazione al diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente».

2.34

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «dotato di titolo di studio universitario, in relazione al diversi segmenti del sistema e garantendo la formazione permanente».

2.35

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «universitaria» con la seguente: «adeguata».

2.36

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «garantendo la qualificazione continua» con le seguenti: «garantendo costante qualificazione».

2.37

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la qualificazione continua» con le seguenti: «il costante aggiornamento formativo».

2.38

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «la dimensione» con le seguenti: «attraverso una dimensione».

2.39

[SANTINI](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «coordinamento pedagogico» aggiungere le seguenti: «e/o psicorelazionale».

2.40

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale delle scuole dell'infanzia statali e parificate».

2.41

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) sostiene le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;

e-ter) svolge, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psicofisico e sociale, tutelando e garantendo in particolare il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale».

2.42

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizza le scuole dell'infanzia paritarie operanti in sussidiarietà in quanto risorsa irrinunciabile delle comunità locali, momento fondamentale nel processo di formazione dei minori che

affianca la famiglia nell'educazione integrale del bambino, secondo l'articolo 30 della Costituzione».

2.43

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «Il sistema integrato è esente dal patto di stabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere le parole: «e sono esenti dal patto di stabilità».

2.44

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «I servizi per l'infanzia» con le seguenti: «I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia» ed, in fine, sostituire le parole: «sono esenti dal patto di stabilità» con le seguenti: «non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

2.45

[LIUZZI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «I servizi per l'infanzia» con le seguenti: «I servizi educativi per la prima infanzia».

2.46

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo la parola: «servizi» aggiungere la parola: «integrati».

2.47

[LIUZZI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e sono esenti dal patto di stabilità» con le seguenti: «I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

Art. 3

3.1

[MARTINI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I servizi educativi per l'infanzia sono costituiti da nido, micronido e sezione per bambine e bambini in età compresa dai ventiquattro ai trentasei mesi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai servizi integrativi».

3.2

[LIUZZI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «per l'infanzia» con le seguenti: «per la prima infanzia».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Servizi educativi per la prima infanzia)».

3.3

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nido, micronido e sezione» aggiungere la seguente: «primavera».

3.4

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «centri» aggiungere le seguenti: «ludici con spazi aperti».

3.5

[SANTINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contesto domiciliare» aggiungere le seguenti: «regolamentati da specifici progetti regionali».

3.6

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: «protetto».

3.7

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «dell'identità» con le parole: «della personalità».

3.8

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dell'autonomia e delle competenze» con le seguenti: «dell'autonomia, delle competenze e delle diversità».

3.9

[MINEO](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «gli spazi gioco per bambini, che accolgono bambini da dodici a trentasei mesi» con le seguenti: «gli spazi gioco che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi».

3.10

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «gioco» con la seguente: «gioco-ludici».

3.11

[BLUNDO](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «domiciliare» aggiungere le seguenti: «o in asili familiari».

3.12

[TOCCI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «o in altro spazio a ciò destinato»,».

3.13

[LIUZZI](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «a uno o più adulti in modo continuativo» con le seguenti: «a una équipe di adulti dei quali almeno un educatore formato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e)».

3.14

[SANTINI](#)

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: « uno o più adulti» aggiungere le seguenti: «con formazione specifica definita dal progetto regionale e supervisionati da un coordinatore psico-relazionale che ne assicuri la qualità e l'idoneità».

3.15

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e in ogni modo con rapporto di un educatore per un massimo di tre bambini».

3.16

[SERRA](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia non sono soggetti ai vincoli del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

[LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, è costituita dalle scuole dell'infanzia statali e dalle scuole private e degli enti locali afferenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e costituisce il secondo livello del primo ciclo formativo; opera in continuità con i servizi educativi per la prima infanzia e con la scuola primaria».

4.2

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti «è costituita dalle scuole dell'infanzia

statali e dalle scuole private e degli enti locali afferenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e costituisce».

4.3

[DLGIORG](#), [MARCUC](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «del primo ciclo».

4.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «del primo ciclo».

4.5

[BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «opera» inserire le seguenti: «nel rispetto delle scelte dei genitori e».

4.6

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La scuola dell'infanzia statale è un diritto di tutte le bambine e i bambini. Ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la frequenza è gratuita. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli orientamenti e dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254.

1-ter. La normativa di riferimento della scuola dell'infanzia è dettata dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e successive modifiche, che ne stabilisce la gratuità, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

4.7

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La scuola dell'infanzia statale è un diritto di tutte le bambine e i bambini. Ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, la frequenza è gratuita. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia è normata dalla legge n. 444 del 1968, che ne stabilisce la gratuità, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009».

4.8

[IDEM](#), [MARCUC](#), [DLGIORG](#), [ELENA FERRARA](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.9

[LIUZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.10

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica» aggiungere le

seguenti: «anche ai sensi delle norme vigenti in materia di parità scolastica».

4.11

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto della loro» aggiungere le seguenti: «formazione sociale e».

4.12

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, dopo la parola: «personalità» aggiungere le seguenti: «, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità e tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.13

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «assicura» con la seguente: «assicurando».

4.14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori».

4.16

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e tiene conto» con le seguenti: «e, al tempo stesso, tenendo conto».

4.17

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «educativo» con le seguenti: «civico, sociale ed educativo».

4.18

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

4.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come definito dal decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012».

4.20

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali che garantiscano ai docenti la libertà di insegnamento e ai genitori la libertà di accesso e la gratuità sono equiparate a quelle statali».

4.21

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali che garantiscano ai docenti la libertà di insegnamento e ai genitori la libertà di accesso e la gratuità sono equiparate a quelle statali».

Art. 5

5.1

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «evolutivo» aggiungere le seguenti: «e sociale».

5.2

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a svilupparne» con le seguenti: «al fine di svilupparne».

5.3

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «identità» con la seguente: «personalità».

5.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi l'esercizio dell'autonomia scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e parificate e le specifiche discipline contrattuali».

5.5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi l'esercizio dell'autonomia scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e parificate e le specifiche discipline contrattuali».

5.6

[DIGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'autonomia scolastica delle scuole dell'infanzia statali e parificate e delle specifiche discipline contrattuali.».

5.7

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#)

Sopprimere il comma 2.

5.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sopprimere il comma 2.

5.9

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «potenziare la recettività» con le seguenti: «potenziare la recettività e fruizione».

5.10

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o in edifici contigui» aggiungere le seguenti: «, laddove non già presenti,».

5.11

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel quadro di uno stesso percorso» aggiungere le seguenti: «anche in considerazione delle attitudini, dell'età e della personalità di ciascuno».

5.12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a una scuola primaria o».

5.13

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a una scuola primaria o»

Art. 6

6.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«Fatti salvi le prerogative dello Stato nella definizione delle dotazioni organiche della scuola

dell'infanzia statali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché i contratti collettivi di riferimento, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:»

6.2

[ZAVOLI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «garantisce il raggiungimento dei seguenti» con le seguenti: «assicura i».

6.3

[LIUZZI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «garantisce il raggiungimento» con le seguenti: «assicura il conseguimento».

6.4

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «per la prima infanzia».

6.5

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «66 per cento»;

b) sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

6.6

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «66 per cento».

6.7

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

b) sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

6.8

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.9

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

6.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;».

6.11

[BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la progressiva unitarietà qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia statale e paritaria con un'offerta rivolta a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni».

6.12

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la generalizzazione» con le seguenti: «la

generalizzazione e l'uniformità».

6.13

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DLGIORG](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a tutte le bambine e a tutti i bambini» con le seguenti: «alle bambine e ai bambini».

6.14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a parità di condizioni anche economiche».

6.15

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualificazione universitaria o formazione del personale educativo attraverso un percorso di studio idoneo e adeguato all'educazione e alla cura dei bambini;».

6.16

[MARCUCCI](#), [DLGIORG](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario in relazione ai segmenti del sistema integrato;».

6.17

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario;».

6.18

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo dotato di titolo di studio universitario;».

6.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «personale educativo», aggiungere le seguenti: «e docente».

6.20

[BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «educativo» inserire le seguenti: «ed insegnante».

6.21

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di tutti i servizi» con le seguenti: «e docente».

6.22

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di tutti i servizi» con le seguenti: «e docente».

6.23

[SANTINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) la qualificazione universitaria del personale di coordinamento degli operatori dei servizi in contesto domiciliare, come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c);».

6.24

[DLGIORG](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto».

6.25

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con eventuale presenza di educatori o dei genitori».

6.26

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione, di tutti le bambine e i bambini in situazione di disagio psico-fisico, garantendo l'adeguata presenza di insegnanti ed assistenti in possesso dei requisiti professionali previsti».

6.27

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi le prerogative dello Stato nella definizione delle dotazioni organiche delle scuole dell'infanzia statali, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche nonchè i contratti collettivi di riferimento,».

6.28

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che devono rispettare le seguenti proporzioni: un educatore per non più di sei bambini con età compresa tra i 3 e i 6 anni; un addetto del personale ausiliario per non più di otto bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni; un educatore per non più di tre bambini da 0 a 3 anni; un addetto del personale ausiliario per non più di 5 bambini da 0 a 3 anni».

6.29

[BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da garantire comunque 1 educatore per non più di 6 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni; 2 educatori per non più di 20 bambini tra i 3 e i 6 anni; 1 addetto del personale ausiliario per non più di 13 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni e 1 addetto del personale ausiliario per non più di 20 bambini tra i 3 e i 6 anni».

6.30

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che a ciascuna sezione di scuola dell'infanzia siano assegnati due docenti, come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

6.31

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «compresi i titoli universitari» con le seguenti: «il titolo universitario in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), nonché del comma 1, lettera c), del presente articolo»;

6.32

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresi i titoli universitari» aggiungere le seguenti: «o equipollenti»

6.33

[IDEM](#), [MARCUCCI](#), [DLGIORG](#), [ELENA FERRARA](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «continua» con la seguente: «permanente».

6.34

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;».

6.35

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresenza tra il personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente»

6.36

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e docente».

6.37

[BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «ed insegnante».

6.38

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «personale educativo» aggiungere le seguenti: «e ausiliario».

6.39

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma, 2 lettera b), dopo le parole: «significative esperienze di», aggiungere la seguente: «cura, ».

6.40

[LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il regime transitorio per l'adeguamento strutturale»

6.41

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) gli standard pedagogici e didattici specifici per le scuole dell'infanzia con espresso riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254».

6.42

[MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) gli standard pedagogici e didattici specifici per le scuole dell'infanzia con espresso riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum».

6.43

[LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) possibili modalità, anche in via sperimentale e innovativa, di collaborazione delle famiglie e dei volontari nello svolgimento di parti del servizio, a complemento e senza sostituire il personale educativo, anche al fine di qualificare ulteriormente o di rendere più accessibile il costo del servizio».

6.44

[FAVERO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di

categoria maggiormente rappresentative delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, istituito con il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14».

6.46

[DLBIAGIO](#), [DE POLI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola».

6.47

[BRUNI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di una apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie e del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola».

6.45

[SERRA](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la redazione dello schema di regolamento di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un'apposita commissione con compiti consultivi, da istituirsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, composta da rappresentanti del Ministero stesso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle istituzioni scolastiche pubbliche».

6.48

[DLGIORGIO](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «è acquisito il parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «è acquisita l'intesa in Conferenza unificata».

6.49

[LIUZZI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «è acquisito il parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «è acquisita l'intesa in Conferenza unificata».

6.50

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo per le realtà carenti di strutture educative e caratterizzate da maggior dispersione scolastica».

6.51

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda i servizi educativi. Le risorse di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.52

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto riguarda i servizi educativi. Le risorse

di personale e finanziarie per la scuola dell'infanzia statale sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

6.53

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi educativi; per la scuola dell'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali il presente accreditamento coincide con il riconoscimento della parità ottenuto ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

6.54

[LIUZZI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I livelli essenziali di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali».

6.55

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al comma 2 del presente articolo» e sostituire la parola: «requisiti» con la seguente: «prerequisiti».

6.56

[MARTINI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al presente articolo» e la parola: «requisiti» con la seguente: «requisito».

6.57

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge», aggiungere le seguenti: «e al regolamento di cui al comma 2,».

6.58

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

6.59

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62».

Art. 7

7.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale, anche mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali con la priorità per il Sud e in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui al comma 2;».

7.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale,» aggiungere le seguenti: «anche mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali con priorità per il Sud e».

7.3

[MINEO](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

7.4

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

7.5

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dell'offerta educativa», con le seguenti: «dell'offerta ludico-educativa».

7.6

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

7.7

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

7.8

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, alla fine, le parole: «sentito il parere della Conferenza unificata».

7.9

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'istituzione di sezioni di scuola d'infanzia statali atte a soddisfare tutta la domanda dell'utenza».

7.10

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'istituzione di sezioni di scuola d'infanzia statali atte a soddisfare tutta la domanda dell'utenza».

7.11

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) l'implementazione del sistema di vigilanza e monitoraggio nei confronti della scuola dell'infanzia».

7.12

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i fondi destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i fondi strutturali destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.14

[LIUZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Lo Stato assicura l'incremento» aggiungere le seguenti: «e il mantenimento» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «favorendo un'interazione con i

fondi strutturali destinati al Piano d'Azione e Coesione (PAC)».

7.15

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato garantisce, nei limiti dei costi *standard pro capite*, il finanziamento delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2 gestite da enti pubblici e da privati accreditati. L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi gestiti da privati».

Art. 8

8.1

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'autorizzazione al funzionamento», con le seguenti:

«l'autorizzazione e il funzionamento».

8.2

[BLUNDO](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale determinazione deve distinguere ordinatamente le rispettive categorie ed assicurare la continuità del nido con la scuola dell'infanzia, valorizzando i due livelli senza generare equivoci e confusione».

8.3

[ZAVOLI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 7» con le seguenti: «articolo 11».

8.4

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 7» con le seguenti: «di cui all'articolo 11».

8.5

[DIGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale» aggiungere le seguenti: «, sulla base delle richieste avanzate dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle Unioni di Comuni».

8.6

[LIUZZI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale» aggiungere le seguenti: «, sulla base delle richieste avanzate dalle Città metropolitane, dai Comuni e dalle Unioni di Comuni».

8.7

[ELENA FERRARA](#), [MARTINI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dei nidi e dei servizi integrativi» con le seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali» con le seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia»;

b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali» con le seguenti: «Nei servizi educativi per l'infanzia».

8.8

[SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso il coinvolgimento di pedagogisti, psicologi e terapisti della psicomotricità».

8.9

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l'indicazione, per quanto di competenza, dell'introduzione in ogni mensa di nidi per l'infanzia e scuole per l'infanzia, di prodotti biologici, tipici e a chilometro zero, preferendo la scelta di prodotti provenienti da aziende locali;».

8.10

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «il sistema di valutazione dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

8.11

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «il sistema di valutazione dell'offerta educativa» aggiungere le seguenti: «e scolastica».

8.12

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I servizi di cui all'articolo 2 della presente legge sono esonerati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Alla copertura del presente comma si provvede attingendo in maniera privilegiata alle entrate previste dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e al Fondo sanitario nazionale».

8.13

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scuole autonome o paritarie accreditate ai sensi della presente legge svolgono la loro attività sulla base di una convenzione stipulata tra il gestore della scuola e il Comune dove essa opera. La Regione provvede ad approvare lo schema tipo delle convenzioni in cui sono previsti i requisiti, le modalità e gli *standard* di svolgimento del servizio, la valutazione delle prestazioni dell'offerta formativa in coerenza con i criteri approvati dalla presente legge, nonché le modalità di versamento dei finanziamenti».

8.0.1

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Servizio di nido in famiglia)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, le Regioni possono promuovere e sostenere il servizio di nido in famiglia quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Ogni Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'elenco regionale dei Servizi di nido in famiglia e disciplina le condizioni per l'iscrizione a detto elenco nel rispetto delle previsioni della presente legge. Requisiti imprescindibili per l'iscrizione nell'elenco regionale sono:

- a) l'attestazione della formazione specifica per la funzione;
- b) l'idoneità della sede per lo svolgimento del servizio;
- c) la sottoscrizione della convenzione con l'organizzatore, anch'esso iscritto ad altra specifica sezione dell'elenco, in possesso di requisiti professionali».

Art. 9

9.1

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo diversa determinazione delle leggi regionali.».

9.2

[LIUZZI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo diversa determinazione delle leggi regionali.».

9.3

[IDEM](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la programmazione e l'attuazione dello sviluppo» con le seguenti: «la programmazione, l'attuazione dello sviluppo e la qualificazione».

9.4

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la programmazione e l'attuazione dello sviluppo» con le seguenti: «la programmazione, l'attuazione dello sviluppo e la qualificazione».

9.5

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «integrato» inserire le parole: «educativo e di istruzione».

9.6

[MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la promozione di iniziative» aggiungere le seguenti: «di coordinamento dei servizi,»

9.7

[LIUZZI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la promozione di iniziative» aggiungere le seguenti: «di coordinamento dei servizi,».

9.8

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «personale» inserire le seguenti: «dell'intero sistema integrato impegnato in servizi e di iniziative».

9.0.1

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Valorizzazione dei servizi svolti da soggetti no profit in sussidiarietà)

1. Le Regioni e gli enti locali, nelle loro funzioni e compiti previsti agli articoli 8 e 9, valorizzano i modelli di erogazione dei servizi all'infanzia svolti in sussidiarietà da soggetti gestori *no profit* che abbiano profondo e consolidato radicamento nelle comunità locali».

Art. 10

10.1

[LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire comma 1 con il seguente:

«1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie dipende dal tipo di servizio di cui si fruisce ed è calcolata a complemento e integrazione delle risorse messe annualmente a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali. L'ente gestore suddivide annualmente la somma di tali risorse rispetto al numero di utenti del suo territorio, tenendo conto anche delle forme di agevolazione tariffaria di cui al comma 2. L'importo unitario che ne deriva è il contributo pubblico annualmente assicurato per ciascun bambino, da sottrarre al costo unitario di ciascun servizio per ottenere il costo per l'utente. È comunque possibile riconoscere un maggior contributo pubblico nel caso dei servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3. Qualora il costo del servizio sia inferiore al contributo pubblico, il servizio risulta senza oneri per l'utente. La partecipazione economica delle famiglie può ridursi anche a seguito di donazioni di privati o di altre forme di coinvolgimento dei fruitori o di volontari nel sistema di erogazione del servizio, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6».

10.2

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 1, dopo la parola: «integrativi» aggiungere le seguenti: «educativi e di istruzione».

10.3

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «pubblici o privati accreditati» aggiungere le seguenti: «è prevista» e conseguentemente sopprimere le parole: «non può essere superiore al 20 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

10.4

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.5

[LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [FAVERO](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti gestori possono prevedere forme di agevolazione tariffaria per i nuclei familiari con almeno con almeno due o più figli a carico iscritti ai locali servizi per la prima infanzia».

10.6

[SANTINI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o a gestione diretta comunale» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni regionali sulle tipologie di servizio».

10.7

[MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «150 euro» con le seguenti: «200 euro» e dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il buono non è convertibile in denaro, non è cedibile, né commerciabile».

10.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La frequenza alla scuola dell'infanzia statale è gratuita».

10.9

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#),
[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La frequenza alla scuola dell'infanzia statale è gratuita».

10.10

[SANTINI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono disposte le seguenti misure fiscali per i servizi domiciliari:

a) al fine di favorire lo sviluppo e garantire la sostenibilità economica dei servizi domiciliari, i compensi degli operatori domiciliari e dei coordinatori sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto;

b) il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successiva modifica di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si applica per tutta la durata del servizio domiciliare esercitata in libera professione, considerandosi come contribuenti minimi le persone fisiche che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 35 mila euro;

c) l'agevolazione di cui alla lettera b) può essere usufruita anche qualora il titolare dell'attività di nido domiciliare eserciti altra attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma».

Art. 11

11.1

CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Piano straordinario per i servizi socio educativi*). ? 1. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale e ad assumere personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.2

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DIGIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «modula la destinazione alle regioni e agli enti locali» con le seguenti: «modula la destinazione direttamente agli enti locali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «anche laddove sono già stati conseguiti gli obiettivi del 33 per cento dei servizi educativi e della generalizzazione della scuola d'infanzia».

11.3

LIUZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «modula la destinazione alle regioni e agli enti locali» con le seguenti: «modula la destinazione direttamente agli enti locali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «anche laddove sono già stati conseguiti gli obiettivi del 33 per cento dei servizi educativi e della generalizzazione della scuola d'infanzia».

11.4

BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA, DE PIN, BATTISTA, MUSSINI

Al comma 3, dopo le parole: «piano di investimenti», aggiungere le seguenti: «preliminarmente volto al potenziamento del settore della scuola dell'infanzia statale,».

11.5

LIUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «previo parere favorevole della Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

11.6

BIGNAMI, ORELLANA, MUSSINI, MAURIZIO ROMANI, PEPE, BENCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I privati, locatori di immobili utilizzati come edifici scolastici pubblici, sono tenuti alla manutenzione, ristrutturazione e alla messa in sicurezza degli stessi. Le spese per gli interventi sono a carico dei locatori. Nel caso in cui i suddetti interventi vengano effettuati dai conduttori, questi ultimi possono detrarre le spese dai canoni di locazione dovuti, fino a decorrenza delle rate».

11.0.1

[CONTE](#), [DALLA TOR](#), [SANTINI](#), [FILIPPIN](#), [SACCONI](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme transitorie)

1. Le scuole dell'infanzia paritarie ai sensi dell'articolo della legge 10 marzo 2000, n. 62, s'intendono temporaneamente accreditate ai sensi della presente legge fino alla emanazione dei decreti attuativi.

2. Le Regioni che hanno approvato normative per i servizi educativi o socio educativi per la prima infanzia, da 0 a 3 anni, adeguano le stesse ai principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla entrata in vigore della stessa».

Art. 12

12.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 12» con le seguenti: «articoli 1, 2 e 12».

Art. 14

14.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestite direttamente o indirettamente dagli enti locali e garantisce, attraverso l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale, il raggiungimento dell'effettiva generalizzazione e il superamento delle disomogeneità territoriali. Il restante 50 per cento dei costi di gestione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestite direttamente o indirettamente dagli enti locali rimane a carico di Regioni ed enti locali stessi».

14.2

[LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Piano di azione prevede l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per assicurare i livelli essenziali di cui all'articolo 6, oltre alla gestione diretta delle scuole d'infanzia statali, garantisce con trasferimenti diretti un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione dei servizi educativi per la prima

infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Il restante 50 per cento rimane a carico dei gestori dei servizi al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio e delle eventuali risorse trasferite dalle Regioni».

14.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

14.4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «istruzione zero-sei anni» con le seguenti: «istruzione 0-3 anni. Il finanziamento della scuola dell'infanzia statale è a carico dello Stato, nell'ambito delle risorse stanziare a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

14.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «zero-sei anni» con le seguenti: «zero-tre anni. Il finanziamento della scuola dell'infanzia statale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze».

14.6

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.».

14.7

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [DE PIN](#), [BATTISTA](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere il comma 5.

Tit.1

[SANTINI](#)

Al titolo del disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «sistema integrato di» aggiungere le seguenti: «cura,» e dopo le parole: «opportunità di» aggiungere le seguenti: «sviluppo psicoemozionale e».

1.3.2.1.29. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 116 (pom.) del 31/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2014
116ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), stante l'andamento dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per*

lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido

(1359) BITONCI ed altri. - Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era iniziata l'illustrazione degli emendamenti. Egli ricorda altresì che si era giunti all'articolo 6 e che tutte le proposte emendative sono comunque pubblicate in allegato al resoconto della predetta seduta di ieri.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra il 6.11, che sostituisce la lettera *b*) del comma 1 al fine di uniformare l'offerta della scuola dell'infanzia statale e di quella paritaria. Dà indi brevemente conto degli emendamenti 6.18 e 6.20, soffermandosi poi sul 6.29, che differenzia il numero di educatori rispetto al numero di bambini distinto per fasce d'età. Fa presente inoltre che il 6.31 specifica meglio il requisito dei titoli universitari, specialmente con riferimento all'insegnamento di una eventuale seconda lingua. Dopo aver illustrato anche l'emendamento 6.41, volto a menzionare espressamente le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, dà per illustrate le restanti proposte emendative a sua firma.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) e il presidente [MARCUCCI](#) (PD) danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il senatore [CONTE](#) (NCD) segnala che l'emendamento 6.26 a sua firma pone l'attenzione sui bambini in situazione di disagio psico-fisico. In proposito preannuncia la possibilità di una riformulazione dell'emendamento che sostituisca il termine "assistenti" con "addetti all'assistenza".

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

In merito all'articolo 7, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si sofferma sul 7.7 e sul 7.11, precisando a tale ultimo riguardo la necessità di implementare il sistema di vigilanza e monitoraggio nei confronti della scuola dell'infanzia.

Il senatore [CONTE](#) (NCD) illustra l'emendamento 7.15, sostanzialmente collegato agli altri emendamenti a sua firma illustrati in precedenza, circa l'opportunità di riconoscere il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie. Rileva peraltro una discrepanza tra le somme che lo Stato spende per le scuole statali e il contributo reso alle scuole paritarie.

I restanti emendamenti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

In sede di articolo 8, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) invita, attraverso l'emendamento 8.2, ad assicurare la continuità del nido con la scuola dell'infanzia distinguendo però i due livelli. Attraverso l'emendamento 8.11, ella introduce invece una ulteriore precisazione con riguardo all'offerta scolastica e non soltanto educativa.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) rileva che i suoi emendamenti 8.7 e 8.10 recano precisazioni sul piano delle denominazioni recate dal testo.

Il senatore [CONTE](#) (NCD), dopo essersi soffermato sull'emendamento 8.13, mette in risalto

l'emendamento 8.12 finalizzato ad esentare i servizi integrati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Segnala altresì che l'emendamento 8.0.1 mira a riconoscere il ruolo del servizio di nido in famiglia, ormai presente in molte realtà.

I restanti emendamenti all'articolo 8, nonché tutti quelli presentati all'articolo 9 sono dati per illustrati.

In ordine all'articolo 10, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) dà conto del 10.4, concettualmente connesso agli emendamenti presentati all'articolo 6, rimarcando la necessità di rafforzare il carattere universale e di servizio al cittadino del sistema previsto dal testo. In proposito occorre a suo avviso limitare ulteriormente il contributo economico delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi integrati, reputando opportuno assicurarne una copertura totale e gratuita. Nella consapevolezza delle difficoltà economiche attuali, afferma di aver esclusivamente dimezzato il contributo richiesto alle famiglie dal testo.

I restanti emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Con riferimento all'articolo 11, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) illustra l'11.4 attraverso il quale si evidenzia che la scuola dell'infanzia dovrebbe essere garantita dallo Stato sul piano economico.

I restanti emendamenti all'articolo 11, nonché all'articolo 12, sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non stati presentati emendamenti all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) dà conto dell'emendamento 14.7 che sopprime una parte della copertura finanziaria posta a carico dei giochi pubblici, non reputando etico fondare gli oneri di un servizio essenziale su un segmento che dovrebbe invece essere disincentivato. Nel ritenere che ciò costituisca un'immagine deleteria, sollecita la relatrice e il Governo a reperire diversamente le risorse necessarie per la copertura economica del provvedimento.

Dopo che è stato dato per illustrato anche l'emendamento Tit.1, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione di tutte le proposte emendative e rinvia alla settimana prossima l'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Diverse forme di disabilità presenti nella scuola e all'esigenza di assicurare la continuità didattica degli insegnanti di sostegno (n. 304)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 32)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [SERRA](#) (M5S) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta integrato da sollecitazioni fatte pervenire informalmente dal Governo e da alcuni Capigruppo. In particolare, fa presente che è stata meglio specificata la parte relativa al *software* per la rilevazione dei dati degli alunni con disabilità e DSA in corso di elaborazione da parte del Governo, che porterà alla creazione di una vera e propria rete informativa, nella prospettiva di conoscere in tempo reale tutte le esigenze delle scuole e di agevolare i passaggi da un anno ad un altro. È stato poi positivamente dato atto all'Esecutivo del progressivo incremento dei docenti di sostegno, funzionale alla continuità didattica, tanto più che l'obiettivo della procedura in titolo è proprio quello di sollecitare il Governo a predisporre tutte le misure utili per non frammentare la formazione degli alunni con disabilità a causa di ripetuti cambiamenti di docenti per il sostegno.

Ella dichiara inoltre di aver apprezzato la disponibilità dell'Esecutivo ad estendere sul territorio nazionale l'innovativa esperienza avviata a Vicenza con la creazione dello "sportello autismo", augurandosi che possa essere ulteriormente implementata, tenuto conto del resto che si basa in gran parte sul lavoro di volontari e dunque non reca oneri.

La bozza di risoluzione è stata altresì integrata, prosegue la relatrice, con due importanti indicazioni del Governo: l'impegno ad innalzare progressivamente i posti dell'organico di diritto, fino a coprire circa il 90 per cento dei posti in organico di fatto, nonché l'esigenza di uniformare l'impegno didattico per l'insegnamento nel primo ciclo e quello per l'insegnamento nella scuola secondaria, in termini di crediti formativi universitari (CFU).

Dopo aver rimarcato la necessità di creare una "rete di tutele" attorno alle famiglie con bambini disabili, nonché il positivo contributo dello sport che anche il Governo ha riconosciuto quale fattore positivo di integrazione, ella auspica conclusivamente l'adesione di tutte le forze politiche alla sua proposta.

Il sottosegretario REGGI prende atto con favore che la relatrice ha integrato lo schema di risoluzione con molte delle considerazioni sottoposte ieri alla sua attenzione, dichiarandosi perciò soddisfatto dal testo. Afferma peraltro che esso costituisce un supporto per il Governo nella prospettiva di reperire le risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli obiettivi comuni.

Dopo aver confermato che entro il 1° settembre 2015 si arriverà ad un ulteriore incremento di docenti di sostegno sui posti attualmente vacanti, raggiungendo il rapporto di un insegnante ogni due alunni disabili, pone l'accento sulla necessità di assicurare la formazione diffusa anche degli altri docenti curricolari e si augura a sua volta che la risoluzione rappresenti un impegno comune per ottenere l'incremento dei fondi indispensabili a realizzare i contenuti testè enunciati.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che l'obiettivo della Commissione attraverso gli affari assegnati è di dare un contributo fattivo all'azione del Governo attraverso proposte mirate.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo prende la parola la senatrice [PUGLISI](#) (PD), la quale ritiene che la procedura in corso abbia costituito un'utile occasione di arricchimento su un tema assai delicato. Ringrazia dunque la relatrice e il rappresentante del Governo, in particolare per le

informazioni rese sulle attività in corso, finalizzate a rendere piena l'integrazione dei ragazzi con disabilità, nonché ad assicurare il loro diritto all'apprendimento. Rivendica peraltro la copertura pressoché totale di tutti i posti di sostegno vacanti e disponibili in questa legislatura.

Nel ritenere a sua volta prioritario superare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, che causa ritardi nell'assegnazione del contingente di docenti, nell'ottica di assicurare un'istruzione di qualità, concorda poi con il richiamo all'organico di rete, che consente di dare risposte professionalmente adeguate per tutti i tipi di disagi o disabilità. Sollecita perciò il Governo ad elaborare un nuovo modello di governo delle autonomie scolastiche, valutando positivamente il cosiddetto "sportello autismo".

Ritiene infine che, puntando alla formazione dei docenti e all'estensione delle buone pratiche, si possa realmente innalzare la qualità dell'intero sistema scolastico.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*) dà atto alla relatrice di aver posto un tema che non risente di divergenze politiche, in quanto raccoglie di fatto il consenso di tutti gli schieramenti. Rivolge quindi un appello al Governo e alla Commissione affinché si concretizzi un impegno congiunto per reperire le risorse necessarie, considerato che il Sottosegretario, con assoluta onestà intellettuale, ha riconosciuto la necessità di fondi aggiuntivi. Chiede perciò al rappresentante del Governo di riferire, anche in una successiva sede, sulle necessità economiche indispensabili per rispondere ai bisogni di tali ragazzi, a suo giudizio basilari, e invoca conclusivamente un segnale di svolta, attraverso un serio impegno di tutti i Gruppi.

Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [CONTE](#) (*NCD*) afferma di avere piena conoscenza del tema, data la sua esperienza di insegnante. Tiene pertanto a precisare che, in passato, molti genitori chiedevano agli insegnanti di estromettere i ragazzi disabili dalle classi onde non compromettere l'apprendimento degli altri alunni. Rileva invece positivamente come tale approccio sia notevolmente cambiato nel corso del tempo, tanto che l'Italia si colloca ai primi posti nell'integrazione, attraverso una nuova sensibilità delle famiglie e l'impegno del Dicastero. Se ciò non fosse accaduto, ritiene che oggi bisognerebbe preoccuparsi di garantire il servizio e non soltanto di assicurare la continuità dei docenti.

Fa presente poi di aver segnalato alla relatrice un ulteriore tema, che non attiene strettamente alle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo ai criteri di certificazione. Segnala infatti in proposito che ciascuna Regione disciplina diversamente i requisiti di certificazione, aggravando la discrepanza tutt'ora esistente tra organico di diritto e organico di fatto. Invoca pertanto un lavoro congiunto anche su tale fronte da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Nel giudicare positiva la risoluzione, su cui annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo, plaude anche all'apertura dimostrata dal Sottosegretario circa la formazione continua dei docenti curricolari, tanto più che i bisogni educativi speciali (BES) e i disturbi specifici di apprendimento (DSA) non sono di competenza degli insegnanti di sostegno.

Nella prospettiva di valorizzare ulteriormente i passi avanti compiuti dal Paese, rammenta che nei decenni trascorsi i docenti di sostegno venivano reclutati nelle graduatorie dei soprannumerari, previo svolgimento di un corso annuale di formazione, a testimonianza di scarse motivazioni personali. Sottolinea dunque il mutamento di atteggiamento di questi anni, come dimostrano le positive esperienze descritte.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) dichiara a sua volta il voto favorevole, ricordando che nell'ultimo trentennio l'Italia ha raggiunto una posizione di avanguardia a livello mondiale sul piano dell'integrazione. Pur rilevando criticamente come negli ultimi anni tale posizione sia stata erosa a causa di provvedimenti di contenimento della spesa, si associa alla sollecitazione del senatore Marin circa la necessità di conoscere il reale bisogno finanziario. Nel sollecitare il Governo a rendere noti

alla Commissione i contenuti del preannunciato provvedimento sulla scuola, nel quale alcuni degli impegni contenuti nello schema di risoluzione potrebbero essere soddisfatti, si augura conclusivamente che, una volta approvato l'atto di indirizzo, l'Esecutivo attui interventi concreti nella direzione descritta.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle istanze avanzate, invita il rappresentante del Governo a riferire a settembre sulle risorse occorrenti al settore, sullo stato di avanzamento delle iniziative intraprese, nonché sull'avvio dell'anno scolastico.

Il sottosegretario REGGI manifesta piena disponibilità a riferire sugli aspetti richiesti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il nuovo schema di risoluzione della relatrice.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, venerdì 1° agosto, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

[RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE](#)

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 304

(Doc. XXIV, N. 32)

1. il contesto e gli obiettivi della procedura

La 7ª Commissione in più occasioni ha messo in evidenza l'importanza di un'adeguata preparazione degli insegnanti sulle problematiche della disabilità, tenuto conto che nelle scuole spesso si alternano diversi docenti di sostegno i quali purtroppo non riescono a proseguire gli anni successivi con gli stessi

alunni, con forte pregiudizio in termini di continuità didattica e metodologica e di fatto mettendo a rischio la realizzazione di un compiuto sistema di integrazione. Gli insegnanti sono tuttavia figure assai vicine alle problematiche dei ragazzi e, nel caso di alunni con disabilità, ciò rende ancor più necessario assicurare la continuità del sostegno, quanto meno per i tre anni della scuola dell'infanzia e i cinque anni della scuola primaria. La mancanza di una riforma strutturale e sistematica della scuola pubblica, insieme all'approvazione di norme e provvedimenti disorganici, al di fuori di un contesto unitario, hanno creato invece un punto di crisi nel patto scuola-famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha sempre più riflessi significativi sulle dinamiche ed i disagi degli alunni.

La Commissione è ben consapevole che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato notevoli sforzi per interventi formativi nel campo dell'inclusione, in particolare con l'attivazione di corsi abilitanti, specializzazioni e *master* distinti per tipologie di disabilità (autismo, disabilità intellettive, ADHD, disabilità sensoriali ed educazione psicomotoria inclusiva), anche tenuto conto che l'Italia è il Paese che spende di più al mondo per l'integrazione degli alunni con disabilità. Il tema del reclutamento del personale resta tuttavia di rilevanza cruciale e per questo motivo la Commissione pone con forza l'accento sull'importanza di un'adeguata preparazione di tutti gli insegnanti sulle problematiche della disabilità, in ragione del meccanismo di assegnazione delle risorse professionali, fermo restando che, anche secondo il Governo, occorrono un'ampia condivisione e il reperimento di risorse aggiuntive. Ciò, anche al fine di evitare che abbiano a ripetersi in futuro episodi drammatici come quelli di genitori che sono stati costretti a togliere i propri figli con disabilità da scuola a causa dell'assenza di insegnanti in grado di sostenere il loro percorso educativo e garantire l'effettivo godimento del loro diritto all'istruzione.

Lo scopo della procedura in titolo è dunque quello di avviare un approfondimento su uno degli aspetti vitali della scuola, nella consapevolezza dell'autonomia scolastica, che possa essere utilizzato anche in un contesto più ampio, come ad esempio ai fini dell'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1260 (sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni) e delle proposte legislative in materia di autismo.

2. il contributo degli esperti

La Commissione ha deciso lo svolgimento di alcune mirate audizioni, onde conoscere l'opinione degli esperti e avanzare possibili soluzioni. Tra questi, sono stati contattati alcuni professori referenti per le disabilità, taluni esperti nella pratica sportiva dei disabili, i rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* (FISH), della Società italiana di pedagogia speciale (Sipes) e dell'Ente nazionale sordi (ENS), il direttore del Centro per i disturbi pervasivi dello sviluppo dell'ospedale di Cagliari, nonché il dirigente dell'Ufficio VII (disabilità) della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I documenti che sono stati depositati hanno arricchito ancor più l'analisi da varie angolazioni, permettendo di far emergere importanti temi di discussione.

Dal punto di vista strettamente medico, le audizioni hanno evidenziato un ripensamento degli studi sui modelli di apprendimento, anche grazie allo sviluppo delle neuroscienze dell'educazione. Negli ultimi dieci anni è emerso altresì un aumento dei disturbi dello spettro autistico, frutto anche di diagnosi più mirate, che tuttavia non sempre risultano appropriate. A tale aumento è conseguentemente corrisposta una crescita degli studenti con disabilità e della richiesta di personale docente per il sostegno, stando ai dati forniti dal Ministero. Parallelamente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 170 del 2010, risultano cresciute le certificazioni relative ai casi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), per supportare i quali però non occorre il docente di sostegno, essendo assegnata agli insegnanti curricolari la loro "presa in carico" mediante l'attivazione di un percorso individualizzato di studi, con l'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative.

Gli esperti hanno anche sottolineato l'importanza di favorire una corretta comunicazione con gli alunni con disabilità, ad esempio sottoponendoli a numerosi passaggi, o transizioni educative, che possono

essere sia di tipo verticale (che avvengono cioè nel tempo) sia di tipo orizzontale (ossia tra ambienti diversi). Per far sì che tali transizioni siano "morbide" e promuovano l'inclusione, occorre tuttavia che tutti gli ambienti dialoghino tra loro, condividendo le informazioni sull'alunno: anche in questo caso, diventa perciò fondamentale la continuità educativa e didattica, soprattutto per i ragazzi con oggettive difficoltà.

Su un piano più propriamente organizzativo, gli esperti hanno rilevato alcuni ostacoli che si frappongono al raggiungimento della continuità, quali l'eccessiva lunghezza dei tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la scarsa programmazione delle transizioni orizzontali e verticali, la formazione non sempre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra scuola, famiglie e servizi sanitari. Con particolare riguardo alle procedure di assegnazione delle risorse professionali (insegnanti di sostegno, assistenti educativi o assistenti alla comunicazione), si registrano poi modalità differenti nelle varie Regioni d'Italia e procedure spesso molto lente. Al fine di consentire una maggiore tempestività, elevando al contempo la tutela rispetto ai dati sensibili, il Dicastero sta tuttavia elaborando un *software* per la rilevazione dei dati degli alunni con disabilità e con DSA, che dovrebbe rendere il servizio più efficiente, assicurando in tempo reale la registrazione del fabbisogno e, quindi, l'assegnazione delle risorse che attualmente rispondono, come si è detto, a procedure disomogenee e inadeguate. Il Governo ha assicurato che il *software* è in stato avanzato di realizzazione, essendone già stato approntato un prototipo, che dovrà tuttavia essere reingegnerizzato onde garantire procedure di massima sicurezza, in quanto tratta dati sensibili e super sensibili. Per tali aspetti, il Governo ha riferito di contatti in corso con il Garante per la *privacy* ed ha preannunciato una bozza di regolamento per il trattamento dei dati a fini istituzionali, già condiviso con le associazioni. La procedura dovrà comunque prevedere una partizione del sistema, in modo da non lasciare traccia dei dati sensibili nell'Anagrafe degli alunni, ma consentire la loro utilizzazione ? in forma assolutamente riservata e protetta ? ai soli fini dell'assegnazione delle risorse professionali, prevedendo poi la loro distruzione una volta che l'alunno sia uscito dal relativo segmento di istruzione. Il *software* dovrebbe altresì consentire di registrare le risorse di personale non scolastico assegnate agli allievi con disabilità (assistenti educativi e alla comunicazione) fornendo un quadro preciso sulle tipologie di disabilità presenti nella scuola italiana, così da offrire elementi di riferimento per elaborazioni scientifiche che possano dar senso all'aumento delle certificazioni verificatosi negli ultimi dieci anni, pari ad oltre il 52 per cento secondo dati forniti dal Ministero.

Un altro elemento emerso nel corso delle audizioni, che a sua volta si frapponе alla continuità didattica, è che la normativa vigente non prevede la possibilità di vincolare un docente - soprattutto se supplente - sulla medesima cattedra l'anno successivo, perché l'assunzione dei docenti avviene tramite lo scorrimento delle graduatorie (sia per l'immissione in ruolo che per le supplenze). Ad oggi l'unica possibilità per un supplente con incarico annuale di rimanere al suo posto è che quest'ultimo rimanga vuoto nelle operazioni relative ai docenti a tempo indeterminato e non venga scelto da colleghi in posizione migliore in graduatoria. Peraltro, il supplente in questione potrebbe aver intanto maturato il punteggio sufficiente alla sua immissione in ruolo e in tal caso la scuola di titolarità potrebbe non essere la stessa presso la quale ha prestato servizio come supplente. Del resto, anche in caso di docente di ruolo, una norma che configurasse l'obbligo di permanenza su un posto in organico per un periodo prefissato, oltre a essere incompatibile con le esigenze dell'Amministrazione legate all'attribuzione delle cattedre, sarebbe apertamente in contrasto col diritto alla mobilità professionale.

Se si evitasse la discrepanza numerica di posti assegnati, tra organico di diritto e organico di fatto, si potrebbe invece avere continuità anche con gli stessi supplenti, evitando trasferimenti o assegnazioni provvisorie. La Commissione saluta dunque con favore il progressivo innalzamento dei posti dell'organico di diritto annunciato dal Governo, che consentirà di coprire circa il 90 per cento dei posti in organico di fatto. Né va dimenticato che il Ministero, nel triennio 2013-2015, ha previsto 26.684 assunzioni di docenti di sostegno: 4.447 insegnanti sono stati già assunti nel 2013, mentre 13.342 unità saranno immesse in ruolo il 1° settembre 2014 e 8.895 il 1° settembre 2015. A questi, l'Amministrazione ha reso noto che si aggiungono 3.009 posti attualmente vacanti che verranno coperti

con assunzioni appena sarà approvato il Piano triennale di assunzioni ora in fase di redazione.

E' bene sottolineare che tanto le necessità quanto gli ostacoli summenzionati interessano tutti gli alunni, ma hanno un impatto decisivo su quelli che hanno oggettive difficoltà, i quali dovrebbero poter apprendere in contesti normali, in cui si punta all'integrazione. La "rete" da costruire attorno al ragazzo con disabilità prevede dunque una molteplicità di figure che ruotano attorno all'insegnante di sostegno in modo che quest'ultimo non venga lasciato solo. Troppo spesso infatti la solitudine e il malessere degli insegnanti di sostegno si traducono in una "fuga" verso l'insegnamento curricolare, con evidente danno per l'esperienza scolastica degli studenti con disabilità.

Dal punto di vista educativo serve quindi un lavoro di squadra, basato sulla fiducia nell'inclusione da parte di tutti gli operatori, da un lato, e sulla massima competenza professionale, dall'altro. In base alle diverse forme di disabilità, devono quindi essere individuate figure professionali specifiche, tenuto conto che - come si è detto - per alcuni disturbi non è necessario l'insegnante di sostegno ma è sufficiente un assistente educativo o un assistente alla comunicazione. D'altra parte, il Ministero ha riferito di valutare positivamente l'estensione ad altre realtà dell'iniziativa "sportello autismo" di Vicenza, volta creare un modello cooperativo di lavoro tra gli insegnanti, con scambio di buone pratiche e consulenze *peer to peer*. Gli "sportelli", che saranno gradualmente aperti anche alle famiglie, rappresentano infatti un ottimo progetto a carattere sperimentale che partirà con l'avvio del nuovo anno scolastico e sarà progressivamente portato in tutti i Centri territoriali di supporto (CTS). Gli esperti hanno poi evidenziato l'utilità di incentivare la pratica sportiva degli studenti con disabilità, quale ulteriore strumento di integrazione e di scoperta di potenzialità altrimenti non immediatamente percepibili. In proposito, il Governo ha reso noto che in Lombardia è stata completata la sperimentazione di un progetto dell'Amministrazione, che ai primi di ottobre sarà presentato ufficialmente con l'intento di diffonderlo in ogni Regione. Per assicurare il pieno funzionamento di tale sistema, occorre peraltro il pieno e convinto coinvolgimento del dirigente scolastico, che dovrebbe monitorare l'intero percorso educativo e apportare i necessari correttivi.

Per quanto attiene alla formazione dei docenti di sostegno, è stata rilevata una discrasia tra l'impegno didattico richiesto per l'insegnamento nel primo ciclo - pari a 30 crediti formativi universitari (CFU) - e quello richiesto per l'insegnamento nella scuola secondaria, pari a soli 6 CFU. Detto squilibrio impatta ancor più negativamente se si considera che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado manca la programmazione settimanale quale strumento di condivisione della progettazione didattica, necessaria proprio per favorire quel dialogo tra educatori che consente la trasmissione delle informazioni sull'alunno. La Commissione registra perciò con estremo favore che il Governo abbia convenuto sull'esigenza di uniformare l'impegno didattico nei percorsi di studio relativi ai due cicli, ancorché sia necessaria una modifica legislativa.

3. gli impegni al governo

Fatte queste premesse, e preso atto positivamente della proficua collaborazione con il Ministero, la Commissione ha ritenuto dunque opportuno impegnare il Governo affinché:

1. sia garantita una maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità, che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze dell'alunno;
2. sia data sollecita attuazione all'aumento delle assegnazioni dei posti di organico di diritto;
3. siano tempestivamente realizzate le previsioni sull'organico funzionale di rete, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentirebbe una migliore gestione delle risorse umane anche nell'ottica della continuità;
4. siano adottate tutte le misure utili per favorire la qualità dell'esperienza di apprendimento e dell'inclusione, incentivando lo scambio di informazioni sull'alunno nel passaggio da un ciclo ad un altro;
5. sia assicurata un'approfondita formazione del personale in relazione alle diverse tipologie di disabilità.

1.3.2.1.30. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 118 (pom.) del 05/08/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 5 AGOSTO 2014
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), stante l'andamento dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, relativa ad interventi di tutela di beni culturali che presentano

gravi rischi di deterioramento, nonché ad interventi relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze ([n. 102](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole con condizioni)

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) fa presente che l'articolo 5, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2013 (cosiddetto "decreto valore cultura") stanziava un milione di euro per il 2013 e 7 milioni di euro per il 2014 per far fronte a interventi di particolare rilevanza a favore di beni culturali a rischio di deterioramento e per la celebrazione di particolari ricorrenze. Ricorda peraltro che la quota per il 2013 è stata già sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 37), mentre il provvedimento in titolo ripartisce le somme disponibili per il 2014.

Manifesta poi rammarico per la riduzione dei fondi, passati ad 7 a circa 6,3 milioni di euro a seguito degli accantonamenti disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014, sottolineando comunque che il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha espresso un parere favorevole sulla ripartizione in esame.

Giudica altresì positivamente che il riparto risulta tra l'altro rispondente alle priorità di interventi segnalati a suo tempo dal Parlamento attraverso l'ordine del giorno G5.150, accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea del predetto decreto-legge n. 91. A tali interventi si sono aggiunte ulteriori opere, parimenti caratterizzate da urgenza, segnalate dalle Direzioni generali e dagli istituti territoriali.

Non registrando interventi in discussione generale, dà indi conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII) prende atto dello schema di parere, ricordando a sua volta che nell'ordine del giorno G5.150 erano individuati precisi interventi; in proposito, rammaricandosi della riduzione dei fondi, domanda se siano stati interpellati i destinatari delle risorse per conoscere il reale fabbisogno economico, onde capire se gli stanziamenti disponibili saranno effettivamente utilizzati e sufficienti per completare le opere. Paventa infatti il rischio che vengano avviati degli interventi senza una reale prospettiva di conclusione dei lavori, anche per carenza di risorse registratasi in corso d'opera.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-ILC) si compiace che l'atto sia finalmente giunto all'esame del Parlamento, rilevando tuttavia criticamente come, nelle more della sua definizione, le risorse siano state di fatto decurtate da provvedimenti legislativi successivi. Riepilogando poi l'*iter* dell'atto del Governo n. 37, rimarca che in quella occasione la Commissione aveva segnalato la necessità di esplicitare i criteri di riparto. Esaminando l'atto in titolo, che è sostanzialmente collegato al n. 37, lamenta nuovamente l'assenza di criteri che consentano di valutare le scelte effettuate; domanda pertanto la *ratio* sottesa al testo, invitando il Presidente relatore ad integrare lo schema di parere con un rinnovato richiamo alla esplicitazione dei parametri di riferimento.

Nel condividere peraltro le considerazioni del senatore Marin, chiede che il Governo fornisca ragguagli in merito all'uso delle risorse, evidenziando in particolare quali siano gli interventi conclusi e quali quelli in corso, anche al fine di conoscere le modalità di impiego degli stanziamenti disposti.

In ultima analisi, giudica sbilanciata la distribuzione geografica degli interventi, ritenendo che, in mancanza di criteri per esaminare le priorità, sarebbe più opportuna una ripartizione territorialmente più omogenea. Anche in questo caso, sollecita il Presidente relatore ad inserire nello schema di parere un espresso riferimento a tale aspetto.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ripercorre la genesi che ha portato alla presentazione dell'ordine del

giorno G5.150 in Assemblea, ricordando che erano stati segnalati interventi molto urgenti in occasione del decreto-legge n. 91 del 2013. In quella sede è stato dunque integrato il fondo già previsto dal suddetto decreto-legge n. 91, le cui finalità sono state poi ampiamente esplicitate nel sovracitato ordine del giorno. Non reputando opportuno integrare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Bocchino, precisa che il decreto-legge n. 83 del 2014, di recente esaminato dalla Commissione, ha invece tracciato una strada diversa, mediante l'articolo 7 relativo ai Grandi progetti sui beni culturali. Sottolinea in proposito che detta norma prevede un monitoraggio complessivo dei beni richiedenti una tutela urgente, in modo da realizzare poi un elenco di priorità su tutto il territorio nazionale. Afferma peraltro che ciò è il frutto di un'istanza più volte sollecitata dalla Commissione e pone fine a pregressi interventi *ad hoc*, indirizzando il Ministero su un'azione più complessiva e mirata.

Il senatore [LIUZZI](#) (*FI-PdL XVII*) si riallaccia alle considerazioni della senatrice Puglisi, ritenendo a sua volta che il decreto-legge n. 83 del 2014 abbia introdotto una metodologia diversa, avanzata dalla Commissione, per evitare campanilismi e interventi *ad hoc*. In tal modo, infatti, il Dicastero può elaborare le priorità in maniera unitaria, avvalendosi anche dell'apporto di tutte le strutture periferiche. Segnala poi la possibilità che detti beni culturali possano essere fruiti anche per il turismo, tenuto conto che, pur riconoscendo il valore etico della salvaguardia del patrimonio culturale, non va dimenticato l'apporto economico che esso è in grado di produrre. Si augura dunque che possa mettersi in moto un percorso virtuoso in vista di una fruizione dei beni culturali da tutti i punti di vista e invita il Presidente relatore ad integrare lo schema di parere con tale ulteriore considerazione.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) fa presente anzitutto che la lunghezza dei tempi di elaborazione del provvedimento è stata motivata anche dagli approfondimenti svolti dai competenti uffici. Rimarca comunque che nell'ordine del giorno G5.150 non erano individuate le somme corrispondenti a ciascun intervento, ma solo le opere ritenute più urgenti dal Parlamento. Tiene peraltro a precisare che l'articolo 5 fu oggetto di una modifica parlamentare, con la quale l'originario fondo di 2 milioni venne portato a 8 milioni; in tale sede si ritenne infatti opportuno implementare quelle risorse e poi indirizzare il Governo attraverso un ordine del giorno, ferma restando comunque la valutazione dell'Esecutivo sulle singole opere e sulla loro entità. Invita pertanto a considerare positivamente tale interazione tra il Legislatore e l'Esecutivo, che ha portato ad un'azione virtuosa a favore di beni culturali bisognosi di interventi urgenti. Chiarisce comunque che l'attività di indirizzo non può sbilanciare eccessivamente i compiti del Parlamento rispetto a quelli del Governo.

Si dichiara poi disponibile ad integrare lo schema di parere inserendo come condizioni l'invito al Governo a fornire una rendicontazione puntuale degli interventi realizzati e/o conclusi e a prevedere eventuali ulteriori risorse laddove i lavori non fossero conclusi attraverso gli stanziamenti inizialmente previsti. Riformula quindi lo schema di parere inserendo due condizioni.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA condivide la necessità di stabilire criteri che possano meglio indirizzare l'attività, assicurando pertanto che l'Esecutivo manterrà alta l'attenzione su tale questione.

Invita poi a tener conto che tutti gli interventi previsti nel provvedimento sono di norma misure di manutenzione ordinaria, che purtroppo diventano azioni di manutenzione straordinaria a causa della persistente penuria di risorse del Dicastero. Comunica infatti che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha a disposizione solo 100 milioni di euro per la manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio culturale, con la conseguenza di dover continuamente intervenire in via straordinaria, con evidenti aggravii di spesa e allungamento di tempi. Ritiene dunque che il problema centrale per il Ministero sia rappresentato proprio dalla carenza di risorse a bilancio per la manutenzione ordinaria.

Previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei senatori [Alessia PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) e [Rosetta BLUNDO](#) (*M5S*), e dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) *Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) *STUCCHI. - Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) *BITONCI ed altri. - Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative presentate, tutte pubblicate in allegato al resoconto del 30 luglio. Comunica poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto di posticipare l'espressione dei pareri sugli emendamenti, che potrebbe pertanto essere rinviata alla seduta già convocata di giovedì, 7 agosto, alle ore 14.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) si associa a tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che l'articolo 5, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 91 del 2013 stanziava 1 milione di euro per il 2013 e 7 milioni di euro per il 2014 per far fronte ad interventi di particolare

rilevanza a favore di beni culturali a rischio di deterioramento e per la celebrazione di particolari ricorrenze;

premesso che sul decreto di individuazione di tali interventi è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

tenuto conto che la quota per il 2013 è stata già sottoposta al parere della Commissione e che il provvedimento in titolo ripartisce le somme disponibili per il 2014;

manifestato rammarico per la riduzione dei fondi disponibili, che passano da 7 a circa 6,3 milioni di euro a seguito degli accantonamenti disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014;

preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

valutato con favore che il riparto risulta tra l'altro rispondente alle priorità di interventi segnalati a suo tempo dal Parlamento attraverso l'ordine del giorno G5.150 accolto dal Governo in sede di esame del sopracitato decreto-legge n. 91 del 2013;

preso atto altresì degli ulteriori interventi inseriti nel provvedimento, parimenti caratterizzati da urgenza, segnalati dalle Direzioni generali e dagli istituti territoriali;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerato che l'articolo 5, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 91 del 2013 stanziava 1 milione di euro per il 2013 e 7 milioni di euro per il 2014 per far fronte ad interventi di particolare rilevanza a favore di beni culturali a rischio di deterioramento e per la celebrazione di particolari ricorrenze;

premesso che sul decreto di individuazione di tali interventi è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

tenuto conto che la quota per il 2013 è stata già sottoposta al parere della Commissione e che il provvedimento in titolo ripartisce le somme disponibili per il 2014;

manifestato rammarico per la riduzione dei fondi disponibili, che passano da 7 a circa 6,3 milioni di euro a seguito degli accantonamenti disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014;

preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

valutato con favore che il riparto risulta tra l'altro rispondente alle priorità di interventi segnalati a suo

tempo dal Parlamento attraverso l'ordine del giorno G5.150 accolto dal Governo in sede di esame del sopracitato decreto-legge n. 91 del 2013;

preso atto altresì degli ulteriori interventi inseriti nel provvedimento, parimenti caratterizzati da urgenza, segnalati dalle Direzioni generali e dagli istituti territoriali;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si invita il Governo a fornire alla Commissione, entro un anno, una rendicontazione e un aggiornamento puntuale delle opere e degli interventi finanziati, in corso di realizzazione e/o conclusi;
2. laddove i fondi risultassero non sufficienti a consentire la conclusione dei lavori, si invita il Governo anzitutto a riferire sul loro stato di avanzamento, prevedendo comunque le risorse necessarie per il relativo completamento.

1.3.2.1.31. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 122 (pom.) del 09/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE PARLAMENTARE ANNALISA PAZZAGLIA

Con profondo rammarico, il [PRESIDENTE](#) dà notizia della scomparsa della dottoressa Annalisa Pazzaglia, responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Commissione, con la quale dichiara di aver collaborato non solo in questa legislatura in qualità di Presidente, ma anche nelle precedenti, avendo modo di constatare l'assoluto spessore della sua figura umana e professionale. Ne ricorda infatti l'altissima competenza sul piano lavorativo e la totale dedizione alle Istituzioni, a cui si univa un'eccezionale abilità nelle relazioni a tutti i livelli, riscontrata del resto da tutte le persone che hanno potuto confrontarsi con lei.

Comunica peraltro di aver partecipato ai funerali in rappresentanza di tutta la Commissione, per testimoniare l'unanime sentimento di stima e manifestare ai familiari la vicinanza in questo momento di dolore. Assicura comunque che verrà tenuto in grande considerazione l'esempio e mantenuto vivo il ricordo della dottoressa Pazzaglia, che lascia una difficile ma significativa eredità, e si reputa certo che il contributo da lei lasciato non andrà affatto perso.

Si associa la Commissione tutta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario REGGI risponde all'interrogazione n. 3-00759 della senatrice Montevocchi e di altri senatori sul servizio di ripetizioni private a pagamento per studenti con debiti formativi presso alcuni istituti, segnalando preliminarmente che le scuole realizzano attività di sostegno nelle forme previste dall'esercizio dell'autonomia e secondo le vigenti disposizioni, nel limite dei fondi assegnati.

Relativamente al caso specifico del liceo "Fermi" di Cosenza, riferisce che il Ministero, anche tramite il competente Ufficio scolastico regionale per la Calabria, ha disposto diverse ispezioni presso la citata istituzione scolastica. Dall'indagine è emerso che, il 3 ottobre 2013, il consiglio d'istituto aveva deliberato di avviare attività di supporto da retribuire con i contributi delle famiglie, senza tuttavia approvarne il relativo regolamento. Comunica peraltro che successivamente, il 13 febbraio 2014, lo stesso organo collegiale ha revocato la suddetta decisione e che ad oggi non risulta che i suddetti corsi si siano svolti nell'anno scolastico 2013-2014. È tuttavia in corso, da parte del Dicastero, un'ulteriore ispezione per approfondire i diversi aspetti dell'articolata vicenda.

Ricorda poi che il Ministero, per supportare le scuole nella loro azione di programmazione degli interventi di sostegno degli apprendimenti, ha fornito, con ordinanza del 5 novembre 2007, n. 92, istruzioni operative nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Sottolinea infatti che, nella citata ordinanza, si focalizza l'attenzione sul recupero, inteso come azione mirata al superamento precoce delle lacune, al fine di scongiurare che una difficoltà si trasformi in un vero e proprio ostacolo al progresso della conoscenza, nella consapevolezza che quanto più l'intervento viene curato in maniera attenta e immediata, tanto maggiore sarà la sua efficacia.

Afferma peraltro che detti interventi, oltre ad avere il carattere della tempestività, devono anche essere caratterizzati da scelte didattiche significative e rispondenti ai bisogni formativi degli alunni. Ne consegue che le istituzioni scolastiche devono prevedere sistemi organizzativi flessibili e che le verifiche devono essere coerenti con l'impostazione dei corsi e finalizzate allo specifico superamento della lacuna.

Segnala poi che, per garantire un'offerta formativa adeguata, le istituzioni scolastiche potranno fare affidamento sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Rende noto infatti che è intenzione del Governo stabilizzare le risorse destinate al MOF su dei livelli congrui per consentire alle scuole un'adeguata e tempestiva programmazione basata su un *budget* triennale, nell'ottica di ridare così centralità alla missione formativa. Ritiene conclusivamente che il consolidamento delle risorse inerenti al MOF sia senz'altro funzionale a garantire una piena offerta formativa scolastica.

Replica il senatore [MOLINARI](#) (M5S), in qualità di secondo firmatario dell'interrogazione, manifestando apprezzamento per l'informativa resa, che testimonia l'incongruenza delle determinazioni assunte da quell'istituto. Lamenta infatti il venir meno del supporto della scuola per i ragazzi che avrebbero dovuto colmare alcune lacune formative, con il risultato di lasciare ampio spazio al cosiddetto "mercato nero" delle lezioni private. Si augura pertanto che il Dicastero svolga anche un'azione di tipo preventivo, scongiurando il ripetersi di situazioni sopra descritte. Si dichiara infine

parzialmente soddisfatto della risposta, tenuto conto che anche a seguito dell'atto di sindacato ispettivo il Ministero ha intrapreso un doveroso intervento.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 agosto, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata prospettata l'ipotesi di un rinvio dell'espressione dei pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del rappresentante del Governo. Ricorda altresì che nella seduta del 31 luglio scorso si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative presentate, tutte pubblicate in allegato al resoconto del 30 luglio.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede di rinviare ulteriormente, almeno di due settimane, il seguito dell'esame congiunto, in quanto sono in corso ulteriori approfondimenti in vista dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative. Ritene infatti preferibile evitare un *iter* frammentato, al fine di procedere in maniera organica.

Il sottosegretario REGGI concorda con la richiesta della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Enti pubblici di ricerca ([n. 235](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il relatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) rammenta di essersi già espresso sulle considerazioni rese lo scorso 29 luglio dal ministro Stefania Giannini, preannunciando alcune modifiche allo schema di risoluzione, da ultimo pubblicato in allegato al resoconto alla seduta dell'8 luglio. Ricorda inoltre che, prima della pausa estiva, era stata da più parti avanzata la richiesta di rinviare la votazione, anche al fine di garantire un ampio confronto sulle dichiarazioni del Ministro.

Il [PRESIDENTE](#) concorda su tale ricostruzione, sottolineando comunque l'esigenza di procedere all'eventuale illustrazione di un nuovo schema di risoluzione già nella giornata di domani, nella prospettiva di concludere la settimana prossima l'approfondito lavoro finora svolto. Ciò anche per consentire l'avvio di nuovi affari assegnati in altri ambiti, sulla base degli accordi assunti in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane ([n. 105](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore [CONTE](#) (*NCD*) fa presente che la Commissione è chiamata a rendere un parere al Governo sull'atto n. 105, recante un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'utilizzo di opere orfane, ossia quelle per cui i titolari dei diritti non sono stati individuati oppure nessuno di loro è stato rintracciato al termine di una ricerca diligente. Segnala che anche la Commissione bilancio è chiamata in parallelo ad esprimersi sul medesimo atto, in quanto competente sui profili finanziari. Precisa quindi che la direttiva 2012/28/UE, emanata il 25 ottobre 2012, prevede come termine di recepimento il 29 ottobre 2014. A norma di legge, il Governo deve adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; registra quindi positivamente che, in questo caso, l'Esecutivo ha rispettato il termine, adottando lo schema di decreto legislativo l'8 agosto e trasmettendolo l'11 agosto al Parlamento. Tuttavia, essendo stato trasmesso a ridosso della pausa estiva, l'atto è stato assegnato il 28 agosto e pertanto il termine per l'espressione del parere, pari a 40 giorni, scadrà il 7 ottobre 2014.

Segnala poi che la proposta di direttiva sulle opere orfane, poi sfociata nella summenzionata direttiva 2012/28/UE, nella scorsa legislatura è stata preliminarmente trasmessa alla 7ª Commissione da parte della Commissione europea, per il parere sul rispetto del principio di sussidiarietà. Rammenta in proposito che la 7ª Commissione ha approvato allora una risoluzione favorevole con osservazioni, alla quale la Commissione europea ha poi risposto. L'atto in esame si colloca dunque a valle di tale

processo normativo, poiché consiste nel recepimento di una direttiva comunitaria già esaminata nella sua versione iniziale.

Sul piano dei contenuti, riferisce che l'atto introduce sei nuovi articoli (da 69-*bis* a 69-*septies*) alla legge n. 633 del 1941, sulla disciplina del diritto d'autore. Conformemente alla direttiva, i soggetti che hanno facoltà di utilizzare le cosiddette "opere orfane" sono le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei accessibili al pubblico, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico; tali organismi possono riprodurre l'opera orfana ai fini della digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro nonché mettere a disposizione del pubblico l'opera, unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Nel riscontrare la possibilità che si generino dei ricavi nel corso di detti utilizzi, assicura che essi devono essere impiegati solo per coprire i costi della digitalizzazione e della messa a disposizione. Sottolinea peraltro che su entrambi gli aspetti dei soggetti utilizzatori e degli eventuali ricavi, la 7ª Commissione, durante l'esame della proposta di direttiva, aveva proposto, da un lato, che venissero ricomprese anche le enciclopedie *on line* e, dall'altro, che l'utilizzo delle opere avvenisse in maniera gratuita. Puntualizza al riguardo che la Commissione europea, nella sua lettera di risposta alla risoluzione inviata dalla 7ª Commissione, non si è espressa sulla possibilità di ampliare il novero dei soggetti, mentre ha precisato che la direttiva non prevede lo sfruttamento commerciale delle opere orfane ma non esclude la possibilità di chiedere un contributo non superiore ai costi sostenuti, come infatti previsto nell'atto in esame.

Dà indi conto delle opere interessate, di prima pubblicazione o di prima diffusione in uno Stato membro, quali: libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzioni o musei accessibili al pubblico nonché collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati sempre dai suddetti soggetti; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002, ovvero quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per uso proprio esclusivo o per uso di altre emittenti.

Comunica altresì che per considerare effettivamente "orfane" le suddette opere, occorre che i soggetti sopraindicati svolgano una "ricerca diligente", consultando fonti di informazione appropriate ed espressamente elencate all'articolo 69-*septies*. Rileva tuttavia che nell'articolo 69-*quater* non risulta specificato che la ricerca diligente deve essere effettuata anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, come invece è chiaramente indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Fa presente inoltre che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può individuare ulteriori fonti di informazioni per categoria di opere o fonogrammi. Nel precisare che la ricerca va svolta nel Paese di prima pubblicazione o di prima diffusione dell'emissione, fa notare che la terminologia usata dalla direttiva prevede i termini "Paese di prima trasmissione", mentre l'atto in esame si riferisce al "Paese di prima diffusione dell'emissione".

Evidenzia quindi che le organizzazioni devono comunicare al Ministero - presso cui è costituita una banca dati delle ricerche effettuate - l'inizio della ricerca diligente, i suoi esiti e l'eventuale modifica dello *status* di opera orfana. Rileva poi che la ricerca è comunque conclusa decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione, su una apposita pagina del sito del Dicastero, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia rivendicata da nessuno. In proposito, reputa opportuna la previsione di un termine finale per la ricerca, nonostante il silenzio della direttiva sul punto.

Precisa indi che gli utilizzi si applicano alle opere e ai fonogrammi depositati entro il 29 ottobre 2014, termine formale di scadenza della delega, che non sono mai stati pubblicati o diffusi ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dai predetti organismi con il consenso dei titolari. Dette utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, in base a documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero. Al riguardo, nel menzionare la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata all'atto in titolo, segnala che la ricerca diligente dovrebbe essere effettuata solo per le opere depositate fino a quella data, mentre in seguito l'autore, contestualmente al deposito dell'opera, dovrebbe dichiarare la sua volontà circa l'uso della stessa.

Pertanto un'opera potrebbe essere ritenuta orfana già dal suo deposito se il titolare del diritto non vuole essere riconosciuto come tale. Reputa tuttavia che tale indicazione non si evinca esplicitamente dallo schema di decreto e dunque chiede al Governo maggiori chiarimenti.

Resta fermo - prosegue il relatore - che il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma può, ai sensi dell'articolo 69-*quinquies*, porre fine in qualsiasi momento allo *status* di opera orfana e quindi decidere se autorizzare o meno gli utilizzi che sono stati fino a quel momento consentiti. A tali titolari dei diritti spetta un equo compenso, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, la cui determinazione è rimessa agli Stati membri. Il Governo ha perciò stabilito, secondo quanto previsto dall'atto in esame, che l'entità sia definita tramite accordi stipulati tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e le associazioni dei soggetti utilizzatori.

Dopo aver brevemente dato conto degli obblighi di informazione a carico del Ministero nei confronti dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, giudica infine positivamente che, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento, siano considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede consultiva l'atto del Governo n. [109](#) (Otto per mille a diretta gestione statale). Propone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno della corrente settimana con l'esame in sede consultiva del predetto atto, al fine di esprimere tempestivamente un parere alla Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.32. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 171 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1260\)](#) **Francesca PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

[\(753\)](#) **STUCCHI.** - *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

[\(1359\)](#) **BITONCI ed altri.** - *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre 2014.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 1260, adottato come testo base nella seduta n. 98 dello scorso 10 giugno, risulta in avanzato stato di esame presso questa Commissione, essendosi conclusa anche l'illustrazione delle proposte emendative. Non si è potuto, tuttavia, procedere alla votazione, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio, che è in attesa di acquisire la relazione tecnica sui profili finanziari del provvedimento.

Rileva quindi che, nel disegno di legge del Governo recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative presenti" all'esame della Commissione cultura della Camera dei deputati (A.C. n. 2994) sono presenti - all'articolo 21, comma 2, lettera i) - criteri di delega che ricalcano, in più punti, il disegno di legge n. 1260.

Reputa, tuttavia, opportuno non richiedere al Presidente del Senato l'attivazione delle intese con la Presidenza della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, giudicando invece più utile che, nel corso dell'esame del disegno di legge del Governo, siano tenuti nella dovuta considerazione gli elementi istruttori emersi nel corso del ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 1260 tradottisi anche in apposite proposte emendative.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) dissente dalla soluzione procedurale individuata dalla Presidenza, in quanto il disegno di legge n. 1260 risulta recepito all'interno del disegno di legge del Governo nella forma di principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega. Peraltro, tali criteri divergono da quelli del disegno di legge n. 1260. Sarebbe, quindi, più opportuno chiedere al Governo di stralciare, presso la Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento, le disposizioni dell'A.C. n. 2994 sovrapponibili al disegno di legge n. 1260, il cui esame potrebbe proseguire in questa Commissione, beneficiando anche degli elementi istruttori acquisiti nel corso delle audizioni.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) condivide la soluzione procedurale avanzata dalla Presidenza, auspicando che, in sede emendativa, si rafforzino i principi e criteri di delega contenuti nel disegno di legge del Governo, anche nell'ottica di una valorizzazione delle scuole paritarie che rivestono un ruolo centrale all'interno del sistema di educazione per l'infanzia.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il disegno di legge del Governo verrà comunque esaminato, in seconda lettura, da questo ramo del Parlamento e che, pertanto, sarà posta particolare attenzione ai profili riguardanti il sistema di educazione dell'infanzia, verificando che la Camera dei deputati abbia recepito gli elementi istruttori acquisiti da questa Commissione: se tale esame dovesse avere un esito negativo, sarà compito del Senato apportare miglioramenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, posto che l'esame in seconda lettura non potrà esaurirsi in un mero passaggio formale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Bocchino e paventa il rischio che, stante le dinamiche dei lavori parlamentari di questa legislatura, la seconda lettura da parte del Senato si risolva in un mero passaggio procedurale, anche alla luce dei tempi obiettivamente ristretti per l'approvazione del disegno di legge del Governo, oltre che della necessità di attivare il piano straordinario di assunzione dei docenti a partire dal prossimo settembre.

Peraltro, osserva che, a prescindere dall'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge del Governo sulla riforma scolastica, questa Commissione potrebbe comunque proseguire l'*iter* del disegno di legge n. 1260.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente che la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 1260 trova ragione non nell'inerzia di questa Commissione, bensì nel fatto che la Commissione bilancio ha richiesto formalmente, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento e che essa, ad oggi, non è ancora pervenuta, precludendo alla 5a Commissione la possibilità di formulare il parere.

Per quanto attiene, invece, all'esame, in seconda lettura, presso il Senato, del disegno di legge del Governo sulla riforma scolastica, reputa irrealistico che esso si risolva in un mero passaggio formale.

La relatrice [PUGLISI](#) (*PD*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal Presidente, rammenta che, sul

disegno di legge n. 1260, non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Auspica, in ogni caso, che il lavoro svolto da questa Commissione venga utilizzato dal Parlamento - alla luce del fatto che i criteri di delega contenuti nel disegno di legge governativo sono molto simili alle norme del disegno di legge n. 1260 - per fornire una risposta alla crisi in cui versano i servizi educativi e scolastici del comparto dell'infanzia.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-ILC*) rammenta che il disegno di legge del Governo e reca soltanto dei criteri di delega, ossia disposizioni di carattere più generalista rispetto a livello di cogenza del disegno di legge n. 1260. Inoltre, una volta approvata la legge di delega, in sede di adozione dei decreti delegati le Commissioni parlamentari competenti avranno soltanto un potere consultivo, con la conseguenza di contribuire ad aumentare notevolmente i margini di discrezionalità del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) rimarca come il provvedimento governativo preveda la stabilizzazione dei docenti precari anche nel settore educativo per l'infanzia, oltre a recare gli stanziamenti finanziari necessari a garantire la copertura finanziaria del piano assunzionale. Pertanto, l'inserimento delle disposizioni del disegno di legge n. 1260 nel provvedimento del Governo, sia pure nella forma di principi di delega, deve essere ascritto anche al merito di questa Commissione e del lavoro svolto nel corso delle audizioni.

Da ultimo, reputa che, allo stato attuale, sia molto importante attivarsi, in sinergia con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, per rafforzare i principi e i criteri di delega contenuti nella proposta dell'Esecutivo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ritiene che l'esigenza di una celere stabilizzazione dei docenti precari nel settore dell'educazione dell'infanzia non collimi pienamente con i tempi, inevitabilmente lunghi, di attuazione di deleghe legislative.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) giudica impraticabile la trasfusione di un provvedimento complesso come il disegno di legge n. 1260 negli scarni criteri di delega contenuti nel disegno di legge del Governo. Incidentalmente, stigmatizza anche il fatto che ci si limiti ad utilizzare lo strumento della delega per affrontare un tema cruciale come il sostegno agli studenti disabili.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), pur non dubitando dell'impegno della Presidenza a fare in modo che i contenuti normativi del disegno di legge n. 1260 vengono recepiti nel provvedimento del Governo, giudica negativamente il fatto che il Senato sia sostanzialmente privato della sua potestà legislativa nel disciplinare un settore strategico come quello del comparto educativo per l'infanzia.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare i termini della questione, formula un sincero ringraziamento ai senatori intervenuti per i costruttivi contributi formulati, ritenendo di mantenere ferma la soluzione procedurale prospettata.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1260
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

Titolo breve: *sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 66 \(pom.\)](#)

9 settembre 2014

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 296 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2014

Esito: **Esame e
rinvio**
Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**
Richiesta relazione
tecnica

Commissione parlamentare questioni regionali

9 luglio 2014
(ant.)

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2014
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1519-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1594) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013*, approvato dalla Camera dei deputati

(1595) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, pareri non ostativi.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), in considerazione del rilievo della materia, propone che l'esame congiunto sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (n. 109)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(1260) *Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1569) Deputato DISTASO ed altri. - Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

La relatrice **BISINELLA** (LN-Aut), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la previsione dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che tale strumento appare improprio a regolare i rapporti tra enti privati e soggetti istituzionali. Peraltro, rileva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il comitato scientifico della Fondazione è interamente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala, inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera c), la necessità di individuare il soggetto deputato a scegliere i tre studiosi di storia contemporanea che compongono la giuria.

Osserva, infine, all'articolo 1, comma 2, che il termine del 25 settembre 2014 per la prima assegnazione del Premio non è compatibile con i tempi di entrata in vigore della legge, considerando gli ordinari termini di *vacatio legis*.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S), nel condividere la proposta di parere della relatrice, ritiene necessario che tutti i rilievi siano formulati come condizioni.

La relatrice **BISINELLA** (LN-Aut) insiste per l'originaria proposta di parere con condizioni e osservazioni.

La Sottocommissione conviene.

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(Parere alla 11a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 5.41 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (pom.) del 21/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
296ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a quelli già presentati nella Commissione di merito, che si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11. Conferma, poi, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7 e 19.0.1. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300 e 20.0.301. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.302. Occorre, poi, valutare le proposte 2.301, 2.302 e 21.0.300. Chiede, infine, conferma dell'assenza di effetti

onerosi, anche indiretti, connessi agli emendamenti 14.0.300, 16.301 e 16.600. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Relatore sugli emendamenti recanti maggiori oneri e su quelli per i quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica. Conviene, altresì, sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.44, 19.7 e 19.0.1.

Per quanto riguarda, invece, le proposte su cui risulta opportuno un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.301, che attiene all'ambito applicativo dell'istituto del gratuito patrocinio, mentre rileva il carattere ultroneo della copertura finanziaria della proposta 2.302. Esprime, poi, un avviso non ostativo sull'emendamento 21.0.300 e conferma l'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, derivanti dalle proposte 14.0.300, 16.301 e 16.600.

Il presidente [SANGALLI](#) concorda con le valutazioni formulate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.0.1, 1.0.3, 3.23 (limitatamente alla lettera c)), 3.36, 3.37, 3.39, 3.40, 5.9, 9.0.2, 9.0.3, 11.0.2, 12.0.11, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 17.0.2, 18.0.2, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.49, 19.50, 19.51, 20.0.2, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.11, 1.306, 3.311, 5.301, 11.0.301, 13.300, 16.0.300, 19.303, 19.0.300, 20.0.301 e 5.302. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.44, 19.7, 19.0.1 e 2.301. Sull'emendamento 2.302, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "conseguentemente" fino alla fine della proposta emendativa. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1314) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUALDANI](#) (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma del fatto che l'implementazione dei punti di collaborazione di cui all'articolo 1 dell'Accordo - qualora produttivi di oneri - siano rimessi ad appositi provvedimenti attuativi volti ad individuare anche gli adeguati mezzi di copertura.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti sulla congruità della quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica, posto che la stima dei costi per le videoconferenze appare sovrastimata, mentre, al contrario, sembra essere sottostimato l'onere derivante dal costo dei biglietti aerei.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, al fine di appurare, con riferimento all'articolo 14, la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla Relatrice.

Il presidente [SANGALLI](#) propone, pertanto, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), occorre richiedere elementi atti a comprovare l'effettiva possibilità, da parte degli atenei, di provvedere all'attivazione dei previsti corsi nell'ambito della propria autonomia gestionale e avvalendosi delle sole risorse per loro già previste nell'ambito delle dotazioni ordinarie e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai decreti delegati di cui all'articolo 9, comma 2, occorre valutare la previsione del parere anche delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 10, istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, si richiedono gli elementi idonei a fornire un riscontro in merito alla congruità dei parametri adottati dalla Relazione tecnica nella determinazione dell'onere, nonché un prospetto pluriennale degli effetti finanziari aggiuntivi attesi dall'istituzione del nuovo ruolo, in relazione alle unità che è stabilito vi affluiranno, fornendosi, a tal fine, anche i prospetti di computo del differenziale medio annuo unitario da porre a carico del *budget* assunzionale. Per i profili di copertura, pur considerando che gli effetti del maggiore onere - secondo la Relazione tecnica assai limitati, venendo assorbiti dalle due o tre unità annue che cesseranno dal servizio, per i prossimi anni, dall'attuale dirigenza sanitaria - risulteranno comunque a carico delle risorse che si renderanno disponibili per effetto del *turn over* del dicastero, andrebbero comunque acquisite adeguate rassicurazioni in merito alla piena compatibilità del meccanismo di "assorbimento" previsto, con la programmazione delle assunzioni che si renderanno necessarie a garantire, anche nei restanti profili professionali, per i prossimi anni, i livelli minimi di funzionamento del medesimo dicastero. In merito all'articolo 14, richiede elementi circa l'effettiva possibilità che il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.), sia pure come mera estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, possa essere realizzato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la sua implementazione potrebbe richiedere un cospicuo sforzo in termini di *software* e aggiornamento del personale dedicato. Richiede, poi, elementi di analogo tenore in merito all'articolo 21, in ordine alla gestione dell'anagrafe degli equidi. Altresì, con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, si segnala l'opportunità di escludere la corresponsione di emolumenti di qualsiasi tipo e di rimborsi al medico veterinario presente nella commissione di vigilanza. Per quanto concerne l'articolo 19, recante delega al Governo in materia di

tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani, chiede conferma che i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *g*), *h*) ed *n*), possano essere attuati senza la previsione di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per ulteriori rilievi, rinvia al *dossier* n. 61/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO concorda con l'opportunità di prevedere, sugli schemi dei decreti di attuazione, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché di inserire l'esplicito divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese di qualunque tipo ai componenti della commissione preposta alla gestione dell'anagrafe degli equini.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

